

ABE/GL/2022/03

18 marzo 2022

Orientamenti

sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e sulle prove di stress di vigilanza

Title 6. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 alle quali si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 27.12.2022 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «ABE/GL/2022/03» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Titolo 1. Oggetto, definizioni, livello di applicazione e attuazione

6.1 Oggetto

5. I presenti orientamenti descrivono le procedure e le metodologie comuni per il funzionamento del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) cui si fa riferimento all'articolo 97 e all'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE ⁽²⁾, comprese le procedure e le metodologie per la valutazione dell'organizzazione e del trattamento dei rischi, comprendenti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, di cui agli articoli da 76 a 87 della medesima direttiva, nonché i processi e le azioni intraprese in riferimento agli articoli 98, 100, 101, 102, 104, 104 *bis*, 104 *ter*, 104 *quater*, 105, all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 117 della direttiva in parola. Inoltre i presenti orientamenti mirano a prevedere metodologie comuni che devono essere utilizzate dalle autorità competenti nello svolgimento delle prove di stress di vigilanza nell'ambito del proprio SREP secondo quanto indicato nell'articolo 100, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
6. I presenti orientamenti non prevedono metodologie per le prove di stress svolte dall'ABE in collaborazione con altre autorità competenti in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1093/2010; tuttavia descrivono la gamma delle prove di stress al fine di aiutare a delineare il contesto appropriato per considerare le future prove di stress condotte dall'ABE come una parte delle prove di stress di vigilanza.
7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e viii), del regolamento ABE.

6.2 Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽³⁾, nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/59/UE ⁽⁴⁾ o negli Orientamenti

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

dell'ABE relativi alle prove di stress degli enti ⁽⁵⁾ hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

«autorità di vigilanza in materia di AML/CFT», un'autorità competente responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte degli enti, delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849;

«requisiti in materia di riserva di capitale», i requisiti in materia di fondi propri di cui al capo 4, titolo VII, della direttiva 2013/36/UE;

«ente consolidante», un ente tenuto a rispettare i requisiti prudenziali sulla base della situazione consolidata, in conformità della parte 1, titolo 2, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

«rischio di condotta», il corrente o potenziale rischio di perdite per un ente dovuto a casi di dolo o negligenza, compresa la fornitura inadeguata di servizi finanziari;

«*counterbalancing capacity*», la capacità dell'ente di detenere o avere accesso a una riserva di liquidità su orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine in risposta a scenari di stress;

«rischio di differenziale creditizio», il rischio derivante dalle variazioni nel valore di mercato degli strumenti finanziari di debito a causa delle fluttuazioni del relativo differenziale creditizio;

«rischio di *funding*», il rischio che l'ente non disponga di fonti di finanziamento stabili nel medio e lungo termine, con conseguente rischio corrente o potenziale di non poter far fronte ai propri obblighi finanziari, come ad esempio pagamenti e fabbisogni di garanzie reali in scadenza nel medio-lungo termine, nella maniera più assoluta o senza un aumento eccessivo dei costi di finanziamento;

«prestiti in valuta estera», prestiti a favore di debitori, a prescindere dalla forma giuridica della linea di credito (inclusi, ad esempio, i pagamenti dilazionati o le agevolazioni finanziarie analoghe) in una valuta diversa da quella del corso legale del paese in cui il debitore elegge domicilio;

«rischio di prestito in valuta estera», il corrente o potenziale rischio per gli utili e i fondi propri dell'ente derivante dai prestiti in valuta estera a favore di debitori privi di copertura;

«processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP)», il processo di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio del capitale interno attuato dall'ente ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE;

«processo di valutazione dell'adeguatezza della liquidità interna (ILAAP)», il processo di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio della liquidità interna attuato dall'ente ai sensi dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE;

⁽⁵⁾ [Orientamenti dell'ABE relativi alle prove di stress degli enti](#) (ABE/GL/2018/04).

«categoria dell'ente», l'indicatore della rilevanza sistemica dell'ente assegnata in base alle dimensioni e alla complessità dell'ente e alla portata delle sue attività;

«rischio di tasso di interesse», il rischio corrente o potenziale per gli utili e i fondi propri dell'ente derivante dalle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di interesse;

«liquidità infragiornaliera», i fondi accessibili durante la giornata operativa per consentire all'ente di effettuare pagamenti in tempo reale;

«rischio di liquidità infragiornaliera», il rischio corrente o potenziale che l'ente non sia in grado di gestire efficacemente il proprio fabbisogno di liquidità infragiornaliera;

«rischio di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)», il rischio di perdita dovuta alla violazione della riservatezza, la carente integrità dei sistemi e dei dati, l'inadeguatezza o l'indisponibilità dei sistemi e dei dati o l'incapacità di sostituire le tecnologie dell'informazione entro un termine ragionevole di tempo e con costi ragionevoli nel caso di modifica dei requisiti del contesto esterno o dell'attività (cioè l'agilità);

«requisito macroprudenziale» o «misura», il requisito o la misura dettato da un'autorità competente o designata per far fronte al rischio macroprudenziale o sistemico;

«valuta rilevante», una valuta nella quale l'ente ha assunto rilevanti posizioni in bilancio e fuori bilancio;

«rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF)», il rischio definito negli orientamenti dell'ABE in materia di vigilanza basata sul rischio ⁽⁶⁾;

«requisito patrimoniale complessivo (OCR)», la somma del requisito patrimoniale complessivo nell'ambito dello SREP (TSCR), dei requisiti in materia di riserva di capitale e dei requisiti macroprudenziali, se espressi come requisiti in materia di fondi propri;

«requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria» (OLRR), la somma del requisito di coefficiente di leva finanziaria SREP totale (TSLRR) e del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

«valutazione SREP complessiva», la valutazione aggiornata della sostenibilità economica (*viability*) complessiva di un ente basata sulla valutazione degli elementi dello SREP;

«punteggio SREP complessivo», l'indicatore numerico della sostenibilità economica (*viability*) dell'ente basato sulla valutazione SREP complessiva;

⁽⁶⁾ Orientamenti dell'ABE sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 (che modificano gli orientamenti congiunti ESAs/2021/16) («Orientamenti in materia di vigilanza basata sul rischio») (EBA/GL/2021/16).

«*Pillar 2 guidance* (P2G)», il livello e la qualità dei fondi propri che ci si attende che l'ente possieda al di sopra del requisito patrimoniale complessivo (OCR), stabiliti in conformità dei criteri specificati nei presenti orientamenti;

«*Pillar 2 guidance* per il rischio di leva finanziaria eccessiva (P2G-LR)», il livello e la qualità dei fondi propri che ci si attende che l'ente possieda al di sopra del requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (OLRR), stabiliti in conformità dei criteri specificati nei presenti orientamenti;

«requisito di secondo pilastro (P2R)» o «requisiti di fondi propri aggiuntivi», i requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti in conformità dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per far fronte a rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva;

«requisito di secondo pilastro per il rischio di leva finanziaria eccessiva (P2R-LR)» o «requisiti di fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva», i requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva;

«rischio di reputazione», il rischio corrente o potenziale per gli utili, i fondi propri o la liquidità dell'ente derivante da un danno all'immagine dell'ente;

«propensione al rischio», il livello aggregato e le tipologie di rischio che l'ente è disposto ad assumere in funzione della propria capacità di rischio, in linea con il proprio modello di business, per realizzare i propri obiettivi strategici;

«punteggio di rischio», l'espressione numerica che sintetizza la valutazione prudenziale di un singolo rischio sul capitale, sulla liquidità e sulla raccolta che rappresenta la probabilità che il rischio abbia un rilevante impatto prudenziale sull'ente (ad esempio, una perdita potenziale) dopo aver considerato la gestione dei rischi e il sistema dei controlli e prima di considerare la capacità dell'ente di mitigare i rischi mediante il capitale disponibile o le risorse di liquidità;

«rischi che impattano sul capitale», rischi distinti che, se dovessero palesarsi, avrebbero un significativo impatto prudenziale sui fondi propri dell'ente per i prossimi 12 mesi. Questi comprendono anche i rischi contemplati agli articoli da 79 a 87 della direttiva 2013/36/UE;

«rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*», rischi distinti che, se dovessero palesarsi, avrebbero un significativo impatto prudenziale sulla liquidità dell'ente sui vari orizzonti temporali;

«elemento dello SREP», uno dei seguenti: analisi del modello di business, valutazione della governance e dei controlli interni dei rischi dell'ente, valutazione dei rischi che impattano sul capitale, valutazione del capitale nello SREP, valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding* o la valutazione della liquidità nello SREP;

«rischio di valuta estera strutturale», il rischio derivante dal patrimonio netto dichiarato che è stato distribuito in succursali e filiazioni offshore in una valuta diversa da quella utilizzata dall'impresa madre per le segnalazioni;

«*supervisory benchmark*», strumenti quantitativi specifici del rischio sviluppati dall'autorità competente per fornire una stima dei fondi propri necessari per coprire i rischi o gli elementi dei rischi non contemplati dal regolamento (UE) n. 575/2013;

«periodo di sopravvivenza», il periodo durante il quale l'ente può continuare a essere operativo in condizioni di stress e adempiere ancora i propri obblighi di pagamento;

«importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA)», l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, secondo quanto definito all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013;

«requisito patrimoniale complessivo nell'ambito dello SREP (TSCR)», la somma dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei requisiti di fondi propri aggiuntivi determinati secondo i criteri esposti nei presenti orientamenti per far fronte a rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva;

«requisito del coefficiente di leva finanziaria SREP totale (TSLRR)», la somma dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei requisiti di fondi propri aggiuntivi determinati secondo i criteri esposti nei presenti orientamenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva;

«debitori privi di copertura», prenditori *retail* e piccole e medie imprese (PMI) senza una copertura naturale o finanziaria esposti a un disallineamento valutario tra la valuta del prestito e la valuta di copertura; le coperture naturali comprendono casi particolari in cui i debitori percepiscono redditi in valuta estera (ad esempio rimesse/proventi da esportazioni), mentre le coperture finanziarie presuppongono in genere l'esistenza di un contratto con un ente finanziario;

«punteggio di sostenibilità economica (*viability*)», l'espressione numerica che sintetizza la valutazione prudenziale di un elemento dello SREP e rappresenta un'indicazione del rischio per la sostenibilità economica (*viability*) dell'ente derivante dall'elemento dello SREP valutato.

6.3 Livello di applicazione

9. Le autorità competenti dovrebbero attenersi ai presenti orientamenti in base al livello di applicazione stabilito dall'articolo 110 della direttiva 2013/36/UE, secondo i requisiti e le deroghe utilizzati ai sensi degli articoli 108 e 109 della direttiva 2013/36/UE.
10. Per le imprese madri e le filiazioni incluse nel consolidamento, le autorità competenti dovrebbero adeguare la profondità e il livello di granularità delle loro valutazioni in modo che essi corrispondano al livello di applicazione prescritto dal regolamento (UE) n. 575/2013 di cui

alla parte I, titolo II di detto regolamento, in particolare riconoscendo le deroghe applicate ai sensi degli articoli 7, 10 e 15 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 21 della direttiva 2013/36/UE.

11. Quando un ente possiede una filiazione nel medesimo Stato membro ma non sono state concesse le deroghe indicate nella parte I del regolamento (UE) n. 575/2013, è possibile applicare un metodo proporzionato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità prestando attenzione alla valutazione della distribuzione del capitale e della liquidità negli enti e dei potenziali impedimenti alla trasferibilità del capitale o della liquidità all'interno del gruppo.
12. Per i gruppi transfrontalieri, i requisiti procedurali dovrebbero essere applicati in maniera coordinata nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza istituiti ai sensi dell'articolo 116 o 51 della direttiva 2013/36/UE. Il titolo 11 riporta in maniera dettagliata le modalità di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi transfrontalieri e alle relative entità.
13. Quando un ente ha istituito un sottogruppo di liquidità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero condurre la loro valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, nonché applicare misure di vigilanza, in relazione alle entità che sono coperte da tale sottogruppo al livello del sottogruppo di liquidità.

6.4 Data di applicazione

14. I presenti orientamenti aggiornati si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. []

6.5 Abrogazione

15. Gli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) del 19 dicembre 2014 (ABE/GL/2014/13) e gli orientamenti riveduti del 19 luglio 2018 (ABE/GL/2018/03) sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2023. I riferimenti agli orientamenti abrogati s'intendono fatti ai presenti orientamenti.

Titolo 2. La metodologia comune dello SREP

2.1 Panoramica del processo comune dello SREP

16. Le autorità competenti dovrebbero garantire che lo SREP di un ente comprenda le seguenti componenti:

- a. classificazione dell'ente e revisione periodica di tale classificazione;
- b. monitoraggio degli indicatori principali (*key indicators*);
- c. analisi del modello di business (*Business Model Analysis, BMA*);
- d. valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente;
- e. valutazione dei rischi che impattano sul capitale;
- f. valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità;
- g. valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri dell'ente;
- h. valutazione dell'adeguatezza delle risorse di liquidità dell'ente;
- i. valutazione SREP complessiva e
- j. misure di vigilanza (e misure d'intervento precoce, ove necessarie).

2.1.1 Classificazione degli enti

17. Le autorità competenti dovrebbero classificare tutti gli enti soggetti alla loro vigilanza secondo le seguenti categorie:

- ▶ categoria 1 – tutti gli enti definiti come «grandi enti» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove appropriato, altri enti individuati dalle autorità competenti, sulla base di una valutazione della dimensione e dell'organizzazione interna dell'ente, nonché della natura, della portata e della complessità delle sue attività. Le autorità competenti possono decidere di classificare «grandi enti» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013, che non sono G-SII né O-SII, come enti di categoria 2 a seconda dei casi, sulla base della valutazione del profilo di rischio dell'ente;

- ▶ categoria 2 – enti medio-grandi diversi da quelli inclusi nella categoria 1, che non sono «enti piccoli e non complessi» secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 e operano a livello nazionale o che svolgono attività transfrontaliere consistenti, che operano in diverse linee di business, comprese le attività non bancarie, e che offrono prodotti creditizi e finanziari a privati (*retail*) e a imprese (*corporate*); enti specializzati non aventi rilevanza sistemica e che presentano significative quote di mercato nelle proprie linee di business o sistemi di pagamento, o scambi finanziari; enti ritenuti importanti per via delle loro dimensioni, attività o del loro modello di business (per esempio enti centrali di un sistema di tutela istituzionale (*institutional protection scheme*, IPS), controparti centrali (*central counterparties*, CCP), depositari centrali di titoli (*central securities depositories*, CSD), banche cooperative centrali o casse di risparmio centrali), per l’economia (ad esempio in termini di rapporto tra attività totali e prodotto interno lordo) o per il settore bancario in un determinato Stato membro;
- ▶ categoria 3 – enti piccoli-medi che non rientrano nella categoria 1 o 2, che non sono «enti piccoli e non complessi» secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che operano a livello nazionale o svolgono operazioni transfrontaliere non significative, e che operano nell’ambito di un numero limitato di linee di business, offrendo prodotti creditizi prevalentemente a privati (*retail*) e a imprese (*corporate*), con un’offerta limitata di prodotti finanziari; enti specializzati che presentano quote di mercato meno significative nelle proprie linee di business o sistemi di pagamento, o scambi finanziari;
- ▶ categoria 4 – tutti gli enti definiti «enti piccoli e non complessi» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 e tutti gli altri piccoli enti non complessi che non rientrano nelle categorie 1-3 (ad esempio, con un ambito limitato di attività e quote di mercato non significative nelle proprie linee di business).

18. La classificazione dovrebbe riflettere la valutazione del rischio sistemico posto dagli enti per il sistema finanziario. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di tale classificazione come base per l’applicazione del principio di proporzionalità, cfr. la sezione 2.4, e non come strumento per indicare la qualità di un ente.

19. Le autorità competenti dovrebbero basare la classificazione sui dati delle segnalazioni alle autorità di vigilanza e sulle informazioni contenute nelle analisi preliminari del modello di business (cfr. la sezione 4.2). La classificazione dovrebbe essere rivista periodicamente o quando si presenta un evento societario significativo, ad esempio una rilevante cessione, fusione, acquisizione o un’importante azione strategica ecc.

2.1.2 Valutazione costante dei rischi

20. Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente i rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto, avvalendosi delle seguenti attività:
- a. monitoraggio degli indicatori principali, come specificato nel titolo 3;
 - b. analisi del modello di business, come specificato nel titolo 4;
 - c. valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente, come specificato nel titolo 5;
 - d. valutazione dei rischi che impattano sul capitale, come specificato nel titolo 6 e
 - e. valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, come specificato nel titolo 8.
21. Le valutazioni dovrebbero essere condotte in conformità dei criteri di proporzionalità di cui alla sezione 2.4. Le valutazioni dovrebbero essere riviste alla luce delle nuove informazioni.
22. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni descritte sopra:
- a. siano chiaramente documentate in una sintesi delle risultanze;
 - b. si riflettano in un punteggio assegnato in conformità delle indicazioni specifiche contenute nel titolo dei presenti orientamenti che tratta l'elemento in questione in modo specifico;
 - c. supportino le valutazioni di altri elementi o richiedano un'indagine approfondita delle incongruenze tra le valutazioni di tali elementi;
 - d. contribuiscano alla valutazione SREP complessiva e al punteggio SREP complessivo nonché
 - e. comportino misure di vigilanza, ove appropriato, e siano alla base delle decisioni adottate riguardanti le suddette misure.

2.1.3 Valutazione periodica dell'adeguatezza del capitale e della liquidità

23. Le autorità competenti dovrebbero esaminare periodicamente l'adeguatezza dei fondi propri e della liquidità dell'ente che deve essere in grado di fornire una solida copertura dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto, avvalendosi delle seguenti valutazioni:
- a. valutazione del capitale nello SREP, come specificato nel titolo 7 e
 - b. valutazione della liquidità nello SREP, come specificato nel titolo 9.

24. Le valutazioni periodiche dovrebbero essere condotte in conformità dei criteri di proporzionalità di cui alla sezione 2.4. Le autorità competenti possono effettuare valutazioni con maggiore frequenza. Le autorità competenti dovrebbero rivedere la valutazione alla luce di nuove risultanze significative emerse dalla valutazione dei rischi in ambito SREP ove le autorità competenti stabiliscano che le risultanze potrebbero avere un impatto significativo sui fondi propri e/o sulle risorse di liquidità dell'ente.
25. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni:
- a. siano chiaramente documentate in una sintesi;
 - b. si riflettano nel punteggio assegnato all'adeguatezza del capitale e della liquidità dell'ente, in conformità con le indicazioni fornite nei titoli che trattano tali elementi in modo specifico;
 - c. contribuiscano alla valutazione SREP complessiva e al punteggio SREP complessivo nonché
 - d. considerino e informino il requisito regolamentare che impone all'ente di detenere fondi propri e/o risorse di liquidità in eccesso rispetto ai requisiti minimi previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, o altre misure di vigilanza, a seconda dei casi.

2.1.4 Valutazione SREP complessiva

26. Le autorità competenti dovrebbero valutare costantemente il profilo di rischio dell'ente e la sua sostenibilità economica (*viability*) mediante la valutazione SREP complessiva, come indicato nel titolo 10. Mediante la valutazione SREP complessiva, le autorità competenti dovrebbero stabilire la probabilità che i rischi causino il dissesto dell'ente in considerazione dell'adeguatezza dei fondi propri e delle risorse di liquidità, della governance, dei controlli e/o del modello di business o della strategia, e sulla base di tale analisi esse dovrebbero stabilire la necessità di adottare misure di intervento precoce e/o accertare se l'ente possa essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto.
27. La valutazione dovrebbe essere costantemente rivista alla luce delle risultanze emerse dalle valutazioni dei rischi o dall'esito delle valutazioni del capitale e della liquidità nello SREP.
28. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le risultanze delle valutazioni:
- a. si riflettano nel punteggio assegnato alla sostenibilità economica (*viability*) complessiva dell'ente, in conformità delle indicazioni di cui al titolo 10;
 - b. siano chiaramente documentate in una sintesi della valutazione SREP complessiva recante i punteggi assegnati (globalmente e per i singoli elementi dello SREP) e tutte le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nel corso dei 12 mesi precedenti e

- c. costituiscano la base per accertare, sotto il profilo regolamentare, se l'ente possa essere considerato «in dissesto o a rischio di dissesto», ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

2.1.5 Dialogo con gli enti, applicazione delle misure di vigilanza e comunicazione delle risultanze

29. Seguendo il modello di impegno minimo, come indicato nella sezione 2.4, le autorità competenti dovrebbero avviare un dialogo con gli enti per valutare i singoli elementi dello SREP, come previsto nei titoli che trattano i singoli elementi in modo specifico.
30. Sulla base della valutazione SREP complessiva e sulla scorta delle valutazioni dei singoli elementi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero adottare misure di vigilanza come indicato nel titolo 10. Le misure di vigilanza contenute nei presenti orientamenti sono raggruppate come segue:
 - a. misure di capitale;
 - b. misure di liquidità e
 - c. altre misure di vigilanza (comprese le misure d'intervento precoce).
31. Qualora i risultati del monitoraggio degli indicatori principali, la valutazione degli elementi dello SREP o qualsiasi altra attività di vigilanza richiedano l'applicazione di misure di vigilanza per fronteggiare problematiche immediate, le autorità competenti non dovrebbero attendere il completamento della valutazione di tutti gli elementi dello SREP e l'aggiornamento della relativa valutazione SREP complessiva, ma decidere le misure necessarie per porre rimedio alla situazione esaminata e procedere successivamente all'aggiornamento della valutazione SREP complessiva.
32. Le autorità competenti dovrebbero anche impegnarsi in un dialogo basato sui risultati della valutazione SREP complessiva e sulle misure di vigilanza associate, e informare l'ente alla fine del processo circa le misure di vigilanza cui deve attenersi, come indicato nella sezione 2.4.

2.2 Punteggio nell'ambito dello SREP

33. Le autorità competenti dovrebbero assegnare i punteggi di rischio e sostenibilità economica (*viability*) per sintetizzare gli esiti della valutazione delle varie categorie ed elementi di rischio nel quadro dello SREP.
34. Nella valutazione dei singoli elementi e categorie di rischio dello SREP, le autorità competenti dovrebbero utilizzare una gamma di punteggi – 1 (rischio basso), 2 (rischio medio-basso), 3 (rischio medio-elevato) e 4 (rischio elevato) – che rifletta il giudizio di vigilanza in base alle tabelle di punteggio rilevanti in ciascun titolo che tratta in modo specifico il singolo elemento. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare le «considerazioni» di accompagnamento

previste in queste tabelle come guida a supporto del giudizio di vigilanza (in altri termini, non è necessario che l'ente soddisfi tutte le «considerazioni» relative al punteggio di «1» per ottenere un punteggio pari a «1»), e/o svilupparle ulteriormente o aggiungere nuove considerazioni. Le autorità competenti dovrebbero assegnare un punteggio di «4» per riflettere la peggiore valutazione possibile (cioè un punteggio pari a «4» dovrebbe essere assegnato anche se la posizione dell'ente è peggiore di quella prevista dalle «considerazioni» per un punteggio di «4»).

35. Nell'attuare gli orientamenti, le autorità competenti possono introdurre punteggi più granulari per le loro finalità interne, come ad esempio la pianificazione delle risorse, a condizione che venga rispettato il sistema di punteggio complessivo previsto nei presenti orientamenti.
36. Le autorità competenti dovrebbero garantire che tutti i punteggi siano rivisti periodicamente, almeno con la frequenza definita alla sezione 2.4 e senza indebito ritardo in caso di nuove evidenze o sviluppi significativi.

2.2.1 Punteggi di rischio

37. Le autorità competenti dovrebbero assegnare i punteggi di rischio a singoli rischi per il capitale in conformità dei criteri specificati nel titolo 6 e i punteggi sui rischi per la liquidità e la raccolta in conformità dei criteri specificati nel titolo 8. Questi punteggi rappresentano la probabilità che un rischio abbia un rilevante impatto prudenziale sull'ente (ad esempio, una perdita potenziale), dopo aver considerato la qualità dei controlli dei rischi per mitigare tale impatto (rischio residuo), ma prima della considerazione della capacità dell'ente di mitigare il rischio tramite il capitale disponibile o risorse di liquidità.
38. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il punteggio del rischio principalmente mediante una valutazione del rischio intrinseco, ma dovrebbero anche rispecchiare le considerazioni sulla gestione dei rischi e i controlli. Nello specifico, l'adeguatezza della gestione e dei controlli potrà aumentare o – in alcuni casi – ridurre il rischio di un rilevante impatto prudenziale (ossia le considerazioni relative al rischio intrinseco potranno sottostimare o sovrastimare il livello del rischio in base all'adeguatezza della gestione e dei controlli). La valutazione del rischio intrinseco e dell'adeguatezza della gestione e dei controlli dovrebbero essere effettuate con riferimento alle considerazioni specificate nelle tabelle da 4 a 7, 9 e 10.
39. Nell'attuare questi orientamenti le autorità competenti potranno utilizzare diversi metodi per decidere in merito ai punteggi relativi al singolo rischio. I livelli di rischio intrinseco e la qualità della gestione dei rischi e dei controlli possono essere valutati con punteggi separati (determinando un punteggio intermedio e un punteggio finale) oppure con un punteggio aggregato. Le autorità competenti potranno inoltre introdurre metodologie di aggregazione per aggregare i punteggi relativi ai singoli rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità e sul *funding*.

2.2.2 Punteggi di sostenibilità economica (*viability*) e attribuzione del punteggio SREP complessivo

40. Le autorità competenti dovrebbero assegnare separatamente i punteggi per sintetizzare il livello di rischio posto alla sostenibilità economica (*viability*) dell'ente sulla base degli esiti della valutazione dei quattro elementi dello SREP:
- a. il modello di business e la strategia, in conformità dei criteri specificati nel titolo 4;
 - b. la governance interna e il sistema complessivo dei controlli interni dell'ente in conformità dei criteri specificati nel titolo 5;
 - c. l'adeguatezza patrimoniale in conformità dei criteri specificati nel titolo 7 e
 - d. l'adeguatezza della liquidità in conformità dei criteri specificati nel titolo 9.
41. Per l'adeguatezza patrimoniale e l'adeguatezza della liquidità questi punteggi rappresentano il giudizio di vigilanza sulla capacità patrimoniale e sulle risorse di liquidità dell'ente di attenuare/coprire i singoli rischi per il capitale e per la liquidità e per la raccolta in base a quanto previsto nei titoli 6 e 8 e/o ad altri elementi per cui siano stati stabiliti fondi propri aggiuntivi in base a quanto previsto nel titolo 7.
42. Le autorità competenti dovrebbero inoltre assegnare un punteggio SREP complessivo in conformità dei criteri specificati nel titolo 10. Il punteggio dovrebbe essere assegnato sulla base di una decisione di vigilanza e dovrebbe rappresentare il giudizio di vigilanza sulla sostenibilità economica (*viability*) complessiva dell'ente.
43. Le autorità competenti dovrebbero garantire che l'attribuzione di punteggi al modello di business, alla governance e al sistema complessivo dei controlli interni dell'ente, all'adeguatezza patrimoniale, all'adeguatezza della liquidità e al punteggio SREP complessivo raggiunga i seguenti obiettivi:
- a. indicare la probabilità che misure di vigilanza debbano essere adottate per fronteggiare le problematiche in conformità dei criteri specificati nel titolo 10;
 - b. agire come un presupposto per decidere l'eventuale applicazione di misure di intervento precoce in conformità degli Orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ⁽⁷⁾ e
 - c. agevolare la definizione delle priorità e la pianificazione delle risorse di vigilanza e la definizione delle priorità del programma di revisione prudenziale (SEP).
44. Le autorità competenti dovrebbero garantire che il punteggio complessivo SREP assegnato sulla base del giudizio aggregato sulle minacce provenienti dai quattro elementi dello SREP fornisca

⁽⁷⁾ Orientamenti dell'ABE sulle condizioni che attivano il ricorso alle misure di intervento precoce ([EBA/GL/2015/03](#)).

un'indicazione della sostenibilità economica (*viability*) complessiva dell'ente, tra cui l'eventualità che l'ente sia «in dissesto o a rischio di dissesto» ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto altresì degli Orientamenti dell'ABE riguardanti le condizioni per essere considerato «in dissesto o a rischio di dissesto»⁽⁸⁾. Nel caso in cui il risultato della valutazione SREP complessiva indichi che un ente può essere considerato «in dissesto o a rischio di dissesto», le autorità competenti dovrebbero applicare un punteggio pari a «F» e seguire il processo di rafforzamento delle relazioni con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

2.3 Disposizioni organizzative

45. Le autorità competenti dovrebbero garantire che, per condurre il processo SREP, le loro disposizioni organizzative comprendano almeno:

- a. una descrizione dei ruoli e delle responsabilità del proprio personale di vigilanza coinvolto nell'esecuzione del processo SREP, così come le linee di segnalazione (*reporting lines*), in situazioni normali e di emergenza;
- b. procedure per documentare e tenere traccia delle risultanze e dei giudizi di vigilanza;
- c. meccanismi per l'approvazione dei risultati e dei punteggi, nonché procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (*escalation procedures*) in caso di pareri dissenzienti all'interno dell'autorità competente, in situazioni normali e di emergenza;
- d. meccanismi per organizzare un dialogo con l'ente basato sul modello dell'impegno minimo, come stabilito nella sezione 2.4, per la valutazione dei singoli elementi dello SREP nonché
- e. meccanismi per dialogare con un ente e comunicargli i risultati del processo SREP, che riflettano altresì l'interazione nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi transfrontalieri e le loro entità, anche ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione⁽⁹⁾.

46. Nel definire i meccanismi per il dialogo con gli enti, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle potenziali implicazioni della comunicazione dei punteggi agli enti in termini di

⁽⁸⁾ Orientamenti dell'ABE sull'interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE) (EBA/GL/2015/07)

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).

obblighi di informativa di cui ai requisiti del regolamento (UE) n. 596/2014⁽¹⁰⁾ e alle direttive 2014/57/UE⁽¹¹⁾ e 2004/109/CE⁽¹²⁾.

2.4 Proporzionalità e impegno di vigilanza

47. Le autorità competenti dovrebbero applicare il principio di proporzionalità all'ambito di applicazione, alla frequenza e all'intensità dell'impegno e del dialogo di vigilanza con un ente, nonché alle aspettative della vigilanza sugli standard che l'ente dovrebbe soddisfare, in base alla categoria dell'ente. In tutti i casi, la valutazione dei rischi che impattano sul capitale e dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding* dovrebbe includere una valutazione relativa almeno ai singoli rischi più rilevanti.
48. Indipendentemente dalla categoria dell'ente, quando comunicano a quest'ultimo l'esito della valutazione SREP complessiva, le autorità competenti dovrebbero fornire, in particolare:
- a. un'indicazione sulla quantità e sulla composizione dei fondi propri che l'ente è tenuto a detenere in eccesso rispetto ai requisiti previsti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402⁽¹³⁾, in relazione agli elementi dei rischi e ai rischi non inclusi in questi regolamenti;
 - b. un'indicazione sulla quantità e sulla composizione dei fondi propri che l'ente è invitato a detenere in eccesso rispetto ai requisiti previsti al punto a) e al capo 4, titolo VII, della direttiva 2013/36/UE;
 - c. un'indicazione sulla liquidità detenuta e sui requisiti specifici in materia di liquidità stabiliti dall'autorità competente e
 - d. un'indicazione sulle altre misure di vigilanza, comprese le misure di intervento precoce che l'autorità competente intende adottare.
49. Per quanto riguarda la frequenza e l'intensità dell'aspetto della proporzionalità relativo alle attività di vigilanza, al momento di pianificare le attività dello SREP le autorità competenti dovrebbero aderire a un modello di impegno minimo nel modo seguente (e come indicato nella tabella 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

⁽¹²⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

2.4.1 Enti appartenenti alla categoria 1

50. Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relative allo SREP per gli enti appartenenti alla categoria 1, le autorità competenti dovrebbero:
- a. monitorare gli indicatori principali su base trimestrale;
 - b. produrre una sintesi documentata della valutazione SREP complessiva almeno una volta all'anno;
 - c. aggiornare le valutazioni di tutti i singoli elementi dello SREP almeno una volta all'anno;
 - d. informare l'ente dell'esito della valutazione SREP complessiva con cadenza almeno annuale;
 - e. mantenere rapporti e un dialogo costanti con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente, come definita all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2013/36/UE, per valutare ogni elemento dello SREP.

2.4.2 Enti appartenenti alla categoria 2

51. Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relativi allo SREP per gli enti appartenenti alla categoria 2, le autorità competenti dovrebbero:
- a. monitorare gli indicatori principali su base trimestrale;
 - b. produrre una sintesi documentata della valutazione SREP complessiva almeno una volta all'anno;
 - c. aggiornare le valutazioni di tutti i singoli elementi dello SREP almeno una volta ogni due anni;
 - d. informare l'ente dell'esito della valutazione SREP complessiva con cadenza almeno biennale;
 - e. mantenere rapporti e un dialogo costanti con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente per valutare ogni elemento dello SREP.

2.4.3 Enti appartenenti alla categoria 3

52. Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relativi allo SREP per gli enti appartenenti alla categoria 3, le autorità competenti dovrebbero:
- a. monitorare gli indicatori principali su base trimestrale;

- b. produrre una sintesi documentata della valutazione SREP complessiva almeno una volta all'anno;
- c. aggiornare le valutazioni di tutti i singoli elementi dello SREP almeno ogni tre anni o prima nel caso in cui emergano nuove informazioni rilevanti sul rischio posto;
- d. informare l'ente dell'esito della valutazione SREP complessiva con cadenza almeno triennale;
- e. avere rapporti e un dialogo basati sui rischi con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente (vale a dire ove necessario) al fine di valutare gli elementi di rischio rilevanti.

2.4.4 Enti appartenenti alla categoria 4

53. Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relativi allo SREP per gli enti appartenenti alla categoria 4, le autorità competenti dovrebbero:

- a. monitorare gli indicatori principali su base trimestrale;
- b. produrre una sintesi documentata della valutazione SREP complessiva almeno una volta all'anno;
- c. aggiornare le valutazioni di tutti i singoli elementi dello SREP almeno ogni tre anni o prima nel caso in cui emergano nuove informazioni rilevanti sul rischio posto, adattando l'ambito e la profondità della revisione riguardante tale aggiornamento al profilo di rischio specifico dell'ente;
- d. informare l'ente dell'esito della valutazione SREP complessiva con cadenza almeno triennale;
- e. mantenere rapporti e un dialogo con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente almeno ogni tre anni.

2.4.5 Requisiti minimi per l'impegno di vigilanza

Tabella 1. Applicazione dello SREP alle diverse categorie di enti

Categoria	Monitoraggi o degli indicatori principali	Valutazione di tutti gli elementi dello SREP (almeno)	Sintesi della valutazione SREP complessiva	Livello minimo di impegno/dialogo
1	Trimestrale	Annuale	Annuale	Rapporti continui con l'organo di amministrazione e con l'alta dirigenza dell'ente; rapporti con l'ente per la valutazione di ciascun elemento.

Categoria	Monitoraggi o degli indicatori principali	Valutazione di tutti gli elementi dello SREP (almeno)	Sintesi della valutazione SREP complessiva	Livello minimo di impegno/dialogo
2	Trimestrale	Ogni due anni	Annuale	Rapporti continui con l'organo di amministrazione e con l'alta dirigenza dell'ente; rapporti con l'ente per la valutazione di ciascun elemento.
3	Trimestrale	Ogni tre anni	Annuale	Rapporti basati sui rischi con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente; rapporti con l'ente per la valutazione dell'elemento o degli elementi di rischio rilevanti.
4	Trimestrale	Ogni tre anni, adattando l'ambito e la profondità della revisione al profilo di rischio specifico dell'ente	Annuale	Rapporti con l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente almeno ogni tre anni.

54. Nel caso in cui le autorità competenti stabilissero che gli enti presentano profili di rischio simili, esse potrebbero effettuare valutazioni SREP tematiche su più enti sotto forma di una valutazione unica [ad esempio, potrebbe essere effettuata un'analisi del modello di business di tutti i piccoli istituti di credito ipotecario (*small mortgage lenders*), dato che è probabile che vengano individuate le stesse problematiche di sostenibilità economica (*viability*) aziendale per tutti questi istituti]. Le autorità competenti possono inoltre utilizzare metodologie specifiche per l'applicazione dello SREP agli enti con profili di rischio simili, ad esempio modelli di business simili o localizzazione geografica analoga delle esposizioni, ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 4 *bis*, della direttiva 2013/36/UE.
55. Le autorità competenti dovrebbero stabilire un livello di impegno aggiuntivo sulla base delle risultanze scaturite da precedenti valutazioni di uno o più elementi dello SREP, in base alle quali si dovrebbero richiedere più ampie risorse di vigilanza e un maggiore grado di intensità e frequenza, in base alla situazione del singolo ente in termini di rischi e vulnerabilità, a prescindere dalla categoria dell'ente, per gli enti che abbiano ottenuto un punteggio SREP complessivo sfavorevole (almeno su base temporanea).
56. Per gli enti interessati dal programma di revisione prudenziale previsto dall'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero assicurare che il livello di impegno e di applicazione dello SREP sia determinato da tale programma.

57. Nella pianificazione delle attività SREP, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione al coordinamento delle attività con altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella valutazione, in particolare quando l'input è richiesto dall'ente e/o da altre autorità competenti coinvolte nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri di cui al titolo 11 dei presenti orientamenti.

2.4.6 Focus e granularità della valutazione

58. Ai fini della proporzionalità, nel condurre il processo SREP applicando i presenti orientamenti le autorità competenti dovrebbero riconoscere che i diversi elementi, gli aspetti metodologici e i componenti della valutazione previsti nei titoli 4, 5, 6 e 8 non hanno la stessa rilevanza per tutti gli enti; le autorità competenti dovrebbero, ove pertinente, applicare diversi livelli di granularità nella valutazione a seconda della categoria cui è assegnato l'ente, considerando le dimensioni e il modello di business dell'ente nonché la natura, l'ampiezza e la complessità delle sue attività.
59. Tenendo conto dei paragrafi 57 e 58, le autorità competenti possono inoltre identificare le aree di analisi dello SREP su cui condurre una valutazione più dettagliata, mentre per tutti gli altri elementi dello SREP viene effettuata un'analisi meno approfondita ma sufficiente per una adeguata valutazione. Tale modulazione dell'attività può basarsi su una pianificazione pluriennale, sulle circostanze economiche o sulla situazione specifica di un ente. Nel graduare le aree di analisi e la granularità della valutazione, le autorità competenti dovrebbero considerare il profilo di rischio dell'ente, la rilevanza dei diversi rischi e la dinamica degli stessi, tra cui quelle osservate in sede di monitoraggio degli indicatori principali indicati di cui al titolo 3, nelle prove di stress di cui al titolo 12 o nell'esito delle precedenti valutazioni dello SREP.

Titolo 3. Monitoraggio degli indicatori principali

60. Le autorità competenti dovrebbero operare un regolare monitoraggio dei principali indicatori finanziari e non finanziari per monitorare i cambiamenti intervenuti nelle condizioni finanziarie e nei profili di rischio degli enti. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di questo monitoraggio anche per individuare la necessità di aggiornare la valutazione degli elementi dello SREP alla luce delle nuove informazioni rilevanti che esulano dalle attività di vigilanza previste. Quando il monitoraggio rivela un cambiamento significativo del profilo di rischio dell'ente o eventuali anomalie negli indicatori, le autorità competenti dovrebbero indagarne le cause e, ove pertinente, rivedere la valutazione dell'elemento dello SREP in questione, tenuto conto delle nuove informazioni.
61. Seguendo il modello di impegno minimo discusso nel titolo 2, le autorità competenti dovrebbero monitorare i principali indicatori finanziari e non finanziari, almeno su base trimestrale, per tutti gli enti. Tuttavia, in base alle caratteristiche specifiche degli enti o alla situazione, le autorità competenti potrebbero stabilire un monitoraggio più frequente, tenendo conto della disponibilità delle informazioni (come ad esempio i dati di mercato).
62. Le autorità competenti dovrebbero istituire sistemi e modelli di monitoraggio che consentano di individuare cambiamenti e anomalie rilevanti nel comportamento degli indicatori, e fissare soglie, ove pertinente. Le autorità competenti dovrebbero inoltre stabilire procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (*escalation procedure*) per tutti gli indicatori (o combinazioni di indicatori) inclusi nel monitoraggio, al fine di garantire che le anomalie e i cambiamenti rilevanti siano esaminati.
63. Le autorità competenti dovrebbero adattare la serie di indicatori e le rispettive soglie alle caratteristiche specifiche dei singoli enti o dei gruppi di enti con caratteristiche simili (gruppi di enti comparabili). Il sistema degli indicatori, i modelli di monitoraggio e le soglie dovrebbero riflettere le dimensioni, la complessità, il modello di business e il profilo di rischio dell'ente e dovrebbero coprire aree geografiche, settori e mercati in cui l'ente opera.
64. Le autorità competenti dovrebbero individuare gli indicatori da tenere sotto controllo mediante un monitoraggio costante basato in primo luogo sulle regolari segnalazioni di vigilanza e utilizzando le definizioni degli standard comuni per le segnalazioni. Laddove pertinente, quadri operativi (*dashboards*) o indicatori dell'ABE che sono monitorati dall'Autorità stessa potrebbero essere utilizzati come fonte di informazione a fronte della quale è possibile monitorare i singoli enti.
65. Il sistema degli indicatori istituito e i risultati del monitoraggio degli indicatori principali dovrebbero essere utilizzati come input per la valutazione dei rischi che impattano sul capitale

e dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding* nell'ambito dei rispettivi elementi dello SREP.

66. Gli indicatori utilizzati per il monitoraggio dovrebbero comprendere almeno i seguenti indicatori specifici dell'ente:
- a. indicatori finanziari e di rischio che riguardano tutte le categorie di rischio incluse nei presenti orientamenti (cfr. i titoli 6 e 8);
 - b. tutti i coefficienti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla normativa nazionale che dà attuazione alla direttiva 2013/36/UE per il calcolo dei requisiti prudenziali minimi [ad esempio, il capitale di base di classe 1 (*Core Tier 1*, CT1), il coefficiente di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR), il coefficiente di finanziamento stabile netto (*Net Stable Funding Ratio*, NSFR) ecc.];
 - c. i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (*Minimum Requirement for Eligible Liabilities*, MREL), come specificato dalla direttiva 2014/59/UE;
 - d. indicatori di mercato [ad esempio, i prezzi delle azioni, i *credit default swap* (CDS), i differenziali delle obbligazioni (*bond spread*) ecc.] e
 - e. se disponibili, gli indicatori di risanamento utilizzati nei piani di risanamento dell'ente e
 - f. se disponibili, indicatori basati su informazioni quantitative o qualitative tratte da segnalazioni fornite alle autorità competenti che potrebbero indicare la presenza di un rischio di ML/TF.
67. Le autorità competenti dovrebbero associare gli indicatori specifici per gli enti a indicatori macroeconomici, se disponibili, delle aree geografiche, dei settori e dei mercati in cui l'ente opera.
68. L'individuazione di cambiamenti o anomalie significativi emersi dagli indicatori, in particolare nei casi in cui i cambiamenti costituiscano valori anomali per la performance del gruppo di enti comparabili, dovrebbe essere considerata dalle autorità competenti un motivo per svolgere ulteriori indagini. In particolare, le autorità competenti dovrebbero:
- a. stabilire la causa ed effettuare una valutazione della rilevanza del potenziale impatto prudenziale per l'ente;
 - b. documentare la causa e l'esito della valutazione nonché
 - c. rivedere la valutazione del rischio e il punteggio SREP, ove pertinente, alla luce di eventuali nuove risultanze.

69. Le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione la possibilità d'integrare il regolare monitoraggio degli indicatori finanziari e non finanziari chiave con ricerca e analisi di mercato indipendenti, laddove disponibili, in quanto ciò può rappresentare un'utile fonte di punti di vista alternativi.

Titolo 4. Analisi del modello di business

4.1 Considerazioni di carattere generale

70. Il presente titolo specifica i criteri per la valutazione del modello di business e della strategia dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero applicare a un ente tale valutazione allo stesso livello della valutazione SREP complessiva, ma è possibile applicare la valutazione anche al livello delle linee di business o di prodotto, oppure su base tematica.
71. Senza compromettere la responsabilità dell'organo di amministrazione dell'ente nella gestione e organizzazione delle attività o senza indicare preferenze per specifici modelli di business, le autorità competenti dovrebbero condurre regolari analisi del modello di business al fine di valutare i rischi operativi e strategici nonché stabilire:
- ▶ la sostenibilità economica (*viability*) del modello di business dell'ente in base alla sua capacità di generare utili accettabili nel corso dei 12 mesi successivi e
 - ▶ la sostenibilità della strategia dell'ente in base alla sua capacità di generare utili accettabili su un orizzonte temporale di almeno tre anni, in funzione dei propri piani strategici e delle previsioni finanziarie.
72. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare il risultato dell'analisi del modello di business a supporto della valutazione di tutti gli altri elementi dello SREP. Le autorità competenti possono valutare gli aspetti specifici dell'analisi del modello di business, in particolare la valutazione quantitativa del modello di business, come parte della valutazione di altri elementi dello SREP (ad esempio, comprendere la struttura del *funding* può costituire parte della valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità).
73. Le autorità competenti dovrebbero anche utilizzare l'analisi del modello di business a supporto dell'individuazione delle principali vulnerabilità dell'ente, quelle cioè che hanno maggiore probabilità di incidere significativamente sull'ente/portare al suo dissesto in futuro.
74. Le autorità competenti dovrebbero inoltre utilizzare l'analisi del modello di business per valutare le implicazioni prudenziali dei rischi di ML/TF a loro note e connesse con il modello di business dell'ente. A questo proposito, le autorità competenti dovrebbero avvalersi dell'input delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, in particolare delle loro valutazioni dei rischi di ML/TF e di eventuali risultanze relative a debolezze significative nei controlli in tema di AML/CFT di un ente, per integrare le loro risultanze della vigilanza in corso e valutare se diano luogo a preoccupazioni di carattere prudenziale relative al rischio di ML/TF. Se la valutazione indica che il modello di business dell'ente dà luogo a preoccupazioni di carattere prudenziale relative al rischio di ML/TF, le autorità competenti dovrebbero condividere l'esito della

valutazione prudenziale del modello di business con le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ⁽¹⁴⁾.

75. Le autorità competenti dovrebbero seguire le seguenti fasi nell'ambito dell'analisi del modello di business:

- a. valutazione preliminare;
- b. individuazione delle aree di intervento;
- c. valutazione del contesto imprenditoriale;
- d. analisi quantitativa del modello di business corrente;
- e. analisi qualitativa del modello di business corrente;
- f. analisi della strategia proiettata verso il futuro e dei piani finanziari (comprese le modifiche pianificate al modello di business);
- g. valutazione della sostenibilità economica (*viability*) del modello di business;
- h. valutazione della sostenibilità della strategia;
- i. individuazione delle principali vulnerabilità cui sono esposti o possono essere esposti il modello di business e la strategia dell'ente e
- j. sintesi delle risultanze e del punteggio.

76. Per condurre l'analisi del modello di business, le autorità competenti dovrebbero utilizzare almeno le seguenti fonti di informazioni quantitative e qualitative:

- a. piano strategico o piani strategici dell'ente con previsioni attuali e future, nonché ipotesi economiche sottostanti;
- b. rendicontazione finanziaria (ad esempio, conto economico, informativa sul bilancio);
- c. segnalazioni di vigilanza [sistema di segnalazioni prudenziali (COREP) e contabili (FINREP), e centrale dei rischi, se disponibili];
- d. reportistica interna (informazioni sulla gestione, pianificazione del capitale, informative sulla liquidità, relazioni interne sui rischi);

⁽¹⁴⁾ Conformemente agli Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT (EBA/GL/2021/15).

- e. piani di risanamento e risoluzione, compresi i risultati della valutazione della possibilità di risoluzione, forniti dall'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2014/59/UE;
- f. relazioni di terze parti (ad esempio le relazioni della funzione di audit, le relazioni degli analisti del patrimonio netto/del credito) e
- g. altri studi/indagini rilevanti [ad esempio da parte del Fondo monetario internazionale (FMI), delle autorità e delle istituzioni macroprudenziali, delle istituzioni europee].

4.2 Valutazione preliminare

77. Le autorità competenti dovrebbero analizzare le principali attività, le aree geografiche e la posizione di mercato dell'ente per individuare, al più alto livello di consolidamento nella giurisdizione:

- a. le principali aree geografiche;
- b. le principali filiazioni/succursali;
- c. le principali linee di business e
- d. le principali linee di produzione dell'ente.

78. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare una serie di parametri al momento della valutazione e i cambiamenti nel corso del tempo. Tali parametri dovrebbero includere:

- a. il contributo ai ricavi/costi complessivi;
- b. la quota delle attività;
- c. la quota dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) e
- d. la posizione di mercato.

79. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di questa valutazione preliminare per:

- a. stabilire la rilevanza delle aree/linee di business: le autorità competenti dovrebbero stabilire quali aree geografiche, filiazioni/succursali, linee di business e linee di prodotti sono le più rilevanti in funzione del contributo agli utili (ad esempio al conto economico), del rischio (ad esempio sulla base del TREA o di altre misure di rischio) e/o delle priorità organizzative/normative (ad esempio obblighi specifici per le banche del settore pubblico di offrire determinati prodotti). Le autorità competenti dovrebbero utilizzare queste informazioni come base per individuare

su cosa si dovrebbe focalizzare l'analisi del modello di business (che sarà ulteriormente trattata nella sezione 4.3);

- b. individuare il gruppo dei pari: le autorità competenti dovrebbero stabilire il gruppo di enti comparabili relativo all'ente; per condurre un'analisi del modello di business, l'autorità competente dovrebbe stabilire il gruppo di enti comparabili sulla base delle linee di prodotti/business concorrenti che mirano alla stessa fonte di utili/alla stessa clientela (ad esempio, le attività in carte di credito di diversi enti destinate agli utenti che utilizzano carte di credito nel paese X);
- c. sostenere l'applicazione del principio di proporzionalità: le autorità competenti possono utilizzare gli esiti della valutazione preliminare per facilitare l'assegnazione degli enti alle categorie di proporzionalità sulla base della complessità individuata degli enti (come specificato nella sezione 2.1.1).

4.3 Individuazione delle aree di interesse per l'analisi del modello di business

80. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il focus dell'analisi del modello di business. Esse dovrebbero concentrarsi sulle linee di business più importanti in termini di sostenibilità economica (*viability*) o futura sostenibilità del modello di business corrente e/o che abbiano maggiori probabilità di incrementare l'esposizione dell'ente a vulnerabilità esistenti o nuove. Le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. la rilevanza delle linee di business – se talune linee di business sono più importanti in termini di generazione di utili (o perdite);
- b. precedenti risultanze di vigilanza – se le risultanze di altri elementi dello SREP possono fornire indicatori sulle linee di business che richiedono ulteriori indagini;
- c. le risultanze e le osservazioni delle relazioni dell'audit interno o esterno – se la funzione di audit ha individuato questioni specifiche riguardanti la sostenibilità e la sostenibilità economica (*viability*) di alcune linee di business;
- d. l'importanza dei piani strategici – se vi sono linee di business che l'ente intende incrementare in modo sostanziale o diminuire;
- e. i risultati delle revisioni prudenziali tematiche – se un'analisi settoriale ha rivelato problemi di base comuni che richiedono un'ulteriore analisi specifica a livello di ente;
- f. i cambiamenti osservati nel modello di business – se siano intervenuti cambiamenti de facto nel modello di business che si sono verificati senza che l'ente dichiarasse modifiche pianificate o la realizzazione di nuovi piani strategici;

- g. confronti tra enti comparabili – se cioè una linea di business ha prodotto risultati atipici (è ciò risulta essere un’anomalia) rispetto agli enti comparabili;
- h. risultanze e osservazioni tratte dalla valutazione preliminare del modello di business, ivi comprese quelle che indicano una potenziale esposizione del modello di business ai rischi di ML/TF.

4.4 Valutazione del contesto aziendale

81. Per formulare un giudizio sulla plausibilità delle ipotesi strategiche di un ente, le autorità competenti dovrebbero effettuare un’analisi del contesto aziendale, che tenga conto delle condizioni del business corrente e futuro nelle quali un ente opera o potrebbe operare in funzione della propria principale o rilevante esposizione per settore geografico e per attività. Nell’ambito di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero cercare di capire la direzione delle tendenze macroeconomiche e del mercato, nonché le intenzioni strategiche del gruppo di pari.

82. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare tale analisi per comprendere:

- a. le principali variabili macroeconomiche entro cui l’ente, il prodotto o il segmento soggetto a valutazione opera o opererà in funzione delle sue principali aree geografiche. Fra le variabili principali vi sono il prodotto interno lordo (PIL), il tasso di disoccupazione, i tassi di interesse e gli indici dei prezzi delle abitazioni;
- b. il panorama concorrenziale e la sua potenziale evoluzione, considerando le attività del gruppo di enti comparabili. Esempi di aree di revisione includono la crescita prevista del mercato di riferimento (ad esempio il mercato dei mutui residenziali) e le attività e i piani dei principali concorrenti nel mercato di riferimento;
- c. le tendenze generali del mercato che possono avere un impatto sulle prestazioni e sulla redditività dell’ente. Ciò dovrebbe includere, come minimo, le tendenze normative (ad esempio modifiche nella legislazione che regola la distribuzione di prodotti bancari ai privati), le tendenze tecnologiche (ad esempio, passaggi verso piattaforme elettroniche per alcuni tipi di negoziazione) e tendenze sociali/demografiche (ad esempio una maggiore domanda di servizi bancari islamici).

4.5 Analisi del modello di business corrente

83. Per comprendere i mezzi e i metodi utilizzati da un ente per operare e generare utili, le autorità competenti dovrebbero effettuare analisi quantitative e qualitative.

4.5.1 Analisi quantitativa

84. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi delle caratteristiche quantitative del modello di business corrente dell'ente per capire la sua performance finanziaria e la misura in cui questa è influenzata da una propensione al rischio dell'ente superiore o inferiore rispetto agli enti comparabili.

85. Le aree che le autorità competenti devono analizzare dovrebbero includere:

- a. utili e perdite, comprese le tendenze: le autorità competenti dovrebbero valutare la redditività di base dell'ente (ad esempio al netto di voci straordinarie e una tantum), la ripartizione (*breakdown*) dei flussi di reddito, la ripartizione dei costi, gli accantonamenti a fronte del deterioramento e i principali coefficienti [ad esempio il margine di interesse netto, il rapporto costo/reddito (*cost/income*), il tasso di deterioramento dei crediti]. Le autorità competenti dovrebbero considerare in che modo gli elementi di cui sopra si sono evoluti negli ultimi anni e individuare le tendenze sottostanti;
- b. il bilancio, comprese le tendenze: le autorità competenti dovrebbero valutare la composizione delle attività e delle passività, la struttura di *funding*, la variazione del TREA e dei fondi propri, nonché i principali coefficienti [ad esempio, rendimento del capitale netto, capitale di base di classe 1, carenza di *funding* (*funding gap*)]. Le autorità competenti dovrebbero considerare in che modo gli elementi di cui sopra si sono evoluti negli ultimi anni e individuare le tendenze sottostanti;
- c. concentrazioni, comprese le relative tendenze: le autorità competenti dovrebbero valutare le concentrazioni nel conto economico e nello stato patrimoniale per quanto riguarda i clienti, i settori e le aree geografiche. Le autorità competenti dovrebbero considerare in che modo gli elementi di cui sopra si sono evoluti negli ultimi anni e individuare le tendenze sottostanti nonché
- d. la propensione al rischio: le autorità competenti dovrebbero valutare i limiti formali posti dall'ente per tipologia di rischio (rischio di credito, rischio di *funding* ecc.) e il grado di aderenza a tali limiti per comprendere i rischi che l'ente è disposto ad assumersi per orientare la propria performance finanziaria.

4.5.2 Analisi qualitativa

86. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi delle caratteristiche qualitative del modello di business corrente dell'ente per capire i suoi fattori di successo e le principali dipendenze.

87. Le aree che le autorità competenti devono analizzare dovrebbero includere:

- a. le principali dipendenze esterne: le autorità competenti dovrebbero stabilire i principali fattori esogeni che incidono sul successo del modello di business; questi possono includere terzi fornitori, intermediari e specifici fattori di regolamentazione;
- b. le principali dipendenze interne: le autorità competenti dovrebbero stabilire i principali fattori endogeni che incidono sul successo del modello di business; questi possono includere la qualità delle piattaforme informatiche e la capacità operativa e delle risorse;
- c. valore di avviamento (*franchise*): le autorità competenti dovrebbero stabilire la solidità dei rapporti con i clienti, i fornitori e i partner; questo può includere la dipendenza dell'ente dalla sua reputazione, dall'efficacia delle succursali, dalla fidelizzazione della clientela e dall'efficacia dei partenariati e
- d. aree di vantaggio competitivo: le autorità competenti dovrebbero stabilire le aree in cui l'ente gode di un vantaggio competitivo rispetto agli enti comparabili; queste possono includere una di quelle sopra menzionate, come la qualità delle piattaforme informatiche dell'ente, o altri fattori come la rete globale dell'ente, l'ampiezza della sua attività o la sua offerta in termini di prodotti;
- e. nell'analisi, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le indicazioni in base a cui il modello di business e le attività causano un aumento dei rischi di ML/TF, tra cui la raccolta di depositi, la costituzione o l'utilizzo di entità giuridiche in paesi terzi ad alto rischio, individuati ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Ove presenti, queste indicazioni dovrebbero essere integrate da un'analisi quantitativa, ove appropriata, che riguardi in particolare l'entità dei ricavi e dei proventi di operazioni effettuate in tali paesi terzi ad alto rischio, la concentrazione delle esposizioni sui quali l'ente applica misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, a norma del capo II, sezione 3, della direttiva 2015/849. Le autorità competenti dovrebbero scambiare informazioni su queste indicazioni con l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, come indicato nel paragrafo 74.

4.6 Analisi della strategia e dei piani finanziari

88. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi quantitativa e qualitativa *forward-looking* delle proiezioni finanziarie e del piano strategico dell'ente per comprendere le ipotesi, la plausibilità e la rischiosità della propria strategia di business.

89. Le aree che le autorità competenti devono analizzare dovrebbero includere:

- a. la strategia globale: le autorità competenti dovrebbero valutare i principali obiettivi della gestione quantitativa e qualitativa;

- b. la proiezione della performance finanziaria: le autorità competenti dovrebbero valutare la proiezione della performance finanziaria, in cui sono trattate le stesse metriche o metriche simili incluse nell'analisi quantitativa del modello di business corrente;
- c. i fattori di successo (*success drivers*) della strategia e del piano finanziario: le autorità competenti dovrebbero valutare le principali modifiche proposte al modello di business corrente per raggiungere gli obiettivi;
- d. le ipotesi: le autorità competenti dovrebbero stabilire la plausibilità e la coerenza delle ipotesi formulate dall'ente che orientano la sua strategia e le previsioni; queste possono includere ipotesi in aree quali le metriche macroeconomiche, le dinamiche di mercato, la crescita in termini di volume e di margine nei principali prodotti, segmenti e aree geografiche ecc. e
- e. la capacità di esecuzione: le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità di esecuzione degli enti basata sulla capacità della dirigenza di aderire in passato a strategie e previsioni, nonché la complessità e l'ambizione della strategia elaborata rispetto al modello di business corrente. Nel valutare le capacità di esecuzione, le autorità competenti dovrebbero inoltre tenere conto delle capacità di eseguire la strategia dal punto di vista della gestione del rischio.

90. Le autorità competenti possono condurre parti di questa analisi in concomitanza con l'analisi quantitativa e qualitativa del modello di business corrente, in particolare l'analisi della proiezione della performance finanziaria e dei fattori di successo della strategia.

4.7 Valutazione della sostenibilità economica (*viability*) del modello di business

91. Dopo aver effettuato le analisi descritte nelle sezioni 4.4 e 4.5, le autorità competenti dovrebbero formulare, o aggiornare, il loro parere sulla sostenibilità economica (*viability*) del modello di business corrente dell'ente sulla base della sua capacità di generare rendimenti accettabili nel corso dei successivi 12 mesi, tenuto conto della sua performance quantitativa, dei fattori di successo e delle dipendenze, nonché del contesto operativo (*business environment*).

92. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'accettabilità dei rendimenti rispetto ai seguenti criteri:

- a. rendimento del capitale (*return on equity*, ROE) a fronte del costo del capitale (*cost of equity*, COE) o misura equivalente: le autorità competenti dovrebbero valutare se il modello di business genera un rendimento superiore al costo (escluse le misure una tantum) sulla base del ROE a fronte del COE; altre metriche, come il rendimento delle attività (*Return on Assets*, ROA) o il rendimento del capitale

corretto per il rischio, tenendo anche conto dei cambiamenti di queste misure nel corso del ciclo, possono anche supportare tale valutazione;

- b. struttura delle fonti di finanziamento: le autorità competenti dovrebbero valutare se la composizione delle fonti di finanziamento si adatta al modello di business e alla strategia; la presenza di volatilità o di disallineamenti nella composizione delle fonti di finanziamento possono indicare che un modello di business o una strategia, anche se genera rendimenti superiori ai costi, può non essere solido/a o sostenibile dato il contesto operativo attuale o futuro e
- c. la propensione al rischio: le autorità competenti dovrebbero valutare se il modello di business o la strategia dell'ente si basano su una propensione al rischio, a livello di singolo rischio (ad esempio di credito, di mercato) o più generale, che è considerata elevata o recante un'anomalia rispetto al gruppo di enti comparabili al fine di generare rendimenti sufficienti.

4.8 Valutazione della sostenibilità della strategia dell'ente

93. Dopo aver effettuato le analisi di cui alle sezioni 4.4-4.6, le autorità competenti dovrebbero formulare, o aggiornare, il proprio giudizio sulla sostenibilità della strategia dell'ente sulla base della capacità di questo di generare rendimenti accettabili, come sopra definito, su un orizzonte temporale di almeno tre anni basato sui suoi piani strategici e sulle sue previsioni finanziarie e tenuto conto della valutazione della vigilanza riguardo il contesto operativo.

94. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare la sostenibilità della strategia dell'ente in base agli aspetti seguenti:

- a. la plausibilità delle ipotesi dell'ente e la performance finanziaria prospettata rispetto al giudizio di vigilanza sul contesto operativo attuale e futuro;
- b. l'impatto sulla performance finanziaria prospettata del giudizio di vigilanza sul contesto operativo (se esso diverge dall'ipotesi formulata dall'ente) e
- c. il livello di rischio della strategia (ossia la complessità e il grado di ambizione della strategia rispetto al modello di business corrente) e la conseguente probabilità di successo basata sulle probabili capacità di esecuzione dell'ente (misurate in funzione del successo dell'ente nell'eseguire precedenti strategie di simile entità o della performance effettuata fino alla data attuale rispetto al piano strategico e tenendo conto delle capacità di eseguire la strategia dal punto di vista della gestione dei rischi).

4.9 Individuazione delle principali vulnerabilità

95. Dopo aver condotto l'analisi del modello di business, le autorità competenti dovrebbero individuare le principali vulnerabilità cui sono esposti o possono essere esposti il modello di business e la strategia dell'ente, considerando tutti gli aspetti seguenti:

- a. la scarsa performance finanziaria attesa;
- b. il fare affidamento su una strategia non realistica;
- c. le eccessive concentrazioni o la volatilità (ad esempio degli utili, delle entrate, dei clienti soggetti a misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui al capo II, sezione 3, della direttiva 2015/849, paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9 di tale direttiva, depositi e attività in custodia/gestione relativi ai suddetti paesi terzi ad alto rischio);
- d. l'eccessiva assunzione di rischi;
- e. le problematiche legate alla struttura di *funding*;
- f. importanti questioni esterne (ad esempio minacce poste dalla regolamentazione quali l'obbligo del «*ring-fencing*» per le unità di business) e
- g. rischi ambientali, sociali e di governance e relativo impatto sulla sostenibilità economica (*viability*), sulla sostenibilità del modello di business, e sulla resilienza nel lungo termine dell'ente.

96. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un parere sulla sostenibilità economica (*viability*) del modello di business dell'ente e sulla sostenibilità della sua strategia, nonché sulle misure necessarie per affrontare problemi e criticità.

4.10 Sintesi delle risultanze e punteggio

97. Sulla base della valutazione della sostenibilità economica (*viability*) e della sostenibilità del modello di business, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio complessivo sulla sostenibilità economica (*viability*) del modello di business e sulla sostenibilità della strategia nonché dei rischi potenziali per la sostenibilità economica (*viability*) di un ente emersi da tale valutazione. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio sulla sostenibilità economica (*viability*) assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 2.

Tabella 2. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio sul modello di business e sulla strategia

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	Il modello di business e la strategia comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente genera rendimenti solidi e stabili che sono accettabili tenuto conto della sua propensione al rischio e struttura di <i>funding</i>. • Non vi sono concentrazioni significative di attività o fonti di reddito concentrate non sostenibili. • L'ente ha una forte posizione competitiva nei mercati di elezione e attua una strategia in grado di rafforzare tale posizione. • L'ente elabora previsioni finanziarie basate su ipotesi plausibili riguardanti il contesto operativo futuro. • I piani strategici sono appropriati tenuto conto del modello di business corrente e delle capacità esecutive della dirigenza.
2	Il modello di business e la strategia comportano un livello di rischio medio-basso per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente genera rendimenti medi rispetto agli enti comparabili e/o alla performance storica che sono ampiamente accettabili tenuto conto della sua propensione al rischio e della struttura di <i>funding</i>. • Si riscontrano alcune concentrazioni di attività o fonti di reddito concentrate. • L'ente affronta la pressione competitiva sui suoi prodotti/servizi in uno o più mercati principali. Sussiste qualche dubbio in merito alla sua strategia volta a fronteggiare la situazione. • L'ente elabora previsioni finanziarie sulla base di ipotesi ottimistiche riguardo al futuro contesto operativo. • I piani strategici sono ragionevoli tenuto conto del modello di business corrente e delle capacità esecutive della dirigenza, ma non sono esenti da rischi.
3	Il modello di business e la strategia comportano un livello di rischio medio-elevato per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente genera rendimenti che sono spesso scarsi o instabili, o fa affidamento su una propensione al rischio o una struttura di <i>funding</i> per generare rendimenti adeguati che sollevano preoccupazione sotto il profilo della vigilanza.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Vi sono significative concentrazioni di attività o fonti di reddito concentrate. • L'ente si trova in una posizione competitiva debole per i propri prodotti/servizi nei mercati di elezione, e può avere poche linee di business con buone prospettive. La quota di mercato dell'ente potrebbe subire una drastica riduzione. Sussistono dubbi in merito alla sua strategia volta a fronteggiare la situazione. • L'ente elabora previsioni finanziarie sulla base di ipotesi eccessivamente ottimistiche riguardo al futuro contesto operativo. • I piani strategici possono non essere plausibili tenuto conto del modello di business corrente e delle capacità esecutive della dirigenza.
4	<p>Il modello di business e la strategia comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente genera rendimenti molto scarsi e altamente instabili o fa affidamento su una propensione al rischio o una struttura di <i>funding</i> inaccettabile per generare rendimenti adeguati. • L'ente possiede concentrazioni estreme di attività o fonti di reddito concentrate non sostenibili. • L'ente ha una posizione competitiva molto debole per i propri prodotti/servizi nei mercati di elezione e partecipa nelle linee di business con prospettive molto scarse. È poco probabile che i piani strategici fronteggino la situazione. • L'ente elabora previsioni finanziarie sulla base di ipotesi eccessivamente non realistiche in merito al futuro contesto operativo. • I piani strategici non sono plausibili tenuto conto del modello di business corrente e delle capacità esecutive della dirigenza.

Titolo 5. Valutazione della governance e del sistema complessivo dei controlli interni dell'ente

5.1 Considerazioni di carattere generale

98. Le autorità competenti dovrebbero valutare se i sistemi di governance interna siano adeguati e commisurati al profilo di rischio, al modello di business, alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'ente. Dovrebbero individuare il grado di aderenza dell'ente ai requisiti previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea (UE) in materia di sani sistemi di governance interna e individuare eventuali carenze. Le autorità competenti dovrebbero nello specifico valutare se i sistemi di governance interna garantiscano la sana gestione dei rischi e comprendano una sorveglianza nonché adeguati controlli interni. Le autorità competenti dovrebbero stabilire l'eventuale sussistenza di rischi rilevanti derivanti da scarsi sistemi di governance interna e il loro effetto potenziale sul profilo di rischio e sulla sostenibilità dell'ente.
99. Per lo SREP la valutazione della governance e del sistema complessivo dei controlli interni dell'ente dovrebbe includere una valutazione delle seguenti aree:
- a. assetto generale della governance interna, che dovrebbe comprendere una chiara struttura organizzativa;
 - b. composizione, organizzazione e funzionamento dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati, ove costituiti;
 - c. cultura societaria e del rischio;
 - d. politiche e prassi di remunerazione;
 - e. il sistema dei controlli interni che dovrebbe comprendere una gestione interna dei rischi indipendente e ben funzionante, funzioni di conformità e di audit interno;
 - f. l'assetto di gestione del rischio, inclusi l'ICAAP e l'ILAAP, un processo di approvazione di nuovi prodotti che tenga conto delle modifiche sostanziali apportate a prodotti, sistemi e processi nonché transazioni straordinarie;
 - g. l'integrità delle procedure amministrative e contabili;
 - h. politica e strategia in materia di esternalizzazione;
 - i. tecnologie dell'informazione e della comunicazione e continuità operativa e

j. la pianificazione del risanamento.

100. La valutazione della governance interna dovrebbe confluire nella valutazione specifica della gestione e dei controlli dei rischi di cui ai titoli 6 e 8, così come la valutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP dovrebbe confluire nella valutazione SREP del capitale (titolo 7) e nella valutazione SREP della liquidità (titolo 9). Allo stesso modo, l'analisi rischio per rischio dei calcoli e delle stime di capitale contenute nell'ICAAP riesaminati ai sensi del titolo 7 e le carenze così individuate dovrebbero confluire nella valutazione dell'assetto complessivo dell'ICAAP esaminato nel presente titolo.

101. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (¹⁵), la valutazione dell'assetto della governance interna dovrebbe includere la verifica dell'esistenza di sistemi e meccanismi di governance per garantire che l'ente sia conforme ai requisiti applicabili in materia di AML/CFT e tenere conto di eventuali informazioni supplementari trasmesse dall'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT in merito alla valutazione di tali sistemi e meccanismi.

5.2 Assetto generale della governance interna

102. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna, gli Orientamenti dell'ABE/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (¹⁶), gli Orientamenti dell'ABE sugli obblighi di informativa (¹⁷), gli Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione (¹⁸) e gli Orientamenti dell'ABE per sane politiche di remunerazione (¹⁹), la valutazione dell'assetto della governance interna da parte delle autorità competenti dovrebbe comprendere una valutazione del fatto che l'ente sia in grado di dimostrare o meno come minimo che:

- a. i compiti dell'organo di amministrazione sono definiti con chiarezza e sussiste una distinzione tra i compiti della funzione di gestione (esecutiva) e quelli della funzione di supervisione strategica (non esecutiva) e che vengono attuati idonei sistemi di governance;
- b. è stata costituita una struttura organizzativa e operativa idonea e trasparente con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, incluse quelle dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati;

(¹⁵) Orientamenti dell'ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/05).

(¹⁶) Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06).

(¹⁷) [Orientamenti dell'ABE sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del regolamento \(UE\) n. 575/2013](#) (EBA/GL/2016/11).

(¹⁸) [Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione](#) (EBA/GL/2019/02).

(¹⁹) [Orientamenti dell'ABE per sane politiche di remunerazione](#) ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull'informativa ai sensi dell'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2021/04).

- c. l'organo di amministrazione ha predisposto le strategie generali di business e del rischio e ne assicura l'attuazione, compresa la definizione della propensione al rischio dell'ente su base individuale e consolidata con il coinvolgimento dell'organo di amministrazione;
- d. la cultura del rischio mediante le relative politiche e la loro attuazione, compresa la comunicazione e la formazione, sono adeguate;
- e. è stato attuato un processo di selezione e di valutazione di idoneità per i membri dell'organo di amministrazione e il personale che riveste ruoli chiave;
- f. è in atto un quadro adeguato ed efficace di governance interna e di controllo interno con una gestione dei rischi indipendente, funzioni di conformità e audit interno che dispongano di autorità, levatura e risorse nella misura sufficiente per svolgere le loro funzioni;
- g. sono state attuate una politica e prassi di remunerazione in linea con i principi di remunerazione stabiliti agli articoli da 92 a 95 della direttiva 2013/36/UE e negli Orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione;
- h. sono stati attuati meccanismi volti a garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di reportistica finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e di conformità alle disposizioni legislative e agli standard pertinenti;
- i. sono attuate una politica e una strategia di esternalizzazione che prendono in considerazione l'impatto della esternalizzazione sulle attività dell'ente e i rischi cui questo è esposto;
- j. è stata predisposto, controllato e regolarmente valutato l'assetto della governance interna da parte dell'organo di amministrazione e
- k. l'assetto della governance interna è trasparente nei confronti dei portatori di interessi, inclusi gli azionisti.

5.3 Organizzazione e funzionamento dell'organo di amministrazione

103. In conformità degli articoli 74 e 91 della direttiva 2013/36/UE e degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna nonché degli Orientamenti dell'ABE/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, le autorità competenti dovrebbero valutare se:

- a. siano attuati sistemi che garantiscono l'idoneità individuale e collettiva dell'organo di amministrazione e l'idoneità individuale del personale che riveste ruoli chiave e che tali sistemi siano usati in maniera efficace al momento di una nomina, quando si verificano modifiche sostanziali (ad esempio, quelle che impattano sulle condizioni valutate

nell'ambito dell'iniziale verifica della professionalità e onorabilità) in modo continuativo, compreso per la comunicazione alle autorità competenti interessate;

- b. la composizione e la pianificazione della successione dell'organo di amministrazione siano appropriati;
- c. l'organo di amministrazione preveda una politica per promuovere la diversità al proprio interno, fatte salve le norme antidiscriminazione, e se tale politica in materia di diversità si rifletta nella politica di assunzione per l'organo di amministrazione, garantendo una rosa di candidati sufficientemente diversificata e, per quanto riguarda enti significativi, se abbiano fissato un obiettivo quantitativo per la rappresentanza del genere sottorappresentato;
- d. esista un'interazione efficace tra le funzioni di gestione e quella di supervisione dell'organo di amministrazione;
- e. l'organo di amministrazione nella propria funzione di gestione diriga l'attività in modo adeguato e la funzione di vigilanza controlli e monitori il processo decisionale e le azioni della dirigenza (*management*);
- f. tutti i membri dell'organo di amministrazione agiscano in modo indipendente;
- g. sussista un impegno sufficiente di tempo da parte dei membri dell'organo di amministrazione per lo svolgimento delle loro funzioni;
- h. sia osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore in enti significativi, come prevista dall'articolo 91, paragrafo 3 della direttiva 2013/36/UE;
- i. siano attuate adeguate prassi e procedure di governance interna per l'organo di amministrazione e i suoi comitati, ove costituiti, e
- j. l'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e in quella di vigilanza, e il comitato dei rischi, ove costituito, abbiano adeguato accesso alle informazioni sulla situazione di rischio dell'ente.

5.4 Valori societari e cultura del rischio

104. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia una cultura societaria adeguata e trasparente che sia idonea, nonché valori societari sani e coerenti e una cultura del rischio che sia completa e proporzionata alla natura, all'ampiezza, alla complessità dei rischi inerenti al modello di business e alle attività dell'ente, nonché coerente alla sua propensione al rischio.
105. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna, le autorità competenti dovrebbero valutare se:

- a. l'organo di amministrazione conosca e comprenda appieno la struttura legale, organizzativa e operativa dell'ente [il principio «conosci la tua struttura» (*know your structure*)] e ne assicuri la conformità con la strategia aziendale e di rischio approvata e con la propensione al rischio;
- b. gli enti non abbiano predisposto strutture opache o ingiustificatamente complesse senza alcuna motivazione economica o giuridica, o strutture tali da far pensare che possano essere utilizzate per un obiettivo legato a reati finanziari. Nel predisporle, l'organo di amministrazione deve comprendere le strutture complesse, il loro scopo e i rischi specifici associati alle stesse, garantendo che siano adeguatamente coinvolte le funzioni di controllo interno;
- c. gli enti abbiano sviluppato una cultura del rischio integrata e complessiva, basata sulla completa comprensione e su una visione olistica dei rischi a cui fanno fronte e delle modalità con cui vengono gestiti, prendendo in considerazione la propensione al rischio dell'ente;
- d. la cultura etica societaria e del rischio dell'ente promuova un ambiente di discussione costruttiva in cui i processi decisionali incoraggiano un ampio ventaglio di pareri;
- e. gli enti abbiano attuato procedure e processi interni indipendenti per l'immediata denuncia delle irregolarità (*whistle-blowing*) tali da consentire di trasmettere informazioni in modo anonimo all'organo di amministrazione e ad altre funzioni competenti;
- f. gli enti gestiscano in modo adeguato i conflitti di interesse a livello di ente e abbiano istituito una politica sul conflitto di interesse per il personale per gestire i conflitti tra gli interessi privati del personale e gli interessi dell'ente;
- g. gli enti individuino, documentino e gestiscano adeguatamente potenziali conflitti di interesse derivanti da prestiti o altre transazioni con membri dell'organo di amministrazione e le loro parti correlate;
- h. gli enti garantiscano che non venga discriminato il personale e che vi siano pari opportunità per tutti i generi;
- i. sia presente una comunicazione forte, chiara ed efficace delle strategie, dei valori aziendali, di un codice di condotta e/o un altro strumento analogo, dei rischi e delle altre politiche a tutto il personale rilevante, e la cultura del rischio sia applicata a tutti i livelli dell'ente e
- j. nell'ambito del codice di condotta, gli enti stabiliscano principi e forniscano esempi in merito a comportamenti accettabili e inaccettabili legati, in particolare, a informazioni inesatte o illeciti professionali in ambito finanziario, reati economici e finanziari, fra cui, ma non solo, frode, riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF), pratiche antitrust,

sanzioni finanziarie, corruzione, manipolazione di mercato, vendita di prodotti inadeguati e altre violazioni della normativa a tutela dei consumatori, illeciti fiscali, commessi direttamente o indirettamente, anche mediante sistemi di arbitraggio dei dividendi illegali o vietati.

5.5 Politiche e prassi di remunerazione

106. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di politiche e prassi di remunerazione, come specificato negli articoli da 92 a 95 della direttiva 2013/36/UE, per il personale la cui attività professionale abbia un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente, e di politiche di remunerazione adeguate e neutre rispetto al genere per tutti i membri del personale. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna e gli Orientamenti dell'ABE sulle politiche e prassi di remunerazione, le autorità competenti dovrebbero valutare se:

- a. la politica di remunerazione sia coerente con le strategie aziendali e di rischio dell'ente, la cultura e i valori aziendali, gli interessi a lungo termine dell'ente e le misure adottate per evitare i conflitti di interesse, non incoraggi un'eccessiva assunzione del rischio e sia mantenuta e approvata dall'organo di amministrazione;
- b. la politica di remunerazione sia neutra rispetto al genere e gli enti abbiano adottato misure adeguate per monitorare nel tempo lo sviluppo del divario retributivo di genere;
- c. il personale le cui attività professionali abbiano un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante) sia adeguatamente identificato e siano correttamente applicati i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e del regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, in particolare per quanto riguarda:
 - i. l'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'identificazione del personale e
 - ii. le disposizioni in materia di esclusione del personale identificato solo in base ai criteri quantitativi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione;
- d. gli enti abbiano effettuato un'allocazione corretta tra le componenti fisse e variabili della remunerazione, prestando particolare attenzione al trattamento delle indennità o delle remunerazioni in base al ruolo, alla remunerazione variabile garantita, al trattamento di fine rapporto ecc.;
- e. la combinazione della remunerazione variabile e fissa sia adeguata, le disposizioni che limitano la componente variabile della remunerazione – al 100 % della componente fissa della remunerazione (200 % con l'approvazione degli azionisti) – siano rispettate e la

remunerazione variabile non sia erogata tramite strumenti o modalità che favoriscono l'inosservanza della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013;

- f. la remunerazione variabile per il personale più rilevante sia basata sui risultati, siano rispettati i requisiti in materia di differimento, trattenute, pagamento in strumenti finanziari, applicazione di malus e restituzione (*clawback*) e l'ente non utilizzi veicoli o pratiche volte ad aggirare i requisiti in materia di remunerazione;
- g. gli enti applichino correttamente i requisiti in materia di remunerazione su base consolidata o subconsolidata, ai sensi dell'articolo 109 della direttiva 2013/36/UE e
- h. gli enti tengano in adeguata considerazione restrizioni relative alla remunerazione variabile in seguito alla ricezione di aiuti statali o per via di raccomandazioni o decisioni di autorità competenti.

5.6 Sistema dei controlli interni

107. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente dispone di un sistema dei controlli interni adeguato. Tale valutazione dovrebbe includere come minimo:
- a. l'eventuale predisposizione da parte dell'ente di adeguate politiche scritte di controllo interno e l'attuazione di un sistema di controlli interni nelle unità operative, in altre unità pertinenti e nell'ambito delle funzioni di controllo interno indipendente;
 - b. l'eventuale sussistenza di un processo decisionale chiaro, trasparente e documentato con una chiara attribuzione delle responsabilità per l'attuazione del sistema dei controlli interni e delle sue componenti;
 - c. l'eventuale presenza di un'adeguata separazione delle funzioni e di restrizioni alla diffusione delle informazioni, se necessario;
 - d. l'eventuale efficacia e il possesso di risorse, autorità e peso adeguati e sufficienti per svolgere la loro missione da parte di tutte le funzioni di controllo interno indipendenti e, se necessario, della possibilità di accesso diretto all'organo di amministrazione nella sua funzione di vigilanza;
 - e. l'eventuale copertura, da parte del quadro di controllo interno, di tutte le aree dell'ente, con una chiara allocazione delle unità operative e di supporto responsabili in primo luogo di stabilire e mantenere adeguate politiche e procedure di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - f. l'eventuale sussistenza del necessario e tempestivo scambio delle informazioni, tra cui politiche, meccanismi e procedure e loro aggiornamenti, in modo da garantire che l'organo di amministrazione, le linee di business e le unità interne, inclusa ciascuna funzione di controllo interno indipendente, siano in grado di svolgere i propri compiti;

- g. l'eventuale attuazione di un processo e di una politica per l'approvazione di nuovi prodotti (*New Product Approval Policy*, NPAP), compreso un processo per le modifiche sostanziali o transazioni straordinarie che preveda un ruolo chiaramente specificato per le funzioni indipendenti di gestione dei rischi e di conformità, che siano approvati dall'organo di amministrazione e
- h. l'eventuale capacità dell'ente di produrre e utilizzare a fini gestionali relazioni scritte sul rischio (*risk reports*) che siano:
 - i. tempestive, accurate, concise, complete, chiare e utili, nonché
 - ii. prodotte e comunicate alle parti interessate con frequenza adeguata e
- i. l'eventuale sottoposizione delle raccomandazioni di audit interno a una procedura formale di «*follow-up*» da parte dei rispettivi livelli della dirigenza, al fine di garantire e riferire in merito alla loro attuazione efficace e tempestiva.

Funzione di gestione dei rischi

108. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito una funzione indipendente di gestione dei rischi e, almeno, se tale funzione:
- a. rappresenti una caratteristica organizzativa centrale che copre l'ente nel suo complesso ed è strutturata in modo da poter attuare politiche di rischio e controllare l'assetto di gestione del rischio, oltre a essere coinvolta attivamente in tutte le decisioni significative in materia di gestione dei rischi;
 - b. garantisca l'identificazione, la misurazione, la valutazione, il monitoraggio e la corretta segnalazione di tutti i rischi a livello di gruppo da parte delle unità interne o delle linee di business pertinenti e la conformità alla strategia di rischio;
 - c. valuti in modo indipendente eventuali violazioni della propensione al rischio o dei relativi limiti e informi le unità operative e l'organo di amministrazione, raccomandando possibili misure correttive.
109. Tenendo conto degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna, le autorità competenti dovrebbero valutare se il responsabile della funzione di gestione dei rischi disponga di sufficiente esperienza, autorità, levatura e indipendenza.

Funzione di conformità

110. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito una funzione di conformità permanente, indipendente ed efficace e, almeno, se tale funzione:

- a. sia soggetta a una politica di conformità ben documentata, comunicata a tutto il personale e verificata dall'organo di amministrazione;
- b. garantisca che il monitoraggio della conformità sia eseguito mediante un programma di monitoraggio della conformità strutturato e ben definito e che la politica di conformità sia rispettata.

111. Tenendo conto degli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna, le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti abbiano nominato un responsabile per la funzione di conformità al loro interno. Qualora tale persona sia contemporaneamente il responsabile della funzione di gestione dei rischi o svolga un altro ruolo di alta dirigenza, le autorità competenti dovrebbero valutare se possano sorgere conflitti di interesse.

Funzione di audit interno

112. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito un'efficace funzione di audit interno che:

- a. rispetti gli standard professionali nazionali e internazionali;
- b. abbia il proprio scopo, autorità e responsabilità definiti in un mandato che riconosca gli standard professionali e sia approvata dall'organo di amministrazione;
- c. tuteli la propria autonomia organizzativa e l'obiettività dei revisori interni, anche mediante un'adeguata separazione dei compiti e linee di segnalazione dirette all'organo di amministrazione;
- d. valuti l'adeguatezza del sistema di governance dell'ente, compresa l'eventualità che le politiche e procedure esistenti si mantengano adeguate e conformi ai requisiti legali e di regolamentazione, alle decisioni dell'organo di amministrazione e alla propensione al rischio e alla strategia dell'ente;
- e. valuti se le procedure siano attuate correttamente ed efficacemente (ad esempio, la conformità ai requisiti per la conduzione delle transazioni, la conformità dei livelli di rischio effettivamente sostenuti alla propensione al rischio e ai relativi limiti ecc.);
- f. valuti l'adeguatezza, la qualità e l'efficacia dei controlli esercitati e delle segnalazioni effettuate dalle unità operative e dalle funzioni di gestione dei rischi e di conformità;
- g. copra adeguatamente tutte le aree nel piano di audit basato sul rischio, compresi l'ICAAP, l'ILAAP e la NPAP e
- h. accerti l'osservanza da parte dell'ente delle politiche interne e delle relative normative dell'UE e nazionali, e affronti eventuali scostamenti da ciascuna di queste.

5.7 Sistema di gestione del rischio

113. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito un idoneo quadro generale di gestione dei rischi e adeguati processi di gestione dei rischi. Tale valutazione dovrebbe includere almeno la verifica:
- a. dell'adeguatezza della strategia di rischio, della propensione al rischio e del quadro generale di gestione dei rischi e della sua attuazione su base individuale e consolidata;
 - b. degli schemi ICAAP e ILAAP;
 - c. delle capacità di svolgere prove di stress e dei relativi risultati;
 - d. dell'istituzione da parte dell'ente di una funzione indipendente di gestione dei rischi che copra l'ente nel suo complesso, che sia coinvolta attivamente nell'elaborazione della strategia di rischio dell'ente e delle decisioni significative di gestione dei rischi, e che fornisca all'organo di amministrazione e alle unità operative tutte le informazioni rilevanti relative al rischio;
 - e. della presenza nell'ente di un responsabile della funzione di gestione dei rischi con sufficiente esperienza, indipendenza e anzianità e, ove necessario, con accesso diretto all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica;
 - f. della capacità della funzione indipendente di gestione dei rischi di assicurare la misurazione del rischio dell'ente, i processi di valutazione e di monitoraggio;
 - g. dell'attuazione da parte dell'ente di politiche e procedure per individuare, misurare, monitorare, attenuare e segnalare i rischi e l'associata concentrazione dei rischi e della conformità di queste procedure ai limiti di rischio e alla propensione al rischio dell'ente o siano approvate dall'organo di amministrazione e
 - h. dell'istituzione da parte dell'ente di processi consolidati per l'approvazione di decisioni su cui il responsabile della funzione di gestione dei rischi o il responsabile della conformità hanno espresso un parere negativo.

5.7.1 Il sistema e la strategia riguardanti la propensione al rischio

114. Nel valutare il quadro generale di gestione dei rischi, le autorità competenti dovrebbero considerare quanto esso sia integrato nella strategia generale dell'ente e in che modo vi incida. Le autorità competenti dovrebbero, in particolare, valutare se sussistono adeguati e coerenti collegamenti tra la strategia operativa e quella relativa al rischio, la propensione al rischio e il quadro generale di gestione dei rischi, del capitale e della liquidità.
115. Nel verificare la strategia del rischio, la propensione al rischio e l'assetto di gestione del rischio di un ente, le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. se la responsabilità dell'organo di amministrazione con riferimento alla strategia del rischio, alla propensione al rischio e l'assetto di gestione del rischio di un ente sia esercitata in pratica mediante un'adeguata direzione e supervisione;
- b. se la strategia del rischio e la propensione al rischio prendano in considerazione tutti i rischi rilevanti cui è esposto l'ente e contengano limiti al rischio, livelli di tolleranza e soglie;
- c. se siano coerenti e attuate la strategia del rischio e la propensione al rischio;
- d. se il sistema di propensione al rischio sia prospettico (*forward-looking*) e in linea con l'orizzonte di pianificazione strategica previsto nella strategia aziendale e se sia regolarmente revisionato;
- e. se la strategia del rischio e la propensione al rischio prendano adeguatamente in considerazione i livelli di tolleranza al rischio e le risorse finanziarie dell'ente (cioè la propensione al rischio dovrebbe essere coerente con i requisiti di vigilanza in materia di fondi propri e di liquidità e con altre misure di vigilanza) e
- f. se la dichiarazione relativa alla strategia del rischio e alla propensione al rischio sia documentata per iscritto e resti traccia della comunicazione della stessa al personale dell'ente.

5.7.2 Processi ICAAP e ILAAP

116. Le autorità competenti dovrebbero esaminare periodicamente l'ICAAP e l'ILAAP degli enti sulla base delle informazioni fornite da questi ultimi in conformità degli Orientamenti dell'ABE sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP ⁽²⁰⁾ e stabilire la loro solidità, efficacia e completezza secondo i criteri specificati nella presente sezione. Le autorità competenti dovrebbero altresì esaminare in che modo l'ICAAP e l'ILAAP siano integrati nelle prassi generali di gestione dei rischi e di gestione strategica, compresa la pianificazione del capitale e della liquidità.
117. Tali valutazioni dovrebbero contribuire al calcolo di requisiti di fondi propri aggiuntivi propri e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, come indicato nel titolo 7, nonché alla valutazione dell'adeguatezza della liquidità, come indicato nel titolo 9.

Solidità dell'ICAAP e dell'ILAAP

118. Per valutare la solidità dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero valutare se le politiche, i processi, gli input e i modelli che costituiscono l'ICAAP e l'ILAAP siano proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dell'ICAAP e dell'ILAAP a valutare e mantenere un livello di capitale e di liquidità interni appropriati a copertura dei rischi cui l'ente

⁽²⁰⁾ Orientamenti dell'ABE sull'acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP ai fini dello SREP ([EBA/GL/2016/10](#)).

è o potrebbe essere esposto, e prendere decisioni di tipo operativo (ad esempio, per l'allocazione di capitale nell'ambito del piano d'impresa), anche in condizioni di stress in linea con gli Orientamenti dell'ABE in materia di prove di stress.

119. Nella valutazione della solidità dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero, ove pertinente, considerare se:
- a. le metodologie e le ipotesi applicate dagli enti siano adeguate e coerenti fra i rischi, siano fondate su solidi dati empirici, utilizzino parametri solidamente calibrati e vengano applicate allo stesso modo per la misurazione del rischio e la gestione del capitale e della liquidità;
 - b. il livello di confidenza sia coerente con la propensione al rischio e se le ipotesi di diversificazione interna riflettano il modello di business e le strategie di rischio;
 - c. la definizione e la composizione di risorse interne disponibili in termini di capitale o liquidità considerate dall'ente ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP siano coerenti con i rischi misurati dall'ente e siano ammissibili per il calcolo dei fondi propri e delle riserve di liquidità e
 - d. la distribuzione/ripartizione fra le linee di business o le entità giuridiche delle risorse interne di capitale o liquidità disponibili rifletta adeguatamente il rischio cui ciascuna di queste è o può essere esposta, e prenda debitamente in considerazione eventuali vincoli giuridici o operativi sulla trasferibilità di tali risorse.

Efficacia dell'ICAAP e dell'ILAAP

120. Nel valutare l'efficacia dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero esaminare il loro utilizzo nel processo decisionale e nel processo di gestione a tutti i livelli dell'ente (ad esempio, fissazione dei limiti, misurazione delle prestazioni ecc.). Le autorità competenti dovrebbero valutare come l'ente utilizzi l'ICAAP e l'ILAAP nell'ambito della propria gestione dei rischi, del capitale e della liquidità [prova dell'utilizzo, (*use test*)]. La valutazione dovrebbe tenere conto delle interconnessioni e del funzionamento interdipendente dell'ICAAP/ILAAP con il sistema di definizione della propensione al rischio, con la gestione dei rischi, della liquidità e del capitale, comprese le strategie prospettive di raccolta, e se siano idonei per il modello di business e la complessità dell'ente.

121. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di politiche, procedure e strumenti per favorire:

- a. una chiara individuazione delle funzioni e/o dei comitati pertinenti responsabili dei diversi elementi dell'ICAAP e dell'ILAAP (ad esempio, modellizzazione e quantificazione, audit interno e convalida, monitoraggio e segnalazione, riporto gerarchico di situazioni problematiche (*issue escalation*), ecc.);

- b. la pianificazione del capitale e della liquidità: il calcolo delle risorse di capitale e di liquidità su base *forward-looking* (anche in ipotetici scenari di stress) in relazione alla strategia complessiva o a operazioni significative;
- c. l'assegnazione e il monitoraggio delle risorse di capitale e di liquidità fra le linee di business e le tipologie di rischio (ad esempio, i limiti di rischio definiti per le linee di business, le entità o per i singoli rischi sono coerenti con l'obiettivo di garantire l'adeguatezza complessiva delle risorse interne di capitale e liquidità);
- d. la segnalazione regolare e tempestiva dell'adeguatezza del capitale e della liquidità all'alta dirigenza e all'organo di amministrazione (in particolare, la frequenza delle segnalazioni dovrebbe essere adeguata rispetto ai rischi e allo sviluppo del volume operativo, alle riserve interne esistenti e al processo decisionale interno per consentire alla dirigenza dell'ente di mettere in atto azioni correttive prima che l'adeguatezza del capitale e della liquidità sia compromessa) e
- e. la consapevolezza e le azioni dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione nel momento in cui la strategia operativa e/o importanti operazioni individuali possono essere incompatibili con l'ICAAP e con il capitale interno disponibile (ad esempio, l'approvazione da parte dell'alta dirigenza di un'operazione significativa che potrebbe avere un impatto rilevante sul capitale interno disponibile) o con l'ILAAP e le risorse interne di liquidità disponibili.

122. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'organo di amministrazione dimostri un adeguato impegno nei confronti dell'ICAAP e dell'ILAAP e li conosca adeguatamente, inclusi i relativi risultati. Nello specifico, dovrebbero analizzare se l'organo di amministrazione approva o meno l'ICAAP e l'ILAAP e i relativi risultati e, ove pertinente, gli esiti della convalida interna dell'ICAAP e dell'ILAAP.

123. Le autorità competenti dovrebbero valutare la misura in cui l'ICAAP e l'ILAAP abbiano una natura prospettica. Le autorità competenti dovrebbero effettuare tale valutazione verificando la compatibilità dell'ICAAP e dell'ILAAP con i piani di capitale e di liquidità e i piani strategici.

Completezza dell'ICAAP e dell'ILAAP

124. Le autorità competenti dovrebbero valutare la copertura nell'ICAAP e nell'ILAAP delle linee di business, delle entità giuridiche e dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto, e se essi siano conformi ai requisiti di legge. In particolare, dovrebbero valutare:

- a. se l'ICAAP e l'ILAAP siano attuati in modo omogeneo e proporzionale per tutte le linee di business e le entità giuridiche dell'ente con riferimento all'individuazione e alla valutazione dei rischi;

- b. se l'ICAAP e l'ILAAP coprano tutti i rischi rilevanti, indipendentemente dal fatto che il rischio derivi da entità non soggette a consolidamento [società veicolo (SPV), entità create a scopi speciali (SPE)] e
- c. laddove ogni entità abbia meccanismi o processi di governance diversi da quelli delle altre entità del gruppo, se tali differenze siano giustificate (ad esempio, l'adozione di modelli avanzati solamente in una parte del gruppo può essere giustificata dalla mancanza di dati sufficienti per stimare i parametri per alcune linee di business o entità giuridiche, a condizione che tali linee di attività o entità giuridiche non rappresentino una fonte di concentrazione del rischio per il resto del portafoglio).

5.7.3 Valutazione delle prove di stress dell'ente

125. Le autorità competenti dovrebbero verificare e valutare i programmi delle prove di stress degli enti e la loro conformità agli Orientamenti dell'ABE sulle prove di stress dell'ente, considerando le dimensioni e l'organizzazione interna degli enti e la natura, l'ampiezza e la complessità delle loro attività, con riferimento in particolare ai sistemi di governance, alle infrastrutture di dati, all'uso delle prove di stress nell'ICAAP e nell'ILAAP e agli atti di gestione indicati nel titolo 4 dei menzionati orientamenti.
126. Le autorità competenti dovrebbero eseguire una valutazione qualitativa dei programmi delle prove di stress nonché una valutazione quantitativa dei risultati delle prove di stress. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione gli esiti delle valutazioni qualitative e quantitative congiuntamente ai risultati delle prove di stress di vigilanza (cfr. il titolo 12) ai fini della valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità dell'ente e della determinazione della risposta di vigilanza adeguata per le carenze individuate.
127. Le valutazioni prudenziali dei programmi delle prove di stress degli enti e i risultati delle diverse prove di stress eseguite dall'ente nell'ambito del proprio programma di prove di stress potrebbero contribuire alla valutazione dei diversi elementi dello SREP, e nello specifico:
- a. all'individuazione delle possibili vulnerabilità o debolezze nella gestione dei rischi e nei controlli sulle singole aree di rischio. Queste dovrebbero essere utilizzate dalle autorità competenti come ulteriore fonte di informazioni per la valutazione dei singoli rischi per il capitale ai sensi del titolo 6 dei presenti orientamenti o i rischi per la liquidità o la raccolta ai sensi del titolo 8 dei presenti orientamenti. Le analisi di sensibilità e di scenario svolte da un ente possono essere utilizzate per valutare l'esposizione ai rischi individuali e la relativa sensibilità a fattori di rischio sottostanti;
 - b. all'identificazione delle possibili carenze nei sistemi complessivi della governance e dei controlli interni dell'ente. Queste dovrebbero essere utilizzate dalle autorità competenti come ulteriore fonte di informazioni ai fini della valutazione SREP della governance e dei controlli interni dell'ente. I risultati delle prove di stress dell'ente potranno inoltre essere utilizzati nella valutazione della pianificazione patrimoniale e, in particolare, della relativa dimensione temporale di quest'ultima;

- c. alla quantificazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza della liquidità, specialmente nel caso in cui l'autorità competente non abbia sviluppato specifici *supervisory benchmark* per i requisiti di liquidità o non applichi le prove di stress di vigilanza per la liquidità.

Valutazione qualitativa dei programmi delle prove di stress dell'ente

128. Nel valutare i programmi delle prove di stress dell'ente, le autorità competenti dovrebbero considerare tutte le fonti pertinenti di informazione sui programmi e sulle metodologie delle prove di stress, comprese le valutazioni interne dell'ente e la convalida o le verifiche eseguite dalle funzioni di controllo interno indipendenti nonché le informazioni e le stime fornite da terzi, ove disponibili.
129. Le autorità competenti dovrebbero valutare le modalità con cui gli enti definiscono, gestiscono e supervisionano i loro programmi delle prove di stress, nonché l'adeguatezza di tali programmi considerando, in particolare:
 - a. la capacità dell'ente e delle sue infrastrutture, comprese la disponibilità dei dati e la loro aggregazione, per attuare il programma delle prove di stress nelle singole linee di business ed entità e all'interno del gruppo, ove pertinente.
 - b. l'adeguatezza delle possibili interconnessioni tra prove di stress sulla solvibilità e prove di stress sulla liquidità;
 - c. l'adeguatezza della valutazione dei programmi delle prove di stress da parte degli enti per determinarne l'efficacia e la solidità e
 - d. l'adeguatezza della frequenza delle prove di stress, considerando il loro ambito e la loro tipologia, la natura, l'ampiezza, le dimensioni e la complessità delle attività degli enti, le caratteristiche del portafoglio e il contesto macroeconomico.
130. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare l'utilizzo dei risultati delle prove di stress nella gestione strategica e dei rischi degli enti, in particolare:
 - a. quanto siano integrate le prove di stress nel sistema di gestione dei rischi dell'ente e nel processo di definizione della propensione al rischio e dei relativi limiti;
 - b. il coinvolgimento dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione nel programma delle prove di stress e la relativa reportistica interna dell'ente;
 - c. l'integrazione delle prove di stress e dei loro risultati nel processo decisionale all'interno dell'ente.
131. Nel valutare i programmi delle prove di stress, i risultati di queste ultime e le azioni gestionali proposte, le autorità competenti dovrebbero considerare prospettive idiosincratiche e di sistema. Nello specifico, le azioni gestionali dovrebbero preliminarmente essere valutate

da una prospettiva interna con riferimento alla loro plausibilità, considerando le specificità di un singolo ente. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le azioni gestionali anche da una prospettiva di sistema, dal momento che a tale livello altri enti potrebbero essere inclini a considerare azioni simili che, quindi, diverrebbero poco plausibili.

132. Nel valutare azioni gestionali con un effetto sul capitale o sulla posizione finanziaria generale di un ente, le autorità competenti dovrebbero considerare la loro fattibilità in situazioni di stress e le tempistiche per l'attuazione delle azioni. Nello specifico, le azioni gestionali dovrebbero essere completate e attuate nel corso dell'orizzonte temporale della prova di stress. Le autorità competenti possono inoltre prendere in considerazione, ove pertinente, le azioni gestionali che saranno completate più tardi rispetto all'orizzonte temporale della prova di stress.
133. Le autorità competenti dovrebbero considerare l'efficacia dei programmi delle prove di stress nell'individuare le vulnerabilità operative rilevanti e prenderla in considerazione quando valutano la sostenibilità economica (*viability*) del modello di business dell'ente e la sostenibilità delle loro strategie (cfr. il titolo 4).
134. Nel caso di gruppi transfrontalieri, nel valutare i programmi delle prove di stress e i risultati di queste ultime, le autorità competenti dovrebbero considerare la trasferibilità del capitale e della liquidità tra le entità legali o tra le unità operative durante lo stress, così come il funzionamento di eventuali accordi di sostegno finanziario infragrupo sottoscritti, prendendo in considerazione le difficoltà di raccolta che si potrebbero presentare in condizioni di stress.

Valutazione quantitativa delle prove di stress degli enti

135. Le autorità competenti, oltre a svolgere la valutazione qualitativa sopra indicata, dovrebbero valutare e contestare la scelta e l'uso degli scenari, delle ipotesi e delle metodologie, verificando in particolare:
- a. la severità degli scenari, considerando altresì quelli definiti nelle prove inverse di stress, la probabilità che si verifichino e la loro pertinenza per il modello di business dell'ente;
 - b. se gli scenari siano severi ma plausibili, internamente coerenti e prospettici;
 - c. se gli scenari riguardino tutte le principali vulnerabilità specifiche dell'ente e includano tutti i prodotti materiali e le linee di business;
 - d. l'impatto delle ipotesi sulle risultanze delle prove di stress.
136. Nel contestare gli scenari, le ipotesi e i risultati delle prove di stress degli enti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare, ove appropriato, i risultati, gli scenari e le ipotesi delle prove di stress di vigilanza, incluse le pertinenti prove di stress condotte a livello regionale da varie autorità quali l'ABE, l'FMI e il SEBC/SERB, nonché la valutazione qualitativa specificata sopra,

per stabilire la misura in cui è possibile fare riferimento al programma delle prove di stress degli enti e ai suoi risultati.

137. Nel caso in cui le autorità competenti individuino carenze nella progettazione degli scenari o nelle ipotesi utilizzate dall'ente, possono richiedere agli enti di condurre nuovamente le prove di stress o alcune loro parti, utilizzando ipotesi modificate fornite dalle autorità competenti o specifici scenari stabiliti (ad esempio, scenari ancoraggio (*anchor*) definiti negli Orientamenti dell'ABE relativi alle prove di stress degli enti).
138. Le autorità competenti dovrebbero valutare i risultati delle prove di stress, in particolare per quanto riguarda le prove svolte nel contesto della gestione del capitale e della liquidità, comprese quelle ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP (cfr. anche la sezione 5.7.2) e dovrebbero garantire che, in uno scenario di stress utilizzato ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, il coefficiente di capitale sia influenzato negativamente in seguito, per esempio, a migrazioni nel rating di credito, a una riduzione dei margini di interesse netti o a perdite di negoziazione.
139. Nelle verifiche delle prove di stress svolte nel contesto della gestione del capitale e della liquidità, anche ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP, le autorità competenti dovrebbero svolgere una valutazione combinata dell'impatto dei risultati delle prove di stress sui fabbisogni di capitale e di liquidità nonché su altri pertinenti requisiti di vigilanza. A tale scopo le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente in uno scenario avverso sia in grado di mantenere il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (*Total SREP Capital Requirement*, TSCR) applicabile in ogni momento, e se abbia individuato una serie di azioni gestionali per far fronte a potenziali violazioni del TSCR.
140. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare l'impatto delle prove di stress sulla leva finanziaria (*leverage ratio*) dell'ente, nonché le sue passività ammissibili detenute ai fini del requisito minimo in materia di passività ammissibili (MREL) ai sensi della direttiva 2014/59/UE.
141. Nella valutazione dei risultati delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero inoltre prendere in considerazione tutte le future modifiche di regolamentazione conosciute che incidono sugli enti nell'ambito e nell'orizzonte temporale della conduzione della prova di stress. Le autorità competenti dovrebbero analogamente prendere in considerazione tutte le modifiche conosciute dei futuri requisiti patrimoniali (ad esempio, valutazioni integralmente applicate) nel valutare i risultati delle prove di stress e la sostenibilità economica (*viability*) del modello di business.

5.7.4 Nuovi prodotti e modifiche significative

142. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente dispone di una NPAP ben documentata, approvata dall'organo di amministrazione, che faccia fronte allo sviluppo di nuovi mercati, prodotti e servizi, ivi compresi i relativi processi e sistemi sottostanti, alle modifiche rilevanti apportate a quelli esistenti, nonché a transazioni straordinarie.

143. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la funzione di gestione dei rischi e la funzione di conformità sono adeguatamente coinvolte nell'approvazione dei nuovi prodotti o di modifiche significative ai prodotti, processi e sistemi esistenti, verificando che l'approvazione dei nuovi prodotti sia collegata all'adeguatezza dei rispettivi controlli.

5.8 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e gestione della continuità operativa

144. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna e con gli Orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology - ICT) e di sicurezza ⁽²¹⁾, le autorità competenti dovrebbero stabilire se le tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'ente siano efficaci e affidabili e se tali sistemi supportino in pieno le capacità di aggregazione dei dati sui rischi in condizioni normali e in condizioni di stress. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente sia almeno in grado di:

- a. generare dati aggregati precisi, coerenti, completi e affidabili sui rischi per le unità operative e l'ente nel suo complesso;
- b. acquisire e aggregare tutti i dati rilevanti sui rischi all'interno dell'ente;
- c. generare in modo tempestivo e con sufficiente frequenza dati aggregati e aggiornati sui rischi e la reportistica in merito e
- d. generare dati aggregati e adattabili sui rischi e la reportistica in merito per soddisfare una vasta gamma di richieste estemporanee da parte dell'organo di amministrazione o delle autorità competenti, comprese richieste ad hoc dovute al cambiamento di esigenze interne o esterne.

145. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia istituito un'efficace gestione della continuità operativa con collaudati piani di emergenza e di continuità operativa nonché piani di risposta a situazioni di grave catastrofe per tutte le sue funzioni, tra cui risorse e funzioni critiche esternalizzate, e se i piani menzionati consentano di recuperarle in modo credibile.

5.9 Rischi di ML/TF e preoccupazioni prudenziali

146. In fase di analisi dell'assetto della governance interna e dei controlli dell'ente, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare le valutazioni che hanno ricevuto dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e stabilire se queste valutazioni diano luogo a preoccupazioni prudenziali. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, se dalle risultanze emergono debolezze rilevanti nei sistemi e nei controlli dell'ente in tema di AML/CFT. Per contro, se la valutazione dell'autorità competente indica le carenze nei controlli interni e nella struttura di governance

⁽²¹⁾ Orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology - ICT) e di sicurezza (EBA/GL/2019/04).

di un ente e i suoi controlli interni danno luogo a preoccupazioni prudenziali relative al rischio di ML/TF, le autorità competenti dovrebbero condividere l'esito di tale valutazione con le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ⁽²²⁾.

147. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'assetto generale della governance dell'ente includa anche la gestione dei rischi di ML/TF.

148. In linea con gli Orientamenti dell'ABE sulla governance interna ⁽²³⁾ e gli Orientamenti dell'ABE/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ⁽²⁴⁾, le autorità competenti dovrebbero valutare, da un punto di vista prudenziale, se vengano rispettati gli obblighi dell'organo di amministrazione in merito ai rischi di ML/TF. Le autorità competenti dovrebbero considerare tutte le informazioni supplementari provenienti dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT in seguito alla loro valutazione, in linea con gli Orientamenti dell'ABE sulle politiche e sulle procedure in relazione alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile AML/CFT ⁽²⁵⁾.

5.10 Piani di risanamento

149. Per valutare la governance e i controlli interni dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutte le risultanze e le carenze individuate al momento della valutazione dei piani di risanamento e degli accordi di pianificazione del risanamento (*recovery planning*) condotte ai sensi degli articoli 6 e 8 della direttiva 2014/59/UE.

150. In modo analogo, le risultanze della valutazione degli elementi dello SREP, fra cui i sistemi di governance e dei controlli interni dell'intero ente, dovrebbero confluire nella valutazione dei piani di risanamento.

5.11 Applicazione a livello consolidato e conseguenze per le entità del gruppo

151. A livello consolidato, oltre agli elementi trattati nelle sezioni precedenti, le autorità competenti dovrebbero valutare se:

- a. l'organo di amministrazione dell'ente su base consolidata conosca sia l'organizzazione del gruppo sia i ruoli delle diverse entità che lo compongono nonché i collegamenti e le relazioni fra loro;

⁽²²⁾ Conformemente agli Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT (EBA/GL/2021/15)

⁽²³⁾ Orientamenti dell'ABE sulla governance interna (EBA/GL/2021/05).

⁽²⁴⁾ Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2021/06).

⁽²⁵⁾ Orientamenti dell'ABE sulle politiche e sulle procedure in relazione alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile AML/CFT ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/05).

- b. la struttura organizzativa e giuridica del gruppo, ove pertinente, sia chiara e trasparente e idonea alle dimensioni e alla complessità della attività e delle operazioni;
 - c. l'ente abbia istituito un sistema informativo e di reportistica efficace della gestione a livello di gruppo applicabile a tutte le unità operative ed entità giuridiche, e se le informazioni siano messe tempestivamente a disposizione dell'organo di amministrazione dell'impresa madre dell'ente;
 - d. l'organo di amministrazione dell'ente su base consolidata abbia elaborato strategie coerenti a livello di gruppo, fra cui una strategia di rischio e un sistema riguardante la propensione al rischio a livello di gruppo;
 - e. la gestione dei rischi del gruppo copra tutti i rischi rilevanti, indipendentemente dal fatto che il rischio derivi da entità non soggette a consolidamento (tra cui SPV, SPE, società immobiliari, istituti giuridici, entità gestite per conto di clienti in qualità di amministratore fiduciario o designato) e crei una visione globale di tutti i rischi;
 - f. l'ente effettui prove di stress periodiche che interessano tutti i rischi e le entità rilevanti in conformità degli Orientamenti dell'ABE relative alle prove di stress degli enti e
 - g. la funzione di audit interno a livello di gruppo sia indipendente, abbia un piano di audit basato sul rischio a livello di gruppo, disponga di personale e risorse sufficienti, abbia un peso adeguato e risponda direttamente all'organo di amministrazione dell'ente consolidante.
152. Nell'effettuare presso le filiazioni la valutazione della governance e del sistema complessivo dei controlli interni dell'ente, oltre agli elementi elencati nel presente titolo, le autorità competenti dovrebbero valutare in che modo le politiche e le procedure a livello di gruppo siano attuate in modo coerente a livello di filiazione, e se le entità del gruppo abbiano adottato misure per garantire che le loro operazioni siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5.12 Sintesi delle risultanze e punteggio

153. A seguito delle valutazioni di cui sopra le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sull'adeguatezza dei sistemi di governance e dei controlli interni dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio sulla sostenibilità economica (*viability*) assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 3.

Tabella 3. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio sulla governance interna e sui controlli interni dell'ente

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	Le carenze nei meccanismi di governance interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un basso livello di rischio alla sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente dispone di una struttura organizzativa solida e trasparente con chiare responsabilità e una separazione fra le funzioni che assumono rischi e quelle che li gestiscono e li controllano. • Vige una sana cultura societaria, una sana gestione dei conflitti di interesse e dei processi per l'immediata denuncia delle irregolarità (<i>whistle-blowing</i>). • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono appropriati. • L'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione è adeguato ed è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore, ove pertinente. • L'ente adotta una politica in materia di «diversità» che promuove una composizione variegata del consiglio e si conforma agli obiettivi stabiliti. • La politica di remunerazione è in linea con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine dell'ente. • L'assetto di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, la NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità, sono appropriati. • Il sistema dei controlli interni e i controlli interni sono appropriati. • Le funzioni di gestione dei rischi, di conformità e di audit interno sono indipendenti e dispongono di risorse sufficienti; la funzione di audit interno opera in modo efficace in conformità delle norme e degli standard internazionali stabiliti. • Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i meccanismi per assicurare la continuità operativa sono appropriati.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Il piano di risanamento è credibile e le modalità di pianificazione del risanamento (<i>recovery planning</i>) sono appropriate.
2	<p>Le carenze nei meccanismi di governance interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un livello medio-basso di rischio alla sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente dispone di una struttura organizzativa ben solida e trasparente con chiare responsabilità e una separazione tra le funzioni che assumono rischi e quelle che li gestiscono e li controllano. • Vige una cultura societaria ampiamente sana, una gestione ampiamente sana dei conflitti di interesse e dei processi per l'immediata denuncia delle irregolarità (<i>whistle-blowing</i>). • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono di gran lunga appropriati. • L'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione è di gran lunga adeguato e, ove pertinente, è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore. • L'ente adotta una politica in materia di «diversità» che promuove una composizione variegata del consiglio e si conforma in larga misura agli obiettivi stabiliti e attua adeguate misure per conseguire gli obiettivi definiti nella politica. • La politica di remunerazione è ampiamente in linea con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine dell'ente. • l'assetto di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, la NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e della liquidità, sono in larga misura appropriati. • Il sistema dei controlli interni e i controlli interni sono in larga misura appropriati. • Le funzioni di gestione dei rischi, di conformità e di audit interno sono

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<p>indipendenti e le operazioni degli stessi sono di gran lunga efficaci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i meccanismi per assicurare la continuità operativa sono in larga misura adeguati. • Il piano di risanamento è in gran parte credibile. Le modalità di pianificazione del risanamento (<i>recovery planning</i>) sono in gran parte appropriate.
3	<p>Le carenze nei meccanismi di governance interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un livello medio-elevato di rischio alla sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La struttura organizzativa e le responsabilità dell'ente non sono pienamente trasparenti e le funzioni che assumono rischi non sono completamente separate dalle funzioni che li gestiscono e li controllano. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza della cultura societaria, della gestione dei conflitti di interesse e/o dei processi di immediata denuncia delle irregolarità (<i>whistle-blowing</i>). • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza della composizione e del funzionamento dell'organo di amministrazione. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza dell'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione e, ove opportuno, non è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore. • L'ente non adotta una politica in materia di «diversità» o non adotta adeguate misure per conseguire un adeguato livello di diversità. • Vi sono problemi legati al fatto che la politica di remunerazione può entrare in conflitto con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine. • Sussistono dubbi sull'adeguatezza del sistema di gestione del rischio e dei processi di gestione del rischio, fra cui l'ICAAP, l'ILAAP, la NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e/o della liquidità.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e dei controlli interni. • Sussistono dubbi circa l'indipendenza e il funzionamento efficace della gestione dei rischi, delle funzioni di conformità e di audit interno. • Sussistono dubbi circa l'adeguatezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei meccanismi per assicurare la continuità operativa. • Il piano di risanamento possiede potenziali carenze rilevanti e/o ostacoli rilevanti per la sua attuazione e le preoccupazioni della vigilanza non sono state pienamente affrontate. Sussistono dubbi circa l'adeguatezza dell'organizzazione della pianificazione del risanamento.
4	<p>Le carenze nei meccanismi di governance interna e nei meccanismi di controlli dei rischi dell'ente pongono un elevato livello di rischio alla sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La struttura organizzativa e le responsabilità dell'ente non sono trasparenti e l'assunzione di rischi non è separata dalle funzioni di gestione e controllo dei rischi. • La cultura societaria, la gestione dei conflitti di interesse e/o dei processi di immediata denuncia delle irregolarità (<i>whistle-blowing</i>) sono inadeguate. • La composizione e il funzionamento dell'organo di amministrazione sono inappropriati. • L'impegno in termini di tempo per lo svolgimento delle funzioni dei membri dell'organo di amministrazione è insufficiente e, ove pertinente, non è osservata la limitazione del numero di incarichi di amministratore. • L'ente non adotta una politica in materia di «diversità», l'organo di amministrazione non è diversificato e l'ente non adotta adeguate misure per conseguire un adeguato livello di diversità. • La politica di remunerazione è in conflitto con la strategia di rischio e gli interessi a lungo termine dell'ente.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none">• l'assetto di gestione del rischio e i processi di gestione del rischio, tra cui l'ICAAP, l'ILAAP, la NPAP, il programma delle prove di stress, la pianificazione del capitale e/o della liquidità sono inappropriati.• La funzione di gestione dei rischi, di conformità e/o di audit interno non è indipendente e/o le funzioni di audit interno non operano in conformità delle norme e dei requisiti internazionali stabiliti; le operazioni non sono efficaci.• Il quadro di controllo interno e i controlli interni sono inadeguati.• I sistemi informativi e i meccanismi per assicurare la continuità operativa sono inadeguati.• Il piano di risanamento possiede carenze rilevanti e/o ostacoli rilevanti per la sua attuazione e le preoccupazioni della vigilanza non sono state pienamente affrontate. L'organizzazione della pianificazione del risanamento è inadeguata.

Titolo 6. Valutazione dei rischi che impattano sul capitale

6.1 Considerazioni di carattere generale

154. Le autorità competenti dovrebbero valutare e assegnare un punteggio ai rischi che impattano sul capitale ritenuti rilevanti per l'ente.
155. Lo scopo del presente titolo è quello di fornire metodologie comuni di cui tener conto nella valutazione dei singoli rischi e della gestione e dei controlli del rischio. Il titolo non intende essere esaustivo e consente alle autorità competenti di prendere in considerazione altri criteri aggiuntivi che possano essere considerati rilevanti in base alla propria esperienza e alle caratteristiche specifiche dell'ente.
156. Il presente titolo offre alle autorità competenti orientamenti per la valutazione e l'assegnazione di punteggi per quanto riguarda i seguenti rischi che impattano sul capitale:
- a. rischio di credito e di controparte;
 - b. il rischio di mercato;
 - c. rischio operativo;
 - d. rischio di tasso di interesse da attività diverse da quelle per la negoziazione [*Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)*].
157. Il titolo individua anche un gruppo di sottocategorie all'interno di ciascuna delle categorie di rischio di cui sopra, che deve essere preso in considerazione quando si valutano i rischi che impattano sul capitale. A seconda della rilevanza di eventuali sottocategorie per un ente specifico, i rischi possono essere valutati e associati a un punteggio a livello individuale.
158. La decisione in merito alla rilevanza dipende dal giudizio di vigilanza. Tuttavia, per il rischio di credito in valuta estera, alla luce della raccomandazione del CERS sui prestiti in valuta estera ⁽²⁶⁾, la rilevanza dovrebbe essere determinata tenendo conto della seguente soglia:
- i prestiti in valuta estera a favore di prenditori privi di copertura costituiscono almeno il 10 % del portafoglio prestiti complessivo di un ente (totale dei prestiti a società non finanziarie e famiglie), qualora tale portafoglio prestiti complessivo costituisca almeno il 25 % delle attività totali dell'ente.

⁽²⁶⁾ Raccomandazione del CERS sui prestiti in valuta estera ([CERS/2011/1](#)) (GU C 342 del 22.11.2011, pag. 1).

159. Le autorità competenti dovrebbero valutare anche altri rischi ritenuti rilevanti per un ente specifico, ma non elencati sopra [ad esempio il *pension risk*, il rischio di reputazione, il rischio strategico e di *business*, il rischio di intervento, la concentrazione all'interno di una particolare tipologia di rischio (*intra-risk concentration*) e la concentrazione di diverse categorie di rischio (*inter-risk concentration*)]. Quanto segue può agevolare il processo di individuazione:
- a. fattori che orientano il TREA;
 - b. rischi individuati nell'ICAAP dell'ente;
 - c. rischi derivanti dal modello di business dell'ente (anche quelli individuati da altri enti che operano con un modello di business simile);
 - d. informazioni derivanti dal monitoraggio degli indicatori principali;
 - e. risultanze e osservazioni da relazioni di audit interni o esterni e
 - f. raccomandazioni e orientamenti emanati dall'ABE, oltre agli avvisi e alle raccomandazioni trasmessi dalle autorità macroprudenziali o dal comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).
160. Gli elementi di cui sopra dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità competenti quando pianificano l'intensità della propria attività di vigilanza in relazione alla valutazione di un rischio specifico.
161. Per il rischio di credito, di mercato e operativo, le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità dell'ente con i requisiti minimi previsti dalla normativa esecutiva dell'UE e nazionale. Tuttavia, i presenti orientamenti estendono l'ambito di applicazione della valutazione che va al di là dei requisiti minimi per consentire alle autorità competenti di avere una visione completa dei rischi che impattano sul capitale.
162. Nel valutare i rischi che impattano sul capitale, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione l'impatto potenziale del rischio del costo del *funding* secondo la metodologia di cui al titolo 8, e possono decidere sulla necessità di adottare misure per mitigare tale rischio.
163. Nell'applicazione delle metodologie di cui al presente titolo, le autorità competenti dovrebbero individuare indicatori quantitativi rilevanti e altre metriche, che potrebbero essere utilizzate anche per monitorare gli indicatori principali, come specificato nel titolo 3.
164. Per ogni rischio rilevante, le autorità competenti dovrebbero valutare ed esprimere nel punteggio di rischio:
- a. il rischio intrinseco (esposizione al rischio) e
 - b. la qualità e l'efficacia della gestione e dei controlli dei rischi.

165. Il diagramma di flusso della valutazione è illustrato nella figura 4 di seguito.

Figura 1. Diagramma di flusso della valutazione riguardante i rischi che impattano sul capitale



166. Nell'effettuare le proprie valutazioni, le autorità competenti dovrebbero utilizzare tutte le fonti di informazione disponibili, incluse le segnalazioni di vigilanza, le segnalazioni ad hoc concordate con l'ente, metriche e relazioni interne dell'ente (ad esempio la relazione dell'audit interno, le relazioni sulla gestione del rischio, le informazioni dall'ICAAP), le relazioni sulle ispezioni in loco e le relazioni esterne (ad esempio le comunicazioni dell'ente agli investitori, alle agenzie di rating). Mentre la valutazione è destinata a essere specifica dell'ente, il confronto con enti comparabili dovrebbe essere preso in considerazione per individuare la potenziale esposizione ai rischi che impattano sul capitale. A tal fine, gli enti comparabili dovrebbero essere definiti in base al rischio e potrebbero differire da quelli individuati per l'analisi del modello di business o altre analisi.

167. Nella valutazione dei rischi che impattano sul capitale, le autorità competenti dovrebbero anche valutare l'accuratezza e il grado di prudenza nel calcolo dei requisiti minimi di fondi propri per individuare situazioni in cui i calcoli minimi dei fondi propri possono sottostimare il reale livello di rischio. Tale valutazione dovrebbe contribuire alla determinazione di requisiti di fondi propri aggiuntivi previsti alla sezione 7.2.3.

168. L'esito della valutazione di ciascun rischio rilevante dovrebbe rispecchiarsi in una sintesi delle risultanze che fornisca una spiegazione dei principali fattori che determinano il rischio (*risk drivers*) e un punteggio del rischio, come specificato nelle seguenti sezioni.

6.2 Valutazione del rischio di credito e di controparte

6.2.1 Considerazioni di carattere generale

169. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito derivante da tutte le esposizioni del portafoglio bancario o *banking book* (comprese le voci fuori bilancio). Esse dovrebbero altresì valutare il rischio di credito della controparte e il rischio di regolamento che potrebbero rientrare sia nel *banking book* sia nel portafoglio di negoziazione o *trading book*.

170. Nel valutare il rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutte le componenti che determinano potenziali perdite su crediti, e in particolare: la probabilità di un evento creditizio (ossia *default*) o di eventi creditizi correlati, che riguardano principalmente i prenditori di credito e la loro capacità di rimborsare i rispettivi obblighi; la dimensione delle esposizioni soggette al rischio di credito; e il tasso di recupero delle esposizioni creditizie in caso di prenditori di credito in *default*. Per tutte queste componenti, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità che le componenti possano deteriorarsi nel tempo e peggiorare rispetto ai risultati attesi.
171. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero anche verificare attentamente che i rischi di ML/TF vengano presi in considerazione nel contesto del processo di concessione del credito e, tra l'altro, che l'ente attui sistemi e controlli per garantire che i fondi utilizzati per il rimborso dei prestiti provengano da fonti legittime, conformemente agli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti ⁽²⁷⁾.

6.2.2 Valutazione del rischio di credito intrinseco

172. Mediante la valutazione del rischio di credito intrinseco le autorità competenti dovrebbero stabilire i principali fattori di esposizione al rischio di credito dell'ente e valutare la significatività dell'impatto prudenziale di tale rischio per l'ente. La valutazione del rischio di credito intrinseco dovrebbe quindi essere strutturata attorno alle seguenti fasi principali:
- a. valutazione preliminare;
 - b. valutazione della natura e della composizione del portafoglio crediti;
 - c. valutazione della qualità del portafoglio crediti;
 - d. valutazione del livello e della qualità dell'attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, CRM) nonché
 - e. valutazione del livello degli accantonamenti e degli aggiustamenti delle valutazioni dei crediti (*credit valuation adjustment*, CVA).
173. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito in termini sia attuali che prospettici. Inoltre dovrebbero combinare l'analisi del rischio di credito corrente del portafoglio con la valutazione della strategia, della propensione e dei limiti per il rischio di credito dell'ente (potenzialmente nel quadro della valutazione più ampia della strategia condotta nell'ambito dell'analisi del modello di business). Le autorità competenti dovrebbero altresì considerare in che modo gli sviluppi macroeconomici attesi, e in condizioni di stress, potrebbero influire su questi elementi e in ultima analisi sugli utili e sui fondi propri dell'ente.
174. Le autorità competenti dovrebbero in primo luogo effettuare la valutazione a livello sia di portafoglio sia di classe di attività. Ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero anche

⁽²⁷⁾ Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (ABE/GL/2020/06)

effettuare una valutazione più granulare, potenzialmente a livello di singolo prestatore di credito o di operazione. Le autorità competenti possono inoltre utilizzare tecniche di campionamento (*sampling techniques*) quando valutano il rischio del portafoglio.

175. Le autorità competenti possono effettuare la valutazione verticalmente (cioè valutando tutte le dimensioni per ciascun sottoportafoglio) oppure orizzontalmente (ossia considerando una dimensione, ad esempio la qualità del credito, per l'intero portafoglio).

Valutazione preliminare

176. Per stabilire l'ambito di applicazione della valutazione del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti del rischio di credito cui l'ente è o può essere esposto. Per fare ciò, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell'ente con gli enti comparabili e da tutte le altre attività di vigilanza.

177. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

- a. la strategia e la propensione al rischio di credito, nonché i relativi limiti;
- b. il requisito in materia di fondi propri per il rischio di credito rispetto al requisito di fondi propri complessivo ed eventualmente il capitale interno allocato a fronte del rischio di credito rispetto al capitale interno complessivo, comprese le variazioni storiche in questo dato e le previsioni, se disponibili;
- c. la natura, le dimensioni, la composizione e la qualità delle voci creditizie in bilancio e fuori bilancio dell'ente;
- d. il livello e la variazione nel tempo dei deterioramenti e delle riduzioni di valore nonché del tasso di default del portafoglio crediti e
- e. la performance corretta per il rischio del portafoglio crediti.

178. Le autorità competenti dovrebbero effettuare l'analisi preliminare tenendo conto delle variazioni intervenute negli aspetti di cui sopra nel corso del tempo al fine di formarsi un parere con cognizione di causa dei principali fattori di rischio di credito dell'ente.

179. Le autorità competenti dovrebbero concentrare le loro valutazioni su quei fattori e portafogli ritenuti più rilevanti.

Natura e composizione del portafoglio crediti

180. Le autorità competenti dovrebbero valutare la natura delle esposizioni creditizie (cioè le tipologie di prestatori di credito e di esposizioni) per individuare i fattori di rischio sottostanti nonché analizzare la composizione del rischio del portafoglio crediti dell'ente. Le autorità

competenti dovrebbero eseguire questa analisi in termini sia attuali sia prospettici, alla luce della situazione macroeconomica generale.

181. Nel compiere detta valutazione, le autorità competenti dovrebbero anche considerare in che modo la natura dell'esposizione al rischio di credito può incidere sulle dimensioni dell'esposizione (ad esempio, linee di credito/margini non utilizzati dai prenditori di credito, denominazione in valuta estera ecc.), tenendo conto della capacità giuridica dell'ente di annullare unilateralmente gli importi non utilizzati delle linee di credito impegnate.
182. Per valutare la natura del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione almeno le seguenti sottocategorie di rischio di credito, eseguendo una valutazione più dettagliata delle sottocategorie che sono ritenute più pertinenti per l'ente:
 - a. il rischio di concentrazione del credito;
 - b. il rischio di credito di controparte e il rischio di regolamento;
 - c. il rischio paese;
 - d. il rischio di credito da cartolarizzazioni;
 - e. il rischio di prestiti in valuta estera;
 - f. finanziamenti specializzati;
 - g. il rischio connesso a partecipazioni azionarie (*equity risk*) nel *banking book*;
 - h. il rischio immobiliare (*real estate risk*) e
 - i. il rischio di modello per modelli regolamentari approvati.

Rischio di concentrazione del credito

183. Le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio circa il grado di rischio di concentrazione del credito, di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE, cui l'ente è esposto. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio che l'ente incorra in significative perdite creditizie derivanti da una concentrazione delle esposizioni verso un piccolo gruppo di prenditori di credito, un insieme di prenditori di credito con una simile condotta di *default* o verso attività finanziarie fortemente correlate.
184. Le autorità competenti dovrebbero condurre tale valutazione considerando le diverse categorie di rischio di concentrazione del credito, fra cui:
 - a. concentrazioni verso un unico soggetto (che include un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi come definiti per le grandi esposizioni);
 - b. concentrazioni per settore;

- c. concentrazioni geografiche;
- d. concentrazione di prodotti e
- e. concentrazione di garanzie reali e personali.

185. Per individuare le concentrazioni del credito, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i fattori comuni del rischio di credito nelle esposizioni e dovrebbero concentrarsi su quelle esposizioni che tendono a mostrare un comportamento simile (ovvero un'alta correlazione).

186. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle fonti nascoste di rischio di concentrazione del credito che possono concretizzarsi in condizioni di stress, quando il livello di correlazione del rischio di credito può aumentare rispetto alle condizioni normali e quando esposizioni creditizie aggiuntive possono scaturire da voci fuori bilancio.

187. Per i gruppi, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il rischio di concentrazione che può derivare dal consolidamento e che può non essere evidente a livello individuale.

188. Nel valutare le concentrazioni di credito, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sovrapposizioni (ad esempio un'elevata concentrazione verso un governo specifico porterà probabilmente a una concentrazione per paese e a una concentrazione verso un unico soggetto) ed evitare quindi di applicare una semplice aggregazione dei diversi tipi di concentrazione del credito prendendo piuttosto in considerazione i fattori sottostanti.

189. Per valutare il livello di concentrazione, le autorità competenti possono utilizzare diverse misure e diversi indicatori, i più comuni dei quali sono l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) e i coefficienti di Gini, che possono poi essere inclusi in metodologie più o meno complesse per valutare l'impatto del rischio di credito aggiuntivo.

Rischio di credito di controparte e rischio di regolamento

190. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito di controparte, derivante da esposizioni in prodotti derivati e da operazioni di finanziamento tramite titoli nonché i rischi di regolamento degli enti.

191. Ai fini di tale valutazione, dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti aspetti, secondo i casi:

- a. la qualità delle controparti e i relativi CVA (cfr. anche la sezione 6.3);
- b. la complessità delle operazioni;

- c. il rischio sfavorevole derivante dalla correlazione avversa tra l'esposizione a una controparte e la qualità creditizia di quest'ultima;
- d. l'esposizione al rischio di credito di controparte e al rischio di regolamento in termini di valori di mercato correnti e importo nominale, rispetto all'esposizione creditizia complessiva e ai fondi propri;
- e. la porzione di operazioni effettuate tramite infrastrutture di mercati finanziari (IMF) che forniscono il servizio di pagamento contro consegna (*payment versus delivery settlement*);
- f. la parte di operazioni pertinenti alle controparti centrali e l'efficacia dei meccanismi di protezione delle perdite per queste ultime, la parte di operazioni pertinenti alle controparti centrali stabilite in paesi terzi, l'efficacia dei meccanismi di protezione delle perdite per tali operazioni e la modalità di riduzione di ogni esposizione eccessiva verso controparti centrali extra-UE, in particolare nel contesto della decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione, del 21 settembre 2020 ⁽²⁸⁾, per concedere ai partecipanti ai mercati finanziari tempo fino al 30 giugno 2022 per ridurre la rispettiva esposizione alle controparti centrali del Regno Unito;
- g. la parte di operazioni *over the counter* (OTC) non compensate a livello centrale e l'efficacia dei meccanismi di protezione delle perdite per tali operazioni e
- h. l'esistenza, la significatività, l'efficacia e l'applicabilità di accordi di compensazione.

Rischio paese

192. Le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. il grado di concentrazione in tutti i tipi di esposizioni al rischio paese, comprese le esposizioni sovrane, in proporzione all'intero portafoglio crediti dell'ente (per debitore e importo);
- b. la solidità e la stabilità economica del paese del prenditore di credito e i precedenti in termini di pagamento puntuale e insorgenza di gravi eventi di *default*;
- c. il rischio di altre forme di intervento sovrano che possa palesemente pregiudicare l'affidabilità creditizia dei prenditori di credito (ad esempio congelamenti dei depositi, espropriazione o pesante tassazione);

⁽²⁸⁾ [Decisione di esecuzione \(UE\) 2020/1308 della Commissione](#) che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- d. il rischio derivante da un evento potenziale (ad esempio, un evento naturale o politico/sociale) riguardante l'intero paese di causare il *default* di un ampio gruppo di debitori (rischio di debito collettivo o *collective debtor risk*) e
- e. il rischio di trasferimento legato al credito transfrontaliero in valuta estera per i prestiti transfrontalieri significativi e le esposizioni in valuta estera.

Benché il rischio paese debba riflettersi nel rischio di credito, la sua valutazione potrebbe contribuire anche all'analisi di altri tipi di rischio.

Rischio di credito da cartolarizzazione

193. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito legato alle operazioni di cartolarizzazione in cui gli enti agiscono in qualità di cedenti, investitori, sponsor o fornitori di supporto di credito (*credit enhancement*).
194. Per apprezzare la natura delle esposizioni interessate e il loro potenziale sviluppo, le autorità competenti dovrebbero:
- a. comprendere la strategia, la propensione al rischio e le motivazioni operative degli enti in termini di cartolarizzazioni, nonché
 - b. analizzare le esposizioni verso la cartolarizzazione prendendo in considerazione sia il ruolo svolto sia la *seniority* dei segmenti (*tranche*) detenuti dagli enti, così come il tipo di cartolarizzazione (ad esempio tradizionale o sintetico, cartolarizzazione o ricartolarizzazione).
195. Nel valutare il rischio di credito derivante dalle esposizioni alla cartolarizzazione, nel caso in cui siano ritenute rilevanti, le autorità competenti dovrebbero valutare, come minimo:
- a. l'adeguatezza delle ripartizioni delle esposizioni verso la cartolarizzazione nel *banking book* e nel *trading book* e la coerenza con la strategia dell'ente riguardante la cartolarizzazione;
 - b. se alle cartolarizzazioni venga applicato il trattamento normativo appropriato;
 - c. il rating e la performance delle *tranche* di cartolarizzazione detenute dall'ente, così come la natura, la composizione e la qualità delle attività sottostanti;
 - d. la coerenza del beneficio di capitale (*capital relief*) con l'effettivo trasferimento del rischio per le operazioni di cartolarizzazione originate. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare se l'ente preveda una forma di supporto implicito (non contrattuale) per le operazioni e il potenziale impatto sui fondi propri a fronte del rischio di credito;

- e. se vi sia una chiara distinzione tra gli importi utilizzati e non utilizzati per le linee di liquidità fornite al veicolo di cartolarizzazione nonché
- f. l'esistenza di piani di emergenza per i *conduit* ABCP (*asset-backed commercial papers*) gestiti dall'ente nel caso in cui l'emissione di commercial paper non fosse possibile a causa delle condizioni di liquidità e l'impatto sull'esposizione complessiva dell'ente al rischio di credito.

Rischio di prestiti in valuta estera

196. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'esistenza e la rilevanza del rischio di credito aggiuntivo derivante da esposizioni di credito in valuta estera in favore di prenditori *retail* e PMI privi di copertura. In particolare, esse dovrebbero valutare ogni rapporto non lineare tra rischio di mercato e rischio di credito nel caso in cui i tassi di cambio (rischio di mercato) possano avere un impatto sproporzionato sul rischio di credito nel portafoglio prestiti in valuta estera di un ente. Ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero estendere l'ambito di applicazione di tale valutazione ad altri tipi di clienti che sono senza copertura. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di credito più elevato derivante da:

- a. un aumento rilevante sia del valore in essere del debito sia del flusso dei pagamenti per il servizio di tale debito nonché
- b. un aumento del valore in essere del debito rispetto al valore delle attività poste a garanzia denominate in valuta nazionale.

197. Nella valutazione del rischio di credito in valuta estera, qualora sia ritenuto rilevante, le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. il tipo di regime del tasso di cambio e come questo potrebbe incidere sulle variazioni del tasso tra la valuta nazionale e quelle estere;
- b. la gestione del rischio per i crediti in valuta estera, i sistemi di misurazione e di controllo, le politiche e le procedure attuati dall'ente, e in che misura questi coprono i rapporti non lineari tra rischio di mercato e rischio di credito. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare se:
 - i. l'ente individui esplicitamente la sua propensione al rischio di crediti in valuta estera e operi all'interno delle soglie previste;
 - ii. il rischio di credito in valuta estera venga preso in considerazione al momento della valutazione dei prenditori di credito e della sottoscrizione dei prestiti in valuta estera, considerando altresì gli orientamenti sulla valutazione del merito creditizio dei prenditori di credito che richiedono

- prestiti in valuta estera, come specificato negli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti ⁽²⁹⁾;
- iii. il rischio di credito in valuta estera, compresa la concentrazione del rischio in una o più valute, venga opportunamente affrontato nell'ICAAP;
 - iv. l'ente riesami periodicamente lo stato della copertura (*hedging status*) dei prenditori di credito;
 - v. l'impatto dei movimenti dei tassi di cambio sia preso in considerazione nelle probabilità di *default*;
- c. l'impatto della sensibilità dei movimenti dei tassi di cambio sui rating/punteggi e sulle capacità di servizio del debito (*debt-servicing*) nonché
 - d. le possibili concentrazioni delle attività di credito in una singola valuta estera o in un numero limitato di valute estere altamente correlate.

Finanziamenti specializzati

198. Le autorità competenti dovrebbero valutare i finanziamenti specializzati separatamente dalle altre attività di finanziamento (*lending*) in quanto il rischio di tali esposizioni risiede nella redditività dell'attività o del progetto finanziato (ad esempio immobili commerciali, impianti di energia, trasporti, materie prime ecc.) piuttosto che nel prenditore di credito (che è generalmente una società veicolo).
199. Solitamente, dette esposizioni tendono a essere di dimensioni significative rispetto al portafoglio e quindi rappresentano una fonte di concentrazione del credito, di lunga durata, la qual cosa rende difficile effettuare previsioni affidabili sulla redditività.
200. Nella valutazione delle esposizioni di finanziamenti specializzati, qualora siano ritenute rilevanti, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:
- a. la redditività dei progetti e se le ipotesi sottese ai piani di business sono conservative (incluso il rischio di credito dei principali clienti);
 - b. l'impatto dei cambiamenti nella regolamentazione, in particolare per i settori agevolati, sui flussi di cassa futuri;
 - c. l'impatto della domanda di mercato che cambia, ove opportuno, e l'esistenza di un mercato per la potenziale vendita futura dell'oggetto finanziato;
 - d. l'esistenza di un sindacato o di altri prestatori che condividono il rischio di credito nonché

⁽²⁹⁾ Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (ABE/GL/2020/06).

- e. qualsiasi forma di garanzia impegnata dagli sponsor.

Rischio connesso a partecipazioni azionarie (Equity risk) nel *banking book*

201. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di calo di valore per gli investimenti azionari dell'ente e assicurare che tale rischio sia adeguatamente rilevato dal quadro relativo al rischio dell'ente. Tale valutazione dovrebbe eventualmente riguardare soprattutto il rischio di partecipazione in *holding* strategiche (sia assicurative sia non assicurative).

Rischio immobiliare (real-estate risk)

202. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di calo di valore per gli investimenti immobiliari dell'ente e assicurare che tale rischio sia adeguatamente rilevato dal quadro relativo al rischio dell'ente. Tale valutazione dovrebbe altresì riguardare, eventualmente, il valore di strumenti finanziari collegati a beni immobili, ad esempio fondi comuni di investimento immobiliare (*real estate investment trust*, REIT).

Rischio di modello per modelli regolamentari approvati

203. Nei casi in cui gli enti si avvalgano di modelli regolamentari interni approvati ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri a fronte del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero monitorare se l'ente continui a soddisfare i requisiti minimi e assicurare che i relativi requisiti di fondi propri non vengano sottostimati. La valutazione del rischio di modello può basarsi sulle informazioni acquisite nel corso di altre azioni di vigilanza, comprese quelle svolte ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE.

Valutazione della qualità del portafoglio crediti

204. Nel valutare il rischio di credito intrinseco, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la qualità del portafoglio crediti, effettuando un'analisi per distinguere tra categorie di crediti *in bonis (performing)*, deteriorati (*non-performing*) e oggetto di concessioni (*forborne*), tenendo conto dei requisiti previsti dagli Orientamenti dell'ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni ⁽³⁰⁾.

205. Le autorità competenti dovrebbero valutare la qualità del credito complessiva a livello di portafoglio e i diversi livelli di qualità all'interno di ciascuna delle categorie di cui sopra per determinare il rischio di credito complessivo dell'ente. Nel quadro di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero analizzare i rischi di *default* e migrazione delle classi di esposizione, tenendo conto dell'andamento registrato dalla qualità del credito nel corso del tempo, oltre a considerare se la qualità del credito reale sia coerente con la propensione al rischio dichiarata, e accertare i motivi di eventuali scostamenti.

206. Nel valutare la qualità del portafoglio crediti, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione all'adeguatezza della classificazione delle esposizioni creditizie e

⁽³⁰⁾ ABE/GL/2018/06.

valutare l'impatto di potenziali errori di classificazione, con conseguente ritardo nell'operare accantonamenti e nel riconoscimento delle perdite da parte dell'ente. Nel condurre tale valutazione, le autorità competenti possono utilizzare analisi di enti comparabili (*peer analysis*) e portafogli di riferimento (*benchmark portfolios*), se disponibili. Le autorità competenti possono inoltre utilizzare il campionamento dei prestiti (*sampling of loans*) quando valutano la qualità del portafoglio crediti.

Esposizioni *in bonis*

207. Nel valutare la qualità creditizia delle esposizioni *in bonis*, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la variazione del portafoglio in termini di composizione, dimensione e solvibilità, la sua redditività e il rischio di deterioramento futuro, analizzando i seguenti elementi, se disponibili:

- a. la distribuzione dei livelli della qualità del credito dei prenditori di credito [ad esempio con rating interni e/o esterni o altre informazioni idonee per la misurazione del merito creditizio, come il coefficiente di leva finanziaria, l'indice dei ricavi destinati al pagamento delle rate (*ratio of revenues devoted to the payment of instalments*) ecc.];
- b. i tassi di crescita per tipologia di prenditori di credito, settori, prodotti e la coerenza con le strategie riguardanti il rischio di credito;
- c. la sensibilità dei livelli di credito dei prenditori di credito o, più in generale, della capacità di rimborso dei prenditori di credito, al ciclo economico;
- d. i tassi di migrazione storici nei livelli di credito, i tassi di insolvenza e di *default* per diversi orizzonti temporali nonché
- e. la redditività (ad esempio il differenziale creditizio rispetto alle perdite creditizie).

208. Nello svolgimento di tali analisi, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione sia il numero dei debitori sia i relativi importi/volumi e considerare il livello di concentrazione del portafoglio.

Esposizioni oggetto di concessioni (*forborne exposure*)

209. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'entità delle esposizioni *forborne*, così come le potenziali perdite che ne potrebbero derivare. Tale valutazione dovrebbe includere almeno:

- a. i livelli di tolleranza (*forbearance*) per portafoglio e le variazioni nel tempo, anche rispetto agli enti comparabili;
- b. i livelli di tolleranza (*forbearance*) per diversi tipi di misure di concessione, inclusi gli orizzonti temporali delle misure;

- c. il livello e la qualità di copertura delle esposizioni *forborne* nonché
- d. i tassi di migrazione delle esposizioni *forborne* verso le esposizioni *in bonis* e verso quelle deteriorate, anche in relazione agli enti comparabili.

Esposizioni deteriorate (*non-performing exposure*)

210. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'entità delle esposizioni deteriorate, ivi compreso per portafoglio così come le potenziali perdite che ne potrebbero derivare. Tale valutazione dovrebbe includere almeno:

- a. i livelli di deterioramento e la copertura per portafoglio, settore, area geografica e le variazioni nel tempo, tenendo conto altresì dei cambiamenti nei portafogli (ad esempio confrontando i portafogli in crescita e quelli in scadenza) e della strategia riguardante le esposizioni deteriorate (per esempio recenti cessioni di esposizioni deteriorate);
- b. la distribuzione delle esposizioni fra le classi di esposizioni deteriorate [ossia scadute (*past-due*), incagli (*doubtful*) ecc.];
- c. i tipi e i valori delle garanzie reali, se pertinente;
- d. i tassi di migrazione dalle classi deteriorate alle esposizioni *in bonis*, a quelle *forborne* e fra classi deteriorate;
- e. attività vincolate e variazioni nel tempo;
- f. i tassi di recupero storici per portafoglio, settore, area geografica o tipo di garanzia reale e la durata del processo di recupero nonché
- g. i periodi a partire dai quali le esposizioni sono state classificate come deteriorate, analizzati per classi di anzianità (*vintage*).

211. Nel condurre l'analisi di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero utilizzare analisi di enti comparabili e portafogli di riferimento (ad esempio portafogli di prenditori di credito comuni ai gruppi di enti), ove opportuno e possibile.

Valutazione del livello e della qualità dell'attenuazione del rischio di credito

212. Per valutare l'impatto potenziale del rischio di credito sull'ente, le autorità competenti dovrebbero considerare anche il livello e la qualità delle garanzie (inclusi i derivati creditizi) e delle garanzie reali disponibili che attenuerebbero le perdite di credito quando si verificano eventi creditizi, comprese quelle non accettate come tecniche di mitigazione del rischio di credito ammissibili per il calcolo dei fondi propri.

213. In particolare, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. la copertura fornita dalle garanzie reali (*collateral*) e da altri tipi di garanzie (*guarantees*) per portafoglio, tipologia di prestatore di credito, rating, settore e altri aspetti pertinenti;
- b. il valore delle garanzie reali per le esposizioni *in bonis* e quelle deteriorate, compreso il loro grado di conformità ai requisiti degli Orientamenti dell'ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni (per quanto riguarda le garanzie reali utilizzate per la copertura di esposizioni deteriorate) e degli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (per tutte le garanzie reali);
- c. coefficienti storici di recupero per tipo e importo di garanzie reali e di garanzie di altro tipo nonché
- d. la rilevanza del rischio di diluizione [cfr. l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013] per i crediti commerciali acquistati.

214. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare la rilevanza del rischio residuo (cfr. l'articolo 80 della direttiva 2013/36/UE) e in particolare:

- a. l'adeguatezza e l'applicabilità dei contratti di garanzia reale (*collateral*) e di garanzia (*guarantees*) di altro tipo;
- b. la tempistica e la capacità di realizzare le garanzie reali e di dare seguito a garanzie di altro tipo nell'ambito del sistema giuridico nazionale;
- c. la liquidità e la volatilità dei valori delle attività poste a garanzia;
- d. il valore recuperabile di una garanzia reale in caso di eventuali azioni esecutive del credito [ad esempio procedure di pignoramento (*foreclosure*)] nonché
- e. ove pertinente, il merito creditizio dei garanti in base ai requisiti degli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti.

215. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare la concentrazione dei garanti e delle garanzie reali, così come la correlazione con il merito creditizio dei prestatori di credito (ossia il *wrong-way risk*) e il potenziale impatto in termini di efficacia della protezione.

Valutazione del livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie e dei CVA

216. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie e dei CVA sia appropriato per la qualità delle esposizioni e, se pertinente, per il livello delle garanzie. Le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. se il livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie sia coerente con il livello di rischio nei diversi portafogli, nel tempo e rispetto agli enti comparabili all'ente;
- b. se i CVA ai valori del mercato dei derivati riflettano il merito creditizio delle controparti;
- c. se gli accantonamenti contabili a fronte di perdite creditizie siano in linea con i principi contabili applicabili e siano ritenuti sufficienti a coprire le perdite attese;
- d. se le esposizioni deteriorate, quelle oggetto di concessioni (*forborne*) e le attività oggetto di pignoramento (*foreclosed*) siano state soggette a sufficienti accantonamenti a fronte di perdite creditizie, tenendo conto del livello di garanzie esistenti e dell'anzianità di tali esposizioni nonché dei requisiti di legge applicabili per la copertura minima delle perdite delle esposizioni deteriorate e
- e. se gli accantonamenti a fronte delle perdite creditizie siano in linea con le perdite storiche e gli sviluppi macroeconomici del caso e riflettano eventuali modifiche ai regolamenti (ad esempio pignoramento (*foreclosure*), recupero (*repossession*), protezione dei creditori ecc.).

217. Ove ritenuto necessario, le autorità competenti dovrebbero ricorrere a ispezioni in loco o ad altre opportune azioni di vigilanza per valutare se il livello degli accantonamenti a fronte di perdite creditizie e il livello di copertura dei rischi siano adeguati, esaminando un campione di prestiti, ad esempio.

218. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto anche di eventuali risultanze emerse dal lavoro dei revisori interni ed esterni, se disponibili.

Prove di stress

219. Nel valutare il rischio di credito intrinseco di un ente, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei risultati delle prove di stress effettuate dall'ente per individuare eventuali fonti non precedentemente identificate di rischio di credito, come quelle che emergono dai cambiamenti che riguardano la qualità e le concentrazioni del credito, nonché il valore della garanzia reale e l'esposizione creditizia in un periodo di stress.

6.2.3 Valutazione della gestione e dei controlli del rischio di credito

220. Per avere una visione completa del profilo del rischio di credito dell'ente, le autorità competenti dovrebbero anche esaminare l'assetto di governance e di gestione del rischio che si applica alle attività di credito dell'ente durante tutto il ciclo di vita di un prestito. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare i seguenti elementi, tenendo conto altresì degli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti e degli Orientamenti dell'ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni:

- a. la strategia e la propensione al rischio di credito;
- b. l'assetto organizzativo;
- c. le politiche e le procedure;
- d. l'individuazione, la misurazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi nonché
- e. il sistema dei controlli interni.

221. Per quanto concerne gli enti soggetti all'applicazione delle strategie (di riduzione) riguardanti le esposizioni deteriorate, alla relativa governance e alle indicazioni operative in conformità degli Orientamenti dell'ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se gli enti soddisfino requisiti specifici definiti nei suddetti orientamenti per tali strategie e per la loro operatività, anche in merito al rispetto degli obblighi di tutela dei consumatori.

Strategia in materia di rischio di credito e propensione al rischio di credito

222. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di una propensione al rischio di credito, di una strategia in merito e di limiti riguardanti tale rischio di credito approvati dall'organo di amministrazione che siano sani, chiaramente formulati e documentati. Per tale valutazione, tra gli altri fattori, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. se l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia e la propensione al rischio di credito, così come il processo per la loro revisione;
- b. se l'alta dirigenza mette in atto e controlla correttamente la strategia riguardante il rischio di credito approvata dall'organo di amministrazione, assicurando che le attività dell'ente siano coerenti con la strategia stabilita, che le procedure scritte siano elaborate e attuate, e che le responsabilità siano chiaramente e opportunamente assegnate;
- c. se la strategia riguardante il rischio di credito e di controparte dell'ente riflette i livelli di propensione dell'ente al rischio di credito e se questa è coerente con la propensione al rischio complessivo;
- d. se la strategia riguardante il rischio di credito dell'ente è appropriata per l'ente in relazione:
 - al suo modello di business;
 - alla sua propensione al rischio complessivo;
 - al suo contesto di mercato e al ruolo nel sistema finanziario e

- alla sua condizione finanziaria, alla capacità di *funding* e all'adeguatezza dei fondi propri.
- e. se la strategia dell'ente riguardante il rischio di credito copre le attività di concessione del credito e la gestione delle garanzie reali nonché la gestione delle esposizioni deteriorate, e se questa strategia favorisce il processo decisionale basato sul rischio, che riflette aspetti come ad esempio la tipologia di esposizione (commerciale, consumatori, immobiliare, sovrano), il settore economico, la posizione geografica, la valuta e la scadenza, compresi i limiti in termini di concentrazione;
 - f. se la strategia dell'ente riguardante il rischio di credito copre ampiamente tutte le attività dell'ente in cui il rischio di credito può essere significativo;
 - g. se la strategia dell'ente riguardante il rischio di credito tiene conto degli aspetti ciclici dell'economia, incluse le condizioni di stress, e i mutamenti che ne conseguono nella composizione del portafoglio esposto al rischio di credito nonché
 - h. se l'ente ha un sistema appropriato per garantire che la strategia riguardante il rischio di credito sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato.

Assetto organizzativo

223. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un adeguato assetto organizzativo e di sistemi di governance per consentire un'efficace assunzione, gestione, misurazione e controllo del rischio di credito, con sufficienti risorse tecniche e umane (qualitative e quantitative) per svolgere i compiti richiesti. Tra gli altri fattori, esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. esistono chiare linee di responsabilità per l'assunzione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione del rischio di credito;
- b. i sistemi di controllo e di monitoraggio del rischio di credito sono oggetto di revisione indipendente e vi è una netta separazione tra i prenditori di rischio e chi gestisce i rischi;
- c. le funzioni di gestione, misurazione e controllo del rischio coprono il rischio di credito all'interno di tutto l'ente e
- d. il personale coinvolto nelle attività di concessione del credito, nella gestione del rischio di credito e delle esposizioni deteriorate, in particolare unità di rinegoziazione di tali esposizioni (sia in aree operative sia in aree di gestione e di controllo), ha competenze ed esperienze adeguate per svolgere i suoi compiti.

Politiche e procedure

224. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere politiche adeguate per la concessione del credito, l'individuazione, la gestione, la misurazione e il controllo del rischio di credito, comprendenti la valutazione delle garanzie reali, i processi di recupero o di vendita, e se tali politiche siano in linea con gli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti e con gli Orientamenti dell'ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni. Per l'esecuzione della valutazione, tra gli altri fattori, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'organo di amministrazione approva le politiche di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito e se le discute e le esamina periodicamente, in linea con le strategie riguardanti il rischio;
- b. l'alta dirigenza è responsabile della redazione e dell'attuazione delle politiche e delle procedure di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito, come definite dall'organo di amministrazione;
- c. le politiche e le procedure sono solide e compatibili con la strategia riguardante il rischio di credito, e coprono tutti i principali processi e attività di gestione, misurazione e controllo del rischio di credito, in particolare:
 - erogazione e *pricing* del credito: ad esempio, l'ammissibilità dei prenditori di credito, dei garanti e delle garanzie reali; limiti di credito; selezione di IMF, CCP e banche corrispondenti; tipi di linee di credito disponibili; termini e condizioni da applicare (inclusi i requisiti per gli accordi di garanzie reali e di compensazione);
 - misurazione e monitoraggio del rischio di credito: ad esempio, i criteri per identificare i gruppi di controparti connesse; i criteri per la valutazione del merito creditizio dei prenditori di credito e la valutazione e la frequenza delle garanzie reali per la loro revisione; i criteri per quantificare i danni, i CVA e gli accantonamenti e
 - gestione del credito: ad esempio, i criteri per la revisione dei prodotti, dei termini e delle condizioni; i criteri per l'applicazione delle prassi di *forbearance* o ristrutturazione; i criteri per la classificazione dei prestiti e la gestione dei crediti deteriorati;
- d. le politiche e le procedure specificano inoltre le modalità di individuazione, valutazione e gestione dei rischi di ML/TF cui l'ente è esposto a seguito delle attività di concessione del credito, sia a livello aziendale (in termini di tipologie di clienti assistiti, prodotti di credito forniti, aree geografiche cui sono esposti e canali di distribuzione utilizzati) sia a livello del singolo rapporto (considerando la finalità del credito, la misura in cui la controparte comporta un rischio di ML/TF e la legittimità della fonte dei fondi impiegati per rimborsare il credito);

- e. tali politiche sono conformi alle norme vigenti e adeguate alla natura e alla complessità delle attività dell'ente, e consentono una chiara comprensione del rischio di credito intrinseco nei diversi prodotti e attività nell'ambito dell'ente;
- f. tali politiche sono chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente in tutto l'ente e
- g. tali politiche sono applicate in modo coerente in tutti i gruppi bancari e consentono una corretta gestione dei prenditori di credito e controparti condivise.

Individuazione, misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio

225. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di un sistema appropriato per l'individuazione, la comprensione, la misurazione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio di credito, che sia rispondente alle dimensioni e alla complessità dell'ente, e che tale sistema sia conforme ai requisiti della normativa dell'UE e della normativa nazionale di attuazione.

226. A tale proposito, le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti dispongano di infrastrutture di dati adeguate e conformi ai requisiti degli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti e degli Orientamenti dell'ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, e se le tecniche di analisi siano appropriate per consentire all'ente di gestire adeguatamente il proprio rischio di credito e di adempiere gli obblighi segnaletici di vigilanza, nonché per rilevare, misurare e monitorare regolarmente il rischio di credito intrinseco in tutte le attività in bilancio e fuori bilancio (se del caso a livello di gruppo), in particolare per quanto riguarda:

- a. il rischio di credito e l'ammissibilità del prenditore di credito/della controparte/dell'operazione;
- b. le esposizioni creditizie (indipendentemente dalla loro natura) dei prenditori di credito e, ove pertinente, dei gruppi di prenditori di credito connessi;
- c. la garanzia e la copertura garantita (compresi gli accordi di compensazione) e l'ammissibilità di tale copertura;
- d. il costante rispetto dei termini e delle convenzioni (*covenant*) contrattuali;
- e. gli scoperti non autorizzati e le condizioni di riclassificazione delle esposizioni creditizie e
- f. le fonti del rischio di concentrazione del credito.

227. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia una chiara comprensione del rischio di credito in relazione alle diverse tipologie di prenditori di credito, operazioni e crediti concessi.

228. Esse dovrebbero inoltre valutare se l'ente abbia le competenze, i sistemi e le metodologie adeguati per misurare tale rischio a livello di prestatore di credito/operazione e a livello di portafoglio, compatibilmente con le dimensioni, la natura, la composizione e la complessità delle attività dell'ente che comportano un rischio di credito. In particolare, le autorità competenti dovrebbero garantire che tali sistemi e metodologie:
- a. consentano all'ente di distinguere tra diversi gradi di rischio del debitore e dell'operazione;
 - b. forniscano una solida e prudente stima del grado di rischio di credito e del valore della garanzia reale, dedicando particolare attenzione alle esposizioni garantite da proprietà immobiliari residenziali e non residenziali;
 - c. individuino e misurino i rischi di concentrazione del credito (verso un unico soggetto, per settore, per area geografica ecc.);
 - d. consentano all'ente di utilizzare le stime relative al rischio di credito per fini di pianificazione e per le prove di stress;
 - e. consentano all'ente di stabilire il livello degli accantonamenti e dei CVA necessari per coprire le perdite attese e sostenute nonché
 - f. se rilevante, mirino a cogliere quegli elementi di rischio non coperti o non pienamente coperti dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013.
229. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente comprendano le ipotesi alla base del sistema di misurazione del credito e se siano consapevoli del grado di rischio del modello in questione.
230. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia effettuato prove di stress per capire l'impatto di eventi avversi sulle proprie esposizioni al rischio di credito e sull'adeguatezza dei propri accantonamenti per il rischio di credito. Esse dovrebbero tenere in considerazione:
- a. la frequenza delle prove di stress;
 - b. i fattori di rischio individuati;
 - c. le ipotesi alla base dello scenario di stress e
 - d. l'uso interno dei risultati delle prove di stress per la pianificazione del capitale e le strategie riguardanti il rischio di credito.
231. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia definito e attuato un monitoraggio continuo ed efficace delle esposizioni al rischio di credito (comprese le concentrazioni del credito) in tutto l'ente, per mezzo – fra l'altro – di indicatori specifici e di elementi attivatori (*trigger*) per fornire efficaci allerta precoci (*early warning alert*).

232. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia attuato un sistema di reportistica costante delle esposizioni al rischio di credito, compresi i risultati delle prove di stress, all'organo di amministrazione, all'alta dirigenza e ai gestori del rischio di credito.

Sistema dei controlli interni

233. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema di controlli interni e misure di salvaguardia per mitigare il rischio di credito in linea con la strategia e la propensione al rischio di credito, e se tale sistema di controlli sia in linea con i requisiti degli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti e degli Orientamenti dell'ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni. A tal fine, tra gli altri fattori, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione al fatto che:

- a. l'ambito di applicazione delle funzioni di controllo dell'ente comprenda tutte le entità consolidate, tutte le aree geografiche e tutte le attività di credito;
- b. esistano controlli interni, limiti operativi e altre prassi volte a mantenere le esposizioni verso il rischio di credito entro livelli accettabili per l'ente, in conformità dei parametri stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza e alla propensione al rischio dell'ente;
- c. l'ente abbia adeguati controlli interni e prassi per garantire che le violazioni e le eccezioni alle politiche, alle procedure e ai limiti siano segnalati in modo tempestivo al livello adeguato della gestione ai fini di un intervento nonché
- d. siano previsti controlli per individuare, valutare e gestire rischi di ML/TF cui l'ente è esposto a seguito delle attività di concessione del credito.

234. Le autorità competenti dovrebbero valutare il sistema dei limiti e se:

- a. il sistema dei limiti sia adeguato alla complessità dell'organizzazione e alle attività di credito dell'ente, così come alla sua capacità di misurazione e gestione del rischio di credito;
- b. i limiti stabiliti siano assoluti o se le violazioni dei limiti siano possibili. In quest'ultimo caso, le politiche dell'ente dovrebbero indicare chiaramente il periodo di tempo e le circostanze specifiche in cui le violazioni dei limiti sono possibili;
- c. l'ente si avvalga di procedure atte a mantenere chi gestisce il credito aggiornato per quanto riguarda i limiti e
- d. l'ente dispone di procedure adeguate per aggiornare i limiti regolarmente (ad esempio ai fini della coerenza con modifiche alla strategia).

235. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare la funzionalità della funzione di audit interno. A tal fine, esse dovrebbero valutare se:

- a. l'ente espleti su base periodica audit interni del sistema di gestione del rischio di credito;
- b. la funzione di audit interno copra i principali elementi della gestione, misurazione e controllo del rischio di credito presso l'ente e
- c. la funzione di audit interno sia efficace nel determinare l'osservanza delle politiche interne e delle normative esterne e nell'affrontare eventuali scostamenti da questi.

236. Per gli enti che adottano un approccio interno per la determinazione dei requisiti minimi di fondi propri a fronte del rischio di credito, le autorità competenti dovrebbero anche valutare se il processo di convalida interno sia solido ed efficace nel verificare le ipotesi dei modelli e individuare le potenziali carenze rispetto alla modellizzazione del rischio di credito, alla quantificazione del rischio di credito e al sistema di gestione del rischio di credito, e ad altri requisiti minimi applicabili come indicati nella pertinente normativa dell'UE e nella normativa nazionale di attuazione.

6.2.4 Sintesi delle risultanze e punteggio

237. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio di credito e di controparte dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio di rischio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 4. Se, in base alla rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decide di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, per analogia.

Tabella 4. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per il rischio di credito e di controparte

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano rischi non rilevanti/rischi molto bassi. • L'esposizione a prodotti complessi e alle operazioni non è rilevante/è molto bassa. 	<ul style="list-style-type: none"> • La gestione del rischio e i controlli sono adeguati per quanto riguarda i requisiti definiti negli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti e

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> • Il livello di rischio di concentrazione del credito non è rilevante/è molto basso. • Il livello delle esposizioni <i>forborne</i> e deteriorate non è rilevante/è molto basso. • Il livello delle esposizioni <i>in bonis</i> non è rilevante/è molto basso. • Il livello degli accantonamenti a copertura e dei CVA è molto elevato. • Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono molto elevati 	<p>negli Orientamenti dell'ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi è coerenza tra la politica e la strategia di gestione del rischio di credito dell'ente e la strategia generale e la propensione al rischio. • L'assetto organizzativo per il rischio di credito è robusto, con responsabilità definite in modo chiaro e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo.
2	<p>Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito pongono rischi da bassi a medi. • L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è da bassa a media. • Il livello di rischio di concentrazione del credito è da basso a medio. • Il livello delle esposizioni <i>forborne</i> e deteriorate è da basso a medio. • Il rischio di credito posto dalle esposizioni <i>in bonis</i> è da basso a medio. • Il livello degli accantonamenti a copertura e dei CVA è elevato. • Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono elevati. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio di credito sono appropriati. • I limiti interni e il sistema dei controlli del rischio di credito sono solidi. • I limiti che consentono l'attenuazione o la limitazione del rischio di credito sono in linea con la strategia di gestione del rischio di credito e la propensione al rischio dell'ente.
3	<p>Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano rischi da medi a elevati. • L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è da media a elevata. 	<ul style="list-style-type: none"> • La gestione del rischio e i controlli non sono conformi ai requisiti definiti negli Orientamenti dell'ABE in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti e

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
	la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Il livello di rischio di concentrazione del credito è da medio a elevato. • Il livello delle esposizioni <i>forborne</i> e deteriorate è da medio a elevato. • Il rischio di credito posto dalle esposizioni <i>in bonis</i> è da medio a elevato e soggetto a ulteriore deterioramento in condizioni di stress. • Il livello degli accantonamenti a copertura e dei CVA è medio. • Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono medi. 	<p>negli Orientamenti dell'ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non vi è coerenza tra la politica e la strategia di gestione del rischio di credito dell'ente e la strategia generale e la propensione al rischio. • L'assetto organizzativo per il rischio di credito non è sufficientemente robusto; non c'è una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi o le funzioni di gestione e controllo. • I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio di credito non sono appropriati. • I limiti interni e il sistema dei controlli del rischio di credito non sono sufficientemente solidi. • I limiti che consentono di attenuare o ridurre il rischio di credito non sono in linea con la strategia di gestione del rischio di credito e la propensione al rischio dell'ente.
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di credito comportano rischi elevati. • L'esposizione a prodotti e operazioni complessi è elevata. • Il livello di rischio di concentrazione del credito è elevato. 	

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> • Il livello delle esposizioni <i>forborne</i> e deteriorate è elevato. • Il rischio di credito posto dalle esposizioni <i>in bonis</i> è elevato. • Il livello degli accantonamenti a copertura e dei CVA è basso. • Il livello e la qualità delle garanzie reali e di altro tipo a copertura sono bassi. 	

6.3 Valutazione del rischio di mercato

6.3.1 Considerazioni di carattere generale

238. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di mercato per quanto riguarda quelle posizioni in bilancio e fuori bilancio che sono soggette a perdite derivanti da variazioni nei prezzi di mercato. Durante la valutazione del rischio di mercato per gli enti che non soddisfano le condizioni per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero considerare la pertinenza e la rilevanza almeno delle seguenti sottocategorie, eseguendo una valutazione più dettagliata delle sottocategorie che sono ritenute più pertinenti per l'ente:

- a. rischio di tasso di interesse nel portafoglio di negoziazione;
- b. rischio di differenziale creditizio e di insolvenza nel portafoglio di negoziazione;
- c. rischio azionario nel portafoglio di negoziazione;
- d. rischio di cambio;
- e. rischio di posizione in merci;
- f. rischio di CVA;
- g. *non-delta risk*;
- h. rischio di base;
- i. rischio di liquidità del mercato;
- j. rischio modello per modelli regolamentari approvati.

6.3.2 Valutazione del rischio di mercato intrinseco

239. Attraverso la valutazione del rischio di mercato intrinseco, le autorità competenti dovrebbero stabilire i principali fattori di esposizione al rischio di mercato dell'ente e valutare il rischio di un impatto prudenziale notevole per l'ente. La valutazione del rischio di mercato intrinseco dovrebbe essere strutturata sulle seguenti fasi principali:

- a. valutazione preliminare;
- b. valutazione della natura e della composizione delle posizioni dell'ente esposte al rischio di mercato;
- c. valutazione della redditività;
- d. valutazione del rischio di concentrazione di mercato e
- e. risultati delle prove di stress.

240. Le autorità competenti possono condurre un'analisi meno dettagliata per gli enti che soddisfano le condizioni per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Valutazione preliminare

241. Per determinare l'ambito della valutazione del rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti di rischio di mercato cui l'ente è o può essere esposto. Per fare ciò, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell'ente con gli enti comparabili e da tutte le altre attività di vigilanza.

242. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

- a. le attività di mercato, le linee di business e i prodotti dell'ente;
- b. la principale strategia del portafoglio di rischio di mercato e la propensione al rischio in attività di mercato;
- c. il peso relativo delle posizioni di rischio di mercato in termini di totale attivo, cambiamenti nel tempo e strategia dell'ente per tali posizioni;
- d. il peso relativo dei proventi netti da posizioni di mercato sui ricavi totali di gestione (*total operating income*) e
- e. il requisito di fondi propri a fronte del rischio di mercato rispetto al requisito complessivo di fondi propri e, ove pertinente, il capitale interno assegnato a fronte

del rischio di mercato rispetto al capitale interno complessivo, comprese le variazioni storiche di questo dato e le previsioni.

243. Nelle loro valutazioni iniziali, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione cambiamenti significativi intervenuti nelle attività di mercato dell'ente, prestando attenzione ai potenziali cambiamenti nell'esposizione complessiva al rischio di mercato. Come minimo, esse dovrebbero valutare:
- a. i cambiamenti significativi nella strategia riguardante il rischio di mercato, le politiche e le dimensioni dei limiti;
 - b. il potenziale impatto sul profilo di rischio dell'ente derivante da tali modifiche e
 - c. le principali tendenze nei mercati finanziari e la strategia dell'ente in proposito (compresi rischi potenziali nel caso in cui si verifici un'inattesa inversione delle tendenze).

Natura e composizione delle attività esposte al rischio di mercato dell'ente

244. Le autorità competenti dovrebbero analizzare la natura dell'esposizione al rischio di mercato dell'ente considerando le sottocategorie definite al paragrafo 238 per individuare particolari esposizioni al rischio e relativi fattori (*factor/driver*) del rischio di mercato [ad esempio i tassi di cambio, i tassi di interesse o i differenziali creditizi (*credit spread*)] per ulteriori valutazioni più approfondite.
245. Le autorità competenti dovrebbero analizzare l'esposizione al rischio di mercato per classi di attività e/o strumenti finanziari in base alla loro dimensione, complessità e livello di rischio. Per le esposizioni più rilevanti, le autorità competenti dovrebbero valutare i relativi fattori (*factor/driver*) di rischio.
246. Nell'analizzare le attività esposte al rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione la complessità dei prodotti finanziari [ad esempio, prodotti OTC o prodotti valutati utilizzando tecniche basate su un modello (*mark-to-model*)], e la complessità di specifiche operazioni di mercato [ad esempio la negoziazione ad alta frequenza (*high-frequency trading*)]. I seguenti punti dovrebbero essere considerati:
- a. se l'ente detiene posizioni in derivati, le autorità competenti dovrebbero valutarne sia il valore di mercato sia il valore nozionale e
 - b. quando l'ente è impegnato in contratti derivati OTC, le autorità competenti dovrebbero valutare il peso di queste operazioni sul portafoglio derivati complessivo e la scomposizione del portafoglio OTC per tipologia di contratto (*swap*, a termine ecc.), per strumento finanziario sottostante ecc. (il rischio di credito di controparte associato a questi prodotti è coperto dalla metodologia relativa al rischio di credito).

247. Ove necessario, le autorità competenti dovrebbero valutare la stima dell'ente in merito alle posizioni in difficoltà e/o non liquide (ad esempio «portafogli *legacy*», ossia portafogli di attività non liquide legati a prassi/attività bancarie gestite su un modello *run-off*) e l'impatto di tali posizioni sulla redditività dell'ente.
248. Per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni (*internal model approach*, IMA) per il calcolo dei loro requisiti regolamentari di fondi propri, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione i seguenti indicatori per individuare particolari aree di rischio e i relativi fattori di rischio:
- a. la ripartizione dei requisiti di fondi propri a fronte del rischio di mercato tra il valore a rischio (VaR), il VaR in situazione di stress (SVAR), la copertura patrimoniale per il rischio incrementale (IRC) e la copertura (*charge*) per il portafoglio di negoziazione di correlazione;
 - b. il VaR ripartito per fattori di rischio;
 - c. la variazione nel VaR e nello SVAR [indicatori possibili potrebbero essere le variazioni su base giornaliera/settimanale, la media trimestrale e i risultati dei test retrospettivi (*back-testing*)] nonché
 - d. i fattori di moltiplicazione applicati al VaR e allo SVAR;
 - e. i risultati dei calcoli svolti ai fini degli obblighi di segnalazione specifica per il rischio di mercato, in base all'utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 e
 - f. se del caso, i risultati dei calcoli svolti ai fini degli obblighi di segnalazione specifica per il rischio di mercato, in base all'utilizzo dell'IMA alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013.
249. A seconda dei casi, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione le misure di rischio interne degli enti. Queste potrebbero includere il VaR interno o la perdita attesa che non sono stati utilizzati nel calcolo dei requisiti in materia di fondi propri o la sensibilità del rischio di mercato ai diversi fattori di rischio e alle perdite potenziali.
250. Quando si analizza il rischio di mercato intrinseco, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione dati e tendenze puntuali (*point-in-time*), sia su base aggregata sia per portafoglio. Ove possibile, tale analisi dovrebbe essere completata con un confronto dei dati dell'ente con quelli degli enti comparabili e con gli indicatori macroeconomici del caso.

Analisi della redditività

251. Le autorità competenti dovrebbero analizzare la redditività storica delle attività di mercato, inclusa la volatilità dei profitti, per ottenere una migliore comprensione del profilo di rischio di mercato dell'ente. Quest'analisi potrebbe essere effettuata a livello di portafoglio, oltre ad

essere suddivisa per linea di business, classe o *desk* di attività (potenzialmente come parte della valutazione più ampia condotta nell'ambito dell'analisi del modello di business).

252. Nel valutare la redditività, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle principali aree di rischio individuate durante l'esame delle attività esposte al rischio di mercato. Le autorità competenti dovrebbero distinguere tra ricavi da negoziazione e ricavi non derivanti dalla negoziazione [come ad esempio le commissioni, le spese dei clienti (*clients' fee*) ecc.] da un lato, e gli utili/perdite realizzati e non realizzati dall'altro.
253. Per le classi di attività e/o le esposizioni che generano utili o perdite anomali, le autorità competenti dovrebbero valutare la redditività rispetto al livello di rischio assunto dall'ente (ad esempio, VaR/utili netti su attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione) al fine di individuare e analizzare possibili incongruenze. Ove possibile, le autorità competenti dovrebbero confrontare i dati dell'ente con il suo rendimento storico e con quelli degli enti comparabili.

Rischio di concentrazione di mercato

254. Le autorità competenti dovrebbero avere una visione chiara del grado di rischio di concentrazione nel rischio di mercato cui l'ente è esposto, derivante da esposizioni a un unico fattore di rischio o da esposizioni a fattori di rischio multipli che sono correlati.
255. Nel valutare possibili concentrazioni, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle concentrazioni in prodotti complessi (ad esempio, prodotti strutturati), prodotti non liquidi [ad esempio titoli obbligazionari garantiti (*Collateralized Debt Obligations*, CDO)] o prodotti valutati con tecniche di *mark-to-model*.

Prove di stress

256. Nel valutare il rischio di mercato intrinseco di un ente, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei risultati delle prove di stress effettuate dall'ente per individuare le fonti di rischio di mercato non precedentemente identificate. Ciò è particolarmente importante per gli eventi di rischio estremo, che possono essere sottorappresentati o del tutto assenti nei dati storici a causa della loro bassa frequenza di occorrenza. Un'altra fonte di potenziali vulnerabilità nascoste che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione è la possibilità che vi siano salti nei parametri di *pricing*, quali un improvviso cambiamento di alcuni prezzi o le bolle dei prezzi delle materie prime.

6.3.3 Valutazione della gestione e dei controlli del rischio di mercato

257. Per avere una visione completa del profilo di rischio di mercato dell'ente, le autorità competenti dovrebbero anche esaminare l'assetto di governance e di gestione del rischio che si applica alle sue attività di mercato. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare i seguenti elementi:
- a. la strategia e la propensione al rischio di mercato;

- b. l'assetto organizzativo;
- c. le politiche e le procedure;
- d. l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi nonché
- e. il sistema dei controlli interni.

Strategia in materia di rischio di mercato e propensione al rischio di mercato

258. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti si avvalgano di una sana strategia riguardante il rischio di mercato, chiaramente formulata e documentata, approvata dall'organo di amministrazione. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero, nella fattispecie, tenere in considerazione se:

- a. l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia e la propensione al rischio di mercato e il processo per la loro revisione (ad esempio nel caso di una revisione della strategia del rischio complessiva o di problematiche legate alla redditività e/o all'adeguatezza patrimoniale);
- b. se l'alta dirigenza mette debitamente in atto la strategia riguardante il rischio di mercato approvata dall'organo di amministrazione, assicurando che le attività dell'ente siano coerenti con la strategia stabilita, che le procedure scritte siano elaborate e attuate, e che le responsabilità siano chiaramente e correttamente assegnate;
- c. la strategia dell'ente per il rischio di mercato riflette i livelli di propensione dell'ente al rischio di mercato e se questa è coerente con la propensione al rischio complessiva;
- d. la strategia e la propensione al rischio di mercato dell'ente sono appropriate per l'ente in relazione:
 - al suo modello di business;
 - alla sua strategia e alla propensione al rischio complessivo;
 - al suo contesto di mercato e al ruolo nel sistema finanziario e
 - alla sua condizione finanziaria, alla capacità di *funding* e all'adeguatezza patrimoniale;
- e. la strategia dell'ente per il rischio di mercato fornisce una guida per la gestione dei diversi strumenti e/o portafogli che sono esposti al rischio di mercato, e favorisce il processo decisionale basato sul rischio;

- f. la strategia dell'ente per il rischio di mercato copre ampiamente tutte le attività dell'ente in cui il rischio di mercato è significativo;
- g. la strategia dell'ente per il rischio di mercato tiene conto degli aspetti ciclici dell'economia e dei mutamenti che ne conseguono nella composizione delle posizioni esposte al rischio di mercato nonché
- h. l'ente ha un sistema appropriato per garantire che la strategia per il rischio di mercato sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato.

Assetto organizzativo

259. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un adeguato assetto organizzativo per consentire una gestione, una misurazione, un monitoraggio e funzioni di controllo del rischio di mercato, con sufficienti risorse tecniche e umane (qualitative e quantitative). Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. esistono chiare linee di responsabilità per l'assunzione, il monitoraggio, il controllo e la segnalazione del rischio di mercato;
- b. vi è una netta separazione, nell'area operativa, tra il *front office* (coloro che assumono posizioni) e il *back office* (che è responsabile delle operazioni di assegnazione, registrazione e regolazione);
- c. il sistema di monitoraggio e di controllo del rischio di mercato è chiaramente indicato nell'organizzazione, e funzionalmente e gerarchicamente indipendente dall'area operativa, e se è sottoposto a revisione indipendente;
- d. le funzioni di gestione, misurazione, monitoraggio e controllo del rischio coprono il rischio di mercato in tutto l'ente (comprese le filiazioni e le succursali) e, in particolare, all'interno delle aree in cui il rischio di mercato può essere assunto, mitigato o monitorato e
- e. il personale coinvolto nelle attività di mercato (sia nelle aree operative sia nelle aree di gestione e di controllo) ha competenze ed esperienze adeguate.

Politiche e procedure

260. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere politiche e procedure chiaramente definite per l'individuazione, la gestione, la misurazione e il controllo del rischio di mercato. Esse dovrebbero tenere in considerazione:

- a. se l'organo di amministrazione approva le politiche di gestione, misurazione e controllo del rischio di mercato e se le discute e le esamina periodicamente, in linea con le strategie riguardanti il rischio;

- b. se l'alta dirigenza è responsabile dello sviluppo di queste politiche, garantendo un'adeguata attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- c. se le politiche di mercato sono conformi alle norme vigenti e adeguate alla natura e alla complessità delle attività dell'ente, e consentono una chiara comprensione del rischio di mercato intrinseco nei diversi prodotti e attività nell'ambito dell'ente, e se tali politiche sono chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente in tutto l'ente nonché
- d. per i gruppi, se le politiche in parola sono applicate in modo coerente in tutto il gruppo e consentono una corretta gestione del rischio.

261. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le politiche e le procedure dell'ente siano solide e compatibili con la strategia per il rischio di mercato, e coprano tutti i principali processi e attività di gestione, misurazione e controllo del rischio di mercato. In particolare, la valutazione dovrebbe riguardare:

- a. la natura delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei mercati in cui l'ente può operare;
- b. le posizioni da includere nel, o da escludere dal, portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- c. le politiche in materia di coperture interne;
- d. la definizione, la struttura e le responsabilità delle unità (*desks*) dell'ente per la negoziazione, a seconda dei casi;
- e. i requisiti relativi ai processi di negoziazione e di regolamento;
- f. le procedure di limitazione e controllo del rischio di mercato;
- g. il quadro di riferimento per garantire che tutte le posizioni valutate al *fair value* siano soggette ad aggiustamenti supplementari a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 (NTR in materia di valutazione prudente);
- h. i criteri applicati dall'ente per evitare l'associazione con soggetti/gruppi coinvolti in attività fraudolente e altri reati e
- i. procedure per nuove attività di mercato e/o nuovi prodotti; le autorità competenti dovrebbero assicurare che:
 - le nuove attività di mercato e/o i nuovi prodotti siano sottoposti a procedure e controlli adeguati prima di essere intrapresi o introdotti;

- l'ente abbia effettuato un'analisi del loro possibile impatto sul proprio profilo di rischio complessivo.

Individuazione, misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio

262. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di un sistema appropriato per l'individuazione, la comprensione e la misurazione del rischio di mercato, che sia rispondente alle dimensioni e alla complessità dell'ente, e che tale sistema sia conforme ai requisiti minimi che si applicano ai sensi della normativa dell'UE e della normativa nazionale di attuazione in materia. Esse dovrebbero considerare se:

- a. i dati, i sistemi informativi e le tecniche di misurazione consentano alla dirigenza di misurare il rischio di mercato intrinseco in tutte le attività significative in bilancio e fuori bilancio (se del caso a livello di gruppo), compresi il portafoglio di negoziazione e il *banking book*, nonché di soddisfare i requisiti segnaletici di vigilanza;
- b. gli enti dispongano di personale e metodologie adeguati per la misurazione del rischio di mercato nel proprio portafoglio di negoziazione e nel *banking book*, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell'ente e del profilo di rischio delle sue attività;
- c. il sistema di misurazione del rischio dell'ente tenga conto di tutti i fattori di rischio significativi relativi alla propria esposizione al rischio di mercato [incluso il rischio di base (*basis risk*), i differenziali creditizi in obbligazioni societarie o derivati creditizi, nonché i rischi vega e gamma per quanto concerne le opzioni]. Se alcuni strumenti e/o fattori sono esclusi dai sistemi di misurazione del rischio, le autorità competenti dovrebbero valutare la significatività delle esclusioni e stabilire se tali esclusioni siano giustificate;
- d. i sistemi di misurazione del rischio dell'ente siano in grado di individuare eventuali concentrazioni del rischio di mercato derivanti da esposizioni verso un singolo fattore di rischio o da esposizioni verso fattori di rischio multipli correlati;
- e. i gestori del rischio e gli alti dirigenti dell'ente conoscano le ipotesi alla base dei sistemi di misurazione, in particolare per le più sofisticate tecniche di gestione del rischio e
- f. i gestori del rischio e gli alti dirigenti dell'ente siano consapevoli del grado di rischio di modello che prevale nei modelli di *pricing* dell'ente e nelle tecniche di misurazione del rischio, e se essi controllino periodicamente la validità e la qualità dei diversi modelli utilizzati per le attività esposte al rischio di mercato.

263. Le autorità competenti dovrebbero valutare se un ente abbia eseguito adeguate prove di stress che integrano il proprio sistema di misurazione del rischio. A questo scopo, esse dovrebbero tenere conto dei seguenti elementi:
- a. la frequenza delle prove di stress;
 - b. se i fattori di rischio (*risk drivers*) sono individuati [ad esempio l'assenza di liquidità / ampie fluttuazioni dei prezzi (*illiquidity/gapping of prices*), posizioni concentrate, mercati univoci (*one-way markets*) ecc.];
 - c. le ipotesi alla base dello scenario di stress e
 - d. l'uso interno dei risultati delle prove di stress per la pianificazione del capitale e le strategie per il rischio di mercato.
264. Ai fini dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, quando l'ente è autorizzato a utilizzare modelli interni per stabilire i requisiti minimi di fondi propri a fronte del rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero verificare se l'ente continui a soddisfare i requisiti minimi specificati nella relativa normativa dell'UE e nella normativa nazionale di attuazione e che tali modelli interni non comportino alcuna sottostima del rischio rilevante.
265. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti abbiano posto in essere un adeguato sistema di monitoraggio e segnalazione del rischio di mercato che garantisca un'azione rapida al livello appropriato dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'ente, se necessario. Il sistema di monitoraggio dovrebbe comprendere indicatori specifici e fattori attivatori (*trigger*) per fornire efficaci allerte precoci (*early warning alert*). Le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:
- a. l'ente dispone di sistemi informativi efficaci per l'accurata e tempestiva individuazione, aggregazione, monitoraggio e segnalazione delle attività esposte al rischio di mercato e
 - b. l'area di gestione e controllo riferisce regolarmente all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza almeno le informazioni sull'attuale esposizione al mercato, sui risultati del conto economico e sulle misure del rischio (ad esempio il VaR) rispetto ai limiti stabiliti dalla politica.

Sistema dei controlli interni

266. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema dei controlli interni e misure di salvaguardia per mitigare il rischio di mercato in linea con la strategia di gestione del rischio di mercato e la propensione al rischio di mercato. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:
- a. l'ambito di applicazione della funzione di controllo dell'ente comprende tutte le entità consolidate, tutte le aree geografiche e tutte le attività finanziarie;

- b. esistono controlli interni, limiti operativi e altre prassi volti a garantire che le esposizioni al rischio di mercato non superino livelli accettabili per l'ente, in conformità dei parametri stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza e della propensione al rischio dell'ente nonché
- c. l'ente ha prassi e controlli interni adeguati per garantire che le violazioni e le eccezioni alle politiche, alle procedure e ai limiti siano segnalati in modo tempestivo al livello adeguato della dirigenza ai fini di un intervento. Esse dovrebbero tener conto se i controlli interni e le prassi dell'ente:
 - siano in grado di individuare le violazioni dei limiti individuali fissati a livello di desk o di unità operativa, così come le violazioni del limite complessivo per le attività di mercato e
 - consentano l'individuazione e il monitoraggio quotidiano delle infrazioni dei limiti e/o delle eccezioni.

267. Le autorità competenti dovrebbero valutare il sistema dei limiti e se:

- a. i limiti stabiliti siano assoluti o se le violazioni dei limiti siano possibili. In quest'ultimo caso, le politiche dell'ente dovrebbero indicare chiaramente il periodo di tempo e le circostanze specifiche in cui le violazioni dei limiti sono possibili;
- b. il sistema dei limiti ponga un limite complessivo per le attività di mercato e limiti specifici per le principali sottocategorie di rischio; a seconda dei casi, dovrebbe consentire l'assegnazione dei limiti per portafoglio, *desk*, unità operativa o tipo di strumento; il livello di dettaglio dovrebbe riflettere le caratteristiche delle attività di mercato dell'ente;
- c. il *range* dei limiti (limiti basati su metriche del rischio, limiti teorici, limiti di controllo delle perdite ecc.) stabilito dall'ente sia idoneo alle dimensioni e alla complessità delle sue attività di mercato;
- d. l'ente si avvalga di procedure atte a mantenere gli operatori (*trader*) aggiornati sui limiti e
- e. l'ente disponga di procedure adeguate per aggiornare i limiti regolarmente.

268. Le autorità competenti dovrebbero valutare la funzionalità della funzione di audit interno. Esse dovrebbero valutare se:

- a. l'ente espleti audit interni del sistema di gestione del rischio di mercato su base periodica;

- b. l'audit interno copra i principali elementi della gestione, della misurazione e del controllo del rischio di mercato presso l'ente e
- c. la funzione di audit interno sia efficace nel determinare l'osservanza delle politiche interne e delle normative esterne e nell'affrontare eventuali scostamenti da queste.

269. Per gli enti che adottano un approccio interno per la determinazione dei requisiti minimi di fondi propri a fronte del rischio di mercato, le autorità competenti dovrebbero valutare se il processo di convalida interno sia solido ed efficace nel verificare le ipotesi dei modelli e individuare le potenziali carenze rispetto alla modellizzazione del rischio di mercato, alla quantificazione del rischio di mercato e al sistema di gestione del rischio di mercato, e ad altri requisiti minimi applicabili come indicati nella pertinente normativa dell'UE e nella normativa nazionale di attuazione.

6.3.4 Sintesi delle risultanze e punteggio

270. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio di mercato dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio di rischio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 5. Qualora, in base alla rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decida di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, per analogia.

271. Poiché fattori quali la complessità, il livello di concentrazione e la volatilità dei rendimenti dell'esposizione di mercato possono non essere indicatori perfetti del livello del rischio di mercato, nella valutazione e nell'assegnazione del punteggio del rischio di mercato intrinseco le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti questi fattori in parallelo e non distintamente, e comprendere i fattori (*drivers*) dietro alle tendenze della volatilità.

Tabella 5. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per il rischio di mercato

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione dell'esposizione al rischio di mercato comportano rischi non rilevanti/molto bassi. • Le esposizioni dell'ente al rischio di mercato non sono complesse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia di rischio di mercato dell'ente e la sua strategia generale e la propensione al rischio.

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> • Il livello di concentrazione del rischio di mercato non è rilevante/è molto basso. • Le esposizioni dell'ente al rischio di mercato generano rendimenti non volatili. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'assetto organizzativo per i rischi di mercato è solido, con responsabilità definite in modo chiaro e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione delle esposizioni al rischio di mercato comportano rischi da bassi a medi. • La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è da basso a medio. • Il livello di concentrazione del rischio di mercato è da basso a medio. <ul style="list-style-type: none"> • Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano rendimenti che hanno un grado di volatilità da basso a medio. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio di mercato sono adeguati. • I limiti interni e il quadro di controllo del rischio di mercato sono solidi e in linea con la strategia di gestione dei rischi e la propensione al rischio dell'ente.
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione delle esposizioni al rischio di mercato comportano rischi da medi a elevati. • La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è da media a elevata. • Il livello di concentrazione del rischio di mercato è da medio a elevato. • Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano rendimenti che hanno un grado di volatilità da medio a elevato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non c'è una piena coerenza tra la politica e la strategia di rischio di mercato dell'ente, la sua strategia generale e il profilo di rischio. • L'assetto organizzativo per il rischio di mercato non separa sufficientemente le responsabilità e i compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo.
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La natura e la composizione delle esposizioni al rischio di mercato comportano rischi elevati. • La complessità delle esposizioni al rischio di mercato dell'ente è elevata. • Il livello di concentrazione del rischio di mercato è elevato. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di mercato non vengono implementati con accuratezza e frequenza sufficienti.

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> Le esposizioni al rischio di mercato dell'ente generano rendimenti che hanno un grado di volatilità elevato. 	<ul style="list-style-type: none"> I limiti interni e il quadro di controllo del rischio di mercato non sono in linea con la strategia di gestione dei rischi o la propensione al rischio dell'ente.

6.4 Valutazione del rischio operativo

6.4.1 Considerazioni di carattere generale

272. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio operativo in tutte le linee di business e operazioni dell'ente, tenendo conto delle risultanze della valutazione dei sistemi di governance e dei controlli interni dell'ente, di cui al titolo 5. Nel condurre tale valutazione, esse dovrebbero stabilire in che modo il rischio operativo può materializzarsi (perdita economica, mancata perdita, perdita di guadagni futuri, guadagno) e dovrebbero anche prendere in considerazione i potenziali impatti in termini di altri rischi connessi (ad esempio «casi limite» di rischio di credito-operativo, rischio di mercato-operativo).

273. Le autorità competenti dovrebbero valutare la rilevanza del rischio operativo derivante da servizi e attività esternalizzati, e se questi possano influenzare la capacità dell'ente di effettuare operazioni e/o prestare servizi, o causare responsabilità giuridiche per danni a terzi (ad esempio a clienti e ad altri soggetti interessati).

274. In sede di valutazione del rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero vagliare il rischio ICT, poiché le prestazioni e la sicurezza delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni sono considerate fondamentali affinché un ente possa condurre la propria attività. Pertanto le autorità competenti dovrebbero valutare il potenziale impatto dei rischi relativi alle ICT sulle attività critiche di un ente e considerare il potenziale impatto finanziario, reputazionale, normativo e strategico sull'ente nonché le possibilità che si verifichino interruzioni dell'attività.

275. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di reputazione unitamente al rischio operativo, a causa dei forti legami tra le due tipologie di rischio (ad esempio, la maggior parte degli eventi di rischio operativo ha un forte impatto in termini di reputazione). Tuttavia, l'esito della valutazione del rischio reputazionale non dovrebbe riflettersi nel punteggio del rischio operativo ma, se del caso, dovrebbe essere considerato come parte dell'analisi del modello di business e/o della valutazione del rischio di liquidità, dato che i principali effetti che può avere

sono riduzioni nei guadagni e perdita di fiducia o disaffezione per l'ente da parte di investitori, risparmiatori o partecipanti al mercato interbancario.

276. Nel valutare il rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero utilizzare, per quanto possibile, la classificazione di eventi tipo per i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013 e come indicato nel regolamento delegato (UE) 2018/959 della Commissione ⁽³¹⁾, per ottenere una visione più chiara dello spettro dei rischi operativi e raggiungere un livello di coerenza nell'analisi di questi rischi negli enti, indipendentemente dal metodo adottato per stabilire i requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Durante la valutazione di quest'ultimo, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione il rischio di condotta, di modello e di ICT.

6.4.2 Valutazione del rischio operativo intrinseco

277. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione della natura e dell'entità del rischio operativo cui l'ente è o potrebbe essere esposto. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero avere una conoscenza approfondita del modello di business dell'ente, delle sue operazioni, della sua cultura del rischio e del contesto in cui opera, dal momento che tutti questi fattori determinano l'esposizione al rischio operativo dell'ente.

278. La valutazione del rischio operativo intrinseco comprende due fasi, descritte più dettagliatamente nella presente sezione:

- a. valutazione preliminare e
- b. valutazione della natura e della significatività delle esposizioni al rischio operativo e relative sottocategorie di rischio operativo per l'ente.

Valutazione preliminare

279. Per stabilire l'ambito della valutazione del rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti del rischio operativo cui l'ente è esposto. Per fare ciò, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell'ente con gli enti comparabili (compresi i dati esterni pertinenti, se disponibili) e da tutte le altre attività di vigilanza, compreso l'input delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e da altre fonti di informazioni pertinenti.

280. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:

⁽³¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/959 della Commissione, del 14 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione per la determinazione della metodologia di valutazione in virtù della quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo (GU L 169 del 6.7.2018, pag. 1).

- a. la strategia principale per il rischio operativo e la propensione al rischio operativo;
- b. i contesti operativi ed esterni (compresa l'area geografica della società madre e delle sue entità, nonché delle operazioni ICT e dei centri dati) in cui l'ente opera e i canali di distribuzione utilizzati;
- c. il requisito di fondi propri a fronte del rischio operativo [distinto tra il metodo base (*basic indicator approach*, BIA), il metodo standardizzato (*the standardised approach*, TSA) e i metodi avanzati di misurazione (*advanced measurement approach*, AMA)] rispetto al requisito complessivo di fondi propri e, se del caso, il capitale interno a fronte del rischio operativo rispetto al capitale interno complessivo, tenendo conto delle tendenze e delle previsioni storiche, laddove disponibili;
- d. il livello e la variazione del reddito lordo, delle attività e delle perdite dovute al rischio operativo nel corso degli ultimi anni non solo a livello aggregato, ma anche per linee di business ed entità rilevanti;
- e. gli eventi societari significativi recenti (quali fusioni, acquisizioni, cessioni e ristrutturazioni), che potrebbero determinare un cambiamento del profilo del rischio operativo dell'ente, nel breve o medio-lungo termine (ad esempio in quanto i sistemi, i processi e le procedure non sarebbero pienamente in linea con le politiche di gestione del rischio dell'impresa madre nel breve termine);
- f. modifiche agli elementi significativi dei sistemi informatici e/o dei processi che potrebbero determinare una modifica del profilo del rischio operativo (ad esempio in quanto un sistema IT nuovo o modificato non è stato adeguatamente testato oppure perché una formazione insufficiente sui nuovi sistemi/processi e procedure potrebbe comportare errori);
- g. inadempienze alla normativa applicabile o ai regolamenti interni, come riportato da altre autorità di vigilanza (comprese quelle in materia di AML/CFT), dai revisori esterni e dalla funzione di audit interno o come rivelato da informazioni pubbliche (avendo presente sia la situazione attuale sia i cambiamenti nell'atteggiamento di conformità alle norme nel tempo);
- h. il grado di ambizione dei piani operativi, degli incentivi aggressivi e dei sistemi di indennizzo (ad esempio in termini di obiettivi di vendita, comprendenti l'accettazione di clienti classificati ad alto rischio di ML/TF da parte dell'ente, allargamento a giurisdizioni ad alto rischio di ML/TF o distribuzione di nuovi prodotti/servizi che comportano un rischio intrinseco elevato di ML/TF, riduzione del personale ecc.), che possono aumentare il rischio di non conformità, l'errore umano e la negligenza dei dipendenti;

- i. i processi, le procedure, i prodotti (venduti a clienti o tenuti) e i sistemi informatici (compreso l'uso di nuove tecnologie), nella misura in cui possono comportare incidenti, errori, ritardi, errata specificazione, violazioni della sicurezza, aumento dell'esposizione alle frodi, all'ML/TF e ad altri tipi di reati finanziari ecc. e
- j. l'impatto potenziale degli accordi di esternalizzazione, e in generale di tutti gli accordi con terzi, sul rischio operativo e sulla supervisione degli enti in merito all'espletamento di tutti i servizi esternalizzati da parte dei relativi fornitori, compreso il livello di consapevolezza del rischio operativo in relazione ad attività esternalizzate e dell'esposizione al rischio globale dei fornitori di servizi in linea con gli Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione.

281. Ove pertinente, l'autorità competente dovrebbe analizzare gli aspetti di cui sopra per linea di business/entità giuridica e area geografica, nonché per categoria di evento tipo, a condizione che i dati siano disponibili, e confrontare la posizione dell'ente rispetto agli enti comparabili.

Natura delle esposizioni al rischio operativo

282. Le autorità competenti dovrebbero stabilire la natura dell'esposizione al rischio operativo analizzando le esposizioni verso i principali fattori (*driver*) di rischio operativo per formulare un giudizio prospettico sul rischio e sulle perdite potenziali. Tale analisi può richiedere di prendere in considerazione linee di business, prodotti, processi e aree geografiche pertinenti per l'ente, nonché una valutazione delle esposizioni del rischio operativo rispetto a fattori di rischio primari (ad esempio processi, persone, sistemi e fattori esterni), facendo ricorso all'autovalutazione del rischio dell'ente e all'analisi di enti comparabili.

283. Nell'eseguire tale analisi le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le interazioni di tali fattori di rischio nel determinare l'esposizione al rischio operativo dell'ente (ad esempio, l'esposizione a più fattori di rischio potrebbe aumentare la probabilità di un evento operativo e una conseguente perdita, inclusa la possibilità di imporre sanzioni).

Significatività dell'esposizione al rischio operativo

284. Una volta individuati i principali fattori e le fonti del rischio operativo, l'autorità competente dovrebbe concentrarsi su quelli che potrebbero avere l'impatto più significativo sull'ente. L'autorità competente dovrebbe valutare l'«esposizione potenziale» dell'ente al rischio operativo ricorrendo sia al giudizio di esperti sia a indicatori qualitativi e quantitativi relativi all'ente o agli enti comparabili, oltre a includere informazioni provenienti da altre autorità di vigilanza (ad esempio quelle in materia di AML/CFT).

285. Nel valutare la significatività delle esposizioni al rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione sia la frequenza sia la gravità degli eventi cui l'ente è esposto e distinguere le esposizioni che causano perdite ad alto impatto e quelle ad alta frequenza. Sulla base di questa distinzione, le autorità competenti dovrebbero valutare l'andamento delle perdite dovute a rischio operativo e la loro concentrazione.

286. Una fonte primaria di informazioni che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione è la perdita operativa dell'ente e la banca dati degli eventi che, se disponibile e affidabile (ossia accurata e completa), fornisce il profilo storico del rischio operativo dell'ente.
287. Per gli enti che adottano modelli interni per il rischio operativo, l'autorità competente dovrebbe anche prendere in considerazione il risultato del metodo interno, a condizione che tale metodo sia in grado di misurare l'esposizione al rischio operativo nel livello di dettaglio desiderato (ad esempio prodotto, processo ecc.), e supponendo che il modello sia sufficientemente prospettico (*forward-looking*). Tuttavia, le autorità competenti dovrebbero anche tenere conto delle limitazioni e delle potenziali debolezze dei modelli interni.
288. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi più qualitativa e sfruttare la valutazione del rischio dell'ente, i dati di analisi di enti comparabili e le banche dati pubbliche e/o consortili, se disponibili e pertinenti. Le autorità competenti possono anche prendere in considerazione altri fattori, specifici alle unità operative ecc. colpite dalle potenziali carenze, che possono fornire una misurazione dell'esposizione al rischio.
289. Nello svolgimento della valutazione dell'esposizione al rischio di un ente, le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio *forward-looking*, avvalersi delle analisi degli scenari condotte dall'ente, se disponibili, e prendere in considerazione le misure correttive e le azioni di mitigazione già attuate ed efficaci.

Valutazione delle sottocategorie del rischio operativo

290. Le autorità competenti dovrebbero individuare e valutare il rischio operativo attraverso tutte le sottocategorie di rischio operativo (incluse quelle definite per tipo di evento e ulteriori analisi di questi tipi di evento) e i fattori di rischio associati. Le autorità competenti dovrebbero concentrare la valutazione sulle sottocategorie che sono considerate maggiormente significative per l'ente. La significatività di una sottocategoria dovrebbe essere valutata avvalendosi delle informazioni quantitative acquisite in fase di valutazione preliminare, compreso il livello delle perdite per sottocategoria rispetto al requisito di capitale e al reddito lordo. Le autorità competenti dovrebbero inoltre applicare il loro *expert judgment* per individuare sottocategorie significative sulla base di tutte le fonti di informazioni interne ed esterne disponibili.
291. Nel condurre la valutazione, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti specifici del rischio operativo in virtù della loro natura pervasiva e della loro pertinenza per la maggior parte degli enti, e anche a causa del loro potenziale impatto prudenziale. Gli aspetti di questo tipo che dovrebbero sempre essere considerati dalla valutazione includono:
- a. il rischio ICT;
 - b. il rischio di condotta e

- c. il rischio di modello.

Il rischio ICT

292. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio ICT conformemente agli Orientamenti dell'ABE sulla valutazione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology, ICT*) a norma del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) ⁽³²⁾ e tenendo conto degli Orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology, ICT*) e di sicurezza, considerando che il rischio ICT è uno dei fattori principali del rischio operativo.

Il rischio di condotta

293. Le autorità competenti dovrebbero valutare la pertinenza e la significatività delle esposizioni dell'ente al rischio di condotta, considerando i fattori elencati alle lettere da a) a g) che sono pertinenti per l'ente. Per gli enti appartenenti alla categoria 1 e quelli appartenenti alla categoria 2, le autorità competenti dovrebbero considerare tutti gli aspetti che seguono:

- a. vendita abusiva di prodotti, nei mercati al dettaglio e all'ingrosso, comprese vendite incrociate forzate (*pushed cross-selling*) di prodotti a clienti privati, come ad esempio conti bancari *packaged* o prodotti aggiuntivi di cui i clienti non hanno bisogno;
- b. conflitti di interesse nella conduzione delle operazioni;
- c. manipolazione dei tassi di interesse di riferimento, dei tassi di cambio o di altri strumenti finanziari o indici per migliorare i profitti degli enti;
- d. barriere poste alla possibilità di passare da un prodotto finanziario all'altro durante il suo ciclo di vita e/o di passare ad altri fornitori di servizi finanziari;
- e. canali di distribuzione mal progettati che possono dare origine a conflitti di interesse con falsi incentivi;
- f. rinnovi automatici di prodotti o penalizzazioni in caso di dismissione e/o
- g. trattamento ingiusto dei reclami dei clienti.

294. Dal momento che il rischio di condotta copre una vasta gamma di questioni e può derivare da molti processi operativi e prodotti, le autorità competenti dovrebbero sfruttare i risultati

⁽³²⁾ Orientamenti dell'ABE sulla valutazione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology, ICT*) a norma del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (EBA/GL/2017/05).

dell'analisi del modello di business e analizzare le politiche di incentivazione per acquisire una conoscenza di alto livello per quanto concerne le fonti del rischio di condotta.

295. Ove pertinente, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione il livello di concorrenza nei mercati in cui l'ente opera e stabilire se ogni posizione dominante, da sola o all'interno di un piccolo gruppo, presenti un rischio concreto di cattiva condotta [ad esempio come risultato di comportamenti di cartello (*cartel-like*)].

296. Possibili indicatori che segnalano l'esistenza del rischio di condotta sono i seguenti:

- a. sanzioni applicate dalle autorità competenti all'ente per prassi scorrette;
- b. sanzioni applicate agli enti comparabili per prassi scorrette e
- c. denunce nei confronti dell'ente in termini di numeri e importi in esame.

297. Tuttavia, l'autorità competente dovrebbe applicare un approccio *forward-looking*, considerando anche il possibile impatto degli sviluppi normativi e l'attività delle autorità competenti in materia di tutela dei consumatori e la fornitura di servizi finanziari in generale.

Il rischio di modello

298. Nel quadro del rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero valutare due forme distinte di rischio di modello:

- a. il rischio connesso alla sottostima dei requisiti di fondi propri da parte di metodi avanzati di misurazione regolamentari e
- b. il rischio di perdite relative allo sviluppo, all'attuazione o all'uso improprio di altri modelli da parte dell'ente per il processo decisionale (ad esempio il *pricing* dei prodotti, la valutazione degli strumenti finanziari, il monitoraggio dei limiti di rischio ecc.), in relazione a cui le autorità competenti dovrebbero definire una panoramica di tali modelli nonché valutare la loro significatività e l'assetto di gestione del rischio di modello adottato dall'ente.

299. Ai fini della lettera a) del paragrafo 298, le autorità competenti dovrebbero valutare l'esposizione dell'ente al rischio di modello derivante dall'utilizzo di modelli interni nelle principali aree operative e operazioni, seguendo la definizione e i requisiti specificati nel regolamento delegato (UE) 2018/959 della Commissione, nella misura in cui sono applicabili. La valutazione del rischio di modello può basarsi sulle informazioni acquisite nel corso di altre azioni di vigilanza, comprese quelle svolte ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE.

300. Ai fini della lettera b) del paragrafo 298, le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. in che misura e per quali scopi l'ente utilizza modelli per prendere decisioni e la significatività di tali decisioni. Le autorità competenti dovrebbero determinare le

attività per le quali l'ente si avvale in maniera rilevante di modelli. Nel condurre questa valutazione, le autorità competenti possono osservare le seguenti aree, in cui gli enti fanno di norma un uso estensivo dei modelli:

- i. negoziazione di strumenti finanziari (comprese le strategie di negoziazione e valutazione delle attività);
 - ii. misurazione e gestione del rischio nonché
 - iii. allocazione del capitale (comprese le politiche di prestito e il *pricing* dei prodotti);
- b. il livello di consapevolezza dell'ente riguardo al rischio di modello e il modo in cui tale rischio è gestito dall'ente, valutando se:
- i. l'ente abbia messo in atto meccanismi di controllo [ad esempio calibrazione dei parametri di mercato, validazione interna o test retrospettivi (*back-testing*), controprova (*counter-checking*) con il parere di esperti ecc.], che siano solidi in termini di metodi, frequenza, *follow-up* ecc. e comprendano un processo di approvazione del modello nonché
 - ii. l'ente utilizzi i modelli in modo conservativo (ad esempio aumentando o diminuendo i parametri sulla base della direzione delle posizioni ecc.) se è a conoscenza di lacune nel modello o sviluppi di mercato e operativi.

301. Nell'effettuare la valutazione del rischio di modello, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della valutazione di altri rischi che impattano sul capitale e i rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza delle metodologie utilizzate per la misurazione del rischio, il *pricing* e la valutazione delle attività e/o passività. Gli esiti di tale valutazione dovrebbero contribuire alle risultanze sul rischio operativo.

302. Per le aree operative che fanno un uso significativo di modelli, l'autorità competente dovrebbe quindi valutare quanto potrebbe essere significativo l'impatto del rischio di modello, fra l'altro, attraverso la sensibilità e le analisi degli scenari o le prove di stress.

6.4.3 Valutazione del rischio reputazionale

303. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio reputazionale cui l'ente è esposto, avvalendosi della loro conoscenza della governance dell'ente, del suo modello di business, dei suoi prodotti, della sua base clienti e del contesto in cui opera. Tale valutazione dovrebbe altresì riguardare l'assetto generale relativo al rischio reputazionale, garantendo la possibilità per l'ente di gestire e mitigare, mediante strategie di comunicazione adeguate, le conseguenze di eventi che possono nuocere alla reputazione.

304. Il rischio reputazionale è più pertinente per i grandi enti, in particolare quelli quotati o che operano in mercati interbancari. Di conseguenza, in sede di valutazione del rischio

reputazionale le autorità competenti dovrebbero prestare maggiore attenzione agli enti che presentano tali caratteristiche.

305. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i fattori interni ed esterni o gli eventi che potrebbero dar luogo a problemi reputazionali ai danni dell'ente, tenendo conto dei fattori pertinenti per l'ente tra quelli elencati alle lettere da a) a i). Per gli enti appartenenti alla categoria 1 e quelli appartenenti alla categoria 2, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione tutti gli indicatori seguenti nella valutazione dell'esposizione dell'ente al rischio reputazionale:

- a. il numero di sanzioni comminate da organismi ufficiali (non solo quelle delle autorità competenti, ma anche le sanzioni derivanti da imposte o altre disposizioni);
- b. le indagini note in corso svolte da organismi ufficiali nei confronti dell'ente o di suoi rappresentanti e le sanzioni imposte, oppure le indagini note in corso o le controversie legali in materia fiscale o relative ad altre disposizioni oppure causate dalla materializzazione di un rischio di ML/TF o di violazioni della normativa in materia di AML/CFT;
- c. campagne mediatiche e iniziative da parte di associazioni di consumatori che contribuiscono a un peggioramento della percezione pubblica e della reputazione dell'ente;
- d. il numero dei reclami dei clienti, i cambiamenti relativi a tali reclami o la perdita improvvisa di clienti o investitori;
- e. eventi negativi che interessano gli enti comparabili all'ente quando questi vengono associati dal pubblico all'intero settore finanziario o gruppo di enti;
- f. la reputazione di persone impegnate nella gestione dell'ente, valutata in linea con gli Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave e la reputazione di persone con una partecipazione qualificata nell'ente, valutata conformemente agli Orientamenti comuni delle autorità europee di vigilanza per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario ⁽³³⁾;
- g. le sue operazioni con settori o giurisdizioni che sono particolarmente esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ⁽³⁴⁾ o persone associate a un rischio elevato sotto il profilo dell'ML/TF;

⁽³³⁾ Orientamenti comuni delle autorità europee di vigilanza per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01).

⁽³⁴⁾ Consultare gli Orientamenti dell'ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02).

- h. l'impatto reputazionale degli incidenti di sicurezza informatica e di servizi e sistemi ICT interessati nonché
- i. altri indicatori di «mercato», se disponibili (ad esempio, declassamenti o variazioni del prezzo delle azioni durante l'anno).

306. Le autorità competenti dovrebbero valutare la significatività dell'esposizione al rischio reputazionale dell'ente e in che modo esso sia collegato con gli altri rischi (ad esempio i rischi di credito, di mercato, operativo e di liquidità), ricorrendo alle altre valutazioni del rischio (anche da parte di altre autorità di vigilanza) per individuare eventuali effetti secondari in entrambe le direzioni (dal rischio reputazionale ad altri rischi e viceversa).

307. Nel contesto dell'analisi del rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero considerare la pertinenza e la significatività delle esposizioni dell'ente al rischio di ML/TF dal punto di vista prudenziale e nell'ambito del rischio operativo. A questo proposito, le autorità competenti dovrebbero avvalersi dell'input pertinente offerto dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT per integrare le loro risultanze della vigilanza in corso e valutare se diano luogo a preoccupazioni prudenziali relative al rischio di ML/TF.

308. Le autorità competenti dovrebbero tenere presente che ogni ente può essere esposto a questo rischio, indipendentemente dalle sue dimensioni e dalla sua solidità finanziaria. Pertanto, dovrebbe essere prestata sufficiente attenzione anche agli enti che sono considerati finanziariamente solidi e godono di una buona reputazione, poiché potrebbero costituire un obiettivo specifico per scopi di ML/TF. Si dovrebbe inoltre prestare attenzione agli enti che sono particolarmente abili nell'attrarre nuovi clienti / espandere la propria quota di mercato, soprattutto se non si avvalgono di canali di distribuzione tradizionali, poiché ciò potrebbe essere dovuto alla debolezza dei controlli di adeguata verifica dei clienti in fase di acquisizione.

309. Le autorità competenti dovrebbero condividere informazioni pertinenti sui problemi individuati relativi al rischio operativo che possono dar luogo a rischi di ML/TF o a problematiche, quali ad esempio lacune nel sistema informatico dell'ente o nel sistema dei controlli interni con autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

6.4.4 Valutazione della gestione, della misurazione e dei controlli del rischio operativo

310. Le autorità competenti dovrebbero valutare il sistema e le modalità di cui l'ente dispone nello specifico per gestire e controllare il rischio operativo come singola categoria di rischio. Questa valutazione dovrebbe tenere in considerazione i risultati dell'analisi della gestione del rischio complessivo e del sistema dei controlli interni di cui al titolo 5, in quanto ciò influenzerà le esposizioni al rischio operativo dell'ente. Per quanto riguarda il rischio di ML/TF, l'autorità competente dovrebbe tenere conto della valutazione fornita dall'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

311. Le autorità competenti dovrebbero operare tale analisi alla luce dei principali fattori (*drivers*) del rischio operativo (cioè le persone, i processi, i fattori esterni, i sistemi), che possono anche agire come fattori di mitigazione, e dovrebbero prendere in considerazione:

- a. la strategia e la propensione al rischio operativo;
- b. l'assetto organizzativo;
- c. le politiche e le procedure;
- d. l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio operativo;
- e. i piani di resilienza e continuità operativa nonché
- f. il sistema dei controlli interni se si applica alla gestione del rischio operativo.

Strategia di gestione del rischio operativo e propensione al rischio operativo

312. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia definito e formalizzato una solida strategia per la gestione del rischio operativo e un livello di propensione al rischio operativo, approvati dall'organo di amministrazione. Per l'esecuzione della valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia di gestione del rischio operativo e il livello di propensione al rischio operativo, nonché il processo per la loro revisione (ad esempio nel caso di una revisione della strategia di rischio complessiva, una tendenza alla perdita e/o problematiche legate all'adeguatezza patrimoniale ecc.);
- b. l'alta dirigenza attua e monitora correttamente la strategia di gestione del rischio operativo approvata dall'organo di amministrazione, garantendo che le misure di attenuazione del rischio operativo dell'ente siano in linea con la strategia stabilita;
- c. queste strategie sono efficaci e adeguate alla natura e alla rilevanza del profilo di rischio operativo, e se l'ente monitora la loro efficacia nel tempo e la loro coerenza con il livello di propensione al rischio operativo;
- d. la strategia di gestione del rischio operativo dell'ente copre tutte le attività e tutti i processi e i sistemi dell'ente – anche su base *forward-looking* tramite il piano strategico – dove il rischio operativo è o può essere significativo e
- e. l'ente dispone di un sistema appropriato per garantire che la strategia per il rischio operativo sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato.

313. Per valutare la credibilità di tali strategie, le autorità competenti dovrebbero anche valutare se l'ente abbia stanziato risorse sufficienti per la loro attuazione, e se relative decisioni adottate non tengano conto dei benefici dei requisiti minimi di fondi propri che potrebbero derivarne (in particolare per gli enti che adottano i metodi BIA o TSA per determinare i requisiti minimi di fondi propri).

Assetto organizzativo per la gestione e la sorveglianza del rischio operativo

314. Le autorità competenti dovrebbero valutare la solidità e l'efficacia dell'assetto organizzativo per quanto riguarda la gestione del rischio operativo. A questo proposito, l'autorità competente dovrebbe stabilire se:
- a. vi siano chiare linee di responsabilità per l'individuazione, l'analisi, la valutazione, l'attenuazione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio operativo;
 - b. i sistemi di controllo e di monitoraggio del rischio operativo siano oggetto di revisione indipendente, e se vi sia una netta separazione tra i prenditori di rischio e chi gestisce i rischi, tra queste funzioni e le funzioni di controllo e sorveglianza del rischio;
 - c. le funzioni di gestione, misurazione e controllo dei rischi coprano il rischio operativo all'interno di tutto l'ente (comprese le filiazioni) in modo integrato, indipendentemente dal metodo di misurazione adottato per determinare i fondi propri minimi, e se coprano anche le funzioni operative esternalizzate e altre attività e
 - d. l'assetto di gestione del rischio operativo sia strutturato con risorse umane e tecniche sufficienti e qualitativamente adeguate.

Politiche e procedure

315. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di politiche e procedure adeguate per la gestione del rischio operativo, incluso il rischio residuo dopo l'applicazione di tecniche di attenuazione. Per l'esecuzione della valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:
- a. l'organo di amministrazione approva le politiche di gestione del rischio operativo e le esamina periodicamente, in linea con le strategie di gestione del rischio operativo;
 - b. l'alta dirigenza è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche e delle procedure per la gestione del rischio operativo;
 - c. le politiche e le procedure di gestione del rischio operativo sono chiaramente formalizzate e comunicate all'interno dell'ente e vengono applicate in modo

coerente nell'intera organizzazione o almeno nelle attività e nei processi più esposti al rischio operativo;

- d. le politiche e le procedure interessano tutti gli elementi della gestione, misurazione e controllo del rischio operativo incluse, se del caso, la raccolta dei dati sulle perdite, le metodologie di quantificazione, le tecniche di attenuazione (ad esempio le polizze assicurative), le tecniche di analisi delle cause degli eventi, i limiti del rischio operativo, nonché la gestione delle eccezioni a tali limiti;
- e. l'ente ha posto in essere un processo di approvazione per nuovi prodotti, processi e sistemi che richiede la valutazione e la mitigazione dei potenziali rischi operativi derivanti dall'attuazione e dallo sviluppo dei nuovi prodotti, processi e sistemi in questione;
- f. tali politiche sono adeguate alla natura e alla complessità delle attività dell'ente, e permettono una chiara comprensione del rischio operativo intrinseco nei diversi prodotti e attività nell'ambito dell'ente;
- g. l'ente promuove una cultura di gestione del rischio operativo in tutta l'organizzazione, tramite la formazione e la fissazione di obiettivi per la riduzione delle perdite operative.

Individuazione, misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio

316. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di un sistema appropriato per l'individuazione, la valutazione, la misurazione e il monitoraggio del rischio operativo, che sia in linea con le dimensioni e la complessità dell'ente, e se tale sistema sia conforme, almeno, ai requisiti minimi di fondi propri, ai sensi della normativa dell'UE e della normativa nazionale di attuazione in materia. Le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'ente abbia messo in atto processi e procedure efficaci per la completa individuazione e valutazione dell'esposizione al rischio operativo [ad esempio, le autovalutazioni del rischio e dei controlli (*Risk and Control Self-Assessments*, RCSA)] e per la rilevazione e la classificazione accurata di eventi (ossia l'acquisizione dei dati sulle perdite, «mancate perdite» prive di impatto o anche eventi che generano guadagni inattesi), compresi i casi limite (*boundary case*) con altri rischi (ad esempio, la perdita di credito causata o aumentata da un evento di rischio operativo); a questo proposito, le autorità competenti dovrebbero appurare anche la capacità dell'ente di individuare i fattori principali delle perdite operative rilevanti e utilizzare queste informazioni a fini della gestione dei rischi operativi;
- b. ai fini dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, se l'ente sia autorizzato a utilizzare un modello interno per la determinazione dei requisiti minimi di fondi propri a fronte del rischio operativo, se continui a soddisfare i requisiti minimi

specificati nella normativa dell'UE e nella normativa nazionale di attuazione e se tale modello interno comporti una sottostima del rischio interessato;

- c. l'ente abbia adeguati strumenti informatici e metodologie volte a quantificare o valutare il rischio operativo, che siano conformi, come minimo, ai requisiti per la determinazione dei fondi propri minimi, come specificato nella normativa dell'UE e nella normativa nazionale di attuazione (ad esempio per il TSA, la mappatura delle voci di conto economico relative alle otto linee di business regolamentari; per l'AMA, la lunghezza delle serie temporali, il trattamento delle assicurazioni, la correlazione ecc.);
- d. l'ente abbia effettuato adeguate prove di stress e analisi degli scenari, se del caso, per capire l'impatto di eventi operativi avversi sulla propria redditività e sui fondi propri, tenendo anche in debita considerazione il potenziale fallimento dei controlli interni e delle tecniche di mitigazione; ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la coerenza di dette analisi con la RCSA e con i risultati dell'analisi di enti comparabili;
- e. l'organo di amministrazione dell'ente e l'alta dirigenza dell'ente comprendano le ipotesi alla base del sistema di misurazione e se siano consapevoli del grado di rischio di modello in questione;
- f. l'ente abbia definito ed eseguito il monitoraggio continuo ed efficace delle esposizioni al rischio operativo in tutto l'ente, inclusi le attività esternalizzate e i nuovi prodotti e sistemi per mezzo, fra l'altro, di indicatori prospettici specifici (principali indicatori di rischio e dei controlli) e rilevatori pertinenti per fornire efficaci avvisi di allarme precoce (*early warning alert*);
- g. l'ente abbia definito azioni adeguate per far fronte ai rischi residui, affinché questi ultimi rimangano entro i limiti stabiliti nella propensione al rischio e
- h. l'ente abbia posto in essere sistemi di segnalazione periodici sull'esposizione ai rischi operativi, inclusi i risultati delle prove di stress, per l'organo di amministrazione, per l'alta dirigenza e per i responsabili delle attività e dei processi in questione, a seconda dei casi.

317. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'assetto di gestione del rischio ICT dell'ente conformemente agli Orientamenti dell'ABE sulla valutazione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology, ICT*) a norma del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e tenendo conto degli Orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology, ICT*) e di sicurezza.

Piani di resilienza e continuità operativa

318. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente sia dotato di piani di emergenza e di continuità operativa generali, riguardanti almeno funzioni critiche e importanti (comprese quelle che vengono esternalizzate), per assicurare la sua capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività. Per le attività esternalizzate, le autorità competenti dovrebbero garantire che il fornitore di servizi disponga di un piano di continuità operativa idoneo e in linea con gli Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione.
319. Le autorità competenti dovrebbero stabilire se l'ente abbia piani di continuità operativa commisurati alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle sue operazioni. Tali piani dovrebbero tener conto dei diversi tipi di scenari possibili o plausibili verso cui l'ente potrebbe essere vulnerabile.
320. Le autorità competenti dovrebbero valutare la qualità e l'efficacia del processo di pianificazione della gestione della continuità dell'ente. In tal modo, le autorità competenti dovrebbero valutare la qualità dell'osservanza da parte dell'ente dei processi riconosciuti relativi alla gestione della continuità operativa. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero stabilire se il processo di pianificazione della gestione della continuità dell'ente comprende:
- a. un'analisi di impatto sulle attività aziendali;
 - b. strategie di risanamento adeguate che integrano dipendenze interne ed esterne e ben definite priorità di risanamento;
 - c. l'elaborazione di piani completi e flessibili per far fronte a scenari plausibili;
 - d. prove efficaci (*effective testing*) della progettazione e dell'efficienza operativa dei piani;
 - e. programmi di sensibilizzazione e formazione sulla BCM;
 - f. comunicazioni, documentazione della gestione delle crisi e formazione.

Sistema dei controlli interni

321. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido sistema di controlli interni e misure di salvaguardia per mitigare il suo rischio operativo, in linea con la strategia di gestione del rischio operativo e la propensione a tale rischio. Le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:
- a. l'ambito di applicazione coperto dalle funzioni di controllo dell'ente comprende tutte le entità consolidate e tutte le aree geografiche;

- b. esistono controlli interni e altre prassi (per es. risposte ai rischi quali politiche sulla condotta, tecniche di trasferimento del rischio ecc.) volte a mitigare le esposizioni al rischio operativo o a limitarne i potenziali impatti e a mantenerle entro limiti accettabili per l'ente, in conformità dei parametri stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza e del livello di propensione al rischio dell'ente nonché
- c. l'ente ha adeguati controlli interni e prassi per garantire che le violazioni e le eccezioni alle politiche, alle procedure e ai limiti siano segnalate in modo tempestivo al livello appropriato della dirigenza ai fini di un intervento e alle autorità competenti come richiesto.

322. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare la funzionalità della funzione di audit interno. A tal fine, esse dovrebbero valutare se:

- a. l'ente espleti audit interni del sistema di gestione del rischio operativo su base periodica;
- b. l'audit interno copra i principali elementi della gestione, della misurazione e del controllo del rischio operativo presso l'ente e
- c. tali audit siano efficaci nel determinare l'osservanza delle politiche interne e delle normative esterne e nell'affrontare eventuali scostamenti da queste.

323. Per gli enti che adottano il metodo AMA per stabilire i requisiti minimi di fondi propri per il rischio operativo, le autorità competenti dovrebbero anche valutare se il processo interno di convalida del metodo sia solido ed efficace nel verificare le ipotesi del modello e individuare eventuali carenze potenziali rispetto alla modellizzazione, alla quantificazione e ai sistemi del rischio operativo, e ad altri requisiti minimi applicabili indicati nella normativa dell'UE e nella normativa nazionale di attuazione.

324. Indipendentemente dal metodo adottato dall'ente per la determinazione dei fondi propri minimi regolamentari, quando i modelli vengono utilizzati per il processo decisionale (ad esempio le concessioni di prestiti, il *pricing*, la negoziazione di strumenti finanziari ecc.), le autorità competenti dovrebbero valutare se vi sia un solido processo interno di convalida e/o un processo di revisione dei modelli per individuare e attenuare il rischio di modello.

Gestione del rischio reputazionale

325. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia messo in atto misure, strategie, processi e meccanismi adeguati ai fini della gestione del rischio reputazionale. In particolare, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'ente ha formalizzato le politiche e i processi in atto per l'individuazione, la gestione e il monitoraggio di tale rischio, e se tali politiche e processi sono proporzionati alle sue dimensioni e alla sua pertinenza nel sistema;
- b. l'ente affronta tale rischio in modo cautelativo, ad esempio definendo i limiti o chiedendo l'approvazione per l'allocazione del capitale in specifici paesi, settori o persone e/o se i suoi piani di emergenza prevedono la necessità di trattare in modo proattivo i problemi di reputazione in caso di crisi;
- c. l'ente effettua prove di stress o analisi degli scenari per valutare gli effetti secondari dei rischi reputazionali (es. liquidità, costi di *funding*, accesso al servizio bancario corrispondente ecc.);
- d. l'ente agisce per proteggere il proprio marchio tramite campagne di comunicazione tempestive, nel caso in cui si verificano eventi specifici che potrebbero pregiudicare la sua reputazione e
- e. l'ente considera l'impatto potenziale dei suoi piani strategici e operativi e, più in generale, del suo comportamento sulla propria reputazione.

6.4.5 Sintesi delle risultanze e punteggio

326. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio operativo dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati, accompagnata da un punteggio di rischio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 6. Se, sulla base della rilevanza di alcune sottocategorie del rischio, l'autorità competente decide di valutare e attribuire un punteggio alle singole sottocategorie, le indicazioni fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, per analogia.

Tabella 6. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per il rischio operativo

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Le esposizioni al rischio operativo dell'ente sono limitate a poche categorie con impatto a elevata frequenza/di bassa gravità. • La rilevanza dell'esposizione dell'ente al rischio operativo non è rilevante/è molto bassa, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti comparabili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia del rischio operativo dell'ente e la strategia generale e la propensione al rischio. • Il quadro organizzativo per il rischio operativo è solido, con responsabilità definite in modo chiaro e una netta separazione dei

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
		<ul style="list-style-type: none"> • Il livello delle perdite lorde (prima dei recuperi e incluse le perdite sul portafoglio crediti causate dal rischio operativo) riscontrate dall'ente negli anni recenti è non rilevante/molto basso, o è diminuito da un livello più elevato. 	<p>compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il quando in materia di rischio operativo include tutti i rischi pertinenti. • I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio sono adeguati. • Il quadro di controllo per il rischio operativo è solido.
2	<p>Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le esposizioni al rischio operativo dell'ente sono principalmente nelle categorie con impatto a elevata frequenza/di bassa gravità. • La rilevanza dell'esposizione dell'ente al rischio operativo è da bassa a media, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti comparabili. • Il livello di perdite lorde riscontrate dall'ente negli anni recenti è stato da basso a medio, o se ne prevede un incremento dal livello storico più basso o una diminuzione del livello storico più elevato. 	<ul style="list-style-type: none"> • La coerenza tra la politica e la strategia dell'ente per il rischio operativo e la sua strategia e propensione al rischio globali non è sufficientemente sviluppata o è addirittura inadeguata. • L'assetto organizzativo per il rischio operativo non è sufficientemente solido. • Il quando in materia di rischio operativo non include tutti i rischi pertinenti.
3	<p>Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le esposizioni al rischio operativo dell'ente si estendono ad alcune categorie a impatto di bassa frequenza/con elevata gravità. • La rilevanza dell'esposizione dell'ente al rischio operativo è da media a elevata, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti comparabili. • Il livello di perdite lorde riscontrate dall'ente negli anni recenti è stato da medio a elevato, o se ne prevede un incremento da un livello storico più basso o una diminuzione da un livello storico più elevato. 	<ul style="list-style-type: none"> • La coerenza tra la politica e la strategia dell'ente per il rischio operativo e la sua strategia e propensione al rischio globali non è sufficientemente sviluppata o è addirittura inadeguata. • L'assetto organizzativo per il rischio operativo non è sufficientemente solido. • Il quando in materia di rischio operativo non include tutti i rischi pertinenti.

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni relative al rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Le esposizioni al rischio operativo dell'ente si estendono a tutte le categorie principali. • La rilevanza dell'esposizione dell'ente al rischio operativo è elevata e in aumento, come mostrato dall'analisi di scenario e dal confronto con le perdite degli enti comparabili. • Il livello delle perdite lorde riscontrate dall'ente negli anni recenti è elevato o il rischio è aumentato in modo significativo. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio operativo sono inadeguati. • Il sistema dei controlli per il rischio operativo è blando.

6.5 Valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione

6.5.1 Considerazioni di carattere generale

327. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni sensibili ai tassi di interesse in attività – in e fuori bilancio - diverse dalla negoziazione (comunemente indicato come il rischio di tasso di interesse nel portafoglio diverso dalla negoziazione o IRRBB), comprese le coperture per queste posizioni, a prescindere dal loro riconoscimento e misurazione e a prescindere dal riconoscimento e dalla misurazione delle perdite e dei guadagni, a fini contabili.

328. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la pertinenza e la rilevanza almeno delle seguenti sottocategorie in sede di valutazione dell'IRRBB:

- a. rischio di gap: rischio risultante dalla struttura per scadenze degli strumenti sensibili al tasso di interesse, la quale deriva dalle differenze nella tempistica dei cambiamenti nel loro tasso, che comprende le variazioni nella struttura per scadenze dei tassi di interesse che si verificano in modo costante lungo la curva dei rendimenti (rischio parallelo) o in modo differenziato per periodo (rischio non parallelo);
- b. rischio di base: rischio derivante dall'impatto delle variazioni relative dei tassi di interesse su strumenti sensibili al tasso di interesse che hanno natura simile, ma che sono riprezzate utilizzando diversi indici di tassi di interesse. Esso deriva dall'imperfetta correlazione nella rettifica dei tassi maturati e pagati su diversi

strumenti sensibili al tasso di interesse con caratteristiche di tasso di variazione altrimenti simili;

- c. rischio di opzione: rischio derivante dalle opzioni (integrate ed esplicite), ove l'ente o il suo cliente possono modificare il livello e la tempistica dei propri flussi di cassa; nello specifico, il rischio derivante da strumenti sensibili al tasso di interesse per cui il titolare eserciterà quasi certamente l'opzione, ove questo sia nel suo interesse finanziario (opzioni automatiche integrate o esplicite), e rischio derivante dalla flessibilità incorporata implicitamente o rientrante nei termini degli strumenti sensibili al tasso di interesse, tale che le variazioni dei tassi di interesse possano generare un cambiamento nel comportamento del cliente (rischio di opzione comportamentale incorporato).

329. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB⁽³⁵⁾ sono attuati prudentemente dall'ente. Ciò si applica nello specifico all'identificazione, alla valutazione, alla gestione e all'attenuazione del rischio interno del tasso di interesse dell'ente.

330. La valutazione dell'IRRBB dovrebbe essere distinta da un'altra valutazione che le autorità competenti dovrebbero condurre, ossia quella del rischio di differenziale creditizio derivante da posizioni nel portafoglio bancario (rischio comunemente indicato come CSRBB). In particolare, le autorità competenti dovrebbero considerare se i sistemi interni degli enti valutino e monitorino adeguatamente il rischio del CSRBB dal punto di vista del valore economico e dei proventi netti da interessi⁽³⁶⁾.

6.5.2 Valutazione dell'IRRBB intrinseco

331. Mediante la valutazione del livello intrinseco dell'IRRBB, le autorità competenti dovrebbero determinare i principali fattori di esposizione dell'ente all'IRRBB e valutare il potenziale impatto prudenziale di tale rischio per l'ente. La valutazione dell'IRRBB intrinseco dovrebbe essere strutturata attorno alle seguenti fasi principali:

- a. valutazione preliminare;
- b. valutazione della natura e della composizione del profilo di rischio del tasso di interesse dell'ente e
- c. valutazione del risultato dei test di vigilanza dei valori anomali e delle prove di stress di vigilanza, nonché degli scenari di shock dei tassi di interesse e degli scenari di stress dei tassi di interesse dell'ente.

⁽³⁵⁾ Orientamenti dell'ABE sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*non-trading activities*) (ABE/GL/2018/02).

⁽³⁶⁾ Ulteriori indicazioni sul quadro in materia di CSRBB saranno fornite negli Orientamenti riveduti dell'ABE che saranno elaborati in attuazione del mandato previsto dall'articolo 84 della direttiva 2013/36/UE.

Valutazione preliminare

332. Per determinare l'ambito di applicazione della valutazione dell'IRRBB, le autorità competenti dovrebbero prima di tutto individuare le fonti dell'IRRBB cui l'ente è o potrebbe essere esposto. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le conoscenze acquisite dalle informazioni ICAAP e ILAAP raccolte ai fini dello SREP, dalla valutazione di altri elementi dello SREP, dal confronto della posizione dell'ente con gli enti comparabili e da tutte le altre attività di vigilanza.
333. Come minimo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quanto segue:
- a. la governance dell'ente per il rischio di tasso di interesse, comprese la strategia IRRBB principale e la propensione al rischio dell'ente in relazione all'IRRBB;
 - b. l'impatto dei test di vigilanza dei valori anomali di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, ulteriormente specificato per mezzo del regolamento delegato adottato ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5 *bis*, di tale direttiva;
 - c. l'impatto sui proventi netti da interessi e sul valore economico dovuto a una variazione dei tassi di interesse secondo la metodologia utilizzata dall'ente, sulla base della metodologia standardizzata (semplificata) o di sistemi interni, ulteriormente specificato per mezzo del regolamento delegato adottato e degli Orientamenti dell'ABE adottati ai sensi dell'articolo 84, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/36/UE e
 - d. il capitale interno – se del caso – assegnato all'IRRBB, sia in totale sia come quota del capitale interno complessivo dell'ente secondo il suo ICAAP, comprese le tendenze e le previsioni storiche.
334. Nella loro valutazione preliminare, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione i cambiamenti significativi riguardanti le esposizioni dell'ente all'IRRBB. Come minimo, esse dovrebbero valutare i seguenti aspetti:
- a. i cambiamenti significativi nella strategia complessiva IRRBB, nella propensione al rischio, nella politica e nelle dimensioni dei limiti;
 - b. il potenziale impatto sul profilo di rischio dell'ente derivante da tali modifiche;
 - c. le principali modifiche nella modellizzazione dell'ente, del comportamento del cliente o l'utilizzo dei derivati sui tassi di interesse e
 - d. le principali tendenze del mercato.

Natura e composizione del profilo di rischio dell'ente in relazione al rischio di tasso di interesse

335. Le autorità competenti dovrebbero avere una chiara visione di come le variazioni dei tassi di interesse possono avere un impatto negativo sui proventi netti da interessi di un ente (e, se del caso, sui suoi profitti) e sul suo valore economico (il valore attuale dei flussi di cassa attesi) per farsi un parere nel breve termine e a più lungo termine riguardo alla possibile minaccia per l'adeguatezza patrimoniale.
336. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero analizzare e avere una visione chiara della struttura dell'ente per quanto concerne attività, passività e, ove disponibili, esposizioni fuori bilancio. In particolare:
- a. le diverse posizioni nel portafoglio diverso dalla negoziazione, le relative scadenze o date di rivalutazione e ipotesi comportamentali (ad esempio, le ipotesi relative ai prodotti con scadenza incerta) per tali posizioni;
 - b. i flussi di cassa degli interessi dell'ente;
 - c. la percentuale di prodotti con durata incerta e di prodotti con opzioni esplicite e/o integrate, con particolare attenzione ai prodotti con integrate opzioni per i clienti (*embedded client optionality*) e
 - d. la strategia di copertura dell'ente e la quantità e l'uso di strumenti derivati a fini di copertura.
337. Per determinare meglio la complessità e il profilo di rischio di tasso di interesse dell'ente, le autorità competenti dovrebbero anche capire le caratteristiche principali delle attività, delle passività e delle esposizioni fuori bilancio dell'ente, in particolare:
- a. il portafoglio crediti (ad esempio, il volume dei prestiti senza una scadenza, il volume dei prestiti con opzioni di pre-pagamento o il volume dei prestiti a tasso fluttuante con limiti massimi e minimi, la quota dei contratti di prestito con tasso fluttuante che impediscono la rivalutazione a tassi negativi ecc.);
 - b. il portafoglio obbligazionario (ad esempio, il volume degli investimenti con le opzioni, eventuali concentrazioni);
 - c. esposizioni deteriorate;
 - d. i conti di deposito (ad esempio, la sensibilità dei tassi dei depositi dell'ente alle variazioni dei tassi di interesse compresi i depositi fissi, eventuali concentrazioni);
 - e. derivati (ad esempio, la complessità dei derivati, considerazioni sulle opzioni su tassi di interesse vendute o acquistate, l'impatto dei derivati sulla durata delle posizioni nel portafoglio diverso dalla negoziazione) e

- f. la natura dell'IRRBB integrato negli strumenti di valore equo, compresi gli strumenti meno liquidi quali le attività e le attività di livello 3.

338. Quando si analizza l'impatto sui profitti dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le diverse fonti di reddito e le spese dell'ente, e il loro relativo peso sui ricavi totali. Inoltre dovrebbero essere consapevoli di quanto i rendimenti dell'ente dipendano da posizioni sensibili ai tassi di interesse e stabilire in che modo le diverse variazioni dei tassi d'interesse influenzano il margine di interesse netto dell'ente nonché gli effetti delle modifiche del valore di mercato degli strumenti – in base al trattamento contabile – rilevati nel conto economico o direttamente nel patrimonio netto (ad esempio, mediante un altro reddito complessivo).
339. Nell'analizzare l'impatto sul valore economico dell'ente e sui profitti, le autorità competenti dovrebbero per prima cosa considerare i risultati dei test di vigilanza dei valori anomali previsti dall'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, e ulteriormente specificati nel regolamento delegato adottato ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5 *bis*, di tale direttiva, per ottenere un parametro di riferimento (*benchmark*) iniziale con il quale confrontare in che modo le variazioni dei tassi di interesse inciderebbero sull'ente. Nell'eseguire questa valutazione le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione in termini di tempistica e di importo alla sensibilità dei flussi di cassa alla rivalutazione, alle variazioni delle ipotesi fondamentali sottostanti (nello specifico per i conti dei clienti senza specifiche date di rivalutazione, i conti dei clienti con opzioni cliente integrate e/o capitale proprio).
340. Le autorità competenti dovrebbero cercare di comprendere l'impatto di tali ipotesi e quindi isolare il valore economico e il rischio di redditività derivanti dagli adeguamenti del comportamento dell'ente.
341. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla sensibilità dei flussi di cassa alle variazioni nella valutazione degli strumenti di valore equo nel portafoglio diverso dalla negoziazione, compresi i derivati sui tassi di interesse utilizzati per la copertura di strumenti di tale portafoglio (ad esempio, l'impatto delle variazioni ai prezzi correnti di mercato negli strumenti a valore equo sul conto economico, l'efficacia della relazione di copertura).
342. Oltre all'utilizzo dei test di vigilanza dei valori anomali previsti dall'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, e ulteriormente specificati nel regolamento delegato adottato ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5 *bis*, di tale direttiva, le autorità competenti potrebbero richiedere agli enti di tenere conto di altri scenari di shock dei tassi di interesse.
343. Nella loro valutazione quantitativa, le autorità competenti dovrebbero anche prendere in considerazione i risultati delle metodologie interne o standardizzate dell'ente per la misurazione dell'IRRBB, a seconda dei casi. Mediante l'analisi di queste metodologie, le autorità competenti dovrebbero acquisire una più profonda comprensione dei principali fattori di rischio sottostanti il profilo dell'IRRBB dell'ente.

344. Le autorità competenti dovrebbero valutare se gli enti che operano in diverse valute svolgano un'analisi del rischio di tasso di interesse in ciascuna valuta nella quale essi hanno una posizione di rilievo. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare l'approccio utilizzato da tali enti al fine di aggregare i risultati del valore economico e delle misure di redditività nelle singole valute.
345. Nell'analizzare i risultati sia dell'impatto dei test di vigilanza dei valori anomali e le metodologie interne o standardizzate dell'ente, le autorità competenti dovrebbero considerare le cifre puntuali (*point in time*) nonché le tendenze storiche. Questi tassi dovrebbero essere confrontati con gli enti comparabili e considerati nell'ambito della situazione del mercato globale.

Scenari di shock e prove di stress

346. Le autorità competenti dovrebbero valutare e tenere in considerazione i risultati degli scenari di shock e delle prove di stress (diversi da quelli per i test di vigilanza dei valori anomali) condotte dall'ente come parte del suo regolare processo di gestione interna. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero essere a conoscenza delle principali fonti di IRRBB per l'ente.
347. Se, quando i risultati degli scenari di shock e delle prove di stress dell'ente sono riesaminati, particolari concentrazioni di *re-pricing*/scadenza sono rivelate o sospettate in diversi punti della curva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori analisi.

6.5.3 Valutazione della gestione e dei controlli dell'IRRBB (gestione del rischio e funzioni di conformità, di audit interno e di controllo)

348. Per ottenere una comprensione globale del profilo di rischio di tasso di interesse dell'ente nel portafoglio diverso dalla negoziazione, le autorità competenti dovrebbero rivedere la governance e il sistema sottostanti le sue esposizioni ai tassi di interesse dell'ente.
349. Le autorità competenti dovrebbero valutare i seguenti elementi:
- a. la strategia e la propensione al rischio dell'IRRBB (come elementi distinti o come parte di più ampie strategie e propensione al rischio di mercato);
 - b. quadro e struttura organizzativa e responsabilità;
 - c. politiche e procedure;
 - d. l'individuazione, la misurazione dei rischi, compresi i modelli interni, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi nonché
 - e. un sistema dei controlli interni.

Strategia e propensione IRRBB

350. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente si avvalga di una sana strategia riguardante l'IRRBB, chiaramente formulata e documentata, approvata dall'organo di amministrazione. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. se l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia e la propensione all'IRRBB e il relativo processo di revisione (ad esempio, in caso di una revisione complessiva della strategia di rischio o di problematiche circa la redditività o l'adeguatezza patrimoniale), e se l'alta dirigenza attua correttamente la strategia IRRBB approvata dall'organo di amministrazione, assicurando che le attività dell'ente siano coerenti con la strategia stabilita, le procedure scritte siano elaborate e attuate, e le responsabilità siano assegnate in maniera chiara e adeguata;
- b. se l'organo di amministrazione esprime chiaramente la strategia e la propensione all'IRRBB e se questa è conforme alla propensione al rischio complessivo;
- c. se la strategia e la propensione all'IRRBB dell'ente sono adeguate all'ente considerando:
 - il suo modello di business;
 - la sua strategia e la propensione al rischio complessivo;
 - il suo contesto di mercato e il ruolo nel sistema finanziario, e
 - la sua adeguatezza patrimoniale;
- d. se la strategia dell'ente riguardante l'IRRBB copre ampiamente tutte le attività dell'ente in cui l'IRRBB è significativo;
- e. se la strategia dell'ente riguardante l'IRRBB tiene conto degli aspetti ciclici dell'economia e dei mutamenti che ne conseguono nella composizione delle attività soggette all'IRRBB nonché
- f. se l'ente dispone di un sistema adeguato per garantire che la strategia riguardante l'IRRBB sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato.

Assetto organizzativo e responsabilità

351. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un adeguato assetto organizzativo e di responsabilità chiaramente assegnate in merito a gestione, misurazione, monitoraggio dell'IRRBB e funzioni di controllo con adeguate risorse umane e tecniche. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. esistono chiare linee di responsabilità per la gestione, l'assunzione, il monitoraggio, il controllo e la segnalazione complessivi dell'IRRBB;
- b. l'area di gestione e di controllo dell'IRRBB è sottoposta a revisione indipendente ed è chiaramente indicata nell'organizzazione ed è indipendente funzionalmente e gerarchicamente dall'area di business e
- c. il personale che tratta il rischio di tasso di interesse (sia in aree operative sia in aree di gestione e di controllo) ha competenze ed esperienze adeguate.

Politiche e procedure

352. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia definito chiaramente le politiche e le procedure per la gestione dell'IRRBB in linea con la sua strategia e propensione all'IRRBB. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. l'organo di amministrazione approva le politiche di gestione, misurazione e controllo dell'IRRBB e se le discute e le esamina periodicamente, in linea con le strategie riguardanti il rischio;
- b. l'alta dirigenza è responsabile dello sviluppo di tali politiche e procedure, e garantisce un'adeguata attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- c. le politiche relative all'IRRBB sono conformi alle norme vigenti e adeguate alla natura e la complessità delle attività dell'ente, consentendo una chiara comprensione dell'IRRBB intrinseco;
- d. tali politiche sono chiaramente formalizzate, comunicate e applicate in modo coerente in tutto l'ente;
- e. tali politiche sono applicate in modo coerente in tutti i gruppi bancari e consentono una corretta gestione dell'IRRBB;
- f. le politiche relative all'IRRBB definiscono le procedure per lo sviluppo di nuovi prodotti, le principali iniziative di copertura o di gestione del rischio e se tali politiche sono state approvate dall'organo di amministrazione o da un suo comitato delegato autorizzato. In particolare, le autorità competenti dovrebbero garantire che:
 - i nuovi prodotti, le nuove principali iniziative di copertura e gestione del rischio siano sottoposti a procedure e controlli adeguati prima di essere introdotti o adottati;
 - l'ente abbia effettuato un'analisi del loro possibile impatto sul proprio profilo di rischio complessivo.

Individuazione, misurazione dei rischi, compresi i modelli interni, monitoraggio e segnalazione dei rischi

353. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un sistema adeguato per l'individuazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione dell'IRRBB, in linea con il livello, la complessità e la rischiosità delle posizioni del portafoglio diverse dalla negoziazione e dalla dimensione e complessità dell'ente. La valutazione dovrebbe comprendere i modelli interni come quelli che si riferiscono al comportamento del cliente (ad esempio, modelli di stabilità dei depositi e di rimborso anticipato del prestito). Esse dovrebbero prendere in considerazione:

- a. se i sistemi informativi e le tecniche di misurazione consentono a coloro che si occupano della gestione di misurare l'IRRBB intrinseco in tutte le sue esposizioni rilevanti in bilancio e fuori bilancio (se del caso a livello di gruppo), comprese le coperture interne, nel portafoglio diverso dalla negoziazione;
- b. se l'ente si avvale di personale e metodologie adeguati per misurare l'IRRBB (in conformità dei requisiti degli Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB), tenendo conto delle dimensioni, della forma e della complessità della propria esposizione al rischio di tasso di interesse;
- c. se i sistemi interni attuati dall'ente ai fini della valutazione dell'IRRBB nel contesto dell'articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE sono soddisfacenti, considerando altresì gli Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB;
- d. se le ipotesi sottostanti i modelli interni e le metodologie tengono conto delle linee guida stabilite negli Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare se le ipotesi dell'ente relative alle posizioni senza scadenza contrattuale e le opzioni integrate per il cliente siano prudenti. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se gli enti includano il titolo di capitale nel calcolo del valore economico e, in tal caso, analizzare l'impatto della rimozione del titolo di capitale da tale calcolo;
- e. se i sistemi di misurazione del rischio dell'ente prendano in considerazione tutte le forme rilevanti del rischio di tasso di interesse cui l'ente è esposto (ad esempio, il rischio di gap, il rischio di base e il rischio di opzione). Se alcuni strumenti e/o fattori sono esclusi dai sistemi di misurazione del rischio, gli enti dovrebbero essere in grado di spiegarne il motivo alle autorità di vigilanza e di quantificare la rilevanza delle esclusioni;
- f. se i modelli interni dell'ente utilizzati per la misurazione dell'IRRBB sono stati adeguatamente sviluppati, convalidati in modo indipendente (compresa l'eventualità che i pareri e le valutazioni di esperti utilizzati nei modelli interni siano scrupolosamente valutati), sottoposti a test retrospettivi (per quanto possibile) e riesaminati regolarmente;

- g. la qualità, i dettagli e la tempestività delle informazioni fornite dai sistemi informativi e se i sistemi sono in grado di aggregare i dati di rischio per tutti i portafogli, per tutte le attività e le entità incluse nel perimetro di consolidamento. I sistemi informativi dovrebbero essere conformi alle linee guida previste dagli Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB;
- h. l'integrità e la tempestività dei dati che confluiscono nel processo di misurazione del rischio, che dovrebbe inoltre conformarsi alle linee guida previste dagli Orientamenti dell'ABE sull'IRRBB;
- i. se i sistemi di misurazione del rischio dell'ente sono in grado di individuare possibili concentrazioni di IRRBB (ad esempio, in alcune fasce temporali);
- j. se i gestori del rischio e l'alta dirigenza dell'ente comprendono le sottostanti ipotesi alla base dei sistemi di misurazione, in particolare per quanto riguarda le posizioni con scadenza contrattuale incerta e quelli con opzioni implicite o esplicite, così come le ipotesi dell'ente relative al capitale proprio;
- k. se i gestori del rischio e l'alta dirigenza dell'ente sono consapevoli del grado di rischio di modello che prevale nelle tecniche di misurazione del rischio dell'ente;
- l. se l'uso dei derivati sui tassi di interesse è conforme alla strategia di rischio dell'IRRBB e se le menzionate attività sono svolte entro la propensione al rischio complessiva e con adeguati meccanismi di governance interna.

354. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'eventuale attuazione da parte dell'ente di adeguati scenari di stress che completano il suo sistema di misurazione del rischio. Nella loro valutazione, dovrebbero valutare la conformità con le linee guida fornite negli orientamenti dell'ABE emanati ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

355. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere un adeguato sistema di monitoraggio e segnalazione interna per l'IRRBB che garantisca un'azione tempestiva al livello appropriato dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'ente, ove necessario. Il sistema di monitoraggio dovrebbe comprendere indicatori specifici ed elementi attivatori (*trigger*) per fornire efficaci allerte precoci (*early warning alert*). Le autorità competenti dovrebbero considerare se l'area di gestione e controllo riferiscono regolarmente all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza come minimo le seguenti informazioni (la cui frequenza dipenderà dall'ampiezza, dalla complessità e dal livello di rischio delle esposizioni all'IRRBB):

- a. una panoramica delle esposizioni attuali IRRBB, dei risultati del conto economico e del calcolo del rischio, e dei motori del livello e della direzione dell'IRRBB;
- b. le violazioni significative dei limiti dell'IRRBB;

- c. le variazioni nelle ipotesi o nei parametri principali su cui si basano le procedure di valutazione dell'IRRBB;
- d. le variazioni nella posizione dei derivati sui tassi di interesse e se queste sono collegate alle variazioni nella strategia di copertura sottostante (*hedging*) e
- e. informazioni sulla performance dei modelli utilizzati.

Sistema dei controlli interni

356. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema di controlli interni e misure di salvaguardia per attenuare la propria esposizione all'IRRBB in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio. Esse dovrebbero tenere in considerazione quanto segue:

- a. se l'ambito di applicazione della funzione di controllo dell'ente comprende tutte le entità consolidate, tutte le aree geografiche e tutte le attività finanziarie;
- b. se esistono controlli interni, limiti operativi e altre prassi volte a mantenere le esposizioni all'IRRBB pari o inferiori ai livelli accettabili per l'ente, in conformità dei parametri stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza e della propensione al rischio dell'ente nonché
- c. se l'ente ricorre ad adeguati controlli interni e prassi per garantire che le violazioni e le eccezioni alle politiche, alle procedure e ai limiti siano segnalati in modo tempestivo al livello adeguato della gestione ai fini di un intervento.

357. Le autorità competenti dovrebbero valutare il sistema dei limiti e se:

- a. sia coerente con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente;
- b. sia adeguato alla complessità dell'organizzazione dell'ente e all'esposizione all'IRRBB, così come la capacità di misurazione e gestione del rischio dell'ente;
- c. affronti il potenziale impatto delle variazioni dei tassi di interesse sui profitti e sul valore economico dell'ente (dalla prospettiva dei profitti, i limiti dovrebbero specificare i livelli accettabili di volatilità per i profitti in specifici scenari di tassi di interesse; la forma dei limiti per affrontare l'effetto dei tassi sul valore economico di un ente dovrebbe essere adeguata alle dimensioni e alla complessità delle attività dell'ente e delle posizioni sottostanti);
- d. i limiti stabiliti siano assoluti o se siano possibili violazioni dei limiti (in quest'ultimo caso, le politiche degli enti dovrebbero definire chiaramente il periodo di tempo e le circostanze specifiche in cui tali violazioni dei limiti siano possibili; le autorità

competenti dovrebbero richiedere informazioni sulle misure che garantiscono che i limiti siano rispettati) e

- e. l'ente disponga di procedure adeguate per la regolare revisione dei limiti.

358. Le autorità competenti dovrebbero valutare la funzionalità della funzione di audit interno. A tal fine, esse dovrebbero valutare se:

- a. l'ente svolga audit interni del sistema di gestione dell'IRRBB su base periodica;
- b. l'audit interno copra i principali elementi della gestione, della misurazione e del controllo dell'IRRBB presso l'ente; e
- c. la funzione di audit interno sia efficace nel determinare l'aderenza alle politiche interne e alle normative esterne e nell'affrontare eventuali scostamenti da esse.

6.5.4 Sintesi delle risultanze e punteggio

359. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sull'IRRBB dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati accompagnata da un punteggio che si basa sulle considerazioni di cui alla tabella 7. Se, sulla base della rilevanza di alcune sottocategorie di rischio, l'autorità competente decide di valutare e attribuire un punteggio a queste ultime, le linee guida fornite in questa tabella dovrebbero essere applicate, per quanto possibile, per analogia.

Tabella 7. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio per l'IRRBB

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse non è rilevante/è molto bassa. • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse non è rilevante/è molto bassa. • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) non è rilevante/è molto bassa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di tasso di interesse e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di tasso di interesse è robusto, con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra coloro che si assumono il rischio e le funzioni di gestione e controllo.
2	Sussiste un rischio medio-basso di	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei 	

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
	<p>impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<p>tassi di interesse è da bassa a media.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse è da bassa a media. • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) è da bassa a media. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio relativi ai tassi di interesse sono appropriati. • I limiti e il sistema dei controlli interni per il rischio di tasso di interesse sono solidi e in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente.
3	<p>Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è da media a elevata. • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse è da media a elevata. • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) è da media a elevata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non vi è coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di tasso di interesse e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di tasso di interesse non separa sufficientemente le responsabilità e i compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo.
4	<p>Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilità del valore economico alle variazioni dei tassi di interesse è elevata. • La sensibilità dei profitti alle variazioni dei tassi di interesse è elevata. • La sensibilità del valore economico e dei profitti alle variazioni delle ipotesi sottostanti (ad esempio, nel caso di prodotti con integrate opzioni per i clienti) è elevata. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di tasso di interesse non vengono implementati con accuratezza e frequenza sufficienti. • I limiti e il sistema dei controlli interni per il rischio di tasso di interesse non sono in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente.

Titolo 7. Valutazione del capitale nello SREP

7.1 Considerazioni di carattere generale

360. Le autorità competenti dovrebbero determinare, mediante la valutazione del capitale nello SREP e stabilendo se i fondi propri detenuti dall'ente forniscano una solida copertura contro i rischi che impattano sul capitale cui l'ente è o potrebbe essere esposto, se tali rischi sono ritenuti rilevanti per l'ente.
361. Le autorità competenti dovrebbero fare ciò determinando e impostando la quantità (importo) e la qualità (composizione) dei fondi propri aggiuntivi che l'ente è tenuto a detenere a copertura di elementi di rischio e di rischi specifici per l'ente che non sono contemplati o non lo sono sufficientemente dalle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e dal capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 («requisiti di fondi propri del primo pilastro») e, se necessario, requisiti di fondi propri per far fronte a carenze nei modelli, nei controlli, nella governance o carenze di altro tipo, nonché al rischio derivante dal modello di business dell'ente («requisiti di fondi propri aggiuntivi»). I requisiti di fondi propri aggiuntivi dovrebbero essere soddisfatti dall'ente in qualsiasi momento.
362. Per far fronte a potenziali inadeguatezze di capitale, anche in condizioni di stress, le autorità competenti dovrebbero adottare adeguate misure di vigilanza comprese, laddove opportuno, stabilire e comunicare i P2G, che rappresenta la quantità (importo) e la qualità (composizione) dei fondi propri che ci si attende l'ente detenga al di sopra del proprio rischio di credito (*own credit risk, OCR*) o del proprio requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (*overall leverage ratio requirement, OLRR*).
363. In fase di definizione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e, ove pertinente, della P2G e P2G-LR, le autorità competenti dovrebbero:
- considerare eventuali misure di vigilanza che l'autorità competente ha applicato o prevede di applicare nei confronti di un ente ai sensi del capitolo 10 e tenendo conto dei paragrafi da 386 a 388;
 - motivare chiaramente tutti gli elementi dei requisiti di fondi propri aggiuntivi per i requisiti P2R e P2R-LR, nonché per i P2G e P2G-LR;
 - applicare i requisiti P2R e P2R-LR nonché i P2G e P2G-LR in modo coerente, al fine di garantire risultati prudenziali ampiamente uniformi negli enti.
364. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dei fondi propri dell'ente e l'impatto dello stress economico su questi ultimi, nonché i rischi derivanti da una leva

finanziaria eccessiva, quale fattore determinante per la sostenibilità economica (*viability*) dell'ente. Questa determinazione dovrebbe essere riassunta e rappresentata in un punteggio in base ai criteri specificati alla fine del presente titolo.

Il processo di valutazione del capitale nello SREP

365. Dopo aver esaminato i risultati della valutazione dei rischi che impattano sul capitale, come specificato nel titolo 6, le autorità competenti dovrebbero sviluppare le seguenti fasi come parte del processo di valutazione del capitale nello SREP:

- a. determinazione di requisiti di fondi propri aggiuntivi per rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva;
- b. valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva e determinazione di requisiti di fondi propri aggiuntivi per far fronte a tale rischio;
- c. riconciliazione dei requisiti P2R, P2R-LR, P2G e P2G-LR con le riserve di capitale ed eventuali requisiti macroprudenziali;
- d. determinazione del TSCR, del TSLRR, dell'OCR e dell'OLRR;
- e. articolazione e giustificazione dei requisiti di fondi propri;
- f. valutazione dell'eventualità che il TSCR, il TSLRR, l'OCR, e l'OLRR possano essere soddisfatti in condizioni di stress;
- g. determinazione dei P2G e P2G-LR;
- h. determinazione del punteggio di adeguatezza patrimoniale.

7.2 Determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi per rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva

366. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva nel caso in cui rilevino una delle situazioni elencate all'articolo 104 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE per un ente, comprendenti in particolare:

- a. il rischio di perdite inattese, e di perdite attese non sufficientemente coperte da accantonamenti, per un periodo di 12 mesi [salvo qualora il regolamento (UE) n. 575/2013 specifichi requisiti di fondi propri per un periodo differente] («perdite inattese»), cui singoli enti fanno fronte per via delle loro attività, ivi comprese quelle che rispecchiano l'impatto di determinati sviluppi economici e di mercato;
- b. carenze nei modelli così come valutate nel contesto dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE e

- c. carenze nella governance, inclusi i controlli interni, i meccanismi e altre carenze, nonché il rischio derivante dal modello di business dell'ente, individuato a seguito della valutazione del rischio descritta nei titoli da 4 a 6.

7.2.1 Determinazione dei fondi propri aggiuntivi a copertura delle perdite inattese

367. In fase di definizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi per il rischio di perdite inattese, a norma della lettera a) del paragrafo 365, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione ogni tipo di rischio che possa costituire un rischio rilevante per il capitale dell'ente. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi a copertura del rischio di perdite inattese, determinando il capitale ritenuto adeguato per coprire il tipo di rischio e sottraendo la relativa parte dei requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

368. Ai fini del paragrafo precedente, le autorità competenti dovrebbero determinare, per ciascun rischio, gli importi di capitale ritenuti adeguati, identificando, valutando e quantificando i rischi cui l'ente è esposto e dovrebbero tenere conto dell'intero profilo di rischio di un ente. La determinazione degli importi di capitale ritenuti adeguati dovrebbe includere:

- a. rischi specifici per l'ente o elementi di tali rischi che sono esplicitamente esclusi o non sono espressamente trattati dai requisiti di fondi propri del primo pilastro;
- b. rischi specifici per l'ente o elementi di tali rischi che si ritiene non siano sufficientemente contemplati dai requisiti di fondi propri del primo pilastro.

369. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'importo di capitale ritenuto adeguato per coprire ogni rischio individuato ai sensi degli articoli da 79 a 85 della direttiva 2013/36/UE non sia inferiore alla relativa parte dei requisiti di fondi propri del primo pilastro a copertura del rischio in questione. In casi eccezionali in cui sia eccessivamente oneroso, specialmente per piccoli enti, distinguere in modo appropriato l'importo di capitale ritenuto adeguato per due o più tipi di rischio quantificati in modo congiunto, le autorità competenti dovrebbero conformarsi alla prima frase del presente paragrafo *on best effort basis*, avvalendosi delle misurazioni dell'ICAAP, del giudizio di vigilanza e di altre fonti di informazioni, determinando in modo conservativo il livello dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e tenendo conto dei paragrafi da 372 a 374.

370. L'individuazione, la valutazione e la quantificazione dei rischi cui l'ente è esposto dovrebbero basarsi sulle seguenti fonti di informazioni:

- a. l'ICAAP e gli esiti della sua valutazione da parte dell'autorità competente, ivi comprese le misurazioni dell'ICAAP ove siano ritenute affidabili o parzialmente affidabili in base ai paragrafi da 375 a 377;
- b. segnalazioni di vigilanza;

- c. il risultato della valutazione e del *benchmarking* (analisi comparata) di vigilanza;
- d. i risultati di qualunque attività precedente di vigilanza pertinente e
- e. altri dati pertinenti, inclusi quelli derivanti dall'interazione e dal dialogo con l'ente.

371. Le autorità competenti dovrebbero considerare l'ICAAP e i risultati della sua valutazione come uno degli input principali per individuare e valutare i rischi pertinenti per l'ente. La determinazione dell'importo di capitale ritenuto adeguato e dei requisiti di fondi propri aggiuntivi per ciascun rischio dovrebbe tenere conto delle misurazioni dell'ICAAP, laddove ritenute affidabili o parzialmente affidabili, nonché dei risultati dell'analisi comparata per la vigilanza e di altre informazioni pertinenti, se del caso, tra cui il supervisory judgment.

372. Le autorità competenti non dovrebbero consentire che i fondi propri detenuti ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano utilizzati per soddisfare o compensare requisiti di fondi propri aggiuntivi, sia in forma aggregata sia rischio per rischio.

373. Ai fini dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2013/36/UE e della determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi, le autorità competenti dovrebbero valutare e prendere in considerazione gli effetti della diversificazione derivanti da fattori geografici, settoriali o da altri fattori pertinenti all'interno di ogni categoria di rischio rilevante (diversificazione infrarischio). Per ciascuno dei rischi che impattano sul capitale di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, tali effetti di diversificazione non dovrebbero ridurre i requisiti minimi di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

374. Tuttavia, la diversificazione tra i rischi in diverse categorie, comprese quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 (diversificazione infrarischio), non deve essere considerata come parte della determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi.

Misurazioni dell'ICAAP

375. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'affidabilità delle misurazioni dell'ICAAP valutando se esse siano:

- a. granulari: le misurazioni/le metodologie dovrebbero consentire una ripartizione delle misurazioni per tipologia di rischio, anziché presentare una singola misurazione (capitale economico) che copra tutti i rischi. Questa ripartizione dovrebbe essere attivata dalla metodologia ICAAP stessa. I rischi non dovrebbero essere esclusi dall'ICAAP qualora sia difficile quantificarli o non siano disponibili dati pertinenti; è possibile fornire stime basate sulle informazioni a disposizione, incluso l'*expert judgment*. Ove ritenuto opportuno dall'autorità competente, possono essere fornite stime, attraverso misurazioni del contributo marginale, ad esempio per i rischi che non possono essere misurati in maniera indipendente (ad esempio il rischio di concentrazione del credito);

- b. credibili: le misurazioni/le metodologie utilizzate dovrebbero coprire chiaramente il rischio che cercano di fronteggiare [ad esempio la misurazione del rischio di concentrazione dovrebbe basarsi su idonee analisi (*breakdown*) del settore che riflettano correlazioni reali e composizioni dei portafogli] e dovrebbero essere sufficientemente solide, stabili, sensibili ai rischi e prudenti per poter quantificare adeguatamente le perdite associate ai rischi. Tali misurazioni/metodologie dovrebbero essere coerenti con i processi strategici degli enti e la loro propensione al rischio;
- c. comprensibili: i fattori sottostanti le misurazioni/le metodologie dovrebbero essere chiaramente specificati. Un calcolo a «scatola chiusa» (*black box*) non dovrebbe essere accettabile. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'ente fornisca una spiegazione delle ipotesi principali utilizzate (comprendenti almeno le ipotesi sull'orizzonte temporale, sui livelli di confidenza e sulle correlazioni), dei parametri chiave, delle aree più fallibili dei modelli utilizzati, e indicare in che modo queste siano contabilizzate e corrette nella misurazione finale dell'ICAAP;
- d. comparabili: le misurazioni/metodologie dovrebbero menzionare chiaramente le ipotesi principali in termini di livello generale di conservatività, i periodi di detenzione/gli orizzonti di rischio e i livelli di confidenza (o una misurazione equivalente) al fine di permettere la rettifica che potrebbe essere richiesta o adottata dalle autorità competenti per favorire il confronto con enti comparabili e l'analisi comparata di vigilanza.

376. Le autorità competenti dovrebbero valutare ulteriormente l'affidabilità delle misurazioni dell'ICAAP confrontandole con i risultati dei *supervisory benchmark* per gli stessi rischi, e con altri fattori rilevanti.

377. Una misurazione dell'ICAAP dovrebbe essere considerata parzialmente attendibile nel caso in cui, pur non soddisfacendo tutti i criteri di cui sopra, la misurazione appaia ancora altamente credibile. Tuttavia, ciò dovrebbe avvenire in casi eccezionali ed essere accompagnato da iniziative volte a migliorare le carenze individuate nella misurazione dell'ICAAP.

Supervisory benchmark

378. Le autorità competenti dovrebbero sviluppare e applicare parametri di riferimento a fini di vigilanza (*supervisory benchmark*) specifici per i rischi come mezzo per verificare le misurazioni dell'ICAAP per tali rischi rilevanti, o per elementi di tali rischi, che non sono contemplati o non lo sono sufficientemente dal regolamento (UE) n. 575/2013, o per fornire ulteriore supporto alla determinazione sui requisiti di fondi propri aggiuntivi rischio per rischio, specialmente nel caso in cui le misurazioni dell'ICAAP per tali rischi rilevanti, o per elementi di tali rischi, siano considerate inaffidabili o non disponibili.

379. I *supervisory benchmark* dovrebbero essere sviluppati per fornire una misurazione prudente, coerente [ossia, ove applicabile, calibrata su equivalenti periodi di detenzione/orizzonti di rischio e su livelli di fiducia come previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013], trasparente e comparabile con cui misurare e confrontare tra i vari enti il capitale ritenuto adeguato per una determinata tipologia di rischio.
380. Data la varietà dei diversi modelli di business adottati dagli enti, i risultati dei *supervisory benchmark* possono non risultare adeguati in tutti i casi per tutti gli enti. Le autorità competenti dovrebbero fronteggiare tale criticità utilizzando il benchmark più adeguato ove siano disponibili alternative, e integrando i risultati del *benchmark* con un giudizio che tenga conto di considerazioni specifiche per il modello di business e per l'ente.
381. Nel prendere in considerazione i *supervisory benchmark* per la determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi, come parte del dialogo, le autorità competenti dovrebbero spiegare all'ente la logica e i principi generali sottostanti i parametri di riferimento.

Altri dati (input) pertinenti

382. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare altri dati (input) pertinenti a sostegno della determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi rischio per rischio. Gli altri input pertinenti possono comprendere i risultati delle valutazioni dei rischi (che seguono i criteri di cui al titolo 6), i confronti con enti comparabili, inclusa la relazione o le relazioni dell'ABE ai sensi dei requisiti di cui all'articolo 78 della direttiva 2013/36/UE, i *benchmark* indicati dall'ABE ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE ecc.
383. Altri input pertinenti dovrebbero portare l'autorità competente a rivalutare l'adeguatezza/affidabilità dell'ICAAP/*supervisory benchmark* per un rischio specifico e/o apportare modifiche ai risultati, dove emergano dubbi circa la sua accuratezza (ad esempio nel caso in cui il punteggio di rischio implichi un livello di rischio significativamente diverso in relazione alla misurazione o in cui le *peer review* rivelino che l'ente si scosta significativamente dagli enti comparabili in termini di requisiti di fondi propri per coprire un'esposizione al rischio comparabile).
384. Per garantire la coerenza nella determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi rischio per rischio, le autorità competenti dovrebbero utilizzare gli stessi gruppi di enti comparabili stabiliti per analizzare i rischi che impattano sul capitale di cui al titolo 6.
385. Nel prendere in considerazione altri input pertinenti di vigilanza per la determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi, come parte del dialogo, le autorità competenti dovrebbero spiegare all'ente la logica e principi generali sottostanti gli input utilizzati.

7.2.2 Determinazione dei fondi propri o di altre misure per coprire le carenze dei modelli

386. Se, durante la costante revisione dei metodi interni secondo i requisiti di cui all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE o tramite l'analisi di enti comparabili condotta ai sensi dell'articolo 78 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti individuano carenze nei modelli che potrebbero portare a sottostimare i propri requisiti minimi di fondi propri fissati dal regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi per le carenze nei modelli che potrebbero causare la sottostima del rischio ove si stabilisca che ciò è più appropriato di altre misure di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi a copertura di tali carenze, solo nel caso in cui non sia possibile farvi fronte, nell'ambito dei requisiti in materia di fondi propri del primo pilastro, mediante altre misure di vigilanza, come ad esempio la richiesta agli enti di rettificare i loro modelli o applicare un margine di conservatività adeguato alle loro stime. Tali requisiti di fondi propri aggiuntivi dovrebbero essere stabiliti solo come misura provvisoria, mentre si fronteggiano le carenze.

7.2.3 Determinazione dei fondi propri o di altre misure per coprire altre carenze

387. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi per coprire carenze nella governance, nei controlli, nel modello di business o carenze di altro tipo – individuate a seguito delle valutazioni dei rischi indicate nei titoli da 4 a 6 – qualora altre misure di vigilanza siano ritenute insufficienti o inadeguate per garantire la conformità ai requisiti. Le autorità competenti dovrebbero stabilire tali requisiti di fondi propri aggiuntivi solo come misura provvisoria, mentre si fronteggiano le carenze.

388. Le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi a copertura del rischio di *funding* – individuato a seguito della valutazione dei rischi di cui al titolo 8 – solo nel caso in cui ciò sia ritenuto più appropriato rispetto ad altre misure di vigilanza applicate in conformità del titolo 9.

389. Se un ente non stabilisce o non mantiene ripetutamente un livello di fondi propri adeguato a coprire la P2G comunicata ai sensi dell'articolo 140 *ter*, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi per coprire tale rischio supplementare entro due anni dalla sua violazione. Le autorità competenti possono rinviare tale decisione se permettono agli enti di operare al di sotto del livello previsto di P2G per via delle condizioni economiche o del mercato o di circostanze specifiche per l'ente, in linea con i paragrafi 584 e 585.

7.2.4 Determinazione della composizione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi

390. Le autorità competenti dovrebbero stabilire la composizione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi in modo tale che essa sia costituita per almeno il 56,25 % da capitale primario di classe 1 (CET1) e per almeno il 75 % da capitale di classe 1. Le autorità competenti possono

stabilire la composizione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi per tutti i rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva a livello aggregato.

391. Se necessario, e considerando le circostanze specifiche di un ente, le autorità competenti possono richiedere agli enti di ottemperare ai requisiti di fondi propri aggiuntivi con una qualità di capitale superiore a quella di cui al paragrafo 390. Qualsiasi imposizione di una qualità di capitale superiore dovrebbe essere giustificata, tenendo conto della situazione di rischio individuale dell'ente e considerando i rischi che potrebbero richiedere una qualità di capitale elevata per coprire potenziali perdite.

7.3 Requisiti di fondi propri aggiuntivi per il rischio di leva finanziaria eccessiva

392. Ai sensi dell'articolo 104 *bis*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/36/UE ⁽³⁷⁾, le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di leva finanziaria eccessiva separatamente rispetto ad altri tipi di rischio. Se, in seguito a tale valutazione, le autorità competenti determinano un requisito di fondi propri aggiuntivi per fronteggiare il rischio di leva finanziaria eccessiva, dovrebbero aggiungere tale requisito a quello di fondi propri sulla base del coefficiente di leva finanziaria stabilito all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non ai requisiti in materia di fondi propri basati sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) di cui alle lettere da a) a c) del suddetto paragrafo dell'articolo in questione. Le autorità competenti dovrebbero considerare il requisito del coefficiente di leva finanziaria e il requisito di fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva separatamente rispetto ai requisiti basati sul TREA e ai requisiti di fondi propri aggiuntivi per tutti gli altri tipi di rischio (si possono utilizzare simultaneamente fondi propri disponibili per soddisfare requisiti basati sul TREA e di quelli basati sul coefficiente di leva finanziaria).

7.3.1 Valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva

393. In linea con il concetto che il coefficiente di leva finanziaria (e il relativo gruppo di requisiti) funge da *backstop* per i requisiti di fondi propri basati sul TREA, nella valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva, definita all'articolo 4, paragrafo 1, punti 93) e 94), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sulle potenziali vulnerabilità rilevanti, non contemplate o non sufficientemente contemplate dai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, che potrebbero richiedere misure correttive per le attività operative dell'ente non previste dal suo piano operativo.

⁽³⁷⁾ Ciò è ulteriormente spiegato nel considerando 15 della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

394. Durante la valutazione del rischio di leva finanziaria eccessiva, le autorità competenti dovrebbero considerare tutti gli aspetti seguenti e adeguare la profondità della valutazione di ogni aspetto a seconda della sua pertinenza per l'ente:

- a. elementi del rischio di leva finanziaria eccessiva che si ritiene non siano contemplati o non sufficientemente contemplati dal requisito di fondi propri relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seguito, in particolare, di:
 - i. arbitraggio regolamentare / ottimizzazione del coefficiente di leva finanziaria tramite sostituzione di esposizioni conteggiate nel coefficiente di leva finanziaria con altre, economicamente simili, che potrebbero incidere meno sul calcolo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria;
 - ii. arbitraggio regolamentare / ottimizzazione effettuata riducendo l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria, tramite diminuzioni temporanee di volumi di transazioni sui mercati finanziari principali (soprattutto su quello monetario, per quanto riguarda determinate attività quali SFT, ossia operazioni di finanziamento tramite titoli, ma anche sul mercato dei derivati) in prossimità di date di riferimento delle segnalazioni ⁽³⁸⁾ e la divulgazione pubblica di coefficienti di leva finanziaria elevati («operazioni di facciata») e
 - iii. caratteristiche specifiche del modello di business, attività operative o altre peculiarità bancarie che aumentano o riducono la misura in cui l'ente è esposto al rischio di leva finanziaria eccessiva (per esempio in base agli aspetti di cui al paragrafo 393), ma non sono contemplate o non lo sono sufficientemente nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Le autorità competenti dovrebbero considerare, ove applicabile, esposizioni elevate su opzioni vendute su azioni o su posizioni corte tramite derivati creditizi che potrebbero presentare un'esposizione elevata che implicherebbe una perdita significativa, poiché tali posizioni non sono pienamente comprese nell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria (a differenza, per esempio, dei derivati su crediti venduti), e concentrazioni in alcune voci fuori bilancio le cui peculiarità intrinseche delle attività operative dell'ente potrebbero comportare un aumento della volatilità nelle fasi di ribasso.
- b. elementi del rischio di leva finanziaria eccessiva che sono espressamente esclusi o non sono esplicitamente trattati dal requisito di fondi propri relativo al coefficiente di leva finanziaria, anche a causa delle esclusioni elencate all'articolo 429 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, specialmente se vi sono problematiche in merito

⁽³⁸⁾ Per fornire indicazioni in merito, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, introduce il modello C48.00 con valori giornalieri per SFT nei modelli COREP per quanto concerne enti di grandi dimensioni. Si noti inoltre che vengono segnalati dati giornalieri esaustivi ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione del 13 dicembre 2018 (relativo alle SFT) e ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 del 19 dicembre 2012 (relativo ai derivati).

alla valutazione nel continuo della conformità alle condizioni per tali esclusioni e se la dipendenza da un'unica esclusione è particolarmente significativa per l'ente e l'importo escluso è eccessivamente volatile;

- c. le modifiche del coefficiente di leva finanziaria dell'ente e delle sue componenti, compreso la stima dell'impatto delle perdite previste attuali e future su tale coefficiente, considerando il modello di business dell'ente.

7.3.2 Determinazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva

395. Sulla scorta della valutazione effettuata in base alla sezione 7.3.1 dei presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero determinare i requisiti di fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva quale differenza tra il capitale ritenuto adeguato per coprire tale rischio e i requisiti in materia di fondi propri relativi al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo importo non può essere negativo.

396. In fase di definizione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi per fronteggiare il rischio di leva finanziaria eccessiva, le autorità competenti dovrebbero considerare, in particolare:

- a. elementi del rischio di leva finanziaria eccessiva che si ritiene non siano contemplati o non lo siano sufficientemente dal requisito di fondi propri relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare se la valutazione degli aspetti descritti ai paragrafi 393 o 394 indicano una vulnerabilità elevata rispetto all'esposizione del coefficiente di leva finanziaria;
- b. elementi del rischio di leva finanziaria eccessiva che sono espressamente esclusi o non sono esplicitamente trattati dal requisito di fondi propri relativo al coefficiente di leva finanziaria, anche a causa delle esclusioni elencate all'articolo 429 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, valutate in base al paragrafo 394, lettera b). Le autorità competenti dovrebbero definire requisiti di fondi propri aggiuntivi solo nei casi in cui un ricorso particolarmente estensivo a una determinata esclusione comporta un coefficiente di leva finanziaria che non rispecchia adeguatamente il rischio cui l'ente è esposto.

397. Le autorità competenti dovrebbero garantire che il capitale ritenuto adeguato per coprire il rischio di leva finanziaria eccessiva non sia inferiore ai requisiti di fondi propri relativi al coefficiente di leva finanziaria (in altri termini, i requisiti di fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziari eccessiva non possono essere negativi).

398. Le autorità competenti dovrebbero individuare, valutare e quantificare il rischio di leva finanziaria eccessiva in base alle fonti di informazioni e ai metodi indicati ai paragrafi 370 e 371, utilizzando le fonti di informazioni disponibili nella misura in cui sono pertinenti per il rischio di leva finanziaria eccessiva.

7.3.3 Composizione del requisito di fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva

399. Le autorità competenti dovrebbero aggiungere i requisiti di fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva al requisito minimo del coefficiente di leva finanziaria di classe 1. Al fine di soddisfare questo requisito aggiuntivo, gli enti dovrebbero inoltre essere in condizioni di utilizzare capitali di classe 1.
400. Se necessario, e considerando le circostanze specifiche di un ente, le autorità competenti possono richiedere agli enti di ottemperare ai requisiti di fondi propri aggiuntivi con una qualità di capitale superiore a quella di cui al paragrafo 399. Qualsiasi imposizione di una qualità di capitale superiore dovrebbe essere giustificata, tenendo conto della situazione di rischio individuale dell'ente e considerando situazioni in cui la materializzazione del rischio di leva finanziaria eccessiva potrebbe richiedere una qualità di capitale superiore per coprire potenziali perdite.

7.4 Riconciliazione con le riserve di capitale ed eventuali requisiti macroprudenziali

401. Nel determinare i requisiti di fondi propri aggiuntivi (o altre misure di capitale), le autorità competenti dovrebbero riconciliare i requisiti di fondi propri aggiuntivi con eventuali requisiti esistenti in materia di riserve di capitale facendo fronte ai medesimi rischi o elementi dei detti rischi. Le autorità competenti non dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi, o altre misure di capitale (compresi gli orientamenti P2G) laddove lo stesso rischio sia già coperto da requisiti di riserve di capitale. Tutti i requisiti di fondi propri aggiuntivi o altre misure di capitale dovrebbero riguardare specificamente l'ente e non dovrebbero coprire rischi macroprudenziali o sistemici. Tuttavia, conformemente all'articolo 104 *bis*, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, possono coprire i rischi che rispecchiano l'impatto di determinati sviluppi di mercato e condizioni economiche sul profilo di rischio di un singolo ente.

7.5 Determinazione del TSCR, del TSLRR, dell'OCR e dell'OLRR

402. Le autorità competenti dovrebbero determinare il TSCR (in termini di fondi propri complessivi) come la somma:
- a. dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e
 - b. dei requisiti di fondi propri aggiuntivi (determinati secondo i criteri di cui alla sezione 7.2) e di tutti i fondi propri aggiuntivi ritenuti necessari per coprire le concentrazioni infrarischio rilevanti.
403. Le autorità competenti dovrebbero determinare il TSCR (in termini di capitale di classe 1) come la somma:

- a. del requisito di fondi propri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e
 - b. della parte dei requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al punto b) del paragrafo 402, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1.
404. Le autorità competenti dovrebbero determinare il TSCR (in termini di capitale primario di classe 1) come la somma:
 - a. del requisito di fondi propri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e
 - b. della parte dei requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al punto b) del paragrafo 402, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1.
405. Le autorità competenti dovrebbero determinare il TSLRR (in termini di capitale di classe 1) come la somma:
 - a. del requisito di fondi propri relativo al coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e
 - b. dei fondi propri aggiuntivi richiesti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (determinati secondo i criteri di cui alla sezione 7.3).
406. Se le autorità competenti richiedono agli enti di ottemperare ai requisiti P2R-LR con capitale di qualità superiore, conformemente al paragrafo 400, dovrebbero determinare il TSLRR (in termini di capitale primario di classe 1) come la parte dei fondi propri aggiuntivi di cui alla lettera b) del paragrafo 405, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1.
407. Le autorità competenti dovrebbero determinare l'OCR come la somma:
 - a. del TSCR e
 - b. dei requisiti combinati di riserve di capitale.
408. Le autorità competenti dovrebbero determinare l'OLRR come la somma:
 - a. del TSLRR e
 - b. del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013.

409. Nella valutazione/nel calcolo del TSCR, del TSLRR, dell'OCR e dell'OLRR, le autorità competenti non dovrebbero prendere in considerazione elementi e strumenti diversi da quelli ammissibili per la determinazione dei fondi propri [come definito nella parte seconda del regolamento (UE) n. 575/2013].

7.6 Articolazione e giustificazione dei requisiti di fondi propri

410. Le autorità competenti dovrebbero garantire coerenza nello stabilire i requisiti di fondi propri aggiuntivi e nel comunicarli agli enti e/o, ove pertinente, ad altre autorità competenti. Come minimo, ciò dovrebbe comportare la comunicazione:

- a. del TSCR dell'ente come percentuale (coefficiente) del TREA, suddiviso in termini di composizione del requisito e
- b. del TSLRR dell'ente come percentuale (coefficiente) dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LRE), suddiviso in termini di composizione del requisito.

411. Per comunicare il TSCR come coefficiente, le autorità competenti dovrebbero esprimerlo utilizzando la seguente formula:

$$TSCR\ ratio = \frac{TSCR}{TREA}$$

412. Per comunicare il TSLRR come coefficiente, le autorità competenti dovrebbero esprimerlo utilizzando la seguente formula:

$$TSLRR\ ratio = \frac{TSLRR}{LRE}$$

413. Ai fini di una maggiore coerenza, le autorità competenti dovrebbero inoltre comunicare agli enti e/o, ove pertinente, ad altre autorità competenti:

- a. l'OCR e i suoi componenti – i requisiti di fondi propri del primo pilastro, i requisiti di fondi propri aggiuntivi per far fronte a rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva e i requisiti di riserva di capitale – espressi come percentuale (coefficiente) del TREA, suddivisi in termini di composizione del requisito;
- b. l'OLRR e i suoi componenti – il requisito di fondi propri relativi al coefficiente di leva finanziaria, i requisiti di fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII – espressi come percentuale (coefficiente) del LRE, suddivisi in termini di composizione del requisito.

414. Quando comunicano agli enti i requisiti prudenziali, le autorità competenti dovrebbero motivare le proprie decisioni di imporre requisiti di fondi propri aggiuntivi, ai sensi

dell'articolo 104 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, in maniera distinta per quanto riguarda il rischio di leva finanziaria eccessiva e altri tipi di rischi. La motivazione dovrebbe riguardare specificamente l'ente e indicare con chiarezza i principali fattori alla base dei requisiti di fondi propri aggiuntivi, compresi i rischi e gli elementi di rischio che contribuiscono a tali requisiti.

415. Nella motivazione di questi ultimi, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento, per quanto possibile, alle categorie e alle sottocategorie/agli elementi di rischio di cui al titolo 6 e alle sezioni 7.2 e 7.3, considerando le definizioni esistenti di tipi specifici di rischi nella legislazione applicabile, e dovrebbero perseguire l'obiettivo della comparabilità generale tra gli enti.

416. Nella motivazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi, le autorità competenti dovrebbero inoltre individuare le principali carenze che devono essere coperte da tali requisiti fino a quando non verranno risolte, in linea con i paragrafi 386 e 387. Tenendo conto di misure di vigilanze adeguate, in conformità con il titolo 10, le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti di individuare azioni appropriate per rettificare tali carenze e le relative tempistiche previste.

417. Le autorità competenti dovrebbero comunicare agli enti la composizione minima adeguata dei requisiti di fondi propri aggiuntivi separatamente per quanto riguarda il rischio di leva finanziaria eccessiva e altri tipi di rischio. Se le autorità competenti si avvalgono della deroga di cui all'articolo 104 *bis*, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE, richiedendo capitale di qualità superiore rispetto a quelli previsti dal primo e dal secondo comma di tale articolo, dovrebbero motivare chiaramente tale decisione, indicando le circostanze specifiche dell'ente che determinano l'esigenza di capitale di qualità superiore. Nelle loro motivazioni, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento a elementi quali:

- a. il carattere specifico dell'ente, i suoi azionisti e, ove pertinente, la struttura del gruppo, che potrebbero influire sulla possibilità di aumentare il capitale a seconda delle caratteristiche di determinati strumenti di capitale;
- b. la natura specifica del rischio affrontato dal singolo ente, che potrebbe determinare una riduzione particolarmente rapida del capitale primario di classe 1.

418. Le autorità competenti dovrebbero comunicare i risultati definitivi della valutazione SREP alle autorità di risoluzione pertinenti. Le autorità competenti dovrebbero fornire le informazioni sui requisiti di fondi propri aggiuntivi che le autorità di risoluzione richiedono ai fini della stima di cui al regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione ⁽³⁹⁾.

⁽³⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 *bis* della

419. Se si prende in considerazione la possibilità di richiedere capitale di qualità superiore, le autorità competenti dovrebbero cercare di evitare sovrapposizioni con altri requisiti in vigore nell'ambito del gruppo di requisiti pertinenti basati sul TREA o sul coefficiente di leva finanziaria e con il MREL.

7.7 Soddisfacimento dei requisiti in condizioni di stress

420. Le autorità competenti dovrebbero determinare, mediante le prove di stress, l'adeguatezza dei fondi propri dell'ente (la quantità e la composizione) in condizioni di stress e valutare se siano necessarie misure di vigilanza, tra cui P2G, P2G-LR, la pianificazione rivista di capitale nonché le altre misure di cui al titolo 10 per far fronte a potenziali inadeguatezze.

421. Per valutare l'adeguatezza del capitale in condizioni di stress, le autorità competenti dovrebbero considerare:

- a. l'uso di risultati qualitativi (ad esempio, le carenze individuate nella gestione e controllo del rischio) delle prove di stress e di vigilanza degli enti e
- b. l'uso dei risultati quantitativi delle prove di stress degli enti, qualora l'ICAAP sia considerato affidabile in conformità del paragrafo 375, e delle prove di stress di vigilanza (ossia i risultati dal punto di vista delle variazioni dei coefficienti dei fondi propri), ai sensi dell'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, come specificato nel titolo 12 dei presenti orientamenti comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - i. la previsione di specifici scenari/ipotesi di «ancoraggio» (*anchor*) che gli enti sono tenuti a eseguire e
 - ii. condurre prove di stress di sistema utilizzando metodologie e scenari coerenti condotti dagli enti o dalle autorità di vigilanza.

422. Le autorità competenti dovrebbero verificare se i risultati quantitativi delle prove di stress con riferimento all'adeguatezza e qualità dei fondi propri dell'ente siano adeguati e stabilire se la quantità e qualità dei fondi propri siano sufficienti a coprire i requisiti di capitale vigenti e in particolare:

- a. OCR, che comprende i requisiti di riserva di capitale, nello scenario base e su un orizzonte temporale prospettico di almeno due anni e
- b. TSCR negli scenari avversi su un orizzonte temporale prospettico di almeno due anni.

direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva.

7.7.1 Utilizzo degli orientamenti P2G per far fronte ai risultati quantitativi delle prove di stress

Determinazione e fissazione degli orientamenti P2G e dei P2G-LR

423. Le autorità competenti dovrebbero determinare il livello degli orientamenti *Pillar 2 guidance* (P2G) e dei P2G-LR secondo quanto specificato in questa sezione, e, ove la determinazione conduca a un valore positivo, dovrebbero fissare gli orientamenti P2G o i P2G-LR per far fronte alle perplessità della vigilanza riguardo alla sensibilità dell'ente agli scenari avversi utilizzati nelle prove di stress di vigilanza.
424. I P2G rappresentano l'importo di capitale che dovrebbe essere stabilito per raggiungere il livello complessivo di fondi propri ritenuto adeguato a norma dello SREP e in base ai risultati delle prove di stress di vigilanza. Il livello dei P2G dovrebbe costituire una tutela contro la potenziale violazione del TSCR nello scenario avverso. Il livello dei P2G-LR dovrebbe costituire una tutela contro la violazione del TSLRR nello scenario avverso. Se i risultati quantitativi delle prove di stress di vigilanza non suggeriscono una violazione del proprio TSCR da parte dell'ente secondo lo scenario avverso delle prove di stress, le autorità competenti potranno decidere di non fissare gli orientamenti P2G. Analogamente, le autorità competenti possono decidere di non fissare i P2G-LR se non si prevede una violazione del TSLRR secondo lo scenario avverso delle prove di stress.
425. Le autorità competenti dovrebbero determinare e fissare gli orientamenti P2G e i P2G-LR sulla base dei risultati degli scenari avversi, comprese le prove di stress a livello dell'UE svolte dall'ABE o qualsiasi altra prova di stress di vigilanza svolta a livello di sistema utilizzando analisi di scenario con approccio multifattoriale su un orizzonte prospettico di almeno due anni (di tipo *top-down* o *bottom-up*).
426. Onde stabilire un approccio proporzionale, con riferimento agli enti non appartenenti alla categoria 1 e alle filiazioni dei gruppi transfrontalieri, per l'aggiornamento e definizione degli orientamenti P2G e dei P2G-LR, le autorità competenti possono prendere in considerazione i risultati di forme semplificate di prove di stress di vigilanza (ad esempio, mediante l'uso di scenari di ancoraggio (*anchor*), analisi di sensibilità, prove di stress di tipo *top-down*, prove di stress svolte dalle autorità designate, ripercussioni a livello di portafoglio dalle prove di stress a livello consolidato) o precedenti prove di stress di vigilanza o prove di stress degli enti in conformità del paragrafo 421. Le forme semplificate delle prove di stress di vigilanza possono essere svolte su base individuale anziché nel quadro di un esercizio a livello di sistema.
427. Le autorità competenti dovrebbero stabilire e fissare gli orientamenti P2G e i P2G-LR in conformità del modello di impegno minimo di cui alla sezione 2.2.4. In particolare la frequenza minima con cui sono determinati e stabiliti gli orientamenti P2G e i P2G-LR dovrebbe essere la frequenza della valutazione di adeguatezza di capitale secondo il modello di impegno minimo da condurre nell'ambito dello SREP. Nello specifico, le forme semplificate delle prove di stress di vigilanza di cui al paragrafo 426 non dovrebbero avere una frequenza maggiore dello SREP, a meno che ciò non sia ritenuto necessario dall'autorità competente.

428. Nonostante quanto indicato nel precedente paragrafo, le autorità competenti:
- a. dovrebbero valutare se il livello corrente degli orientamenti P2G e P2G-LR è ancora adeguato nel momento in cui sono disponibili nuove prove di stress di vigilanza, e rivedere il livello degli orientamenti P2G e P2G-LR, ove necessario;
 - b. possono determinare gli orientamenti P2G e P2G-LR solo ogni due anni anziché con cadenza annuale, anche per gli enti la cui adeguatezza di capitale, secondo il modello di impegno minimo nell'ambito dello SREP, dovrebbe essere valutata annualmente (ad esempio, gli enti SREP appartenenti alla categoria 1). Tuttavia, nell'anno che segue quello di determinazione degli orientamenti P2G, le autorità competenti dovrebbero valutare se questi ultimi e i P2G-LR siano ancora adeguati o se sia necessario aggiornarli sulla base di tutte le informazioni pertinenti, compresi i risultati di precedenti prove di stress di vigilanza congiuntamente a ulteriori analisi di sensibilità (ovvero forme semplificate di prove di stress di vigilanza).
429. Le autorità competenti in generale non dovrebbero utilizzare gli orientamenti P2G per coprire gli aspetti di rischio che dovrebbero rientrare nei requisiti di fondi propri aggiuntivi in conformità della sezione 7.2 dei presenti orientamenti. Analogamente, i P2G-LR non dovrebbero contemplare gli aspetti del rischio di leva finanziaria eccessiva che sono coperti dai requisiti di fondi propri aggiuntivi in conformità della sezione 7.3 dei presenti orientamenti.
430. Nel determinare il livello degli orientamenti P2G, le autorità competenti dovrebbero garantire che tale livello sia adeguato a coprire almeno l'impatto massimo riveniente dalle prove di stress, il quale dovrebbe essere calcolato sulla base delle variazioni del coefficiente CET1 (cioè considerando sia i movimenti nel capitale CET1 sia quelli del TREA) nell'anno peggiore in termini di stress e tenendo in conto il livello dei relativi requisiti di capitale vigenti e le considerazioni di cui al paragrafo 422 e ai paragrafi da 432 a 436. Il massimo impatto dello stress ai fini della determinazione degli orientamenti P2G dovrebbe essere inteso come la differenza tra il coefficiente CET1 minimo nello scenario avverso nell'orizzonte temporale della prova di stress e il coefficiente CET1 effettivo al punto di partenza. Per quanto concerne la determinazione del livello della P2G-LR, il massimo impatto dello stress dovrebbe essere calcolato in base alle variazioni del capitale di classe 1 nell'anno peggiore in termini di stress e considerando i requisiti di capitale applicabili relativi al coefficiente di leva finanziaria. Il massimo impatto dello stress ai fini della determinazione dei P2G-LR dovrebbe essere inteso come la differenza tra il coefficiente di leva finanziaria minimo nello scenario avverso nell'orizzonte temporale della prova di stress e il coefficiente di leva finanziaria effettivo al punto di partenza.
431. Le autorità competenti dovrebbero determinare lo specifico punto di partenza della P2G per ogni ente compensando gli elementi che già coprono rischi che si riflettono nel massimo impatto dello stress. In particolare, le autorità competenti dovrebbero compensare le misure pertinenti, soprattutto la riserva di conservazione del capitale, come specificato nel

paragrafo 435. Inoltre, in fase di determinazione dei punti di partenza della P2G e della P2G-LR, le autorità competenti potrebbero prendere in considerazione, ove pertinente, altre rettifiche per il massimo impatto dello stress relative all'ipotesi di un bilancio statico o all'orizzonte temporale differente tra la conduzione della prova di stress e la determinazione della P2G di partenza.

432. Ove determinino i P2G e i P2G-LR, le autorità competenti dovrebbero garantire un collegamento adeguato tra i punti di partenza dei P2G e dei P2G-LR e, rispettivamente, i P2G e i P2G-LR definitivi. A tal fine, possono decidere di ricorrere a un approccio di suddivisione per fasce (*bucketing*) per classificare gli enti a seconda dei punti di partenza dei P2G e dei P2G-LR, sulla base delle prove di stress di vigilanza pertinenti di cui al paragrafo 425 o di altri approcci di cui al paragrafo 426. Di conseguenza, le autorità competenti possono assegnare un intervallo fisso di livelli dei P2G o dei P2G-LR rispettivamente a ciascuna fascia e stabilire i P2G e i P2G-LR definitivi entro i limiti dell'intervallo della fascia assegnata o, in via eccezionale, al di fuori di tali limiti (in base a considerazioni che riguardano specificamente l'ente). Le autorità competenti dovrebbero cercare di evitare *cliff-effect* tra le fasce, per esempio consentendo una parziale sovrapposizione tra i livelli dei P2G e dei P2G-LR per la fascia vicina, oltre a garantire che i P2G e i P2G-LR definitivi risultanti riguardino specificamente l'ente.
433. Nel determinare i P2G e i P2G-LR definitivi, le autorità competenti dovrebbero considerare, ove opportuno, i seguenti fattori:
- a. la distanza tra l'anno in cui si verifica il massimo impatto dello stress e il punto di partenza, nonché l'orizzonte temporale degli scenari utilizzati nelle prove di stress;
 - b. i risultati delle prove di stress condotte all'interno di un ente valutato affidabile, prendendo in considerazione specifiche definizioni e ipotesi di scenario, nello specifico laddove siano considerati più idonei per il modello di business e il profilo di rischio dell'ente o laddove gli scenari interni siano più gravi rispetto agli scenari di vigilanza;
 - c. cambiamenti verificatisi dopo la data di riferimento della prova di stress con un impatto rilevante sul profilo di rischio o sulla posizione di capitale degli enti (ad esempio la vendita di prestiti deteriorati). Tali cambiamenti possono includere modifiche provvisorie del profilo di rischio, comprese modifiche strutturali nell'attività o nel bilancio degli enti;
 - d. gli interventi gestionali di mitigazione dei rischi da parte dell'ente che sono ritenuti credibili e con un grado elevato di certezza a seguito della valutazione di vigilanza;
 - e. le informazioni riguardo i giudizi di vigilanza e sulla rilevanza delle prove di stress di vigilanza per la strategia, i piani finanziari e il modello di business dell'ente;
 - f. la riduzione del grado di certezza della sensibilità effettiva dell'ente agli scenari avversi;

- g. qualsiasi potenziale sovrapposizione con i P2R o i P2R-LR;
- h. la capacità di risanamento complessiva dell'ente, come specificato all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione ⁽⁴⁰⁾, qualora il calcolo dell'ente sia ritenuto sufficientemente attendibile e realistico;
- i. la qualità (composizione) dei fondi propri disponibili dell'ente, includendo l'anno peggiore in termini di stress e
- j. se l'ente è sottoposto o meno a ristrutturazione o a risoluzione.

434. Ai fini della determinazione dei P2G, conformemente al paragrafo 433.b, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare fino a che punto gli scenari di stress coprono tutti i rischi rilevanti che contribuiscono alla quantificazione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi nel TSCR. Le autorità competenti dovrebbero nello specifico considerare che gli scenari di recessione macroeconomica possono non cogliere integralmente alcuni rischi, per esempio il rischio di condotta, il rischio di pensione o alcuni elementi del rischio di concentrazione di credito (ad esempio, la concentrazione su un singolo soggetto) che possono amplificare le potenziali perdite che ricadono negli scenari avversi.

435. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare la misura in cui i requisiti combinati esistenti di riserva di capitale e le altre misure vigenti coprono già i rischi emersi nelle prove di stress. Le autorità competenti dovrebbero sottrarre dai P2G la riserva di conservazione del capitale, in quanto i P2G e detta riserva si sovrappongono per definizione. A ciò si aggiunga che, sebbene non siano previste in via di principio sovrapposizioni tra i P2G e la riserva di capitale anticiclica (*counter-cyclical buffer*, CCyB), le autorità competenti dovrebbero, in casi eccezionali, scorporare dai P2G, caso per caso, il CCyB, sulla base della considerazione che alcuni rischi che rientrano nella riserva possono essere inclusi nell'elaborazione degli scenari utilizzati per le prove di stress, a seguito del coordinamento con l'autorità macroprudenziale. Le autorità competenti non dovrebbero sottrarre dai P2G le riserve di rischio sistemico (le riserve G-SII/O-SII e la riserva di rischio sistemico), in quanto queste sono volte a coprire i rischi posti dall'ente al sistema finanziario. Analogamente, le autorità competenti non dovrebbero sottrarre dai P2G-LR il requisito di riserva relativo al coefficiente di leva finanziaria per i G-SII di cui all'articolo 92, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013.

436. Se le autorità competenti determinano i P2G, dovrebbero aggiungere tali orientamenti all'OCR. Se le autorità competenti determinano i P2G-LR, dovrebbero aggiungere tali orientamenti all'OLRR. Le autorità competenti dovrebbero considerare l'OCR e l'OLRR come due gruppi di requisiti separati; di conseguenza, i fondi propri disponibili possono essere utilizzati simultaneamente per soddisfare i P2G e i P2G-LR.

⁽⁴⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento.

Comunicazione e composizione dei P2G e dei P2G-LR

437. Quando comunicano agli enti i P2G e i P2G-LR, le autorità competenti dovrebbero motivare le proprie decisioni. Le motivazioni devono essere specifiche per gli enti ed evidenziare gli elementi principali della metodologia impiegata per determinare i P2G e i P2G-LR.
438. Nel caso di fissazione o aggiornamento dei P2G o dei P2G-LR, le autorità competenti dovrebbero comunicare all'ente i loro livelli e i relativi limiti temporali per la loro adozione in conformità del paragrafo 442. Le autorità competenti dovrebbero inoltre illustrare gli interventi potenziali di vigilanza alle situazioni di mancato rispetto dei P2G e dei P2G-LR.
439. Le autorità competenti dovrebbero comunicare agli enti che occorre far fronte ai P2G con fondi propri ammissibili di CET1 e ai P2G-LR con fondi propri ammissibili di classe 1. Sia i P2G che i P2G-LR dovrebbero essere incorporati nei rispettivi sistemi di pianificazione di capitale e gestione dei rischi, tra cui il sistema di propensione al rischio e la pianificazione del risanamento.
440. Le autorità competenti dovrebbero inoltre comunicare agli enti che i fondi propri detenuti ai fini dei P2G non possono essere utilizzati per soddisfare alcuno degli elementi dell'OCR e che quelli detenuti ai fini dei P2G-LR non si possono utilizzare per soddisfare alcuno degli elementi dell'OLRR.
441. Le autorità competenti dovrebbero inoltre comunicare agli enti, e ove opportuno, alle altre autorità competenti, tutti i livelli di tutti i coefficienti patrimoniali interessati dai P2G (CET1, T1 e i fondi propri complessivi) e il requisito del coefficiente di leva finanziaria interessato dai P2G-LR.
442. Nel predisporre e comunicare agli enti i limiti temporali per l'adozione dei P2G o dei P2G-LR, le autorità competenti dovrebbero considerare almeno quanto segue:
- a. se l'ente è sottoposto o meno a ristrutturazione o a risoluzione e
 - b. le potenziali implicazioni che il CET1 denominato P2G o P2G-LR possa avere su altre parti dei requisiti di capitale e sulla capacità degli enti di emettere ulteriori strumenti di capitale 1 (AT1) o di capitale 2 (T2).

7.7.2 Pianificazione del capitale e altre misure di vigilanza per far fronte all'adeguatezza patrimoniale in condizioni di stress

Pianificazione del capitale

443. Quando i risultati quantitativi delle prove di stress di cui alla sezione 7.7.1 indicano che, secondo determinati scenari di stress, un ente non sarà in grado di soddisfare i requisiti di capitale vigenti, le autorità competenti dovrebbero richiedere all'ente di presentare un piano di capitalizzazione credibile che faccia fronte al rischio di mancato soddisfacimento di tali requisiti.

444. Per stabilire la credibilità del piano di capitalizzazione, l'autorità competente dovrebbe considerare, a seconda dei casi:

- a. se il piano di capitalizzazione copre l'intero orizzonte temporale ipotizzato delle prove di stress;
- b. se il piano di capitalizzazione presenta una serie di azioni di mitigazione e gestione credibili, di limitazione del pagamento dei dividendi ecc.;
- c. se l'ente intende ed è in grado di adottare le dette azioni al fine di far fronte alle violazioni dei requisiti di capitale vigenti secondo quanto emerge dalle prove di stress a livello di sistema;
- d. se le menzionate azioni di mitigazione e di gestione sono soggette a eventuali vincoli giuridici o di reputazione, per esempio dovuti a precedenti comunicazioni al pubblico contrarie o confliggenti (ad esempio, sulle politiche sui dividendi, sui piani aziendali e sulla propensione al rischio);
- e. la probabilità che l'azione di mitigazione e di gestione consenta all'ente di soddisfare pienamente i propri requisiti di capitale entro una tempistica adeguata e
- f. se le azioni proposte sono ampiamente in linea con le considerazioni macroprudenziali e con le future variazioni di regolamentazione note che interessano l'ente nell'ambito e nella tempistica degli scenari avversi ipotizzati;
- g. la gamma delle opzioni di risanamento e della loro analisi in base a quanto previsto nel piano di risanamento dell'ente.

445. Nel valutare i piani di capitalizzazione, l'autorità competente dovrebbe, ove appropriato, mantenere un dialogo effettivo con l'ente, richiedere all'ente di apportare le modifiche ai menzionati piani ove opportuno, anche con riferimento alle azioni di gestione proposte, o richiedere agli enti di adottare azioni di mitigazione aggiuntive che sarebbero rilevanti considerati gli scenari e le attuali condizioni macroeconomiche.

446. Le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti l'attuazione del piano di capitalizzazione revisionato, comprese le ulteriori modifiche effettuate sulla base dei risultati della valutazione di vigilanza dell'ente e il dialogo con quest'ultimo.

Ulteriori misure di vigilanza

447. Le autorità competenti dovrebbero, se del caso, considerare l'applicazione delle ulteriori misure di vigilanza specificate nel titolo 10 per garantire l'adeguata capitalizzazione dell'ente in condizioni di stress.

448. Nello specifico, nel caso in cui i risultati quantitativi delle prove di stress indichino una probabile violazione da parte dell'ente dei requisiti di capitale vigenti nell'ambito dello scenario avverso entro i successivi 12 mesi, le autorità competenti dovrebbero, ove opportuno, trattare tali informazioni come una delle possibili circostanze ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE. In tali casi le autorità competenti dovrebbero applicare misure idonee in conformità dell'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE volte a garantire livelli sufficienti di fondi propri. Nello specifico, nel caso in cui le menzionate misure si riferiscano al capitale, le autorità competenti dovrebbero in particolare considerare una o entrambe le seguenti misure, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere a) e f):

- a. richiedere agli enti di detenere un ammontare adeguato di fondi propri aggiuntivi nella forma di importo nominale, considerato il risultato della valutazione SREP;
- b. richiedere agli enti di ridurre il rischio intrinseco nelle attività, nei prodotti e nei sistemi.

7.8 Sintesi delle risultanze e punteggio

449. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul fatto che le risorse di fondi propri esistenti forniscano o meno una copertura solida dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio sulla sostenibilità economica (*viability*) assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 8.

Tabella 8. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio sull'adeguatezza patrimoniale

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un basso livello di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente è in grado di soddisfare agevolmente i propri P2G e P2G-LR. • L'ente possiede un livello di fondi propri ampiamente al di sopra dell'OCR e dell'OLRR e ci si attende che lo faccia anche in futuro. • Le prove di stress non rivelano alcun rischio osservabile per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri o sulla leva finanziaria. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, non è ostacolata, o tutte le entità sono ben capitalizzate al di sopra dei requisiti di vigilanza. • L'ente dispone di un piano patrimoniale plausibile e credibile che

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<p>risulta potenzialmente efficace, se necessario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non sussiste alcun rischio rilevante/vi è un livello di rischio molto basso di leva finanziaria eccessiva.
2	<p>La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello di rischio medio-basso per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente ha difficoltà nel soddisfare i propri P2G o P2G-LR. Le azioni di gestione dell'attenuazione intese a risolvere tale situazione sono valutate come credibili. • L'ente è sul punto di violare alcune riserve di capitale, ma è ancora nettamente al di sopra del suo TSCR e del suo TSLRR. • Le prove di stress rivelano un basso livello di rischio per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri o sulla leva finanziaria, mentre le azioni di gestione intese a risolvere tale situazione sembrano credibili. • La libera circolazione di capitale tra le entità del gruppo, se del caso, è o potrebbe essere marginalmente ostacolata. • L'ente dispone di un piano patrimoniale plausibile e credibile che, sebbene non senza rischio, è potenzialmente efficace se necessario. • Sussiste un basso livello di rischio di leva finanziaria eccessiva.
3	<p>La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello medio-elevato di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente non soddisfa i propri P2G o P2G-LR. Vi sono problemi legati alla credibilità delle azioni di gestione dell'attenuazione intese a risolvere tale situazione. • L'ente sta utilizzando alcune delle sue riserve di capitale. Sussiste il rischio potenziale che l'ente violi il proprio TSCR o TSLRR al deteriorarsi della situazione. • Le prove di stress rivelano un livello di rischio medio per quanto riguarda l'impatto di una recessione economica grave ma plausibile sui fondi propri o sulla leva finanziaria. Le azioni di

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<p>gestione potrebbero non fronteggiare in modo credibile tale situazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. • L'ente dispone di un piano di capitalizzazione probabilmente non efficace. • Sussiste un livello di rischio medio di leva finanziaria eccessiva.
4	<p>La quantità e la composizione dei fondi propri comportano un livello elevato di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'ente non soddisfa i propri P2G o i propri P2G-LR (o non ha deliberatamente predisposto i P2G o i P2G-LR) e non sarà in grado di farlo nel futuro prevedibile. Le azioni di gestione della mitigazione per far fronte a tale situazione sono valutate come non credibili. • L'ente è sul punto di violare il proprio TSCR o TSLRR. • Le prove di stress rivelano che il TSCR o il TSLRR verrebbe violato in prossimità dell'inizio di una recessione economica grave ma plausibile. Le azioni di gestione non fronteggeranno in modo credibile tale situazione. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. • L'ente non dispone di un piano patrimoniale o dispone di un piano palesemente inadeguato. • Sussiste un livello elevato di rischio di leva finanziaria eccessiva.


Titolo 8. Valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*

8.1 Considerazioni di carattere generale

450. Le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding* ritenuti significativi per l'ente. Lo scopo di questo titolo è di fornire metodologie comuni da considerare nella valutazione sia dei singoli rischi sia della gestione dei rischi e dei controlli. Il titolo non intende essere esaustivo e consente alle autorità competenti di prendere in considerazione altri criteri aggiuntivi che possano essere ritenuti rilevanti in base alla loro esperienza e alle caratteristiche specifiche dell'ente.
451. Il presente titolo fornisce alle autorità competenti una serie di elementi comuni per la valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*.
452. La metodologia comprende tre componenti principali:
- a. la valutazione del rischio di liquidità intrinseco;
 - b. la valutazione del rischio di *funding* intrinseco e
 - c. la valutazione della gestione del rischio di liquidità e di *funding*.
453. Nella valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità dell'ente ai requisiti minimi previsti dalla normativa dell'UE, al coefficiente di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR), come specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (⁴¹) e al coefficiente netto di finanziamento stabile (*Net Stable Funding Ratio*, NSFR), come stabilito nella parte sei, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, i presenti orientamenti estendono l'ambito della valutazione al di là dei requisiti minimi, al fine di consentire alle autorità competenti di avere una visione completa dei rischi.
454. Il diagramma di flusso della valutazione è rappresentato graficamente nella figura 5.

⁴¹) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

Figura 2. Elementi della valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*



455. Seguendo i criteri di cui al presente titolo, le autorità competenti dovrebbero valutare tutte e tre le componenti per ottenere un quadro del livello di rischio di liquidità e di *funding* intrinseco dell'ente, nonché la qualità della gestione del rischio di liquidità e di *funding* e dei controlli dell'ente. Dato che il rischio di liquidità e il rischio di *funding* e la loro gestione sono interconnessi e interdipendenti, la sezione per la valutazione della gestione del rischio di liquidità e di *funding* e dei controlli è la stessa per entrambi i rischi.

456. Nel condurre la valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding* nell'ambito dello SREP, le autorità competenti possono utilizzare una combinazione di fonti di informazione, inclusi:

- a. i risultati dell'analisi del modello di business dell'ente, in particolare quelli che possono aiutare a comprendere le principali fonti dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*;
- b. le informazioni provenienti dal monitoraggio degli indicatori principali;
- c. le segnalazioni di vigilanza, in particolare le informazioni fornite dall'ente nelle segnalazioni dei rischi di liquidità e di *funding* ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d. gli esiti delle varie attività di vigilanza;
- e. le informazioni provenienti dalle autorità competenti in materia di AML/CFT con un potenziale impatto sulla posizione di liquidità e di *funding*;
- f. le informazioni fornite dall'ente, comprese le informazioni dall'ILAAP;
- g. le risultanze e le osservazioni emerse dalle relazioni dell'audit interno o esterno;

- h. raccomandazioni, orientamenti e indicazioni inclusi nelle relazioni di attuazione dell'LCR e dell'NSFR, emanati dall'ABE, oltre agli avvisi e alle raccomandazioni trasmessi dalle autorità macroprudenziali o dal CERS e
- i. i rischi individuati in altri enti che operano con un modello di business simile (il gruppo di enti comparabili).

457. Nell'applicazione delle metodologie e degli elementi comuni di cui al presente titolo, le autorità competenti dovrebbero individuare indicatori quantitativi pertinenti e altre metriche, che potrebbero essere utilizzati anche per il monitoraggio degli indicatori principali, come specificato nel titolo 3.

458. L'esito della valutazione dei singoli rischi dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati che fornisca una spiegazione dei principali fattori di rischio e un punteggio, come specificato nelle seguenti sezioni.

8.2 Valutazione del rischio di liquidità

459. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di liquidità dell'ente nel breve e medio termine utilizzando un range adeguato di orizzonti temporali, compresi i periodi infragiornalieri, al fine di garantire che l'ente mantenga adeguati livelli di riserve di liquidità in condizioni normali e in condizioni di stress. Questa valutazione comprende i seguenti elementi:

- a. la valutazione del fabbisogno di liquidità a breve e medio termine;
- b. la valutazione del rischio di liquidità infragiornaliero;
- c. la valutazione delle riserve di liquidità e della capacità dell'ente di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (*counterbalancing capacity*) nonché
- d. prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza.

460. Per la valutazione del fabbisogno di liquidità, delle riserve e della *counterbalancing capacity* in condizioni normali, le autorità competenti dovrebbero sostenere l'analisi con dati dai modelli di segnalazione per le metriche aggiuntive di monitoraggio, specificati e introdotti nelle norme tecniche di attuazione sulle segnalazioni di vigilanza⁽⁴²⁾. Le autorità competenti possono eseguire una valutazione del rischio di liquidità infragiornaliero e prove di stress sulla liquidità meno dettagliate, qualora ciò sia giustificato dalla rilevanza più bassa di queste fonti di rischio, specialmente per enti appartenenti alle categorie 3 e 4.

⁽⁴²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione.

Valutazione del fabbisogno di liquidità nel breve e medio termine

461. Le autorità competenti dovrebbero valutare il fabbisogno di liquidità dell'ente nel breve e medio termine in condizioni normali e di stress (shock). Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. il fabbisogno di liquidità dell'ente in condizioni di stress e in momenti diversi, in particolare entro i 30 giorni, tra 30 giorni e 3 mesi, e tra 3 e 12 mesi, e in particolare l'effetto sul fabbisogno di liquidità dell'ente (deflussi di cassa netti) di stress forti ma plausibili, che includano shock idiosincratici, di mercato e combinati e
- b. le dimensioni, la posizione e la valuta del fabbisogno di liquidità e, se un ente opera in diverse valute rilevanti, l'impatto degli shock distinti nelle diverse valute, per riflettere il rischio di convertibilità valutaria (*currency convertibility risk*).

462. Le autorità competenti dovrebbero fornire supporto alla valutazione del rischio di liquidità nel breve termine attraverso l'analisi, come minimo, dell'LCR come specificato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, e in particolare valutando:

- a. se l'ente segnali correttamente la sua posizione di LCR e
- b. se l'LCR individui adeguatamente il fabbisogno di liquidità dell'ente.

463. Nel valutare l'impatto degli shock sul fabbisogno di liquidità dell'ente, le autorità competenti devono tener conto di tutte le fonti rilevanti di rischio di liquidità per l'ente. In particolare, dovrebbero tenere conto, ove pertinente:

- a. della possibilità che tutti i requisiti applicabili ai sensi della normativa dell'UE non individuino adeguatamente il fabbisogno di liquidità dell'ente, nel caso del tipo di scenario di stress utilizzato per il requisito, anche per scadenze inferiori a 30 giorni;
- b. dei rischi da controparti all'ingrosso riguardanti le voci di bilancio e le concentrazioni del *funding*, tenendo anche conto delle azioni che l'ente può adottare per preservare la propria reputazione/il proprio valore di avviamento (*franchise*);
- c. dei rischi dai flussi di cassa potenziali/da voci fuori bilancio (ad esempio linee di credito, margini) e da attività (ad esempio il supporto alla liquidità per le società veicolo non consolidate oltre gli obblighi contrattuali), tenendo anche conto delle azioni che l'ente può adottare per preservare la propria reputazione/il proprio valore di avviamento (*franchise*);
- d. degli afflussi e dei deflussi su base lorda e netta: in caso di afflussi e deflussi molto elevati, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione al rischio cui l'ente è esposto nel caso in cui gli afflussi non vengano ricevuti quando previsto, anche se il rischio di deflusso netto è limitato;

- e. dei rischi da controparti al dettaglio, tenendo conto delle azioni che l'ente può adottare per preservare la propria reputazione/il proprio valore di avviamento (*franchise*). A tal fine, le autorità competenti dovrebbero avvalersi della metodologia sulla classificazione dei depositi al dettaglio in diverse categorie di rischio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
- f. del rischio che l'assunzione di rischi eccessivi sul profilo di *funding* nel medio-lungo termine possa influire negativamente sul comportamento delle controparti in relazione alla posizione di liquidità nel breve termine e
- g. del rischio relativo al contesto dei depositi fiduciari ⁽⁴³⁾.

Valutazione del rischio di liquidità infragiornaliera

464. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'esposizione dell'ente al rischio di liquidità infragiornaliera su un orizzonte temporale selezionato, compresa la disponibilità di liquidità infragiornaliera data la natura imprevedibile dei deflussi infragiornalieri inattesi o della mancanza di afflussi. Le autorità competenti possono tenere conto della rilevanza potenzialmente più bassa di questa fonte di rischio, soprattutto per gli enti appartenenti alle categorie 3 e 4. Per tutti gli altri enti, se la fonte di rischio è considerata rilevante, questa valutazione dovrebbe ricomprendere, come minimo, una valutazione della liquidità infragiornaliera disponibile o accessibile in condizioni normali e in condizioni di stress finanziario o operativo (ad esempio guasti informatici, vincoli giuridici sul trasferimento di fondi, sospensione/revoca dell'accesso a servizi bancari corrispondenti e/o servizi di compensazione per valute, materie prime o strumenti importanti per l'ente).

465. Per quei paesi in cui le segnalazioni per il rischio infragiornaliero non sono ancora disponibili, le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle analisi condotte dell'ente sul rischio di liquidità infragiornaliera.

Valutazione delle riserve di liquidità e della *counterbalancing capacity*

466. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza della riserva di liquidità e della *counterbalancing capacity* dell'ente per soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità nel mese e su diversi orizzonti temporali, potenzialmente fino a un anno, includendo l'*overnight*. Tale valutazione dovrebbe considerare:

- a. le riserve di liquidità disponibili direttamente o i periodi di sopravvivenza dell'ente nei diversi scenari di stress;

⁽⁴³⁾ Le migliori prassi sono disponibili nella relazione dell'ABE «Monitoring of liquidity coverage ratio implementation in the EU – Second report» [Monitoraggio dell'attuazione del coefficiente di copertura della liquidità nell'UE - Seconda relazione] (EBA/REP/2021/07).

- b. la *counterbalancing capacity* complessiva dell'ente disponibile per l'intero periodo dello scenario di stress;
- c. le caratteristiche, come la gravità e la durata, dei vari scenari di stress e dei periodi presi in considerazione nella valutazione del fabbisogno di liquidità dell'ente;
- d. l'ammontare delle attività che dovrebbero essere liquidate negli orizzonti temporali considerati;
- e. se la riserva di liquidità effettiva e la *counterbalancing capacity*, compresa la qualità delle attività liquide, sono in linea con la propensione al rischio di liquidità dell'ente e
- f. la classificazione e la qualità delle attività liquide, così come specificate nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (regolamento delegato LCR) ⁽⁴⁴⁾.

467. Le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità dell'ente di monetizzare le proprie attività liquide in modo tempestivo al fine di soddisfare il fabbisogno di liquidità durante un periodo di stress. Esse dovrebbero tenere in considerazione:

- a. se l'ente ha testato il proprio accesso al mercato tramite la vendita o tramite operazioni di pronti contro termine su base periodica;
- b. se vi sono alte concentrazioni che possono rappresentare un rischio di sovrastima della riserva di liquidità e della *counterbalancing capacity*;
- c. se le attività della riserva non sono vincolate [come definito negli Orientamenti dell'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate ⁽⁴⁵⁾], sono sotto il controllo del personale apposito e sono prontamente disponibili alla funzione di gestione della liquidità;
- d. se la denominazione delle attività liquide è in linea con la distribuzione del fabbisogno di liquidità per valuta;
- e. nel caso in cui l'ente abbia assunto in prestito attività liquide, se le deve restituire durante un periodo di stress di liquidità nel breve termine, il che significherebbe che l'ente non le avrebbe più a disposizione per far fronte ai propri deflussi in condizioni di stress considerando l'effetto netto dell'operazione e

⁽⁴⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pagg. 1-36).

⁽⁴⁵⁾ Orientamenti dell'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate ([ABE/GL/2014/03](#)).

- f. il probabile valore delle linee di liquidità impegnate, nel caso in cui le autorità competenti stabiliscano che tali linee possano in qualche modo essere incluse nella *counterbalancing capacity*.

Prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza

468. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi di prove di stress sulla liquidità, definite e gestite da parte delle autorità competenti come strumento indipendente per valutare i rischi di liquidità nel breve e medio termine, al fine di:

- a. individuare i rischi di liquidità su diversi orizzonti temporali e in diversi scenari di stress. Gli scenari di stress dovrebbero essere ancorati alle ipotesi di stress dell'LCR a 30 giorni, ma le autorità competenti possono estendere l'ambito della loro valutazione esaminando i rischi entro 30 giorni e oltre i 30 giorni, e alterando le ipotesi dell'LCR per ricomprendere i rischi non adeguatamente coperti nell'LCR;
- b. formarsi un proprio punto di vista circa i rischi di liquidità, in aggiunta alle informazioni emerse dalle prove di stress interne dell'ente;
- c. individuare e quantificare specifiche aree di rischio di liquidità e
- d. formarsi un proprio punto di vista sul rischio di liquidità complessivo cui l'ente è esposto, la qual cosa consentirà alle autorità competenti di confrontare il rischio degli enti. Come minimo, ciò dovrebbe includere una prova di stress di vigilanza combinando uno stress specifico dell'ente e uno generalizzato del mercato.

469. Le autorità competenti possono valutare il possibile cambiamento nel requisito di copertura della liquidità e la sua sensibilità seguendo l'applicazione dell'articolo 412, paragrafo 3, e dell'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013 durante gli scenari di stress lievi, per mezzo di prove di stress specifiche sulla liquidità condotte dall'ente o dalle autorità di vigilanza. Gli scenari utilizzati per la valutazione dovrebbero essere tipicamente meno gravi (ad esempio solamente lo stress generalizzato dei mercati) rispetto agli scenari utilizzati per testare la sopravvivenza dell'ente (stress generalizzato dei mercati e sistemico), e riflettere di conseguenza situazioni in cui non ci si aspetta che gli enti non utilizzino la propria riserva di liquidità minima. Durante lo svolgimento delle prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza per enti appartenenti alle categorie 3 e 4, le autorità competenti possono usare un numero minore di scenari e applicare un grado di granularità dell'analisi inferiore rispetto a quello applicato per altri enti.

8.3 Valutazione del rischio di *funding* intrinseco

470. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio di *funding* dell'ente e se le attività a medio e lungo termine e le voci fuori bilancio siano adeguatamente soddisfatte con una gamma di strumenti di finanziamento stabili in condizioni normali e in condizioni di stress. Questa valutazione comprende i seguenti elementi:

- a. la valutazione del profilo di *funding* dell'ente;
- b. la valutazione dei rischi per la stabilità del profilo di *funding*;
- c. la valutazione dell'effettivo accesso al mercato e
- d. la valutazione della variazione attesa dei rischi di *funding* in base al piano di *funding* dell'ente.

Valutazione del profilo di *funding* dell'ente

471. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza del profilo di *funding* dell'ente, inclusi i disallineamenti (*mismatch*) contrattuali e comportamentali nel medio e lungo termine, in relazione al suo modello di business, alla sua strategia e propensione al rischio. Più in particolare, esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se le attività nel medio e lungo termine e le voci fuori bilancio dell'ente siano adeguatamente soddisfatte con una gamma di strumenti di finanziamento stabili, ai sensi dell'articolo 413 del regolamento (UE) n. 575/2013, e se i suoi effettivi disallineamenti sui rispettivi orizzonti temporali si situino all'interno di confini accettabili in relazione al modello di business specifico dell'ente;
- b. se – alla luce del giudizio dell'autorità competente sul profilo desiderato di *funding* dell'ente – il profilo di *funding* effettivo dell'ente è inferiore al suo profilo desiderato;
- c. i fattori normativi e contrattuali (locali) che influenzano le caratteristiche comportamentali dei fornitori di *funding* (ad esempio le norme in materia di compensazione, *bail-in*, sistemi di garanzia dei depositi ecc., in quanto possono influenzare il comportamento dei fornitori di *funding*), in particolare quando vi sono cambiamenti o differenze sostanziali tra i paesi in cui l'ente opera e
- d. che la trasformazione delle scadenze porterà a certi livelli di disallineamento, ma che questi devono rimanere all'interno di confini gestibili e controllabili per prevenire il collasso del modello di business durante i periodi di stress o in caso di cambiamenti delle condizioni di mercato;
- e. ove disponibile, qualsiasi informazione supplementare proveniente dall'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT per quanto concerne l'esposizione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché le potenziali carenze del sistema di gestione dei rischi di ML/TF dell'ente che potrebbero aumentare il rischio di *funding*.

472. Le autorità competenti dovrebbero fornire supporto alla valutazione del profilo di *funding* dell'ente mediante l'analisi, come minimo, dell'NSFR come specificato nella parte sei, titolo IV, del regolamento (UE) 575/2013, e in particolare valutando:

- a. se l'ente segnali correttamente la sua posizione di NSFR e
- b. se l'NSFR individui adeguatamente il fabbisogno di *funding* stabile dell'ente.

473. Le autorità competenti dovrebbero valutare se potenziali carenze derivanti dal profilo di *funding* dell'ente, come disallineamenti delle scadenze che violano i limiti accettabili, concentrazioni eccessive delle fonti di finanziamento, livelli eccessivi di attività vincolate, o un *funding* inadeguato o instabile di attività a lungo termine potrebbero portare a un aumento inaccettabile del costo del *funding* per l'ente. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. il rischio che il *funding* sia rinnovato (*rolled over*) ai tassi di interesse più elevati nel caso in cui vi sia un'eccessiva dipendenza da specifiche fonti di provvista, il fabbisogno di *funding* dell'ente aumenti o le fonti di finanziamento percepiscano che l'ente ha un profilo più rischioso, soprattutto quando non è probabile che tali maggiori costi vengano trasferiti automaticamente ai clienti e
- b. se un livello crescente di attività vincolate oltre i limiti accettabili riduce l'accesso al mercato e aumenta il prezzo del *funding* non garantito.

Valutazione dei rischi per la stabilità del profilo di *funding*

474. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i fattori che possono ridurre la stabilità del profilo di *funding* in relazione alla logica e alle caratteristiche delle attività, delle voci fuori bilancio e delle passività. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. la possibilità che tutti i requisiti applicabili ai sensi della normativa dell'UE non individuino adeguatamente la stabilità del profilo di *funding* dell'ente negli scenari normali o in quelli di stress, anche per orizzonti temporali più lunghi di un anno;
- b. il fatto che alcune specifiche classi di attività saranno più importanti di altre per l'ente e/o il sistema;
- c. il disallineamento strutturale delle scadenze tra attività e passività in diverse valute rilevanti, se del caso, anche a livello aggregato, e in che modo i disallineamenti valutari sommati ai disallineamenti strutturali delle scadenze incidono sul rischio complessivo per la stabilità del profilo di *funding* e
- d. opportune metriche di *funding* strutturale (*structural funding metric*) (adeguate per il modello di business dell'ente). Esempi di metriche di *funding* strutturale possono includere il rapporto prestiti/depositi, il *funding gap* nei confronti della clientela e la fascia di scadenza (*maturity ladder*) aggiustata per le componenti comportamentali;
- e. caratteristiche del *funding* che potrebbero indicare un aumento delle problematiche e dei rischi di ML/TF dal punto di vista prudenziale (quali la dipendenza da depositi di non residenti, soprattutto in paesi a rischio elevato (individuate dalla

Commissione europea), depositi costituiti all'estero che non sono coerenti con il modello di business, disposizioni sui tassi di interesse anomale rispetto ad enti simili e incompatibili con il tipo di prodotto o il modello di business dell'ente). Se vengono individuate tali caratteristiche, le autorità competenti dovrebbero contattare l'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT per ottenere la sua valutazione sul sistema di gestione del rischio di ML/TF e determinare l'impatto sul rischio di *funding* ⁽⁴⁶⁾.

475. Le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi per la sostenibilità del profilo di *funding* derivanti da concentrazioni di fonti di raccolta. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori, ove pertinente:

- a. le concentrazioni in diversi aspetti, soprattutto e ove applicabili: la tipologia degli strumenti di raccolta utilizzati, i mercati di *funding* specifici, le controparti singole o connesse e altri rischi di concentrazione che possono influenzare l'accesso al *funding* in futuro (concentrandosi su mercati e strumenti pertinenti al profilo di *funding* nel lungo termine e rilevando che il loro giudizio sul rischio di concentrazione nel profilo di liquidità nel breve termine può essere pertinente) e
- b. il rischio che un'attività vincolata possa avere un effetto negativo sulla propensione del mercato verso il debito non garantito dell'ente (nel contesto delle caratteristiche specifiche del mercato o dei mercati in cui l'ente opera e del modello di business dell'ente). I fattori di tale valutazione possono includere:
 - il totale delle attività vincolate e/o assunte in prestito rispetto al bilancio;
 - la disponibilità di attività libere (attività che non sono impegnate ma che possono essere impegnate), soprattutto se considerata in relazione al totale del *funding* all'ingrosso non garantito;
 - il livello di *overcollateralisation* rispetto alla base di capitale; l'*overcollateralisation* si riferisce alla misura in cui il valore delle attività utilizzate per ottenere un *funding* garantito supera l'importo nozionale del *funding* ottenuto (ad esempio, se 120 EUR di attività sono utilizzati per 100 EUR di *funding* garantito, l'*overcollateralisation* sarà pari a 20) e
 - le implicazioni del livello di *overcollateralisation* per il regime di assicurazione dei depositi, se l'ente fallisce.

⁽⁴⁶⁾ Conformemente agli Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT (EBA/GL/2021/15).

Valutazione dell'effettivo accesso al mercato

476. Le autorità competenti dovrebbero essere consapevoli dell'effettivo accesso al mercato dell'ente e dei rischi attuali e futuri di tale accesso. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori, ove pertinente:

- a. tutte le informazioni di cui le autorità competenti sono a conoscenza, comprese le informazioni fornite dall'ente stesso, indicando che l'ente ha una domanda elevata in particolari mercati o verso controparti particolari (comprese le banche centrali) che sono importanti per lo stesso, in relazione alla capacità di quei mercati/di quelle controparti;
- b. eventuali cambiamenti significativi o inattesi nell'emissione del debito, di cui le autorità competenti vengono a conoscenza in ogni mercato significativo (anche in valute rilevanti); da notare che le autorità competenti si aspettano che gli enti comunichino loro tali cambiamenti. Esse dovrebbero altresì valutare se tali cambiamenti sono dovuti alle scelte strategiche dell'ente o se trattasi di segnali di riduzione dell'accesso al mercato;
- c. il rischio che notizie riguardanti l'ente possono influenzare negativamente il mercato (in termini di percezione/fiducia) e, pertanto, l'accesso al mercato. Tali notizie potrebbero o non potrebbero essere ancora note al mercato e
- d. i segnali che i rischi di liquidità nel breve termine (ad esempio quando il rischio di liquidità nel breve termine è valutato come alto) possono ridurre l'accesso dell'ente ai suoi principali mercati di *funding*.

Valutazione della variazione attesa dei rischi di *funding* in base al piano di *funding* dell'ente

477. Le autorità competenti dovrebbero valutare la variazione attesa dei rischi di *funding* in base al piano di *funding* (*funding plan*) dell'ente. Tale valutazione dovrebbe considerare i seguenti aspetti:

- a. il modo in cui il piano di *funding* dell'ente, quando eseguito interamente, influenzerà i rischi di *funding* dell'ente, tenendo presente che l'esecuzione del piano di *funding* può aumentare o diminuire i rischi del profilo di *funding* e
- b. il giudizio di vigilanza sulla fattibilità del piano.

8.4 Valutazione della gestione del rischio di liquidità e di *funding*

478. Per comprendere appieno il profilo di rischio di liquidità e di *funding* dell'ente, le autorità competenti dovrebbero anche esaminare il suo assetto di governance e di gestione del rischio

alla base del rischio di liquidità e di *funding* dell'ente. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare:

- a. la strategia riguardante il rischio di liquidità e la propensione al rischio di liquidità;
- b. l'assetto organizzativo, le politiche e le procedure;
- c. l'individuazione, la misurazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione del rischio;
- d. le prove di stress dell'ente per la liquidità;
- e. il sistema dei controlli interni per la gestione del rischio di liquidità;
- f. i piani di emergenza di liquidità (*liquidity contingency plan*, LCP) dell'ente e
- g. i piani di *funding* dell'ente.

La strategia in materia di rischio di liquidità e la propensione al rischio di liquidità

479. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente definisca in modo appropriato e comunichi la propria strategia riguardante il rischio di liquidità e la propensione al rischio di liquidità. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se la strategia riguardante il rischio di liquidità e la propensione al rischio di liquidità siano stabilite, approvate e aggiornate dall'organo di amministrazione;
- b. se l'ente disponga di un sistema appropriato per garantire che la strategia riguardante il rischio di liquidità sia effettivamente comunicata a tutto il personale interessato;
- c. se la strategia riguardante il rischio di liquidità e la propensione a tale rischio siano chiaramente definite, adeguatamente documentate, efficacemente attuate e comunicate a tutto il personale interessato;
- d. se la propensione al rischio di liquidità sia appropriata per l'ente, tenuto conto del suo modello di business, della tolleranza al rischio complessivo, del ruolo nel sistema finanziario, della situazione finanziaria e della capacità di *funding* e
- e. se il sistema relativo alla strategia e alla propensione dell'ente in materia di rischio di liquidità sia adeguatamente integrato nel suo sistema generale di propensione al rischio.

Assetto organizzativo, politiche e procedure

480. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere disposizioni adeguate per la governance e la gestione del rischio di liquidità e di *funding*. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione:

- a. se l'organo di amministrazione approva la governance e le politiche per la gestione del rischio di liquidità e di *funding*, e le discute e le rivede periodicamente;
- b. se l'alta dirigenza è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche e delle procedure per la gestione del rischio di liquidità e di *funding*;
- c. se l'alta dirigenza garantisce che le decisioni dell'organo di amministrazione siano monitorate;
- d. se l'assetto di gestione del rischio di liquidità e di *funding* è internamente coerente e assicura che l'ILAAP sia completo e ben integrato nel più ampio processo di gestione del rischio dell'ente;
- e. se le politiche e le procedure sono appropriate per l'ente, tenendo conto della sua propensione al rischio di liquidità e
- f. se le politiche e le procedure sono correttamente definite, formalizzate e comunicate in modo efficace in tutto l'ente.

481. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia a disposizione un adeguato assetto organizzativo per consentire adeguate funzioni di gestione, misura e controllo del rischio di liquidità e di *funding*, con sufficienti risorse tecniche e umane per sviluppare e attuare tali funzioni e svolgere i compiti di monitoraggio richiesti. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se i sistemi e processi di controllo e monitoraggio del rischio di liquidità siano controllati da funzioni di controllo indipendenti;
- b. se le funzioni di gestione, misurazione e controllo del rischio riguardino il rischio di liquidità in tutto l'ente (comprese le succursali) e, in particolare, in tutte le aree in cui il rischio di liquidità può essere assunto, mitigato o monitorato;
- c. se l'ente disponga di una serie di documenti sulle politiche di liquidità e di *funding* idonei a promuovere un comportamento prudente da parte del personale dell'ente (anche per quanto riguarda la raccolta di depositi) e consentire il funzionamento efficiente delle funzioni di controllo e
- d. se l'ente disponga di adeguate politiche e procedure interne scritte per la gestione della liquidità e del rischio di *funding*, nonché per l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio di liquidità e di *funding* dell'ente.

482. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza del metodo adottato dall'ente per mantenere l'accesso al mercato nei suoi principali mercati di *funding*. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. il metodo adottato dall'ente per mantenere una presenza costante nei mercati (testando l'accesso al mercato); i test di accesso ai mercati possono non essere rilevanti per piccoli enti specifici o per modelli di business specifici;
- b. il metodo adottato dall'ente per sviluppare forti relazioni con i fornitori di *funding* al fine di diminuire il rischio di una riduzione del suo accesso al mercato e
- c. qualsiasi elemento di prova per attestare che l'ente continuerebbe ad avere accesso regolare al mercato in periodi di stress (anche se l'accesso al mercato può risultare più costoso per l'ente in tali periodi).

Individuazione, misurazione, gestione, monitoraggio e segnalazione del rischio

483. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un processo e sistemi informatici adeguati per l'individuazione e la misurazione del rischio di liquidità e di *funding*, in linea con le dimensioni, la complessità, la propensione al rischio e la capacità di assunzione di rischi dell'ente. Esse dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori:

- a. se l'ente ha adottato metodi adeguati per la proiezione dei propri flussi di cassa su un range adeguato di orizzonti temporali, ipotizzando situazioni normali e di stress, e comprensivamente attraverso fattori di rischio significativi;
- b. se l'ente utilizza opportune ipotesi e metodologie principali, regolarmente sottoposte a revisione, riconoscendo l'interazione tra diversi rischi (di credito, di mercato ecc.) derivanti sia dalle voci in bilancio sia da quelle fuori bilancio;
- c. se tutte le entità giuridiche, le succursali e le filiazioni pertinenti nel paese in cui l'ente è attivo sono incluse, se del caso, e
- d. se l'ente comprende la sua capacità di accedere a strumenti finanziari ovunque essi siano detenuti, tenuto conto delle restrizioni giuridiche, normative e operative al loro utilizzo, inclusa ad esempio l'inaccessibilità delle attività dovuta a vincoli durante i diversi orizzonti temporali.

484. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente disponga di un sistema di segnalazione adeguato per il rischio di liquidità e di *funding*. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se vi è una serie di criteri di segnalazione concordati dall'alta dirigenza, specificando la portata, la modalità e la frequenza della segnalazione del rischio di liquidità e di *funding* e chi sia responsabile della redazione della segnalazione;

- b. la qualità e l'adeguatezza dei sistemi informativi, delle informazioni sulla gestione e dei flussi interni di informazione a supporto della gestione del rischio di liquidità e di *funding*, e se i dati e le informazioni utilizzati dall'ente sono comprensibili ai destinatari, precisi e utilizzabili (ad esempio tempestivi, non eccessivamente complessi, nel giusto contesto, ecc.); e
- c. se una reportistica e una documentazione specifiche contenenti informazioni complete e facilmente accessibili sul rischio di liquidità sono presentate regolarmente ai destinatari appropriati (quali l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza o un comitato per le attività e le passività).

485. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza del processo di misurazione del rischio di liquidità infragiornaliera, soprattutto per gli enti che partecipano ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se l'ente monitora e controlla adeguatamente i flussi di cassa e le risorse liquide disponibili per soddisfare gli obblighi e le previsioni infragiornaliere quando si verificano i flussi di cassa nel corso della giornata e
- b. se l'ente svolge adeguate prove di stress specifiche per le operazioni infragiornaliere (a tal riguardo, l'ente dovrebbe prendere in considerazione scenari simili a quelli sopra indicati).

486. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente dispone di un adeguato sistema di indicatori per la posizione di liquidità e di *funding* che siano appropriati per il modello di business e la natura, l'ampiezza e la complessità dell'ente. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se gli indicatori riflettono adeguatamente il profilo di rischio di liquidità dell'ente, rilevando ad esempio:
 - il grado di diversificazione, nell'ambito della riserva di liquidità, tra le varie categorie di attività liquide e all'interno della stessa categoria di tali attività, nonché qualsiasi altro fattore di diversificazione pertinente, quali ad esempio tipologie di emittenti, controparti o l'area geografica di tali emittenti e controparti;
 - il grado di coerenza tra la denominazione in valuta delle loro attività liquide e la ripartizione per valuta dei loro deflussi netti di liquidità;
- b. se gli indicatori coprono adeguatamente gli aspetti principali del rischio di liquidità correlati a potenziali rischi di *cliff-effect* riconducibili, tra gli altri fattori:

- alla concentrazione di scadenze di deflussi, considerando anche tutti i potenziali ritiri anticipati di passività, in particolare nel breve e nel medio termine;
 - ai programmi di sostegno delle banche centrali;
- c. se gli indicatori coprono adeguatamente le principali vulnerabilità del *funding* strutturale dell'ente, ossia i seguenti aspetti, ove opportuno:
- il grado di dipendenza da un unico mercato o da un numero eccessivamente ristretto di mercati/controparti;
 - la «rigidità» delle fonti di finanziamento e dei fattori comportamentali;
 - la concentrazione delle attività in valute diverse, segnatamente il grado di coerenza tra la denominazione in valuta del *funding* stabile disponibile e la ripartizione per valuta del *funding* stabile richiesto;
 - la concentrazione di finanziamenti da parte di prestatori specifici, tra cui banche centrali, nel breve, medio e lungo termine;
 - maggiori concentrazioni di scadenze e *maturity gap* nel lungo periodo e
- d. se gli indicatori sono adeguatamente documentati, periodicamente rivisti, utilizzati come input per definire la propensione al rischio dell'ente, nonché come parte della reportistica gestionale, e per impostare limiti operativi.

Prove di stress specifiche per la liquidità dell'ente

487. Le autorità competenti dovrebbero valutare se un ente abbia messo in atto adeguate prove di stress specifiche per la liquidità come parte del suo programma complessivo di prove di stress, in conformità degli *Orientamenti dell'ABE sulle prove di stress degli enti*, per comprendere l'impatto di eventi avversi sulla sua esposizione al rischio e sull'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle sue attività liquide, e per determinare se le detenzioni di liquidità dell'ente siano sufficienti a coprire i rischi che possono materializzarsi in diversi tipi di scenari di stress e/o per fronteggiare rischi che derivano da carenze nei controlli, nella governance o da altre carenze. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero considerare se il programma delle prove di stress dell'ente sia appropriato per:

- a. determinare l'orizzonte di sopravvivenza dell'ente date la riserva di liquidità esistente e le fonti di finanziamento stabili, e tenendo conto della propensione al rischio dell'ente, durante un periodo di stress di liquidità grave ma plausibile;
- b. analizzare l'impatto degli scenari di stress sulla posizione di liquidità a livello consolidato di gruppo e sulla posizione di liquidità dei singoli enti e delle linee di business nonché

- c. comprendere dove potrebbero insorgere rischi, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dal livello di gestione centralizzata del rischio di liquidità dell'ente.

488. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se siano necessarie prove aggiuntive per le singole entità e/o i sottogruppi di liquidità che sono esposti a significativi rischi di liquidità. Tali prove dovrebbero tener conto delle conseguenze degli scenari su diversi orizzonti temporali, anche su base infragiornaliera.

489. Le autorità competenti dovrebbero garantire che l'ente fornisca l'impatto modellato di diversi tipi di scenari di stress e una serie di prove di sensibilità (sulla base della proporzionalità). Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla valutazione dello sviluppo degli scenari di stress e alla varietà degli shock ivi simulati, tenuto conto del fatto che nell'elaborazione l'ente non solo consideri il passato, ma faccia anche uso di ipotesi basate sul giudizio di esperti. Le autorità competenti dovrebbero analizzare se i seguenti scenari sono considerati, come minimo:

- a. scenari di breve termine e prolungati;
- b. scenari specifici dell'ente e di mercato (che si verificano simultaneamente in una varietà di mercati) e
- c. una combinazione di i) e ii).

490. Un aspetto importante che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quando si valuta il programma delle prove di stress dell'ente è la modellazione dell'impatto dello scenario o degli scenari ipotetici sui flussi di cassa dell'ente, sulla sua *counterbalancing capacity* e sull'orizzonte di sopravvivenza, e se la modellazione riflette i diversi impatti che lo stress economico può avere sia sulle attività dell'ente sia sui suoi afflussi e deflussi.

491. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se l'ente segua un approccio conservativo nell'impostare le ipotesi delle prove di stress. A seconda del tipo e della gravità dello scenario, le autorità competenti dovrebbero considerare, ove pertinente, l'adeguatezza di un certo numero di ipotesi, in particolare:

- a. il *run-off* della raccolta al dettaglio;
- b. la riduzione della raccolta all'ingrosso garantita e non garantita;
- c. la correlazione tra i mercati della raccolta e la diversificazione tra diversi mercati;
- d. potenziali esposizioni aggiuntive fuori bilancio (*additional contingent off-balance sheet exposure*);
- e. durata di finanziamento (ad esempio nel caso in cui il fornitore di finanziamento possieda opzioni *call*);

- f. l'impatto del deterioramento del rating creditizio dell'ente;
- g. convertibilità valutaria e accesso ai mercati dei cambi e conti bancari corrispondenti;
- h. la capacità di trasferire liquidità tra entità, settori e paesi;
- i. stime della futura crescita del bilancio e
- j. a causa di rischi reputazionali, un obbligo implicito per l'ente di rinnovo (*roll over*) delle attività e di estendere o mantenere altre forme di sostegno della liquidità.

492. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'assetto di gestione delle prove di stress sulla liquidità dell'ente sia appropriato e se sia adeguatamente integrato nella strategia complessiva di gestione del rischio. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se la portata e la frequenza delle prove di stress siano appropriate alla natura e alla complessità dell'ente, alle sue esposizioni al rischio di liquidità e alla sua importanza relativa nel sistema finanziario;
- b. se i risultati delle prove di stress siano integrati nel processo di pianificazione strategica dell'ente per la liquidità e il *funding* e utilizzati per aumentare l'efficacia della gestione della liquidità in caso di crisi, anche nel piano di emergenza e di risanamento della liquidità dell'ente;
- c. se l'ente abbia un adeguato processo per individuare i fattori di rischio idonei per condurre prove di stress, che tengano conto di tutte le vulnerabilità rilevanti suscettibili di pregiudicare la posizione di liquidità dell'ente in particolare;
- d. se le ipotesi e gli scenari siano rivisti e aggiornati con sufficiente frequenza e
- e. nel caso in cui venga valutata la gestione della liquidità di un gruppo, se l'ente presti adeguata attenzione ai potenziali ostacoli al trasferimento di liquidità all'interno del gruppo.

Sistema dei controlli interni del rischio di liquidità

493. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia un solido e completo sistema di limiti e controlli interni per mitigare o limitare il rischio di liquidità in linea con la sua propensione al rischio. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. il sistema dei limiti e dei controlli è adeguato alla complessità, alla dimensione e al modello di business dell'ente e rispecchia i diversi fattori rilevanti del rischio di liquidità, quali i disallineamenti delle scadenze, i disallineamenti valutari, le operazioni in derivati, la gestione delle garanzie reali, le voci fuori bilancio e il rischio di liquidità infragiornaliera;

- b. l'ente prevede limiti per garantire la coerenza tra la denominazione in valuta delle sue attività liquide e la ripartizione per valuta dei suoi deflussi netti di liquidità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
- c. l'ente ha adottato adeguati sistemi di limiti e di monitoraggio che siano coerenti con la sua propensione al rischio di liquidità e che si avvalgano degli esiti delle prove di stress riguardanti la liquidità;
- d. i limiti di rischio sono regolarmente rivisti dagli organi competenti dell'ente e chiaramente comunicati a tutte le linee di business interessate;
- e. vi sono procedure chiare e trasparenti sulle modalità con le quali i singoli limiti di rischio di liquidità sono approvati e rivisti;
- f. vi sono procedure chiare e trasparenti sulle modalità con le quali la conformità ai singoli limiti di rischio di liquidità è monitorata e sul modo in cui vengono gestite le violazioni dei limiti [comprese le procedure chiare di comunicazione con la gerarchia superiore (*escalation*) e di segnalazione] e
- g. il sistema dei limiti e dei controlli aiuta l'ente a garantire la disponibilità di una struttura di *funding* diversificata e di attività liquide sufficienti e accessibili.

494. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente abbia posto in essere un adeguato sistema di *pricing* dei trasferimenti, nell'ambito del sistema dei controlli del rischio di liquidità. Esse dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se il sistema di *pricing* dei trasferimenti dell'ente copra tutte le attività operative rilevanti;
- b. se il sistema di *pricing* dei trasferimenti dei fondi dell'ente incorpori tutti i costi, i benefici e i rischi di liquidità;
- c. se il meccanismo risultante consenta alla dirigenza di fornire incentivi adeguati per la gestione del rischio di liquidità;
- d. se la metodologia di *pricing* dei trasferimenti e la sua calibrazione siano riviste e aggiornate in modo appropriato, in considerazione delle dimensioni e della complessità dell'ente;
- e. se il sistema di *pricing* dei trasferimenti e la sua metodologia vengano comunicati al personale interessato e
- f. come fattore aggiuntivo, se la politica dell'ente sull'integrazione della metodologia dei *pricing* dei trasferimenti dei fondi (*funds transfer pricing*, FTP) nell'ambito del sistema di *pricing* interno sia utilizzata per valutare e decidere in merito alle

operazioni con la clientela [ciò include entrambi gli aspetti dello stato patrimoniale (attivo e passivo), ad esempio la concessione di prestiti e raccolta in depositi].

495. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente effettui controlli adeguati per quanto riguarda le riserve di attività liquide. Esse dovrebbero tenere in considerazione se:

- a. il sistema dei controlli copre il monitoraggio tempestivo della riserva di attività liquide, compresa la qualità delle attività, la disponibilità immediata all'entità del gruppo che utilizza le attività a copertura dei rischi di liquidità ed eventuali ostacoli alla loro conversione tempestiva in denaro;
- b. l'ente prevede limiti di concentrazione tra le varie categorie di attività liquide e all'interno della stessa categoria di attività nella riserva di liquidità (per controparte, tipologia di emittente o area geografica degli emittenti e delle controparti in questione) ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e
- c. l'ente si è dotato di una politica adeguata sul monitoraggio delle condizioni di mercato che possono influire sulla sua capacità di vendere o di effettuare operazioni in pronti contro termine rapidamente sul mercato.

Piani d'emergenza per la liquidità

496. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'LCP dell'ente indichi adeguatamente le politiche, le procedure e i piani d'azione per rispondere a potenziali gravi perturbazioni della capacità dell'ente di finanziarsi. Esse dovrebbero tenere conto del contenuto e della portata delle misure di emergenza per il *funding* (*contingency funding measure*) incluse nell'LCP, e soprattutto dei seguenti fattori:

- a. se l'LCP spieghi adeguatamente le modalità di governance per la sua attivazione e manutenzione;
- b. se l'LCP rifletta adeguatamente il profilo di rischio dell'ente specifico della liquidità e il suo profilo di rischio generale;
- c. se l'ente abbia un sistema di indicatori di allerta precoce (*early warning indicator*) comprendenti, tra gli altri, quelli istituiti come indicatori di liquidità negli Orientamenti dell'ABE sugli indicatori dei piani di risanamento, che potrebbero essere efficaci per consentire all'ente di individuare in modo tempestivo il deterioramento delle circostanze del mercato e stabilire rapidamente quali azioni occorra intraprendere;
- d. se l'LCP indichi chiaramente che la riserva di liquidità dell'LCR è concepita per essere utilizzata in condizioni di stress, quand'anche ciò comporti una riduzione dei valori dell'LCR al di sotto del 100 %, e che, in caso di raggiungimento di valori

dell'LCR più bassi stabiliti, le conseguenti comunicazioni all'alta dirigenza rientrano nella gestione prevista del rischio di liquidità in condizioni di stress. L'LCP dovrebbe riflettere e descrivere chiaramente come il rischio di liquidità debba essere gestito in condizioni di stress per riavvicinarsi il più possibile ai livelli obiettivo dell'LCR;

- e. se l'LCP articoli chiaramente tutte le (potenziali) fonti di finanziamento significative, inclusi gli importi stimati disponibili per le diverse fonti di liquidità e il tempo stimato necessario per ottenere fondi da esse;
- f. se le misure siano in linea con la strategia complessiva riguardante il rischio di liquidità e la propensione al rischio di liquidità dell'ente;
- g. la congruità, nell'LCP dell'ente, delle ipotesi riguardanti il ruolo del *funding* presso la banca centrale. I fattori che le autorità competenti possono prendere in considerazione potrebbero includere ad esempio il parere dell'ente per quanto riguarda:
 - la disponibilità attuale e futura di potenziali fonti di finanziamento alternative connesse ai programmi di prestito della banca centrale;
 - i tipi di servizi di prestito, la garanzia accettabile e le procedure operative per l'accesso ai fondi della banca centrale e
 - le circostanze in cui sarebbe necessario un finanziamento della banca centrale, l'importo richiesto e il periodo per il quale sarebbe probabilmente necessario tale utilizzo dei fondi della banca centrale.

497. Le autorità competenti dovrebbero valutare se le azioni descritte nell'LCP siano fattibili in relazione agli scenari di stress in cui dovrebbero essere intraprese. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori:

- a. il livello di coerenza e di interazione tra le prove di stress in relazione alla liquidità dell'ente, il suo LCP e i suoi indicatori di allerta precoce (*early warning indicator*) in materia di liquidità;
- b. se le azioni definite nell'LCP possano consentire all'ente di reagire in modo adeguato a una serie di possibili scenari di grave stress di liquidità, inclusi stress specifici dell'ente e stress generalizzati dei mercati, così come la potenziale interazione tra essi e
- c. se le azioni definite nell'LCP vengano prudenzialmente quantificate in termini di capacità di generare liquidità in condizioni di stress e di tempo necessario per eseguirle, tenendo conto delle esigenze operative, quali impegnare le garanzie presso una banca centrale.

498. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza dell'assetto di governance dell'ente rispetto al suo LCP. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori:

- a. l'adeguatezza delle procedure di comunicazione con la gerarchia superiore (*escalation*) e di priorità, che indichino in maniera dettagliata quando e in che modo ogni azione può e deve essere attivata;
- b. se l'ente dispone di politiche e procedure adeguate per la comunicazione all'interno dell'ente e con soggetti esterni e
- c. il grado di coerenza tra il piano LCP e i piani di continuità operativa dell'ente.

Piani di *funding*

499. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il piano di *funding* sia fattibile e appropriato in relazione alla natura, all'ampiezza e alla complessità dell'ente, alle sue attività attuali e previste e al suo profilo di liquidità e di *funding*. Esse dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori:

- a. se il piano di *funding* sia robusto in termini di capacità di fornire supporto alle attività operative previste in scenari avversi;
- b. la variazione prevista del profilo di *funding* dell'ente derivante dall'esecuzione del piano di *funding* e se questa è idonea, tenuto conto delle attività e del modello di business dell'ente;
- c. se il piano di *funding* promuove i miglioramenti richiesti o auspicati nel profilo di *funding* dell'ente;
- d. il punto di vista delle autorità competenti per quanto concerne (i cambiamenti nelle) attività di mercato pianificate dagli enti nel proprio paese a livello aggregato, e cosa ciò significa per la fattibilità dei singoli piani di *funding*;
- e. se il piano di *funding* sia:
 - integrato con il piano strategico globale dell'ente;
 - coerente con il suo modello di business e
 - in linea con la sua propensione al rischio di liquidità.

500. In aggiunta, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:

- a. se l'ente analizza in modo adeguato ed è consapevole dell'appropriatezza e dell'adeguatezza del piano di *funding*, tenuto conto delle posizioni di liquidità e di *funding* attuali dell'ente e del loro sviluppo previsto. In tale ambito, le autorità

competenti possono anche valutare se l'alta dirigenza dell'ente sia in grado di spiegare il motivo per cui il piano di *funding* è fattibile e dove si trovano le sue debolezze;

- b. la politica dell'ente per stabilire quali dimensioni di *funding* e quali mercati siano significativi per l'ente (e se questa è sufficiente);
- c. l'orizzonte temporale previsto dall'ente per la migrazione a un profilo di *funding* diverso, se necessario o auspicato, tenendo presente che vi possono essere rischi sottesi se la migrazione verso il nuovo assetto finale è troppo veloce o troppo lenta e
- d. se il piano di *funding* contiene diverse strategie e chiare procedure di gestione per l'attuazione tempestiva di cambiamenti strategici.

501. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il piano di *funding* dell'ente sia adeguatamente attuato. Come minimo, dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- a. se il piano di *funding* sia adeguatamente documentato e comunicato a tutto il personale interessato e
- b. se il piano di *funding* sia integrato nelle operazioni giornaliere dell'ente, nello specifico nel processo decisionale del *funding*.

502. Inoltre, le autorità competenti possono prendere in considerazione se l'ente è in grado di conciliare il piano di *funding* con i dati forniti alle autorità competenti nel modello del piano di *funding*.

503. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la qualità dei processi dell'ente volti a monitorare l'esecuzione del piano di *funding* e la sua capacità di reagire a eventuali scostamenti in modo tempestivo. Per tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di fattori quali:

- a. la qualità degli aggiornamenti alla (alta) dirigenza sull'attuale stato di esecuzione del piano di *funding*;
- b. se il piano di *funding* preveda misure *fall-back* alternative da attuare in caso di cambiamenti nelle condizioni di mercato e
- c. la politica e la prassi dell'ente per quanto riguarda la regolare revisione e l'aggiornamento del piano di *funding* nel caso in cui il *funding* sia aumentato e differisca sensibilmente dal piano.

8.5 Sintesi delle risultanze e punteggio

504. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio sul rischio di liquidità e di *funding* dell'ente. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi dei risultati, accompagnata da un punteggio di rischio assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alle tabelle 9 e 10.

Tabella 9. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio al rischio di liquidità

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • Non sussiste un rischio rilevante/sussiste un rischio molto basso derivante da disallineamenti (ad esempio, delle scadenze, delle valute ecc.). • La dimensione e la composizione della riserva di liquidità sono adeguate e appropriate. • Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio, il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo ecc.) non sono rilevanti/sono molto bassi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di liquidità e la sua strategia e propensione al rischio globali. • L'assetto organizzativo per il rischio di liquidità è robusto, con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo.
2	Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> • I disallineamenti (ad esempio, delle scadenze, delle valute ecc.) comportano un rischio da basso a medio. • Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è da basso a medio. • Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio, il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo ecc.) sono da bassi a medi. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, monitoraggio e segnalazione del rischio di liquidità sono adeguati. • I limiti interni e il quadro di controllo per il rischio di liquidità sono solidi e in linea con la strategia di gestione del rischio e la propensione al rischio dell'ente.
3	Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco,	<ul style="list-style-type: none"> • I disallineamenti (ad esempio, delle scadenze, delle valute ecc.) comportano un rischio da medio a elevato. • Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione 	<ul style="list-style-type: none"> • Non c'è una piena coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di liquidità dell'ente, la sua

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
	la gestione e i controlli.	<p>della riserva di liquidità è da medio a elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio, il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo ecc.) sono da medi a elevati. 	<p>strategia generale e la propensione al rischio.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'assetto organizzativo per il rischio di liquidità non separa sufficientemente le responsabilità e i compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo.
4	Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> I disallineamenti (ad esempio, delle scadenze, delle valute ecc.) comportano un rischio elevato. Il rischio derivante dalla dimensione e dalla composizione della riserva di liquidità è elevato. Altri fattori di rischio di liquidità (ad esempio, il rischio di reputazione, l'impossibilità di trasferimento della liquidità infragruppo ecc.) sono elevati. 	<ul style="list-style-type: none"> I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di liquidità non vengono attuati con accuratezza e frequenza sufficienti. I limiti interni e il quadro di controllo del rischio di liquidità non sono in linea con la strategia di gestione dei rischi o la propensione al rischio dell'ente.

Tabella 10. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio al rischio di *funding*

Punteggio del rischio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni sul rischio intrinseco	Considerazioni per una gestione e controlli adeguati
1	Sussiste un basso rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> Non vi è alcun rischio rilevante/sussiste un rischio molto basso derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'ente o dalla sua sostenibilità. Il rischio posto alla stabilità del <i>funding</i> non è rilevante. Altri fattori di rischio di <i>funding</i> (ad esempio il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del <i>funding</i> ecc.) non sono rilevanti/sono molto bassi. 	<ul style="list-style-type: none"> Sussiste coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di <i>funding</i> e la sua strategia e propensione al rischio globali. L'assetto organizzativo per il rischio di <i>funding</i> è robusto, con responsabilità chiare e una netta separazione dei compiti tra i soggetti che

<p>2</p>	<p>Sussiste un rischio medio-basso di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'ente o dalla sua sostenibilità è da basso a medio. • Il rischio posto alla stabilità del <i>funding</i> è da basso a medio. • Altri fattori di rischio di <i>funding</i> (ad esempio il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del <i>funding</i> ecc.) sono da bassi a medi. 	<p>assumono i rischi e le funzioni di gestione e controllo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di <i>funding</i> sono adeguati. • I limiti interni e il quadro di controllo per il rischio di <i>funding</i> sono solidi e in linea con la strategia di gestione dei rischi dell'ente e la propensione al rischio.
<p>3</p>	<p>Sussiste un rischio medio-elevato di impatto prudenziale sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'ente o dalla sua sostenibilità è da medio a elevato. • Il rischio posto alla stabilità del <i>funding</i> è da medio a elevato. • Altri fattori di rischio di <i>funding</i> (ad esempio il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del <i>funding</i> ecc.) sono da medi a elevati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non c'è una piena coerenza tra la politica e la strategia dell'ente riguardo al rischio di <i>funding</i>, la sua strategia generale e la propensione al rischio. • L'assetto organizzativo per il rischio di <i>funding</i> non separa sufficientemente le responsabilità e i compiti tra i prenditori di rischio e le funzioni di gestione e controllo.
<p>4</p>	<p>Sussiste un elevato rischio di impatto prudenziale significativo sull'ente considerando il livello di rischio intrinseco, la gestione e i controlli.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il rischio derivante dal profilo di <i>funding</i> dell'ente o dalla sua sostenibilità è elevato. • Il rischio posto alla stabilità del <i>funding</i> è elevato. • Altri fattori di rischio di <i>funding</i> (ad esempio il rischio di reputazione, l'accesso ai mercati del <i>funding</i> ecc.) sono elevati. 	<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di misurazione, di monitoraggio e di segnalazione del rischio di <i>funding</i> non vengono attuati con accuratezza e frequenza sufficienti. • I limiti interni e il quadro di controllo del rischio di <i>funding</i> non sono in linea con la strategia di gestione dei rischi o la propensione al rischio dell'ente.

Titolo 9. Valutazione della liquidità nello SREP

9.1 Considerazioni di carattere generale

505. Le autorità competenti dovrebbero stabilire mediante la valutazione della liquidità nello SREP se la liquidità e il *funding* stabile detenuti dall'ente forniscano un'adeguata copertura dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding* valutati in conformità del titolo 8. Le autorità competenti dovrebbero anche determinare attraverso la valutazione della liquidità nello SREP se sia necessario stabilire requisiti di liquidità specifici per coprire i rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding* ai quali un ente è o potrebbe essere esposto.
506. Le autorità competenti dovrebbero considerare le riserve di liquidità, la *counterbalancing capacity* e il profilo di *funding* dell'ente nonché la sua ILAAP e le disposizioni, le politiche, le procedure e i meccanismi per la misurazione e la gestione del rischio di liquidità e di *funding*, come fattori determinanti per la sostenibilità economica (*viability*) dell'ente. La loro determinazione al riguardo dovrebbe essere riassunta e riflessa in un punteggio in base ai criteri specificati alla fine del presente titolo.
507. Gli esiti dell'ILAAP, ove applicabile e pertinente, dovrebbero rientrare nella conclusione dell'autorità competente sull'adeguatezza della liquidità.
508. Le autorità competenti dovrebbero condurre il processo SREP di valutazione della liquidità attraverso le seguenti fasi:
- a. valutazione complessiva della liquidità;
 - b. determinazione della necessità di misure di liquidità specifiche;
 - c. quantificazione del potenziale fabbisogno specifico di liquidità – calcoli del *benchmark*;
 - d. articolazione di specifici requisiti di liquidità e
 - e. determinazione del punteggio della liquidità.

9.2 Valutazione complessiva della liquidità

509. Per valutare se la liquidità detenuta da un ente fornisca una copertura adeguata a fronte dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, le autorità competenti dovrebbero utilizzare le seguenti fonti di informazione:
- a. l'ILAAP dell'ente;

- b. i risultati della valutazione del rischio di liquidità;
- c. i risultati della valutazione del rischio di *funding*;
- d. l'esito dei calcoli del parametro di riferimento a fini di vigilanza e
- e. altri input pertinenti (da ispezioni in loco, analisi del gruppo di enti comparabili, prove di stress ecc.).

510. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'affidabilità dell'ILAAP dell'ente, comprese le metriche per il rischio di liquidità e il rischio di *funding* utilizzate dall'ente.

511. Nel valutare il processo ILAAP dell'ente – incluse, se del caso, le metodologie interne per il calcolo dei requisiti di liquidità interna – le autorità competenti dovrebbero valutare se i calcoli ILAAP siano:

- a. credibili: se i calcoli/le metodologie utilizzati coprono adeguatamente i rischi che gli enti stanno cercando di fronteggiare e
- b. comprensibili: se si è in presenza di una scomposizione chiara e di una sintesi dei componenti sottostanti dei calcoli ILAAP.

512. Per la valutazione dell'adeguatezza della liquidità dell'ente, le autorità competenti dovrebbero inoltre combinare le proprie valutazioni del rischio di liquidità e del rischio di *funding*; in particolare, dovrebbero tener conto delle conclusioni riguardanti:

- a. i rischi non coperti dai requisiti di liquidità specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, per quanto riguarda l'LCR, o nel regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda l'NSFR, inclusi il rischio di liquidità infragiornaliera e il rischio di liquidità oltre i 30 giorni nonché il rischio di *funding* oltre un anno;
- b. altri rischi non adeguatamente coperti e misurati dall'ente, come risultato di una sottostima dei deflussi, sovrastima degli afflussi, sovrastima del valore di liquidità delle attività di riserva o della *counterbalancing capacity*, o indisponibilità di attività liquide da un punto di vista operativo (attività non disponibili per la vendita, attività che sono vincolate ecc.);
- c. concentrazioni specifiche di *counterbalancing capacity* e/o *funding* per controparte e/o prodotto/tipo;
- d. carenze di *funding* (*funding gap*) a specifiche fasce di scadenze a breve, medio e lungo termine;
- e. un'adeguata copertura dei *funding gap* in valute diverse;

- f. *cliff effect* e
- g. altri risultati delle prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza.

513. Le autorità competenti dovrebbero tradurre questa valutazione complessiva in un punteggio di liquidità, che dovrebbe riflettere il giudizio delle autorità competenti sulle minacce alla sostenibilità economica (*viability*) dell'ente che possono derivare da rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*.

9.3 Determinazione della necessità di requisiti di liquidità specifici

514. Le autorità competenti dovrebbero decidere in merito alla necessità di imporre specifici requisiti di liquidità a fini di vigilanza all'ente in base al proprio giudizio di vigilanza e a seguito del dialogo con l'ente, tenendo conto di quanto segue:

- a. il modello di business e la strategia dell'ente nonché la relativa valutazione di vigilanza;
- b. informazioni dall'ILAAP dell'ente e
- c. la valutazione di vigilanza dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, compresa la valutazione del rischio di liquidità intrinseco, del rischio di *funding* intrinseco, nonché della gestione del rischio di liquidità e di *funding* e dei controlli, tenendo conto della possibilità che i rischi e le vulnerabilità individuate possono incrementarsi a vicenda.

515. Quando le autorità competenti giungono alla conclusione che specifici requisiti di liquidità sono necessari per fronteggiare problematiche legate alla liquidità e al *funding*, esse dovrebbero decidere sull'applicazione dei requisiti quantitativi di cui al presente titolo e/o sull'applicazione dei requisiti qualitativi di cui al titolo 10.

516. Nel fissare requisiti di vigilanza strutturali e a lungo termine, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la necessità di requisiti aggiuntivi di breve/medio periodo, come soluzione provvisoria per mitigare i rischi che permangono mentre i requisiti strutturali producono gli effetti desiderati.

517. Nel caso in cui le autorità competenti giungano alla conclusione che vi è un rischio elevato che il costo del *funding* dell'ente aumenterà in modo inaccettabile, esse dovrebbero valutare l'adozione di determinate misure, compresa l'imposizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi (come trattati nel titolo 7) per compensare il maggiore impatto sul conto economico se l'ente non può trasferire l'aumento dei costi del *funding* alla propria clientela o la richiesta di modifiche alla struttura di *funding* per mitigare il rischio del costo del *funding*.

9.4 Determinazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità

518. Le autorità competenti dovrebbero sviluppare e applicare parametri di riferimento (*benchmark*) di vigilanza per la liquidità come strumenti quantitativi a supporto della propria valutazione intesa ad appurare se la liquidità detenuta dall'ente fornisca una solida copertura dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*. Tali *benchmark* dovrebbero essere utilizzati per fornire un punto di riferimento prudente, coerente, trasparente e comparabile in base al quale calcolare e confrontare specifici requisiti quantitativi di liquidità per gli enti.
519. Nello sviluppo dei *benchmark* di liquidità a fini di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei seguenti criteri:
- a. i *benchmark* dovrebbero essere prudenti, coerenti e trasparenti;
 - b. i *benchmark* dovrebbero essere sviluppati utilizzando la valutazione di vigilanza dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding* e le prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza; le prove di stress sulla liquidità a fini di vigilanza dovrebbero costituire una parte centrale del *benchmark*;
 - c. i *benchmark* dovrebbero fornire risultati e calcoli tali che le quantificazioni dei requisiti di liquidità per gli enti effettuate con modelli di business e profili di rischio simili possano essere raffrontati e
 - d. i *benchmark* dovrebbero aiutare le autorità di vigilanza a specificare il livello appropriato di liquidità per un ente.
520. Data la varietà dei diversi modelli di business adottati dagli enti, il risultato dei *supervisory benchmark* può non risultare adeguato in tutti i casi per tutti gli enti. Le autorità competenti dovrebbero affrontare tale criticità utilizzando il *benchmark* più adeguato ove siano disponibili alternative e/o integrando i risultati dell'analisi comparativa con un giudizio che tenga conto di considerazioni specifiche per il modello di business.
521. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'idoneità di tutti i *benchmark* applicati agli enti e rivederli e aggiornarli costantemente alla luce dell'esperienza nell'utilizzarli.
522. Quando prendono in considerazione *supervisory benchmark* per la determinazione di specifici requisiti di liquidità, nell'ambito del dialogo, le autorità competenti dovrebbero spiegare all'ente la logica e i principi generali sottostanti i parametri di riferimento.
523. Laddove le autorità competenti non abbiano sviluppato propri *benchmark* per la quantificazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità, le autorità competenti possono applicare un *benchmark* seguendo le seguenti fasi, in particolare nel caso del rischio di liquidità:
- a. un'analisi comparativa, in condizioni di stress, dei deflussi netti di cassa e delle attività liquide ammissibili su una serie di orizzonti temporali: fino a 1 mese (anche

overnight), da 1 mese a 3 mesi e da 3 mesi a 1 anno; a tal fine, le autorità competenti dovrebbero proiettare deflussi netti (deflussi e afflussi lordi) e la *counterbalancing capacity* mediante diverse fasce di scadenza, considerando le condizioni di stress [ad esempio confrontando una valutazione prudente sotto ipotesi di stress per le attività liquide con una valutazione corrente in condizioni normali e dopo l'applicazione di scarti di valore (*haircut*)], sviluppando una fascia di scadenza in condizioni di stress per l'anno a venire;

- b. sulla base della valutazione della fascia di scadenza in condizioni di stress, una stima del periodo di sopravvivenza dell'ente;
- c. una determinazione del periodo di sopravvivenza minima auspicato/di vigilanza, tenuto conto del profilo di rischio dell'ente nonché delle condizioni di mercato e di quelle macroeconomiche e
- d. se il periodo di sopravvivenza minimo auspicato/di vigilanza è più lungo del periodo corrente di sopravvivenza dell'ente, le autorità competenti possono stimare gli importi aggiuntivi delle attività liquide (riserve aggiuntive di liquidità) che l'ente deve detenere per estendere il proprio periodo di sopravvivenza al minimo richiesto.

524. Un input importante per i *benchmark* dell'autorità competente volti alla quantificazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità sarà costituito da dati raccolti tramite le segnalazioni di vigilanza a norma dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla liquidità e sul *funding* stabile su base individuale e consolidata, e su altre metriche aggiuntive di monitoraggio della liquidità. La progettazione dei *benchmark* sarà influenzata dal contenuto di tali segnalazioni e l'attuazione dei *benchmark* dipenderà da quando le segnalazioni saranno disponibili.


525. Di seguito alcuni esempi di possibili approcci:

- a. Esempio 1: istituzione di una riserva di liquidità iniziale di 1 200 milioni di EUR. Gli afflussi e i deflussi cumulati stimati in condizioni di stress sono proiettati su un orizzonte temporale di 5 mesi. In questo orizzonte temporale l'ente si avvale della riserva di liquidità ogniqualvolta gli afflussi scendono al di sotto dei deflussi. Il risultato è che, nelle condizioni di stress definite, l'ente sarebbe in grado di sopravvivere per 4,5 mesi, ossia per un periodo più lungo del periodo minimo di sopravvivenza fissato dalle autorità di vigilanza (in questo esempio 3 mesi):

Tabella 11. Esempio illustrativo del benchmark per la quantificazione della liquidità


Orizzonte temporale in mesi	Deflussi cumulati	Afflussi cumulati	Deflussi netti cumulati	Posizione di liquidità netta (riserva – deflussi netti cumulati)	Liquidità disponibile al giorno 0
					1 200
1	511	405	106	1 094	
	598	465	133	1 067	
	659	531	128	1 072	
	787	563	224	976	
	841	642	199	1 001	
2	933	693	240	960	
	1 037	731	306	894	
	1 084	788	295	905	
	1 230	833	397	803	
	1 311	875	435	765	
3	1 433	875	558	642	
	1 440	876	564	636	
	1 465	882	583	617	
	1 471	889	582	618	
	1 485	891	594	606	
4	1 485	911	574	626	
	1 492	916	576	624	
	1 493	916	577	623	
	1 581	918	663	537	
	1 618	945	673	527	
5	1 666	956	710	490	
	1 719	993	726	474	
	1 885	1 030	856	344	
	1 965	1 065	900	300	
	2 078	1 099	980	220	
5	2 192	1 131	1 061	139	Periodo di sopravvivenza
	2 415	1 163	1 252	- 52	
	2 496	1 194	1 302	- 102	
	2 669	1 224	1 445	- 245	
	2 764	1 253	1 511	- 311	

Figura 3. Esempio illustrativo di fissazione di uno specifico requisito quantitativo di liquidità



- b. Esempio 2: il periodo di sopravvivenza minimo di vigilanza è fissato a 3 mesi. Una misura alternativa per fissare un periodo di sopravvivenza minimo, che può anche fronteggiare il timore della vigilanza che il divario tra afflussi e deflussi sia inaccettabilmente elevato, è quello di fissare un massimale (*cap*) sui deflussi. Nella figura sotto riportata, il meccanismo per la fissazione di un massimale sui deflussi è indicato dalla barra orizzontale in nero. Un ente è tenuto a ridurre i propri deflussi a un livello inferiore al massimale. Il massimale può essere fissato per una o più fasce temporali e per i deflussi netti (al netto degli afflussi) o i deflussi lordi. L'alternativa di aggiungere un requisito di riserva è indicata tuttavia nella terza colonna:

Figura 4. Esempio illustrativo di fissazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità



9.5 Articolazione di specifici requisiti quantitativi di liquidità

526. Per articolare adeguatamente gli specifici requisiti quantitativi di liquidità, le autorità competenti dovrebbero utilizzare uno dei seguenti metodi, a meno che un altro metodo non sia considerato più adeguato in circostanze specifiche:

- metodo 1 – richiede un LCR più elevato del minimo regolamentare, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate;
- metodo 2 – richiede un periodo minimo di sopravvivenza di lunghezza tale che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate; il periodo di sopravvivenza può essere impostato direttamente, come requisito, o indirettamente, fissando un massimale all'ammontare dei deflussi nelle fasce temporali considerate; le autorità competenti possono richiedere diverse tipologie di attività liquide (ad esempio attività ammissibili presso le banche centrali) per coprire i rischi non (adeguatamente) coperti dall'LCR;

- c. metodo 3 – richiede un importo complessivo minimo di attività liquide o una *counterbalancing capacity*, come importo complessivo minimo o come importo minimo in eccesso rispetto al minimo regolamentare applicabile, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate; le autorità competenti possono stabilire requisiti per la composizione delle attività liquide, inclusi i requisiti operativi (ad esempio la convertibilità diretta in denaro o il deposito delle liquidità presso la banca centrale).

527. Per articolare adeguatamente gli specifici requisiti quantitativi di *funding* stabile, le autorità competenti dovrebbero utilizzare uno dei seguenti metodi, a meno che un altro metodo non sia considerato più adeguato alle circostanze specifiche:

- a. metodo 4 – richiedere un NSFR più elevato del minimo regolamentare, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate;
- b. metodo 5 - richiedere un importo complessivo minimo di *funding* stabile disponibile come importo complessivo minimo ovvero come importo minimo in eccesso rispetto al minimo regolamentare applicabile, di dimensioni tali che le carenze individuate siano sufficientemente mitigate.

528. Per garantire la coerenza, le autorità competenti dovrebbero strutturare specifici requisiti quantitativi di liquidità in modo da ottenere risultati prudenziali ampiamente coerenti tra gli enti, tenendo presente che i tipi di requisiti previsti possono variare da un ente all'altro a causa delle situazioni individuali degli enti. In aggiunta alla quantità, la struttura dovrebbe specificare la prevista composizione e natura del requisito. In tutti i casi, essa dovrebbe indicare il requisito di vigilanza e i requisiti applicabili della direttiva 2013/36/UE. Le riserve di liquidità e la *counterbalancing capacity* dell'ente per soddisfare i requisiti di vigilanza dovrebbero essere disponibili per l'uso da parte dell'ente nei periodi di stress.

529. Nel fissare i requisiti specifici quantitativi di liquidità e comunicarli all'ente, le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'ente comunichi loro immediatamente se non soddisfa i requisiti o se non prevede di soddisfare i requisiti nel breve periodo. Le autorità competenti dovrebbero garantire che tale comunicazione sia effettuata senza indugio dall'ente e sia accompagnata da un piano elaborato dall'ente per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti. Le autorità competenti dovrebbero valutare la fattibilità del progetto di ripristino dell'ente e adottare misure di vigilanza adeguate se il piano non è considerato fattibile. Nel caso in cui il piano sia considerato fattibile, le autorità competenti dovrebbero stabilire le necessarie misure di vigilanza provvisorie basate sulle circostanze dell'ente, monitorare l'attuazione del piano di ripristino e monitorare attentamente la posizione di liquidità dell'ente, chiedendo a quest'ultimo di aumentare la frequenza delle segnalazioni, se necessario.

530. Fermo restando quanto sopra, le autorità competenti possono inoltre fissare requisiti qualitativi sotto forma di restrizioni/massimali/limiti su disallineamenti, concentrazioni,

propensione al rischio, restrizioni quantitative all'emissione di prestiti garantiti ecc., in conformità dei criteri di cui al titolo 10 dei presenti orientamenti.

531. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei diversi metodi per la struttura di specifici requisiti quantitativi di liquidità:

Esempio di articolazione di requisiti specifici

Dal 1° gennaio 2021 e fino a diversa indicazione, Banca X è tenuta a:

- a. **metodo 1 – garantire che la propria *counterbalancing capacity* sia sempre pari o superiore ad esempio al 125 % dei propri deflussi netti di liquidità, misurati nell'LCR;**
- b. **metodo 2 – garantire che la propria *counterbalancing capacity* sia tale da garantire in ogni momento un periodo di sopravvivenza pari o superiore a 3 mesi, misurato in base a prove di stress di liquidità interna/fasce di scadenze (*maturity ladder*)/metriche specifiche sviluppate dall'autorità di vigilanza;**
- c. **metodo 3 –**
 - **garantire che la propria *counterbalancing capacity* sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR o**
 - **garantire che la propria *counterbalancing capacity* sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR in eccesso rispetto al requisito minimo previsto per l'LCR;**
- d. **metodo 4 – garantire che il proprio *funding* stabile disponibile sia sempre pari o superiore, per esempio, al 125 % del proprio *funding* stabile richiesto misurato nell'NSFR;**
- e. **metodo 5 –**
 - **garantire che il proprio *funding* stabile disponibile sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR o**
 - **garantire che il proprio *funding* stabile disponibile sia sempre pari o superiore a X miliardi di EUR in eccesso rispetto al requisito minimo previsto per l'NSFR.**

9.6 Sintesi delle risultanze e punteggio

532. A seguito della valutazione di cui sopra, le autorità competenti dovrebbero valutare se le risorse di liquidità esistenti forniscano o meno una copertura solida dei rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto. Detto giudizio dovrebbe riflettersi in una sintesi delle risultanze, accompagnata da un punteggio sulla sostenibilità economica (*viability*) assegnato sulla scorta delle considerazioni di cui alla tabella 12.

533. Con riferimento alla decisione congiunta (se del caso), le autorità competenti dovrebbero avvalersi della valutazione e del punteggio della liquidità per determinare se le risorse di liquidità sono adeguate.

Tabella 12. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio all'adeguatezza della liquidità

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	La posizione di liquidità e il profilo di <i>funding</i> dell'ente comportano un livello di rischio basso per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • La capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (<i>counterbalancing capacity</i>) e le riserve di liquidità dell'ente sono largamente al di sopra degli specifici requisiti quantitativi di vigilanza e dovrebbero rimanere invariate anche in futuro. • La composizione e la stabilità del <i>funding</i> a più lungo termine (> 1 anno) non presentano alcun rischio/presentano un rischio molto basso osservabile in relazione alle attività e al modello di business dell'ente. • La libera circolazione della liquidità tra entità del gruppo, se del caso, non viene ostacolata, o tutte le entità hanno capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (<i>counterbalancing capacity</i>) e riserve di liquidità superiori ai requisiti di vigilanza. • L'ente dispone di un piano di emergenza di liquidità (<i>liquidity contingency plan</i>) plausibile e credibile che è potenzialmente efficace se necessario.
2	La posizione di liquidità e/o il profilo di <i>funding</i> dell'ente comportano un livello di rischio medio-basso per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • La capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (<i>counterbalancing capacity</i>) e le riserve di liquidità dell'ente sono al di sopra degli specifici requisiti quantitativi di vigilanza ma sussiste il rischio che non restino tali. • La composizione e la stabilità del <i>funding</i> a più lungo termine (> 1 anno) presentano un rischio basso osservabile in relazione alle attività e al modello di business dell'ente.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è o potrebbe essere marginalmente ostacolata. • L'ente dispone di un piano di emergenza di liquidità (<i>liquidity contingency plan</i>) plausibile e credibile che, sebbene non senza rischio, è potenzialmente efficace se necessario.
3	<p>La posizione di liquidità e/o il profilo di <i>funding</i> dell'ente comportano un livello medio-elevato di rischio per la sostenibilità economica dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La <i>counterbalancing capacity</i> e le riserve di liquidità dell'ente si stanno deteriorando e/o sono inferiori agli specifici requisiti quantitativi di vigilanza, e vi è il timore che l'ente non sia in grado di ripristinare la conformità a tali requisiti in modo tempestivo. • La composizione e la stabilità del <i>funding</i> a più lungo termine (> 1 anno) presentano un rischio medio osservabile in relazione alle attività e al modello di business dell'ente. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è ostacolata. • L'ente dispone di un piano di emergenza di liquidità (<i>liquidity contingency plan</i>) che potrebbe risultare non efficace.
4	<p>La posizione di liquidità e/o il profilo di <i>funding</i> dell'ente comportano un livello di rischio elevato per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (<i>counterbalancing capacity</i>) e le riserve di liquidità dell'ente si stanno deteriorando e/o sono inferiori agli specifici requisiti quantitativi di vigilanza, e vi è grave timore che l'ente non sia in grado di ripristinare la conformità a tali requisiti in modo tempestivo. • La composizione e la stabilità del <i>funding</i> a più lungo termine (> 1 anno) presentano un rischio elevato osservabile in relazione alle attività e al modello di business dell'ente. • La libera circolazione dei capitali tra le entità del gruppo, se del caso, è gravemente ostacolata.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none">• L'ente non dispone di un piano di emergenza di liquidità (<i>liquidity contingency plan</i>) o dispone di un piano palesemente inadeguato.

Titolo 10. Valutazione SREP complessiva e applicazione di misure di vigilanza

10.1 Considerazioni di carattere generale

534. Il presente titolo tratta la combinazione dei risultati delle valutazioni degli elementi dello SREP nella valutazione SREP complessiva. Esso tratta anche l'applicazione da parte delle autorità competenti di misure di vigilanza volte a fronteggiare le carenze individuate mediante la valutazione degli elementi dello SREP. Le autorità competenti possono applicare le misure di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE (articoli 102, 104 e 105) e al diritto nazionale nonché, ove applicabile, le misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE o un'eventuale combinazione di tali misure.

535. Le autorità competenti dovrebbero esercitare i propri poteri di vigilanza in base alle carenze individuate durante le valutazioni dei singoli elementi dello SREP e tenendo conto della valutazione SREP complessiva, incluso il punteggio, considerando quanto segue:

- a. la rilevanza delle carenze/vulnerabilità e il potenziale impatto prudenziale che comporta la mancata trattazione del problema (vale a dire se sia necessario affrontare il problema con una misura specifica);
- b. se le misure siano coerenti/proporzionate alla valutazione complessiva da parte delle autorità competenti di un particolare elemento dello SREP (e alla valutazione SREP complessiva);
- c. se occorrono misure di vigilanza o altre misure amministrative per affrontare carenze/vulnerabilità di carattere prudenziale relative ai rischi di ML/TF nell'ambito del loro mandato di vigilanza dopo aver contattato le pertinenti autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, in base alla sezione 8 degli Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT ⁽⁴⁷⁾;
- d. se le carenze/vulnerabilità sono già state fronteggiate/coperte da altre misure;
- e. se altre misure potrebbero raggiungere lo stesso obiettivo con minore impatto amministrativo e finanziario per l'ente;
- f. il livello ottimale e la durata di applicazione della misura al fine di raggiungere l'obiettivo di vigilanza;

⁽⁴⁷⁾ Orientamenti sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/15).

- g. la possibilità che i rischi e le vulnerabilità individuate possano essere correlati e/o possano incrementarsi a vicenda, necessitando un aumento della rigosità delle misure di vigilanza e
- h. i risultati della valutazione della possibilità di risoluzione da parte della corrispondente autorità, ivi compreso il relativo programma di lavoro, al fine di garantire coerenza tra le azioni di vigilanza.

536. Nell'applicazione delle misure di vigilanza per fronteggiare le carenze specifiche individuate nella valutazione degli elementi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei requisiti quantitativi complessivi di fondi propri e liquidità da applicare in base ai criteri specificati nei titoli 7 e 9.

537. Nell'applicazione di misure di vigilanza per fronteggiare carenze di carattere prudenziale relative al rischio di ML/TF, le autorità competenti dovrebbero collaborare con le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, affinché le carenze/vulnerabilità sottostanti vengano adeguatamente affrontate mediante le misure opportune nell'ambito dei rispettivi mandati e dei punti di vista delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e delle autorità competenti ⁽⁴⁸⁾.

538. Le autorità competenti possono adottare misure di vigilanza direttamente collegate ai risultati di tutte le attività di vigilanza (ad esempio ispezioni in loco, valutazioni dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e dei ruoli chiave ecc.) nel caso in cui i risultati di tali attività richiedano l'immediata applicazione di misure di vigilanza volte a fronteggiare carenze rilevanti.

10.2 Valutazione SREP complessiva

539. Nel determinare la valutazione SREP complessiva, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i risultati delle valutazioni degli elementi dello SREP, in particolare:

- a. i rischi cui l'ente è o può essere esposto;
- b. la probabilità che la governance dell'ente, le carenze nei controlli e/o il modello di business o la strategia possano aggravare o attenuare tali rischi, o esporre l'ente a nuove fonti di rischio;
- c. se i fondi propri e le risorse di liquidità dell'ente forniscono una solida copertura di tali rischi e
- d. il potenziale di un'interazione positiva o negativa tra gli elementi (ad esempio le autorità competenti possono ritenere che una forte posizione di capitale sia un potenziale fattore attenuante per talune carenze individuate nell'area della

⁽⁴⁸⁾ Conformemente agli Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT (EBA/GL/2021/15).

liquidità e del *funding* o, al contrario, che una posizione di capitale debole possa esacerbare le problematiche in tale area).

540. Sulla base di tali considerazioni, le autorità competenti dovrebbero accertare la sostenibilità economica (*viability*) dell'ente, definita come la sua vicinanza a un punto di non sostenibilità (*point of non-viability*) sulla base dell'adeguatezza dei suoi fondi propri e delle risorse di liquidità, della governance, dei controlli e/o del modello di business o della strategia per coprire i rischi cui l'ente è o potrebbe essere esposto.

541. Sulla base di detta valutazione, le autorità competenti dovrebbero:

- a. adottare le misure di vigilanza necessarie per fronteggiare le carenze;
- b. determinare future risorse e pianificazione di vigilanza per l'ente, tra cui l'opportunità di pianificare attività di vigilanza specifiche per l'ente nel quadro del programma di revisione prudenziale (*supervisory examination programme*);
- c. determinare la necessità delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e
- d. accertare se l'ente possa essere considerato «in dissesto o a rischio di dissesto», ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

542. La valutazione SREP complessiva dovrebbe riflettersi in un punteggio di sostenibilità economica basato sulle considerazioni di cui alla tabella 13 e chiaramente documentato in una sintesi annuale della valutazione SREP complessiva. Questa sintesi annuale dovrebbe includere anche il punteggio SREP complessivo e punteggi per gli elementi dello SREP, nonché le risultanze di attività di vigilanza condotte nel corso dei 12 mesi precedenti.

Tabella 13. Considerazioni di vigilanza per l'assegnazione di un punteggio SREP complessivo

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
1	I rischi individuati comportano un livello basso di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Il modello di business e la strategia dell'ente non destano preoccupazioni. • I meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente non destano preoccupazioni. • I rischi dell'ente che impattano sul capitale e sulla liquidità non comportano rischi osservabili/comportano un rischio molto basso di un impatto prudenziale significativo. • La composizione e la quantità dei fondi propri detenuti non destano preoccupazioni.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • La posizione di liquidità e il profilo di <i>funding</i> dell'ente non destano preoccupazioni. • Non vi sono preoccupazioni rilevanti per quanto riguarda la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente, nonché la sua capacità di risanamento complessiva.
2	I rischi individuati comportano un livello medio-basso di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per il modello di business e la strategia dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. • Sussiste un livello da basso a medio di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per la posizione di liquidità e/o il profilo di <i>funding</i> dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da basso a medio per la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente, nonché per la sua complessiva capacità di risanamento.
3	I rischi individuati comportano un livello medio-elevato di rischio per la sostenibilità economica dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per il modello di business e la strategia dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. • Sussiste un livello da medio a elevato di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità.

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per la posizione di liquidità e/o il profilo di <i>funding</i> dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione da medio a elevato per quanto riguarda la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente, nonché la sua capacità di risanamento complessiva.
4	I rischi individuati comportano un livello elevato di rischio per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per il modello di business e la strategia dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per i meccanismi di governance e dei controlli dei rischi dell'ente. • Sussiste un livello elevato di rischio che vi sia un impatto prudenziale significativo derivante da rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato relativamente alla composizione e alla quantità dei fondi propri detenuti dall'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per la posizione di liquidità e/o il profilo di <i>funding</i> dell'ente. • Sussiste un livello di preoccupazione elevato per quanto riguarda la credibilità e la fattibilità del piano di risanamento dell'ente, nonché la sua capacità di risanamento complessiva.
F	L'ente è considerato «in dissesto o a rischio di dissesto».	<ul style="list-style-type: none"> • Sussiste un rischio immediato per la sostenibilità economica (<i>viability</i>) dell'ente. • L'ente soddisfa le condizioni per essere ritenuto in dissesto o a rischio di dissesto, come specificato all'articolo 32,

Punteggio	Giudizio di vigilanza	Considerazioni
		paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE ⁽⁴⁹⁾ .

543. Nello stabilire che un ente è «in dissesto o a rischio di dissesto», come risulta da un punteggio SREP complessivo pari a «F», le autorità competenti dovrebbero confrontarsi con le autorità di risoluzione per consultarsi sulle risultanze seguendo la procedura prevista all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

10.3 Applicazione delle misure di capitale

544. Le autorità competenti dovrebbero imporre requisiti di fondi propri aggiuntivi e stabilire aspettative di fondi propri mediante la fissazione del TSCR e la determinazione di P2G se del caso, in conformità del processo e dei criteri specificati nel titolo 7.

545. In deroga ai requisiti di cui al paragrafo precedente, le autorità competenti possono, sulla base delle vulnerabilità e delle carenze individuate nella valutazione degli elementi dello SREP, imporre misure di capitale aggiuntive, fra cui:

- a. richiedere all'ente di utilizzare gli utili netti per rafforzare i fondi propri, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2013/36/UE;
- b. limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento degli interessi da parte dell'ente agli azionisti, ai membri o ai possessori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nel caso in cui tale divieto non costituisca un evento di *default* dell'ente ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2013/36/UE e/o
- c. richiedere all'ente di applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle attività in termini di requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE.

⁽⁴⁹⁾ In particolare, l'autorità competente ritiene che 1) l'ente violi o vi siano elementi oggettivi a sostegno della determinazione che l'ente, nel futuro prossimo, violerà i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca di quest'ultima da parte dell'autorità competente, per ragioni quali, a titolo esemplificativo, il fatto che l'ente abbia subito o potrebbe subire perdite che riducono l'intero ammontare o un ammontare significativo dei suoi fondi propri; 2) le attività dell'ente siano inferiori alle sue passività, o vi siano elementi oggettivi a sostegno della determinazione che le attività dell'ente, nel futuro prossimo, saranno inferiori alle passività o 3) l'ente non sia in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza o vi siano elementi oggettivi a sostegno della determinazione che l'ente, nel futuro prossimo, non sarà in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza.

L'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva [2014/59/UE](#) individua anche criteri relativi al finanziamento pubblico straordinario (*extraordinary public support*) per determinare se un ente sia «in dissesto o a rischio di dissesto», ma questi criteri non vengono presi in considerazione ai fini dello SREP e della determinazione effettuata da parte delle autorità competenti.

10.4 Applicazione delle misure di liquidità

546. Le autorità competenti dovrebbero imporre specifici requisiti di liquidità in conformità del processo e dei criteri specificati al titolo 9.
547. In deroga ai requisiti specifici quantitativi che sono trattati nel paragrafo precedente, le autorità competenti possono, sulla base delle vulnerabilità e delle carenze individuate nella valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul *funding*, imporre misure di liquidità aggiuntive, fra cui:
- a. imporre requisiti di liquidità specifici, incluse le restrizioni sui disallineamenti delle scadenze tra attività e passività, a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2013/36/UE e/o
 - b. imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative, inclusi gli oneri prudenziali, a norma dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

10.5 Applicazione di altre misure di vigilanza

548. Per fronteggiare le carenze specifiche individuate nella valutazione degli elementi dello SREP, le autorità competenti possono valutare l'applicazione di misure che non siano direttamente collegate a requisiti quantitativi di capitale o di liquidità. Questa sezione fornisce un elenco non esaustivo delle possibili misure di vigilanza che possono essere applicate in base agli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE. Le autorità competenti possono applicare altre misure di vigilanza previste da tali articoli ove queste ultime siano più adeguate per far fronte alle carenze descritte nella presente sezione. La scelta delle misure dovrebbe tenere conto dei risultati della valutazione eseguita conformemente ai titoli 4, 5, 6 e 8 dei presenti orientamenti.
549. Se, dopo aver contattato l'autorità competente in materia di AML/CFT, è necessario che affrontino carenze/vulnerabilità di carattere prudenziale relative ai rischi di ML/TF a seguito della valutazione degli elementi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi solo se ciò è ritenuto più appropriato rispetto ad altre misure di vigilanza. Se vengono imposti requisiti di fondi propri aggiuntivi, essi dovrebbero essere utilizzati solo come misura provvisoria, mentre si affrontano le carenze.

Analisi del modello di business

550. Le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nell'analisi del modello di business prevedono probabilmente che venga richiesto all'ente di adeguare i meccanismi di governance e di controllo per favorire l'attuazione del modello di business e della strategia, o di limitare alcune attività operative.
551. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono chiedere all'ente di apportare modifiche ai sistemi di gestione e controllo

del rischi, o ai meccanismi di governance, al fine di allinearsi al modello di business o alla strategia desiderati, anche includendo:

- a. un adeguamento del piano finanziario previsto nella strategia, se questo non è sostenuto da una pianificazione del capitale interno o da ipotesi credibili;
- b. la necessità di modificare le strutture organizzative, di rafforzare la gestione del rischio e le funzioni di controllo e i meccanismi a supporto dell'attuazione del modello di business o della strategia e/o
- c. la necessità di modificare e rafforzare i sistemi informatici per supportare l'attuazione del modello di business e della strategia.

552. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono chiedere all'ente di apportare modifiche al modello di business o alla strategia se:

- a. essi non sono sostenuti da opportuni meccanismi di tipo organizzativo, di governance o di controllo e gestione del rischio;
- b. essi non sono sostenuti da piani patrimoniali e operativi, inclusa l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie, umane e tecnologiche (IT) e/o
- c. sussistono preoccupazioni rilevanti in merito alla sostenibilità del modello di business.

553. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. imporre agli enti di ridurre il rischio intrinseco nei prodotti che essi sviluppano/distribuiscono, anche tramite:
 - la richiesta di modifiche da apportare ai rischi intrinseci in talune offerte di prodotti e/o
 - la richiesta di miglioramenti nei meccanismi di governance e di controllo per lo sviluppo e la manutenzione dei prodotti;
- b. imporre all'ente di ridurre il rischio intrinseco nei suoi sistemi con vari mezzi, tra cui:
 - richiedendo miglioramenti ai sistemi o aumentando il livello di investimento o accelerando la realizzazione di nuovi sistemi e/o
 - richiedendo miglioramenti ai meccanismi di governance e di controllo per lo sviluppo e la manutenzione di sistemi;

- c. imporre agli enti di ridurre il rischio intrinseco nelle loro attività, comprese quelle esternalizzate, con vari mezzi comprendenti:
 - la richiesta di modificare o ridurre alcune attività al fine di diminuire il loro rischio intrinseco e/o
 - la richiesta di migliorare i meccanismi di governance e di controllo, nonché la supervisione di attività esternalizzate.

Governance e controlli interni dell'ente

554. Le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione della governance e dei controlli interni dell'ente possono incentrarsi sulla richiesta all'ente di rafforzare i meccanismi di governance e di controllo, o di ridurre il rischio intrinseco nei suoi prodotti, sistemi e operazioni.

555. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. richiedere all'ente di apportare modifiche ai propri meccanismi di governance complessivi e all'organizzazione, anche mediante la richiesta di:
 - modifiche alla struttura organizzativa o funzionale, comprese le linee di segnalazione;
 - modifiche alle politiche di rischio o alle modalità con le quali esse sono sviluppate e attuate in tutta l'organizzazione e/o
 - un aumento della trasparenza dei meccanismi di governance;
- b. richiedere all'ente di apportare modifiche all'organizzazione, alla composizione o agli accordi di lavoro dell'organo di amministrazione;
- c. richiedere all'ente di rafforzare i propri sistemi di gestione del rischio, anche mediante la richiesta di:
 - modifiche (una riduzione) alla propensione al rischio, ovvero alle modalità di governance per l'impostare la propensione al rischio, nonché allo sviluppo della strategia del rischio complessiva;
 - miglioramenti nelle procedure e nei modelli ICAAP o ILAAP, quando questi non siano ritenuti idonei allo scopo;
 - miglioramenti nelle capacità delle prove di stress e nel programma complessivo delle prove di stress e/o
 - miglioramenti nei piani di emergenza;

- d. richiedere all'ente di rafforzare il proprio assetto e le funzioni dei controlli interni, anche mediante la richiesta di:
 - indipendenza e dotazione di personale adeguato alla funzione di audit interno e/o
 - miglioramenti nel processo di reportistica interna per garantire che l'informativa all'organo di amministrazione sia adeguata;
- e. richiedere all'ente di migliorare i sistemi informativi o i meccanismi per la continuità operativa, ad esempio prevedendo:
 - miglioramenti nell'affidabilità dei sistemi e/o
 - sviluppo e test dei piani di continuità operativa.

556. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di:

- a. apportare modifiche alle politiche di remunerazione e/o
- b. limitare la remunerazione variabile espressa in percentuale dei ricavi netti.

557. Sulla base dei risultati della revisione qualitativa dei programmi delle prove di stress e nel caso in cui siano riscontrate carenze, le autorità competenti dovrebbero richiedere all'ente:

- a. lo sviluppo di un piano di azioni rimediali volte a migliorare i programmi e le prassi delle prove di stress. Nel caso di individuazione di lacune nelle modalità con le quali l'ente affronta le risultanze delle prove di stress, oppure nel caso in cui le azioni di gestione non siano ritenute credibili, le autorità competenti dovrebbero richiedere all'ente l'adozione di ulteriori azioni rimediali, compresi i requisiti per apportare le modifiche al piano di capitalizzazione dell'ente;
- b. se del caso, di applicare specifici scenari previsti (o elementi di questi) o utilizzare specifiche ipotesi.

Rischio di credito e di controparte

558. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione del rischio di credito e di controparte e i sistemi di gestione e di controllo associati si incentrino sulla necessità che l'ente riduca il livello di rischio intrinseco o rafforzi i meccanismi di gestione e di controllo.

559. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di:

- a. coinvolgere in modo più attivo l'organo di amministrazione o i suoi comitati nelle decisioni in materia di credito;

- b. migliorare i sistemi di misurazione del rischio di credito;
- c. migliorare i controlli sui processi del credito, ivi compresi la concessione, il monitoraggio e il recupero del credito;
- d. migliorare la gestione, la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali e/o
- e. migliorare la qualità e la frequenza della segnalazione del rischio di credito all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza.

560. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di:

- a. applicare una specifica politica per gli accantonamenti e – ove consentito dalle norme e dai regolamenti contabili – imporre all'ente di aumentare gli accantonamenti;
- b. rettificare i parametri interni di rischio e/o le ponderazioni del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al rischio per specifici prodotti, settori o tipi di debitori e/o
- c. applicare scarti di valore (*haircut*) più elevati al valore della garanzia reale.

561. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di:

- a. ridurre le grandi esposizioni o altre fonti di rischio di concentrazione del credito;
- b. rendere più restrittivi i criteri di concessione del credito per tutte o per alcune categorie di prodotti o di debitori;
- c. ridurre la propria esposizione verso tipologie specifiche di strumenti (ad esempio mutui, *export finance*, immobili commerciali, cartolarizzazioni ecc.), verso categorie di debitori, settori, paesi ecc., o acquisire una protezione e/o
- d. attuare una strategia adeguata per ridurre l'importo o la quota di esposizioni deteriorate.

Rischio di mercato

562. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione del rischio di mercato e i sistemi di gestione e di controllo associati si incentrano sulla necessità che l'ente riduca il livello di rischio intrinseco o rafforzi i meccanismi di gestione e di controllo.

563. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di fronteggiare le carenze individuate nella capacità

dell'ente di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di mercato, anche mediante:

- a. il miglioramento delle prestazioni dei modelli interni dell'ente o della sua capacità di test retrospettivi (*back-testing*) o prove di stress;
- b. il miglioramento della qualità e della frequenza della segnalazione del rischio di mercato all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza dell'ente e/o
- c. la richiesta di audit più frequenti e approfonditi sull'attività di mercato.

564. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. limitare gli investimenti in alcuni prodotti quando le politiche e le procedure dell'ente non assicurano che il rischio di questi prodotti sarà adeguatamente coperto e controllato;
- b. richiedere all'ente di presentare un piano per ridurre gradualmente la propria esposizione in attività in dissesto (*distressed*) e/o in posizioni illiquide e/o
- c. richiedere la cessione di prodotti finanziari quando i processi di valutazione dell'ente non producono valutazioni conservative conformi alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013.

565. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. richiedere all'ente di ridurre il livello di rischio di mercato intrinseco (tramite copertura o vendita di attività), nei casi in cui carenze significative siano state individuate nei sistemi di misurazione dell'ente e/o
- b. richiedere all'ente di aumentare l'importo dei derivati regolati tramite controparti centrali.

Rischio operativo

566. È probabile che le misure di vigilanza per fronteggiare le carenze individuate nella valutazione del rischio operativo e i sistemi di gestione e di controllo associati si incentrino sulla necessità che l'ente riduca il livello di rischio intrinseco o rafforzi i meccanismi di gestione e di controllo.

567. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. richiedere all'ente di coinvolgere più attivamente l'organo di amministrazione o i suoi comitati nelle decisioni sulla gestione del rischio operativo;

- b. richiedere all'ente di considerare il rischio operativo intrinseco in sede di approvazione di nuovi prodotti e sistemi e/o
- c. richiedere all'ente di migliorare i sistemi di individuazione e misurazione del rischio operativo.

568. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettere e) e f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. imporre all'ente di ridurre la portata e/o il grado delle attività di esternalizzazione, tra cui la ristrutturazione o l'interruzione di accordi di esternalizzazione e il passaggio a un altro fornitore di servizi;
- b. richiedere all'ente di mitigare l'esposizione al rischio operativo (ad esempio con assicurazioni, mediante l'introduzione di più punti di controllo ecc.);
- c. richiedere all'ente di adottare misure correttive specifiche per migliorare i suoi meccanismi complessivi di governance interna, tra cui l'assetto di gestione del rischio e i controlli interni;
- d. richiedere all'ente di definire e monitorare indicatori chiave di rischio e/o indicatori chiave di prestazione specifici;
- e. restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente e/o
- f. richiedere la riduzione del rischio intrinseco delle attività, dei prodotti e dei sistemi degli enti, compreso il rischio di ML/TF con implicazioni prudenziali.

Rischio di tasso di interesse da attività diverse dalla negoziazione

569. Indipendentemente dal requisito di detenere fondi propri aggiuntivi a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di misure di vigilanza nei seguenti casi:

- a. quando si applica uno dei casi di cui all'articolo 98, paragrafo 5, lettere a) o b), della direttiva 2013/36/UE o
- b. nei casi in cui i risultati dello SREP rivelano carenze nella valutazione da parte dell'ente del livello intrinseco dell'IRRBB e nei meccanismi di gestione e di controllo associati.

570. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di intraprendere azioni per fronteggiare le carenze nella propria capacità di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di tasso di interesse da attività non di negoziazione, ad esempio al fine di:

- a. migliorare la sua capacità nelle prove di stress e/o
- b. migliorare la reportistica delle informazioni sulla gestione dell'IRRBB all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza dell'ente.

571. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono richiedere all'ente di applicare variazioni ai limiti interni per ridurre i rischi intrinseci nelle attività, nei prodotti e nei sistemi.

572. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE, e a norma del paragrafo 2 di detto articolo, le autorità competenti possono imporre obblighi segnaletici aggiuntivi o più frequenti sulle posizioni IRRBB dell'ente.

573. Ove ciò sia ritenuto necessario, le autorità competenti possono inoltre applicare misure ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

Rischio di liquidità

574. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2013/36/UE, e come stabilito all'articolo 8, paragrafi 1 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione al fine di precisare l'LCR, per quanto riguarda la diversificazione della riserva di liquidità e la coerenza valutaria tra attività liquide e deflussi netti, le autorità competenti possono:

- a. imporre requisiti sulla concentrazione delle attività liquide detenute, inclusi:
 - requisiti sulla composizione del profilo delle attività liquide dell'ente nei confronti di controparti, valuta ecc. e/o
 - massimali (*cap*), limiti o restrizioni sulle concentrazioni di *funding*;
- b. imporre restrizioni su disallineamenti delle scadenze contrattuali o comportamentali nel breve termine tra attività e passività, inclusi:
 - limiti sui disallineamenti delle scadenze (in specifiche fasce temporali) tra attività e passività;
 - limiti sui periodi minimi di sopravvivenza e/o
 - limiti sulla dipendenza da certe fonti di *funding* a breve termine, come ad esempio il *funding* sul mercato monetario.

575. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE, e del paragrafo 2 di detto articolo, le autorità competenti possono imporre all'ente un obbligo di segnalare con maggiore frequenza le posizioni di liquidità, incluse:

- a. la frequenza della segnalazione periodica in merito all'LCR e/o

- b. la frequenza e la granularità di altre segnalazioni sulla liquidità, come «metriche di monitoraggio aggiuntive».

576. A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono chiedere che siano intraprese azioni per fronteggiare le carenze individuate nella capacità dell'ente di individuare, misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità, anche mediante:

- a. il potenziamento della capacità dell'ente di effettuare prove di stress per migliorare la propria capacità di individuare e quantificare le fonti significative del rischio di liquidità per l'ente;
- b. il rafforzamento della capacità dell'ente di monetizzare le proprie attività liquide;
- c. il miglioramento del piano di emergenza di liquidità (*liquidity contingency plan*) dell'ente e del complesso degli indicatori di allarme precoce (*early warning indicators*) e/o
- d. il miglioramento della comunicazione delle informazioni sulla gestione della liquidità all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza dell'ente.

Rischio di *funding*

577. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2013/36/UE, e tenendo conto dell'articolo 428 *ter*, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda la coerenza valutaria tra il *funding* stabile disponibile e quello richiesto nell'NSFR, le autorità competenti possono richiedere che sia intrapresa un'azione per modificare il profilo di *funding* dell'ente, includendo:

- a. la riduzione della dipendenza dell'ente da alcuni mercati di *funding* (potenzialmente volatili), quali il *funding* all'ingrosso;
- b. la riduzione della concentrazione del profilo di *funding* dell'ente con riferimento alle controparti, ai picchi nel profilo delle scadenze a lungo termine, a (disallineamenti delle) valute ecc. e/o
- c. la riduzione della quantità delle attività vincolate dell'ente, potenzialmente distinguendo tra attività interamente vincolate e *overcollateralisation* (ad esempio per le obbligazioni garantite, i margini ecc.).

578. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE, e a norma del paragrafo 2 di detto articolo, le autorità competenti possono richiedere segnalazioni aggiuntive o più frequenti sulle posizioni di *funding* dell'ente, inclusi:

- a. l'aumento della frequenza delle segnalazioni regolamentari relative al monitoraggio del profilo di *funding* (ad esempio la segnalazione dell'NSFR e delle «metriche di monitoraggio aggiuntive») e/o
- b. l'aumento della frequenza delle segnalazioni all'autorità di vigilanza relative al piano di *funding* dell'ente.

579. Conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono:

- a. richiedere di intraprendere azioni per fronteggiare le carenze individuate nei controlli dell'ente sul rischio di *funding*, inclusi:
 - il miglioramento delle informative sul rischio di *funding* all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza dell'ente;
 - la rielaborazione o il rafforzamento del piano di *funding* e/o
 - la fissazione di limiti alla propensione al rischio dell'ente;
- b. migliorare le capacità dell'ente di effettuare prove di stress, richiedendo all'ente di prevedere un periodo di stress più lungo.

10.6 Reazione di vigilanza a una situazione di mancato rispetto del TSCR o dell'OCR

580. Il TSCR è un requisito legalmente vincolante che gli enti devono soddisfare in ogni momento, anche in condizioni di stress. Nel caso in cui il TSCR fissato in conformità dei presenti orientamenti non sia più soddisfatto, le autorità competenti dovrebbero considerare poteri di intervento aggiuntivi in conformità delle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, tra cui la revoca dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 18, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, l'applicazione delle misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE e le azioni di risoluzione in conformità della menzionata direttiva. Nell'esercizio dei menzionati poteri, le autorità competenti dovrebbero considerare se le misure sono proporzionate alle circostanze e al loro giudizio sulle modalità di probabile sviluppo della situazione.

581. Una violazione del TSCR dovrebbe inoltre essere considerata nella determinazione dell'eventuale dissesto o a rischio di dissesto in conformità dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE e agli *Orientamenti dell'ABE sull'interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto*, considerato che costituisce una delle condizioni ai sensi della quale le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione in conformità dell'articolo 18, lettera d), della direttiva 2013/36/UE.

582. Le autorità competenti dovrebbero altresì monitorare se gli enti soddisfino o meno l'OCR. Se necessario, dovrebbero adottare misure per garantire che gli enti siano conformi ai requisiti di cui agli articoli 141 e 142 della direttiva 2013/36/UE.

10.7 Reazione di vigilanza a una situazione di mancato rispetto dei P2G

583. Le autorità competenti dovrebbero monitorare se l'ammontare dei fondi propri attesi ai sensi dei P2G è stabilito e mantenuto dall'ente nel tempo.

584. Nel caso di riduzione o di probabile riduzione dei fondi propri dell'ente sotto il livello stabilito dai P2G, le autorità competenti dovrebbero chiedere all'ente di comunicarlo e di preparare un piano di capitalizzazione revisionato. Nella comunicazione l'ente dovrebbe esporre quali conseguenze negative lo obbligano probabilmente in tal senso e quali sono le azioni previste per l'eventuale ripristino della conformità ai P2G come parte di un migliorato dialogo di vigilanza.

585. Sussistono generalmente tre situazioni che devono essere considerate dall'autorità competente in cui un ente potrebbe non soddisfare i P2G.

- a. Quando il livello dei fondi propri scende al di sotto del livello dei P2G (mentre resta al di sopra dell'OCR) in un ente particolare oppure si materializzano circostanze esterne i cui rischi i P2G intendevano coprire, l'autorità competente può permettere all'ente di operare temporaneamente al di sotto del livello dei P2G purché il piano di capitalizzazione revisionato sia ritenuto credibile in conformità dei criteri stabiliti nella sezione 7.7.2. Le autorità competenti possono inoltre considerare l'adeguamento del livello di P2G, se del caso.
- b. Nel caso in cui il livello di fondi propri scenda al di sotto del livello dei P2G (mentre resta al di sopra dell'OCR) in un ente particolare oppure si materializzano circostanze esterne i cui rischi i P2G non intendevano coprire, le autorità competenti dovrebbero richiedere all'ente di aumentare il livello dei fondi propri al livello dei P2G entro una adeguata tempistica.
- c. Nel caso in cui l'ente ignori i P2G, non integri un assetto di gestione del rischio o non preveda fondi propri per soddisfare i P2G entro i limiti temporali fissati in conformità del paragrafo 438, ciò può comportare l'applicazione da parte della autorità competenti di ulteriori misure di vigilanza in base a quanto previsto nelle sezioni 10.3 e 10.5.

Se non è stata concessa l'autorizzazione ad operare al di sotto del livello dei P2G come indicato al punto a) e i fondi propri dell'ente risultano ripetutamente al di sotto di tale livello, l'autorità competente dovrebbe imporre requisiti di fondi propri aggiuntivi, in conformità del titolo 7.

586. In deroga agli specifici interventi di vigilanza in conformità del precedente paragrafo, le autorità competenti possono inoltre considerare l'applicazione delle misure di capitale e quelle ulteriori di vigilanza previste nelle sezioni 10.3 e 10.5, ove queste siano considerate maggiormente adeguate per far fronte ai motivi che hanno condotto alla diminuzione dei fondi propri al di sotto del livello stabilito dai P2G.

10.8 Interazione tra misure di vigilanza e misure di intervento precoce

587. In aggiunta alle misure di vigilanza di cui al presente titolo, le autorità competenti possono applicare misure di intervento precoce come specificate all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, che sono destinate a integrare la serie delle misure di vigilanza previste agli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE.

588. Le autorità competenti dovrebbero applicare misure di intervento precoce fatte salve le altre misure di vigilanza, e nell'applicare le misure di intervento precoce dovrebbero scegliere la misura o le misure più idonee a garantire una risposta che sia proporzionata alle specifiche circostanze.

10.9 Interazione tra misure di vigilanza e misure macroprudenziali

589. Se un ente è soggetto a misure macroprudenziali e la valutazione SREP stabilisce che tali misure non fronteggiano adeguatamente il profilo di rischio specifico dell'ente o le carenze presenti in quest'ultimo (ossia l'ente è esposto o comporta un livello di rischio più elevato rispetto a quello cui la misura macroprudenziale si rivolge, o le carenze individuate sono più significative di quelle oggetto della misura), le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di integrare le misure macroprudenziali con misure aggiuntive specifiche per l'ente.

10.10 Interazione tra misure di vigilanza e misure in materia di AML/CFT

590. Se le autorità competenti, nel corso delle loro attività di vigilanza, dispongono di indizi concreti di carenze nei sistemi e nel quadro dei controlli dell'ente o nell'assetto della governance interna che sono legate all'AML/CFT o hanno fondati motivi di sospettare che l'ente sia maggiormente esposto a rischi di ML/TF, esse dovrebbero:

- a. comunicare all'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT tali carenze e rischi non appena vengono individuati e mantenersi in contatto con detta autorità, conformemente agli Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT ⁽⁵⁰⁾;

⁽⁵⁰⁾ Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT (EBA/GL/2021/15).

- b. valutare il possibile impatto di tali carenze e rischi sulla situazione prudenziale dell'ente;
- c. contattare le autorità di vigilanza AML/CFT e, in linea con i rispettivi mandati e funzioni delle autorità, considerare le misure di vigilanza prudenziale più adeguate per fronteggiare le carenze e i rischi suddetti, oltre a tutte le misure adottate dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

591. Se le autorità competenti sono informate o vengono a conoscenza di misure di vigilanza o sanzioni previste o imposte dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT, dovrebbero considerare se e come debbano essere attenuate le potenziali implicazioni prudenziali delle lacune e delle inadempienze individuate dalle suddette autorità di vigilanza.

Titolo 11. Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri

592. Il presente titolo tratta l'applicazione delle procedure e della metodologia comuni dello SREP come specificate nei presenti orientamenti ai gruppi transfrontalieri e alle loro entità. Esso fornisce inoltre collegamenti con il processo della valutazione congiunta (*joint assessment*) e il processo della decisione congiunta (*joint decision*) ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE e del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione con riferimento alle condizioni di applicazione del processo della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente.

593. Nell'ambito dello SREP, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare i potenziali rischi di ML/TF, tenendo conto dell'input offerto dall'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dello Stato membro in cui un'impresa madre è stabilita e delle autorità responsabili della vigilanza in materia di AML/CFT delle sedi del gruppo in diversi paesi, in particolare le valutazioni dei rischi di ML/TF, le violazioni e le lacune rilevanti della normativa sull'AML/CFT che sono connesse alla struttura del gruppo bancario transfrontaliero.

594. Nel corso della valutazione delle implicazioni prudenziali dei rischi di ML/TF nello SREP per un gruppo transfrontaliero, le autorità competenti dovrebbero sfruttare le informazioni acquisite mediante impegni bilaterali con le pertinenti autorità competenti in materia di AML/CFT, in base agli Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT, nonché attraverso la loro partecipazione ai collegi AML/CFT ⁽⁵¹⁾ e ai collegi prudenziali.

11.1 Applicazione dello SREP ai gruppi transfrontalieri

595. Nel caso in cui lo SREP e i presenti orientamenti si applichino ai gruppi transfrontalieri, le autorità competenti dovrebbero valutare la sostenibilità economica (*viability*) del gruppo nel suo insieme, così come per le sue singole entità. Ciò può essere svolto dividendo il processo in due fasi: 1) le autorità competenti svolgono una valutazione iniziale delle entità sotto la loro diretta supervisione e 2) le autorità competenti discutono congiuntamente e completano la valutazione all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 della direttiva 2013/36/UE.

596. In conformità dell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti, come discusso nel titolo 1:

⁽⁵¹⁾ Collegi AML/CFT come definiti negli Orientamenti congiunti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari («Orientamenti in materia di collegi AML/CFT»).

- a. le autorità di vigilanza a livello consolidato dovrebbero svolgere la valutazione iniziale dell'impresa madre e del gruppo di enti a livello consolidato e
- b. le autorità competenti dovrebbero svolgere la valutazione iniziale delle entità sottoposte alla loro vigilanza (a livello individuale o subconsolidato, se del caso).

597. Nel caso in cui i presenti orientamenti si applichino alle filiazioni di un gruppo transfrontaliero come specificato nel paragrafo precedente, le autorità competenti per le filiazioni, al momento di effettuare la propria valutazione iniziale, prendono in considerazione innanzitutto gli enti su base individuale, ossia valutano il modello di business, la strategia, la governance e i controlli interni dell'ente, i rischi che impattano sul capitale e sulla liquidità, e l'adeguatezza del capitale e della liquidità di un'entità come se questa fosse un ente autonomo. I risultati di tali valutazioni iniziali, se del caso, dovrebbero anche includere l'individuazione delle vulnerabilità principali del contesto transfrontaliero o del gruppo, che possono riferirsi alla dipendenza di un ente dall'impresa madre/dal gruppo per il *funding*, il capitale, il supporto tecnologico ecc. Nelle loro valutazioni iniziali condotte su base individuale, le autorità competenti dovrebbero anche rappresentare i punti di forza e i fattori attenuanti relativi all'entità facente parte del gruppo, che possono essere legati al supporto tecnologico del gruppo, alle modalità di sostegno finanziario ecc.

598. I risultati di tale valutazione iniziale degli elementi dello SREP, compresi, se individuati, i giudizi sulle dipendenze principali dall'impresa madre/dal gruppo, dovrebbero servire come input nel processo di valutazione e decisione congiunta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, e dovrebbero pertanto essere discusse dalle autorità competenti all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza stabiliti ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE.

599. A seguito delle discussioni all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza e dei risultati del processo di valutazione congiunta, le autorità competenti dovrebbero concludere le proprie valutazioni SREP, apportando i necessari aggiustamenti in base agli esiti delle discussioni nel collegio.

600. Nel caso in cui una valutazione iniziale di un'autorità competente riveli carenze specifiche relative a posizioni infragruppo (ad esempio un'alta concentrazione di esposizioni verso l'impresa madre, una dipendenza dal *funding* infragruppo, timori circa la sostenibilità della strategia di un'entità ecc.) che incidono negativamente sulla sostenibilità economica (*viability*) complessiva dell'entità su base individuale, le autorità competenti dovrebbero, nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza, discutere se la valutazione finale di un ente debba essere modificata tenendo conto della dimensione complessiva del gruppo, includendo il modello di business del gruppo consolidato, la strategia nonché l'esistenza di accordi di sostegno finanziario infragruppo e le loro caratteristiche specifiche.

601. Le autorità competenti dovrebbero discutere e coordinare le seguenti attività all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza:

- a. pianificazione, inclusa la frequenza, e scadenze per lo svolgimento della valutazione dei vari elementi dello SREP per il gruppo consolidato e le sue entità per favorire la preparazione delle relazioni sui rischi del gruppo e sul rischio di liquidità necessarie per l'adozione delle decisioni congiunte di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE;
- b. i dettagli dell'applicazione dei *benchmark* utilizzati per la valutazione degli elementi dello SREP;
- c. il metodo di valutazione e assegnazione di un punteggio alle sottocategorie di rischio su base individuale, se tali sottocategorie sono state individuate come significative;
- d. input richiesti all'ente a livello consolidato e a livello individuale al fine di condurre la valutazione degli elementi dello SREP, inclusi quelli derivanti dall'ICAAP e dall'ILAAP;
- e. i risultati della valutazione, inclusi i punteggi SREP assegnati ai vari elementi, nonché la valutazione SREP complessiva e il punteggio SREP complessivo a livello consolidato e individuale. Nel discutere la valutazione dei rischi individuali per il capitale e la liquidità, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sui rischi individuati come significativi per le rispettive entità;
- f. implicazioni prudenziali transfrontaliere delle problematiche e dei rischi di ML/TF e
- g. misure di vigilanza pianificate e misure di intervento precoce, ove pertinente.

602. Nel preparare la sintesi della valutazione SREP complessiva per il gruppo transfrontaliero e le relative entità, le autorità competenti dovrebbero strutturare la sintesi in modo tale da agevolare la compilazione dei modelli per la relazione SREP, la relazione sui rischi del gruppo, la valutazione del rischio di liquidità e i modelli di relazione sulla valutazione del rischio di liquidità del gruppo richiesti per la decisione congiunta di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, come specificato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione del processo della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente.

11.2 Valutazione del capitale nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell'ente

603. L'accertamento dell'adeguatezza patrimoniale e dei relativi requisiti e orientamenti in conformità del processo riportato al titolo 7 per i gruppi transfrontalieri fa parte della procedura di decisione congiunta delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE.

604. L'esercizio dei poteri di vigilanza e l'adozione di misure di vigilanza, anche per quanto riguarda l'imposizione di fondi propri aggiuntivi a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) a livello consolidato o individuale, come specificato nel titolo 7, dovrebbero essere subordinati alla decisione congiunta delle autorità competenti a norma dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE.
605. Per gli enti impresa madre o per le filiazioni di un gruppo transfrontaliero, l'applicazione di requisiti di fondi propri aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE deve essere condotta secondo il processo di decisione congiunta previsto all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva.
606. Nel contesto delle discussioni sull'adeguatezza del livello dei fondi propri e sulla determinazione di requisiti di fondi propri aggiuntivi, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:
- a. la valutazione della rilevanza dei rischi e delle carenze individuate sia a livello consolidato sia di singola entità (vale a dire quali rischi sono rilevanti per il gruppo nel suo insieme e quali sono rilevanti per una singola entità) e il livello dei fondi propri necessari a coprire tali rischi;
 - b. nel caso in cui le carenze individuate siano comuni a tutti gli enti (ad esempio stesse carenze nella governance presenti in tutte le entità, o carenze nei modelli utilizzati in più entità), il coordinamento della valutazione e della risposta di vigilanza e, in particolare, la decisione se debbano essere intraprese misure a livello consolidato o, in proporzione, a livello individuale per le entità nelle quali sono presenti le carenze comuni;
 - c. i risultati delle valutazioni dell'ICAAP e i giudizi sull'affidabilità dei calcoli dell'ICAAP e sul loro utilizzo come input per determinare requisiti di fondi propri aggiuntivi;
 - d. i risultati dei calcoli con *supervisory benchmark* utilizzati per stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi per tutte le entità del gruppo e a livello consolidato e
 - e. requisiti di fondi propri aggiuntivi da imporre alle entità e a livello consolidato per garantire la coerenza dei requisiti di fondi propri e se vi sia la necessità di trasferire i fondi propri dal livello consolidato al livello individuale.
607. Per stabilire il TSCR come specificato al titolo 7, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione lo stesso livello di applicazione degli obblighi in materia di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. In particolare, il TSCR e altre misure di capitale, se applicabili dovrebbero essere fissati a livello consolidato e a livello individuale per le entità che operano in altri Stati membri. Per il livello subconsolidato, il TSCR e altre misure di capitale dovrebbero coprire solo l'impresa madre del gruppo subconsolidato al fine di evitare il doppio conteggio dei requisiti di fondi propri aggiuntivi considerati dalle autorità competenti per le filiazioni in altri Stati membri.

608. Se l'esito della valutazione di vigilanza del rischio di leva finanziaria eccessiva per gli enti capogruppo o controllati di un gruppo transfrontaliero indica che occorre stabilire requisiti di fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva, l'applicazione di tali requisiti dovrebbe essere condotta in base al processo di decisione congiunta di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e rispecchiare il gruppo separato di requisiti di fondi propri relativi al coefficiente di leva finanziaria.
609. Nel contesto delle discussioni sull'adeguatezza del livello dei fondi propri per coprire il rischio di leva finanziaria eccessiva e sulla determinazione di requisiti di fondi propri aggiuntivi, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione:
- a. aspetti inclusi nel paragrafo 394;
 - b. requisiti di fondi propri aggiuntivi per coprire il rischio di leva finanziaria eccessiva, imposti alle entità e a livello consolidato per garantire la coerenza dei requisiti finali in materia di fondi propri e se vi sia la necessità di trasferire i fondi propri dal livello consolidato al livello individuale.
610. Tutte le informazioni pertinenti relative alla determinazione dei P2G (compresa la dimensione, la composizione dei fondi propri per la copertura e la risposta di vigilanza) per enti capogruppo o controllati di un gruppo transfrontaliero dovrebbero essere condivise tra le autorità competenti e la determinazione dei P2G e dei P2G-LR dovrebbe essere effettuata in base al processo di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE. Nello specifico le autorità competenti dovrebbero discutere l'approccio alla definizione dei P2G a livello individuale laddove non siano disponibili dati dalle prove di stress di vigilanza oppure, se del caso, concordare l'applicazione dei P2G esclusivamente a livello consolidato.
611. I P2G e i P2G-LR dovrebbero essere subordinati alla decisione congiunta delle autorità competenti a norma dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE e dovrebbero debitamente riflettersi nel documento di decisione congiunta preparato in conformità dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE

11.3 Valutazione della liquidità nello SREP e requisiti prudenziali specifici dell'ente

612. Per quanto riguarda l'articolo 113, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione «questioni» significative e/o «risultanze» rilevanti almeno nei casi in cui:
- a. specifici requisiti quantitativi di liquidità siano proposti da parte delle autorità competenti e/o

- b. misure diverse dagli specifici requisiti quantitativi di liquidità sono proposte dalle autorità competenti e il punteggio assegnato al rischio di liquidità e/o al rischio di *funding* è pari a «3» o a «4».

11.4 Applicazione di altre misure di vigilanza

613. Le autorità competenti responsabili della vigilanza sui gruppi transfrontalieri e sulle loro entità dovrebbero discutere e coordinare, ove possibile, l'applicazione di tutte le misure di vigilanza e di intervento precoce nei confronti del gruppo e/o delle sue entità rilevanti al fine di garantire che le misure più appropriate siano costantemente applicate alle vulnerabilità individuate, tenendo conto della dimensione del gruppo, incluse le interdipendenze e gli accordi infragruppo, come illustrato in precedenza.
614. Le autorità competenti responsabili per la vigilanza prudenziale di entità di un gruppo transfrontaliero dovrebbero, quando impongono misure di vigilanza o misure amministrative, comprese sanzioni per gli enti che non hanno fronteggiato adeguatamente carenze relative ai rischi di ML/TF, mantenersi in contatto con le pertinenti autorità di vigilanza in materia di AML/CFT in base alla sezione 8 degli Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT ⁽⁵²⁾ e, in linea con i rispettivi mandati e funzioni delle autorità, considerare le misure di vigilanza prudenziale più adeguate per fronteggiare le carenze e i rischi suddetti oltre a tutte le misure adottate dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

⁽⁵²⁾ Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT (EBA/GL/2021/15).

Titolo 12. Prove di stress di vigilanza

12.1 Uso delle prove di stress di vigilanza da parte delle autorità competenti

615. Le autorità competenti dovrebbero, anche sulla base dell'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, utilizzare le prove di stress di vigilanza per facilitare lo SREP e, in particolare, la valutazione di vigilanza dei suoi elementi chiave, in base a quanto descritto nei titoli da 4 a 9. Nello specifico, le prove di stress di vigilanza dovrebbero essere di ausilio per le autorità competenti, se del caso, con riferimento a quanto segue:

- a. la valutazione dei rischi individuali che impattano sul capitale in base a quanto indicato nel titolo 6, oppure i rischi per la liquidità e il *funding*, come indicato nel titolo 8;
- b. la valutazione dell'affidabilità dei programmi delle prove di stress degli enti e la pertinenza, la gravità e la plausibilità degli scenari per le prove di stress proprie degli enti utilizzate ai fini dell'ICAAP e dell'ILAAP. Ciò può comprendere la contestazione da parte degli enti delle ipotesi principali e dei fattori di rischio (*risk driver*);
- c. la valutazione della capacità degli enti di soddisfare il TSCR e l'OCR nel contesto della valutazione di adeguatezza di capitale, in base a quanto specificato nella sezione 7.7. In base alla copertura e alla tipologia della prova di stress di vigilanza, questa valutazione potrà essere limitata esclusivamente ad alcuni elementi del TSCR che rientrano nelle caratteristiche di progettazione delle prove di stress di vigilanza (ad esempio, i requisiti di fondi propri aggiuntivi per categorie di rischio individuali, nel caso in cui le prove di stress coprano esclusivamente le dette categorie di rischio);
- d. la determinazione dei P2G per gli enti;
- e. l'individuazione delle possibili vulnerabilità o debolezze nella gestione dei rischi degli enti e i controlli sulle singole aree di rischio;
- f. l'individuazione di possibili carenze nei sistemi complessivi della governance e dei controlli interni dell'ente: le prove di stress di vigilanza dovrebbero essere considerate dalle autorità competenti quale fonte aggiuntiva di informazioni ai fini della valutazione nell'ambito dello SREP della governance interna e dei controlli dei rischi dell'ente di cui al titolo 5. Nello specifico, qualora un'autorità competente dovesse individuare, tramite le prove di stress di vigilanza, carenze nei programmi delle prove di stress dell'ente o nell'infrastruttura di supporto dei dati sui rischi,

queste dovrebbero essere tenute in considerazione nella valutazione della governance complessiva e dell'assetto di gestione del rischio del detto ente;

- g. la quantificazione di specifici requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza della liquidità, specialmente laddove l'autorità competente non abbia sviluppato specifici *supervisory benchmark* per i requisiti di liquidità. Alcuni elementi delle prove di stress di liquidità dovrebbero, se del caso, essere utilizzati come input nella fissazione dei requisiti specifici di liquidità per gli enti (ad esempio, un'analisi comparativa, secondo scenari avversi, dei deflussi di cassa e attività liquide ammissibili nell'arco di una serie di orizzonti temporali, la valutazione delle fasce di scadenze in condizioni di stress), come specificato nella sezione 9.4.

- 616. Le prove di stress di vigilanza dovrebbero inoltre aiutare le autorità competenti nella valutazione delle procedure organizzative di vigilanza e nella pianificazione delle risorse di vigilanza, considerando anche le altre informazioni relative, in particolare per una valutazione più frequente e approfondita di alcuni elementi dello SREP nel caso degli enti rientranti nella categoria 1 e ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione del programma di revisione prudenziale richiesto dall'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE.
- 617. Le autorità competenti dovrebbero inoltre, se del caso, utilizzare gli scenari e i risultati delle prove di stress di vigilanza quali fonti aggiuntive di informazioni nella valutazione dei piani di risanamento degli enti, in particolare nella valutazione della scelta e della gravità degli scenari e delle ipotesi utilizzati dall'ente.
- 618. Le autorità competenti dovrebbero inoltre, se del caso, utilizzare i risultati delle prove di stress di vigilanza per fornire supporto all'analisi necessaria ai fini della concessione delle diverse autorizzazioni e dei permessi richiesti dal regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE, ad esempio, con riferimento alle *holding* qualificate, alle fusioni e acquisizioni e riacquisto di azioni.
- 619. Le autorità competenti dovrebbero inoltre utilizzare i risultati delle prove di stress di vigilanza, a seconda dei casi, per fornire supporto a un'analisi tematica delle potenziali vulnerabilità di un gruppo di enti con profili di rischio simili.
- 620. Le autorità competenti dovrebbero inoltre utilizzare le prove di stress di vigilanza, ove appropriato, al fine di motivare gli enti a incrementare le prove di stress interne e le capacità di gestione dei rischi: in particolare, una prova di stress con una componente di tipo *bottom up* potrebbe motivare gli enti a sviluppare ulteriormente e migliorare la loro aggregazione dei dati, i modelli di rischio e gli strumenti informatici per le prove di stress e le finalità di gestione dei rischi.

12.2 Elementi principali delle prove di stress di vigilanza

621. Nel decidere in merito agli elementi chiave delle prove di stress di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero considerare, tra le altre cose, quanto segue:
- a. La *copertura*, in termini di copertura di alcuni fattori di rischio o fattori di rischio multipli, alcuni singoli portafogli o le attività o settori/geografie, di tutti o numerosi portafogli.
 - b. La *pianificazione*, ai sensi di quanto segue: 1) analisi di sensibilità (unifattoriale o semplice multifattoriale), 2) analisi dello scenario o 3) prove di stress inverse (*reverse stress test*). Le autorità competenti dovrebbero scegliere la pianificazione più adeguata per l'obiettivo perseguito dalle prove di stress: l'analisi di sensibilità unifattoriale o multifattoriale dovrebbe di norma essere preferita nella valutazione dei rischi singoli che impattano sul capitale o dei rischi che impattano sulla liquidità o sul *funding*; l'approccio dell'analisi dello scenario dovrebbe normalmente essere preferito quando si chiede una valutazione dell'adeguatezza complessiva del capitale; le prove di stress inverse possono invece, tra le altre cose, essere considerate adeguate per la valutazione di gravità degli scenari utilizzati dall'ente.
 - c. L'*ambito di applicazione*, in termini di copertura del perimetro dei gruppi transfrontalieri: ai fini della valutazione dell'adeguatezza complessiva del capitale, le autorità competenti dovrebbero garantire che tutte le relative entità del gruppo siano tenute in considerazione nelle prove di stress.
 - d. Un *campione* di enti che rientrano nelle prove di stress: nella pianificazione delle prove di stress di vigilanza per più di un ente, le autorità competenti dovrebbero considerare il campione adeguato ai fini dell'esercizio, in particolare nell'utilizzo delle prove di stress di vigilanza per la valutazione tematica di alcune linee di business/modelli o studi/valutazioni dell'impatto.
 - e. L'*approccio* [prove di stress *top-down* e *bottom-up*, una combinazione di entrambi, con le previsioni di scenario «ancoraggio» (*anchor*) per gli enti].
622. Nella progettazione e svolgimento delle prove di stress ai fini dello SREP, le autorità competenti dovrebbero considerare i risultati delle verifiche della qualità degli attivi (AQR), ove disponibili, adeguati e non già integrati nel bilancio degli enti. Le prove di stress di vigilanza combinate con le AQR possono essere considerate utili nel garantire che le posizioni del bilancio degli enti che rientrano nelle prove di stress di vigilanza siano segnalate in modo accurato con migliori punti di avvio confrontabili in tutti gli enti partecipanti.
623. Le autorità competenti possono inoltre considerare la fissazione di obiettivi di coefficienti di capitale predefiniti, specialmente nell'ambito delle prove di stress a livello di sistema (comprese le prove di stress a livello di paese), o fissare soglie generali o idiosincratiche. In tali casi devono essere idonei e prendere in considerazione obiettivi di vigilanza. Tali obiettivi o

soglie dovrebbero applicarsi in modo omogeneo agli enti nell'ambito di applicazione delle prove di stress di vigilanza.

12.3 Sistemi organizzativi e di governance all'interno delle autorità competenti

624. Le autorità competenti dovrebbero definire programmi efficaci per le prove di stress di vigilanza. Questo programma dovrebbe essere supportato da un'organizzazione, da sistemi di governance e informatici adeguati, garantendo che le prove di stress di vigilanza possano essere svolte con adeguata frequenza. Il programma delle prove di stress di vigilanza dovrebbe supportare l'effettiva attuazione del programma di revisione prudenziale per i singoli enti. Il programma dovrebbe inoltre rispecchiare le modalità di adozione delle decisioni da parte delle autorità competenti in merito alla scelta delle forme delle prove di stress di vigilanza in stretto collegamento con gli obiettivi di ciascun esercizio.
625. I sistemi di governance, organizzativi e informatici a supporto del programma delle prove di stress di vigilanza dovrebbero comprendere almeno quanto segue:
- a. risorse umane e materiali, dati e infrastrutture sufficienti per pianificare e svolgere le prove di stress di vigilanza. Nello specifico, il programma delle prove di stress di vigilanza dovrebbe essere sostenuto da dati adeguati e da un opportuno approccio metodologico che copra tutti gli aspetti, compresi gli scenari e le ipotesi (ad esempio, modelli, guida, documentazione) e garantisca sia la flessibilità che livelli adeguati di qualità e controlli;
 - b. un processo di garanzia di qualità che copra la pianificazione, lo sviluppo e l'esecuzione delle prove di stress e la comparabilità dei risultati all'interno dell'ente;
 - c. l'integrazione delle prove di stress di vigilanza nei relativi processi di vigilanza. Pertanto, ove richiesto e subordinatamente a eventuali vincoli giuridici, l'organizzazione dovrebbe promuovere la condivisione interna delle informazioni e l'utilizzo di tutti gli aspetti del programma delle prove di stress (ad esempio, risultati sia quantitativi sia qualitativi).
626. Come parte dei sistemi di governance, le autorità competenti dovrebbero garantire che il programma delle prove di stress di vigilanza sia riveduto con regolarità, da punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, per garantirne l'adeguatezza.
627. Le autorità competenti dovrebbero garantire di disporre di processi e di sistemi per un efficace dialogo con gli enti in merito alle prove di stress di vigilanza e ai risultati delle stesse. Questo dialogo dovrebbe riflettere gli obiettivi desiderati, essere definito nello specifico ma non esclusivamente quando si svolgono le prove di stress di vigilanza ai fini della valutazione dell'adeguatezza complessiva del capitale degli enti ed essere organizzato nell'ambito del più

generale contesto delle valutazioni dello SREP definite nei presenti orientamenti. Ai fini di tale dialogo a livello tecnico e gestionale, se del caso, le autorità competenti dovrebbero garantire che:

- a. siano fornite all'ente una spiegazione e una guida adeguate, sufficientemente dettagliate e accurate in merito all'applicazione delle metodologie e ipotesi utilizzate nelle prove di stress *bottom up*;
- b. siano fornite istruzioni adeguate, sufficientemente dettagliate e accurate all'ente in merito alle informazioni di supporto richieste che devono essere presentate alle autorità competenti insieme ai risultati delle prove di stress;
- c. sia fornita una spiegazione agli enti a seguito delle discussioni, se del caso, sui risultati delle prove di stress di vigilanza che portano all'applicazione di misure di vigilanza. Ciò dovrebbe essere considerato dalle autorità competenti in particolare nell'ambito delle prove di stress a livello di sistema che attivano le misure di vigilanza.

628. Nell'applicare le prove di stress di vigilanza ai gruppi transfrontalieri e alle loro entità, le autorità competenti dovrebbero scambiare le informazioni e, ove possibile nella pratica, discutere adeguatamente il processo nell'ambito del quadro dei collegi delle autorità di vigilanza. Nello specifico, le autorità competenti dovrebbero garantire che siano messi a disposizione e discussi i dati rilevati su metodologie, scenari e principali ipotesi nonché sui risultati delle prove di stress di vigilanza, specialmente quelle volte alla valutazione dell'adeguatezza del capitale o della liquidità.

629. Le autorità competenti dovrebbero inoltre identificare quali informazioni relative alle prove di stress di vigilanza e quali relativi risultati possano essere comunicati al pubblico, prendendo in considerazione le finalità previste delle prove di stress di vigilanza. Nel decidere in merito alla divulgazione al pubblico dei risultati o delle metodologie delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero considerare il proprio ruolo nell'esercizio e l'approccio scelto (prove di stress *top down*, *bottom up*) e considerare inoltre la misura della loro analisi di accompagnamento ai risultati pubblicati.

12.4 Considerazioni sul processo e sulla metodologia

630. Il programma delle prove di stress di vigilanza previsto dalle autorità competenti dovrebbe garantire almeno quanto segue:

- a. nel pianificare le metodologie e le ipotesi per l'utilizzo nelle prove di stress di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero decidere in merito alla pianificazione e alle caratteristiche dell'esercizio che sono maggiormente adatte per lo scopo prestabilito, ovvero che sono collegate agli obiettivi di vigilanza (o altri) fissati dall'autorità competente;

- b. nello svolgere le prove di stress di vigilanza su un campione più ampio di enti, le autorità competenti possono considerare l'adozione della pianificazione delle prove di stress per diverse categorie di enti in base a quanto previsto nella sezione 2.4, specialmente nel caso di esercizio *top down*;
- c. le autorità competenti dovrebbero considerare le tempistiche adeguate per lo svolgimento delle prove di stress, compreso l'orizzonte temporale degli scenari e il periodo in cui sono analizzate le azioni di gestione proposte dagli enti nell'esercizio delle prove di stress. Le tempistiche per l'esercizio dovrebbero inoltre includere il dialogo con l'ente, ove pertinente per lo scopo prefissato dell'esercizio, e la misura della perdurante rilevanza dei dati forniti dall'ente partecipante;
- d. le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, se pertinenti per lo scopo previsto dell'esercizio, tutte le future modifiche di regolamentazione conosciute che incidono sugli enti nell'ambito di applicazione e nell'orizzonte temporale dell'esercizio.

631. Nel caso di un'analisi dello scenario delle prove di stress, le autorità competenti dovrebbero decidere se applicare un singolo scenario per tutti gli enti inclusi nell'ambito di applicazione dell'esercizio oppure se sviluppare scenari specifici per singoli enti (quest'ultima opzione non dovrebbe essere considerata quale esenzione degli enti dalla responsabilità della pianificazione dei propri scenari ai fini delle prove di stress ICAAP e ILAAP), o una combinazione delle due. Le autorità competenti dovrebbero considerare la trasferibilità delle risorse di capitale e di liquidità in condizioni di stress ed eventuali possibili ostacoli, compresi quelli legali e operativi, eventualmente presenti.

632. Dovrebbero inoltre essere considerati i seguenti aspetti nello sviluppo delle metodologie per le prove di stress di vigilanza:

- a. ai fini della valutazione dell'adeguatezza di capitale, le autorità competenti dovrebbero considerare l'impatto delle prove di stress sul conto economico, sul bilancio, sull'importo delle esposizioni al rischio e della leva finanziaria (*leverage ratio*) e analizzare l'impatto delle prove di stress sui coefficienti di capitale degli enti che rientrano nell'esercizio;
- b. ai fini delle prove di stress *bottom up*, le autorità competenti dovrebbero considerare la misura delle metodologie previste per la modellizzazione del bilancio e del conto economico degli enti. Indicativamente il bilancio degli enti è da considerare come statico, consentendo alle autorità competenti di valutare nel tempo i rischi attuali. In alternativa, è consentito che sia dinamico, permettendo ad esempio un'indagine maggiormente prospettica sulle possibili modalità di evoluzione dei *business plan* degli enti secondo lo scenario di stress o del volume dei crediti nel tempo. Per una migliore comparabilità, le autorità competenti possono considerare di scegliere un approccio statico di bilancio. Per contro, per

un migliore feedback sulle reazioni previste o programmate nei confronti dello stress e degli shock, può essere preferito un approccio dinamico di bilancio;

- c. le autorità competenti dovrebbero considerare come prendere in considerazione il feedback sistemico o gli effetti secondari nelle prove di stress, se del caso, riconoscendo le limitazioni delle ipotesi *ex ante* nel caso di prove di stress *bottom up*;
- d. ai fini delle prove di stress *bottom up* di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero mirare a valutare l'impatto di tali esercizi in modo uniforme ed equo all'interno degli enti che rientrano nelle prove di stress di vigilanza, rispettando le parità di condizioni. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare la misura in cui i risultati delle prove di stress riflettono differenze delle scelte di modellizzazione e giudizio tra gli enti, invece che reali differenze nei rischi cui sono esposti.

633. Le autorità competenti dovrebbero mirare a valutare il modello di rischio nell'esercizio delle prove di stress e avere accesso a diversi tipi di informazioni comparative. Si raccomanda di disporre, se del caso, di diverse prospettive/*benchmark*. È importante riconoscere che tutti i modelli non sono perfetti e identificare chiaramente le debolezze note e potenziali. La comprensione di tali limitazioni e debolezze dei modelli delle prove di stress individuali degli enti può guidare il processo delle prove di stress di vigilanza e attenuare i problemi potenziali derivanti dal modello di rischio.

Allegati

Allegato 1. Rischio operativo, esempi di collegamenti tra fattori di rischio e perdite

Per illustrare in che modo il rischio operativo si manifesta, è necessario comprendere la relazione tra i fattori di un evento specifico di rischio e l'impatto (cioè l'esito) dell'evento di rischio. Alcuni esempi sono riportati nella seguente tabella ⁽⁵³⁾.

	Fattore determinante	Evento di rischio	Tipi di impatto (esiti)
Persone	Incendio doloso – atto intenzionale commesso da una persona	Incendio – l'evento	<ul style="list-style-type: none"> • Morte/lesioni • Perdita finanziaria/costo • Danni alla proprietà • Disagi per i clienti
Processo	Errore manuale	Conti inesatti	<ul style="list-style-type: none"> • Perdita finanziaria • Rilavorazione dei conti
Sistemi	Guasto al software informatico	Bancomat fuori servizio/non disponibile	<ul style="list-style-type: none"> • Reclami dei clienti • Compensazione • Danno reputazionale • Censura normativa
Esterno	Tempesta di neve molto grave	Edifici inaccessibili/richiesta di dispositivi di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • Disagi per i clienti • Perdita finanziaria • Costi di riparazione

⁽⁵³⁾ La causa a monte genera un evento di rischio che comporta un impatto o esiti multipli, alcuni dei quali sono quantificabili.

Allegato 2. Caratteristiche principali e differenze tra P2R e P2G

	<u>P2R</u>	<u>P2G</u>
Natura	Requisito al di sopra del primo pilastro e al di sotto del requisito combinato in materia di riserve di capitale fissato in conformità dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE.	Previsioni al di sopra del requisito combinato in materia di riserve di capitale
Ambito di applicazione	1) Rischio di perdite inattese nei 12 mesi non coperte dai requisiti minimi; 2) rischio di perdite inattese nei 12 mesi non coperte in modo sufficiente dalle previsioni; 3) rischio di sottostima del rischio dovuto a carenze del modello; 4) rischi derivanti da carenze di governance	Risultati quantitativi delle prove di stress rilevanti (altre aree potenziali da esaminare ulteriormente)
Determinazione	I calcoli tengono conto dei dati sull'ICAAP, ove valutati come affidabili, sostenuti ad esempio da <i>supervisory benchmark</i> applicati con riferimento ai calcoli ICAAP, al giudizio di vigilanza ecc.	I calcoli che si basano sull'impatto massimo dello scenario avverso sul coefficiente CET1, rettificato, per esempio, per azioni di attenuazione credibili e altri fattori, e la compensazione a fronte dei fondi propri detenuti per soddisfare la riserva di conservazione del capitale e in casi eccezionali la CCyB nel caso in cui copra i medesimi rischi assunti nelle prove di stress
Qualità del capitale	Fondi propri ammissibili di vigilanza, almeno con la stessa composizione del primo pilastro	(esclusivamente CET1)
Rilevanza per le limitazioni sulle distribuzioni ai sensi dell'articolo 141 della direttiva 2013/36/UE	Sì	No

Comunicazione all'ente	Parte del coefficiente TSCR articolato con riferimento ai coefficienti del primo pilastro (fondi propri totali, T1, CET1)	Quale coefficiente separato, non facente parte del TSCR o dell'OCR, con la spiegazione di come influisce su tutti i coefficienti di capitale (T1 e fondi propri totali)
Conformità	Requisiti da soddisfare in ogni momento, anche in condizioni di stress	Gli enti sono tenuti a integrare i P2G nella pianificazione di capitalizzazione, nella gestione dei rischi e nella pianificazione del risanamento, e a operare al di sopra dei P2G
Risposta di vigilanza alle violazioni	Tutte le misure di vigilanza possono essere applicate; una violazione è una condizione potenziale per la revoca dell'autorizzazione; un ente inadempiente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai fini di risoluzione	Non sussiste un collegamento automatico tra il livello dei fondi propri che ricadono al di sotto dei P2G e le misure specifiche di vigilanza, ma esso attiverebbe un dialogo di vigilanza più intenso e intrusivo con un ente, considerato che sussiste la necessità di fornire un piano di capitalizzazione credibile